



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 550
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 dicembre 2011

INDICE**Commissioni riunite**5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 20 dicembre 2011

Plenaria

27^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione

AZZOLLINI

indi del Presidente della 6^a Commissione

BALDASSARRI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Grilli e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Ceriani e Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3066) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Interviene in discussione generale il senatore VACCARI (*LNP*), il quale evidenzia, in premessa, tutta la preoccupazione della propria parte politica per gli effetti recessivi della manovra di finanza pubblica in discussione. Il provvedimento si muove, infatti, in un'ottica diametralmente opposta rispetto alle misure apprestate, ad esempio, dal Governo spagnolo, il quale non ha introdotto alcun incremento di pressione fiscale, intervenendo esclusivamente sul versante della spesa.

Fa osservare che gli interventi di cui agli articoli 21, 22 e 23 del decreto-legge, recanti le riduzioni di spesa mediante il taglio dei costi degli apparati, sopprimendo enti ed organismi pubblici, ovvero operando accorpamenti ed intervenendo sui costi di funzionamento degli enti pubblici e delle autorità indipendenti, operano non immediatamente ma a decorrere dai rinnovi. Al contrario, le misure sul versante fiscale e pensionistico hanno efficacia immediata. Peraltro, piante organiche e posti dirigenziali nell'ambito degli enti previdenziali vengono mantenuti, senza produrre uno snellimento nelle posizioni apicali.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 43, comma 8, del decreto-legge, il quale interviene, tra l'altro, sulla tutela del territorio e del mare. Tali misure, nonostante l'urgenza di messa in sicurezza delle dighe e degli impianti, riceveranno concreta attuazione dalla metà del 2013, mentre sarebbe stato senz'altro preferibile operare con celerità.

Analoghi rilievi critici riguardano il disposto dell'articolo 26 del decreto, sulla prescrizione anticipata delle lire in circolazione, il che si ripercuote negativamente sui contribuenti.

Chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulle stime di gettito e di distribuzione della nuova IMU, anche dal punto di vista delle detrazioni e delle fasce esenti.

Chiede, altresì, delucidazioni sul disposto degli articoli 13, comma 17, e 28, comma 7, sul fondo sperimentale di riequilibrio, quanto alla determinazione dello stesso e quindi alle modalità del riparto.

Reputa necessari chiarimenti anche in ordine alle nuove aliquote sulla tassazione dei fabbricati e sugli effetti delle misure tributarie contenute nella manovra nel suo complesso, dal punto di vista del presunto andamento del tasso di disoccupazione.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), rileva, intervenendo sul merito, in premessa, come la manovra risulti senz'altro necessaria e improcrastinabile, costituendo tra l'altro attuazione degli impegni assunti nelle sedi europee da parte del precedente Esecutivo e di quello attuale.

Reputa, peraltro, che misure di intervento strutturali debbano ancora essere elaborate e introdotte; vi sono attualmente le condizioni migliori per operare, visto anche il credito riscosso nello scenario internazionale dal Governo e il ruolo che esso sarà chiamato a svolgere in seno all'Unione europea. Il riferimento è anzitutto rivolto alla necessità di attuare quanto stabilito nel Consiglio europeo della fine di ottobre, il quale ha posto le premesse per un maggiore coordinamento tra gli Stati europei delle politiche fiscali e di finanza pubblica, con specifici controlli, *ex ante* e successivi, sui documenti di bilancio.

Sottolinea, inoltre, come il pieno sostegno all'attuazione di strumenti finanziari che consentano finanziamenti in conto capitale dell'Unione europea debba essere perseguito con convinzione, pena il rischio di compromettere la stabilità economica dell'intera Unione, esponendola nuovamente ad operazioni speculative.

La stessa attenzione dovrebbe essere, a suo avviso, rivolta alle procedure di negoziazione del costo del denaro in Italia e ai parametri di riferimento sull'andamento dei titoli di Stato.

Rileva come la Banca centrale europea non possa limitare le proprie funzioni esclusivamente all'emissione monetaria, dovendo anche operare come prestatore di ultima istanza in modo tale da fronteggiare efficacemente gli attacchi speculativi e da coordinare le politiche di finanza pubblica dei singoli Stati europei, nel perseguimento del comune obiettivo della stabilità economica.

Il Governo ha posto in essere una manovra in cui il settore delle entrate fiscali risulta preponderante rispetto all'intervento sulla spesa pubblica; le maggiori imposte sono peraltro equamente distribuite per tipologia e categorie di contribuenti. Si tratta ora di procedere nell'affrontare riforme strutturali, delle quali solo quella pensionistica è stata trattata.

In conclusione, fa notare come il rilancio della crescita economica debba necessariamente passare attraverso misure di liberalizzazione, senza appesantire ulteriormente i controlli e gli adempimenti a carico delle imprese. Da questo punto di vista, la manovra in discussione prevede misure necessarie, ma non esaustive per restituire centralità all'impresa e al lavoro.

Il presidente BALDASSARRI ritiene che una corretta analisi del provvedimento in discorso debba essere condotta analizzando il contesto nel quale si inserisce e le prospettive che si porranno immediatamente dopo la sua attuazione.

Dal punto di vista delle condizioni iniziali, fa presente che l'intervento urgente che era stato adottato ad agosto di quest'anno è risultato insufficiente, come chiaramente evidenziato dall'andamento del differenziale tra titoli pubblici italiani e tedeschi che si è registrato nei mesi di settembre ed ottobre. Il nuovo Esecutivo si è insediato, pertanto, in un contesto economico estremamente difficile. Il discorso programmatico del Presidente del Consiglio ha preannunciato un intervento indifferibile di finanza pubblica, incentrato su una politica economica basata sui tre principi del rigore, della crescita e dell'equità.

Reputa tali ultimi principi del tutto condivisibili, soprattutto ove si consideri che il Governo ha individuato, altresì, le direttrici fondamentali di attuazione degli stessi. I settori principali di intervento sono stati preannunciati nella riduzione dei costi della politica, nella riforma delle pensioni, nell'intervento sul mercato del lavoro, nelle misure di liberalizzazione e privatizzazione e, infine, nell'operazione di riduzione del debito pubblico mediante l'alienazione di beni e partecipazioni.

Fa presente che, di tali impegni, si rinviene nella manovra solamente l'intervento sulle pensioni. Le misure sul mercato del lavoro e sulle liberalizzazioni sono state preannunciate per il prossimo anno. Un intervento efficace sui costi della politica – che, a suo parere, sono da ricondurre alle categorie di spesa per acquisti di beni e servizi e di aiuti alle imprese a fondo perduto – avrebbe consentito una riduzione in termini immediati

della spesa corrente, evitando i correlativi effetti recessivi dell'aumento della pressione fiscale.

Rispetto ai contenuti del provvedimento, fa notare che le paventate conseguenze di rallentamento dell'economia possono essere scongiurate mantenendo un equilibrio fiscale per cui il maggior gettito deve essere destinato al sostegno alla crescita e al mondo produttivo.

Reputa, in conclusione, la manovra senz'altro urgente e necessaria. Tuttavia, essa potrà esplicitare tutti i suoi effetti solo se faranno immediatamente seguito le riforme strutturali contenute nel programma di Governo. Solo così potranno essere tangibili le positive conseguenze sull'economia reale che si vogliono produrre già dal 2012, garantendo contestualmente l'equità degli interventi e fornendo i segnali che i mercati finanziari attendono.

Il presidente AZZOLLINI dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Il relatore per la 5^a Commissione, senatore TANCREDI (*PdL*), intervenendo in sede di replica, ringrazia i Commissari per l'ampio e approfondito dibattito, concordando con la valutazione del senatore Morando sull'opportunità di utilizzare la fase dell'esame in Senato per avviare una riflessione sulla composizione e sulla qualità della manovra.

Al riguardo, fa presente che il decreto contiene misure dotate di un'importante valenza strutturale, che si proiettano su un arco temporale ulteriore rispetto a quello del triennio 2012-2014. Risulta positiva, poi, la restituzione di autonomia impositiva agli enti locali, attraverso l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'IMU, seppure caratterizzata da alcune modalità operative discutibili. È indubitabile, peraltro, che tale tipologia di tributo va a colpire i cespiti patrimoniali e che le forme di detrazione prevista risultano apprezzabili ai fini della tutela delle famiglie numerose e delle prime case di abitazione.

Giudica, altresì, importante, per le piccole e medie imprese, la possibilità di dedurre dalla base imponibile IRPEF o IRES la quota di IRAP connessa al costo del lavoro. È innegabile, d'altra parte, uno sbilanciamento della manovra sul lato delle maggiori entrate, fermo restando che gli ulteriori provvedimenti che saranno adottati dal Governo nelle prossime settimane potranno puntare in misura più incisiva sugli obiettivi di crescita e di equità.

D'altra parte, osserva come la tempistica ristretta in cui il Governo si è trovato ad agire abbia inevitabilmente inciso sulla composizione complessiva della manovra e rileva come certe dinamiche, quale l'andamento degli *spread*, non siano nelle disponibilità esclusive del Paese, rendendosi quindi necessario un rafforzamento della *governance* economica a livello europeo.

Ricollegandosi ai rilievi critici sollevati dai senatori Massimo Garavaglia e Nicola Rossi, concorda infine con l'esigenza di aggredire lo *stock*

del debito pubblico, anche percorrendo la strada dell'alienazione dei patrimoni immobiliari dello Stato e delle autonomie territoriali.

Il relatore per la 6^a Commissione, senatore BARBOLINI (PD), ricorda di essersi soffermato, durante la relazione, su alcuni aspetti di indubbia severità contenuti nella manovra e dovuti anche alla necessità di evitare che, con l'attivazione della clausola di salvaguardia fiscale, scattasse un taglio lineare delle agevolazioni tributarie, con conseguenze negative per le famiglie e i lavoratori.

Dopo aver osservato che il decreto in esame contiene gli elementi tipici di un'imposta patrimoniale, come l'IMU, ritiene che sia stata sottovalutata l'importanza del trasferimento del carico impositivo dalla componente del lavoro e degli investimenti nell'impresa a quella del patrimonio. Inoltre, pur con alcune lacune, si è restituita ai comuni una sfera di autonomia tributaria, correggendo le storture contenute nel decreto sulla fiscalità municipale, la cui attuazione sarebbe risultata insostenibile a livello finanziario.

Dissente, poi, radicalmente dall'osservazione del senatore Massimo Garavaglia, che ha accusato la manovra di contenere elementi di penalizzazione nei confronti dei titolari di partita IVA e delle piccole e medie imprese, sottolineando come le misure sulla premialità fiscale e sulla semplificazione appaiano invece orientate a tutelare le micro-imprese e le PMI; del pari, risultano apprezzabili le norme sul sostegno al credito e sul potenziamento degli studi di settore.

Per quanto riguarda, poi, le norme sul contrasto all'evasione ed elusione fiscale, auspica che esse possano risultare utili ad alleviare la pressione tributaria sui contribuenti in regola con gli adempimenti fiscali, fermo restando che gli introiti derivanti dal contrasto all'evasione potrebbero essere utilizzati anche per far fronte ad eventuali carenze nella copertura finanziaria del decreto.

Relativamente al settore bancario, nel condividere le preoccupazioni sui parametri previsti dall'accordo di Basilea 3, ritiene che l'articolo 8 del decreto vada nella giusta direzione, al fine di tutelare non tanto gli interessi delle banche in sé, quanto di garantire i risparmiatori e le imprese che chiedono di accedere al credito bancario.

Il vice ministro GRILLI, dopo aver espresso apprezzamento ai presidenti Azzollini e Baldassarri e a tutti i componenti delle Commissioni riunite, rammenta che la manovra è stata elaborata in un contesto di estrema urgenza, caratterizzato sia dall'emergenza dei mercati finanziari sia dal dibattito in corso tra gli Stati europei per la riforma della *governance* economica continentale.

Peraltro, ritiene che sarebbe ingeneroso accusare il Governo per una manovra adottata esclusivamente per recuperare gettito, dal momento che la finalità principale consiste, invece, nel restituire credibilità all'Italia circa la capacità del «sistema Paese» di mantenere i propri impegni, raggiungendo, a partire dal 2013, il pareggio strutturale di bilancio.

Per tali motivi, osserva come la manovra risulti imperniata su misure di riduzione strutturale della spesa in settori centrali del bilancio pubblico: basti pensare alla riforma pensionistica e allo spostamento del carico tributario sui cespiti patrimoniali, cosa quest'ultima doverosa, alla luce della diffusa ricchezza immobiliare e del grande risparmio privato e familiare che caratterizza la società italiana.

In materia di contrasto all'evasione, ricorda che si è intervenuti con provvedimenti strutturali finalizzati ad allargare la base imponibile, adottando altresì un approccio di cooperazione con il Garante per la riservatezza dei dati personali, in modo da evitare che l'attività di accertamento risulti lesiva della *privacy*.

Ritiene, inoltre, indubbio che il triplice obiettivo del rigore, dell'equità e della crescita non si esaurirà con il decreto all'esame del Senato, ma continuerà ad essere perseguito con i successivi provvedimenti che il Governo adotterà prossimamente.

D'altra parte, fa presente poi che, la Camera dei deputati, nel corso della prima lettura, ha introdotto alcune misure volte a correggere la versione iniziale del decreto nel senso di una maggiore equità: fa riferimento all'innalzamento del tetto degli assegni pensionistici al di sotto dei quali è garantita l'indicizzazione ovvero ai correttivi per ammorbidire gli effetti della riforma pensionistica per i lavoratori nati nel 1952. Con riferimento all'IMU, si è prevista, oltre alla franchigia di 200 euro per la prima casa, anche una detrazione di 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore a 26 anni, il che permetterà di escludere dall'imposizione una fascia considerevole delle prime case di abitazione. È stata poi prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per i conti correnti bancari e postali con giacenze inferiori a 5000 euro, mentre si è innalzata l'aliquota dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, fissandola all'uno per mille per il 2012 e all'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

Rispondendo, poi, ad una richiesta di intervento incidentale del senatore MORANDO (*PD*), conferma che, a partire dal 2013, il limite di 1.200 euro dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari verrà meno, con conseguente possibilità di incremento del gettito.

Per quanto riguarda, poi, le critiche sullo sbilanciamento della manovra sul lato delle entrate, ricorda che l'obiettivo principale è rappresentato dal raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013, il che ha reso necessario intervenire con misure strutturali e tenendo conto delle particolarità del bilancio statale; per quanto riguarda le riduzioni di spesa, preso atto delle storture derivanti dall'approccio dei tagli lineari, sarà quindi necessario monitorare con attenzione tutti i centri di spesa, siano essi amministrazioni centrali od enti territoriali, intervenendo in maniera selettiva sulle singole missioni e sui programmi ritenuti improduttivi.

Per quanto concerne il richiamo posto dalla senatrice Leddi sulla questione dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni, sottolinea la necessità di affrontare la questione con grande cautela, dal momento

che la cessione dei crediti commerciali comporterebbe, sulla base dei parametri di contabilizzazione di Eurostat, un incremento dell'indebitamento.

In merito all'alienazione degli immobili pubblici, si sofferma sulle difficoltà dell'operazione, in considerazione del fatto che gran parte del patrimonio risulta nella disponibilità delle autonomie territoriali e non dello Stato centrale, ma sottolineando la portata della norma recata dal provvedimento.

Si sofferma, poi, sull'importanza di razionalizzare il sistema di acquisti delle pubbliche amministrazioni, accentuando il ruolo della Consip come centrale di acquisti.

Dopo un intervento incidentale della senatrice LEDDI (*PD*) sulla efficacia delle agevolazioni fiscali dirette alle donne lavoratrici, si ricollega alle osservazioni del senatore Barbolini sulla necessità di calibrare l'IMU in funzione della produttività del sistema economico. Al riguardo, ribadisce l'urgenza di predisporre la revisione del catasto, allineando le rendite catastali al valore di mercato degli immobili; inoltre, dà conto dell'attività di monitoraggio posta in essere dall'Agenzia del territorio, che ha permesso di scoprire due milioni e mezzo di particelle catastali che non erano vuote come inizialmente prospettato. Fa, quindi, presente che tale attività permetterà, entro il prossimo mese di marzo, di completare l'accatastamento di tutti gli immobili precedentemente non censiti, che verranno conseguentemente assoggettati all'IMU.

Relativamente al tema delle liberalizzazioni, ribadisce l'impegno del Governo ad adottare misure caratterizzate da un approccio generalizzato e non punitivo, sottolineando che la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali rappresenta un primo passo nell'ottica di permettere alle nuove generazioni di fornire il loro contributo alla crescita economica.

Si sofferma, successivamente, sulle tematiche della *governance* economica europea, toccando il tema degli *Eurobond*, del fondo «salva Stati» e dell'azione della *European Banking Authority*. A tale ultimo riguardo, evidenzia che la garanzia dello Stato per la passività delle banche va interpretata non come sostegno agli istituti di credito in sé considerati o addirittura ai singoli banchieri, bensì come un mezzo per tutelare i risparmiatori italiani e favorire l'erogazione di credito alle famiglie e alle imprese.

In conclusione, auspica che, come si è verificato in occasione del decreto-legge, anche per i prossimi provvedimenti del Governo possa svolgersi un confronto costruttivo con il Parlamento, al fine di individuare le soluzioni più congeniali per il Paese.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) reitera la richiesta già avanzata nella seduta antimeridiana di acquisire l'intendimento del Governo sull'apposizione della questione di fiducia, tenuto conto che una scelta in tal senso rischierebbe di vanificare il lavoro delle Commissioni.

Altresì, ribadisce la richiesta di un aggiornamento delle stime di evoluzione del prodotto interno lordo per il 2012, sia per verificare l'efficacia

dell'intervento correttivo della manovra sia per permettere al Parlamento di avere piena contezza dei dati di finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI fa presente, per quanto riguarda la prima richiesta, che non è pertinente all'*iter* in Commissione chiedere al Governo un'informazione sull'intenzione o meno di porre la questione di fiducia, dal momento che tale decisione può essere già stata presa, così come può maturare in un momento successivo, e che comunque la questione di fiducia viene posta in Assemblea.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ricorda che si è consolidata una prassi parlamentare secondo cui il Governo pone la questione di fiducia su un maxiemendamento sostanzialmente analogo al testo licenziato dalla Commissione di merito.

Il presidente AZZOLLINI conferma l'intenzione di rimanere fedeli a tale prassi, garantendo che, qualora il Governo dovesse porre la fiducia su un testo diverso da quello uscito dalle Commissioni, si dovrebbe riaprire l'esame presso le Commissioni stesse.

In merito alla seconda questione, ritiene che il vice ministro Grilli possa, se crederà opportuno, fornire ulteriori delucidazioni nel corso dell'esame in Assemblea.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nel reiterare la richiesta di un aggiornamento delle stime sulla dinamica del PIL in rapporto all'andamento del gettito tributario, chiede che venga garantito il rispetto della procedura parlamentare nell'esame e nella votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI assicura il puntuale rispetto del Regolamento e della prassi parlamentare, assicurando che, dopo una breve sospensione, la seduta proseguirà con l'illustrazione e la successiva votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,20.

Il senatore MURA (*LNP*) ritira gli emendamenti 13.8 e 15.2.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) illustra l'emendamento 3.1, in materia di piano nazionale per il Sud.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 8.0.1 sull'imposta sul reddito delle banche e degli istituti finanziari.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra congiuntamente gli emendamenti 13.3 e 13.6. Prende atto positivamente dei chiarimenti forniti dal

rappresentante del Governo nel suo intervento di replica, laddove ha specificato che l'IMU sarà applicata anche sulle unità immobiliari censite e accatastate dall'Agenzia del territorio. Ritiene, tuttavia, di mantenere in vita l'emendamento in discorso, auspicando che tale attività venga effettivamente posta in essere e degli esiti della stessa si possa tener conto anche per la nuova disciplina del fondo perequativo.

Il senatore MORANDO (*PD*) fa presente che la replica del vice ministro Grilli sul punto è stata esaustiva.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 13.9, che tende a risolvere la problematica dell'applicazione dell'IMU agli affitti a canone concordato, rendendoli comunque economicamente vantaggiosi.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) ricorda che la stessa materia è oggetto di un ordine del giorno, a propria firma, auspicandone una positiva valutazione da parte del rappresentante del Governo.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra l'emendamento 13.22, che tende all'eliminazione dell'esenzione dall'IMU da parte delle fondazioni bancarie che esercitano attività immobiliare. L'accoglimento della proposta sarebbe sintomo della volontà dell'Esecutivo di non riconoscere alle banche un trattamento preferenziale.

La senatrice LEDDI (*PD*) fa presente che l'esenzione delle fondazioni bancarie si giustifica in virtù delle finalità delle fondazioni medesime di sostegno del Terzo settore. Peraltro, solo una limitata quota del patrimonio delle fondazioni può essere destinata ad investimenti immobiliari.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 17.1, che tende ad introdurre un limite massimo alle retribuzioni dei dipendenti della Rai, parametrandolo al trattamento spettante ai componenti del Parlamento. Tale misura costituirebbe una razionalizzazione degli emolumenti in un'importante azienda pubblica.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra congiuntamente gli emendamenti 19.13 e 19.0.1, i quali tendono a sollecitare la stipula di un accordo tra Italia e Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni e in materia di contrasto all'evasione fiscale. L'accordo sarebbe, tra l'altro, produttivo di un ingente gettito.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 20.0.4, che ha la finalità di porre rimedio all'eccessivo inasprimento contributivo che si registra nei confronti dei lavoratori autonomi.

Illustra, poi, l'emendamento 22.0.2, che introduce la possibilità di compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Il riferimento è anche ai sottoscrittori di titoli del debito pubblico.

Illustra, poi, l'emendamento 23.11 in materia di *spending review*, con specifico riferimento all'organigramma delle Forze armate.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 23.0.3, che corregge il provvedimento d'urgenza adottato nell'agosto di quest'anno, sopprimendo l'esenzione dall'applicazione del contributo di solidarietà alla Presidenza della Repubblica e alla Corte costituzionale, dovendosi intendere i dipendenti di tali organi costituzionali.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) illustra l'emendamento 23-ter.3, che definisce il trattamento economico massimo spettante ai soggetti che stipulano contratti con la pubblica amministrazione.

Il senatore MURA (*LNP*) aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 23-ter.4, soppressivo del comma 3 dell'articolo 23 del decreto, in materia di impossibilità di conferma di componenti di alcuni organismi pubblici.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) illustra l'emendamento 23-ter.0.1, in materia di incompatibilità per magistrati e avvocati dello Stato rispetto all'assunzione di incarichi arbitrari, a tutela della indipendenza e terzietà degli stessi.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra poi gli emendamenti 23-ter.0.4 e 23-ter.0.5. La prima proposta elimina la disposizione che preclude la rinuncia alla percezione dell'indennità parlamentare, da più parti auspicata; la seconda, dispone l'applicazione del contributo di solidarietà anche, tra l'altro, ai contratti a tempo determinato stipulati dai giocatori di calcio.

Il senatore MURA (*LNP*) aggiunge la propria firma e illustra l'emendamento 24.8, che tende a limitare le ipotesi di aspettativa, distacco e permesso sindacale spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra poi l'emendamento 27.0.3, che mira ad introdurre per ciascuna missione di spesa dei Ministeri un tetto massimo annuale parametrato sugli stanziamenti autorizzati nell'anno precedente, previa eventuale verifica degli effetti finali in termini di gettito per il prossimo anno.

Illustra, poi, l'emendamento 27.0.4, sulla privatizzazione della Rai. Fa presente che la vendita delle frequenze radiotelevisive potrebbe attualmente essere realizzata, stante il superamento dei rischi di conflitto di interesse che erano stati sollevati rispetto al precedente Presidente del Consiglio.

Per illustrare gli emendamenti 29.2, 29.3, 29.5 e 29.6 interviene il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*), il quale richiama l'attenzione sull'opportunità di disporre di misure volte allo sviluppo del settore delle televisioni locali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene per l'illustrazione della proposta emendativa 30.1, sottolineando l'esigenza di accrescere le possibilità di controllo del Parlamento sulle missioni militari.

Il senatore VACCARI (*LNP*) illustra l'emendamento 30.3, soffermandosi sulla necessità di apporre correttivi alla normativa in materia di lavori socialmente utili.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti.

I relatori TANCREDI (*PdL*) e BARBOLINI (*PD*) esprimono orientamento contrario su tutte le proposte emendative presentate, richiamando le motivazioni già espresse in sede di replica, nonché l'opportunità di una rapida approvazione definitiva del provvedimento in esame.

Il sottosegretario CERIANI si esprime in senso conforme.

Ha quindi la parola il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), il quale, dopo aver rilevato come il proprio Gruppo abbia rinunciato a ricorrere a forme di ostruzionismo, sollecita in particolare i relatori a manifestare in maniera più articolata l'orientamento sugli emendamenti, al fine di consentire un più ampio dibattito.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene preferibile che i relatori e il Governo si esprimano sulle singole proposte emendative.

Il presidente BALDASSARRI propone di passare alla votazione degli emendamenti, posto che in tale sede è senz'altro possibile approfondire le tematiche sottese alle varie proposte, anche in occasione dell'eventuale trasformazione in ordine del giorno.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) dichiara di condividere quanto suggerito dal senatore Morando.

Il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*) osserva non esservi alcuna volontà di comprimere gli spazi di dibattito e che la sostanza degli emendamenti può mantenere la sua portata anche in seguito alla trasformazione in ordini del giorno.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) esprime condivisione rispetto alla posizione espressa dal relatore Tancredi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 1.1, sul quale sono contrari i pareri dei RELATORI e del GOVERNO.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), mettendo in evidenza la necessità di una misura idonea ad alleviare le difficoltà che le imprese vivono nei confronti del credito. Ritiene peraltro percorribile in subordine l'ipotesi della trasformazione in ordine del giorno.

Il relatore per la 6^a Commissione BARBOLINI (*PD*) rileva l'attenzione riservata dai relatori al tema, oggetto già di altri ordini del giorno presentati.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento.

Previa verifica del prescritto numero legale, l'emendamento 1.1 è dunque posto ai voti, risultando respinto.

Intervenendo sull'emendamento 1.2, il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) stigmatizza la scelta di mutare la denominazione dell'imposta sugli immobili, nel momento in cui viene introdotto un tributo di natura patrimoniale, destinato a gravare sulla prima casa, in contraddizione con i principi di cui alla legge delega sul federalismo fiscale. A suo avviso le imposte sui beni dovrebbero determinare agevolazioni a valere sulle imposte riguardanti il reddito, anche al fine di agevolare l'emersione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ritiene si debba evitare il rischio di doppie imposizioni sulle attività produttive.

Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 1.2 viene respinto. In esito a successive, distinte votazioni, risultano analogamente non accolti gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 3.1, 3.2, 3.3, 5.0.1, 8.0.1, 11.1, 11.0.1, 11.0.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 13.1, 13.2, 13.3, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 e 13.8.

Sull'emendamento 13.9 interviene il relatore per la 6^a Commissione BARBOLINI, il quale, dopo aver ribadito il favore rispetto ad una rapida conclusione dell'*iter*, rileva la propria condivisione circa l'importanza dell'oggetto della proposta, il quale potrebbe essere opportunamente trasfuso in un ordine del giorno.

Il sottosegretario CERIANI si esprime conformemente al relatore.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la votazione dell'emendamento 13.9, che viene quindi posto ai voti e respinto dalle Commissioni riunite.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO e in esito a successive, distinte votazioni, risultano altresì respinti gli emendamenti 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22, 13.23, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 14.1, 14.2, 14.0.1, 14.0.2, 15.1, 15.2, 16.1, 16.2, 16.3 e 16.0.1.

Il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*) invita alla trasformazione dell'emendamento 17.1 in ordine del giorno.

Il sottosegretario CERIANI dichiara la propria disponibilità ad accogliere l'eventuale ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) accoglie le sollecitazioni ricevute e accetta quindi di trasformare l'emendamento 17.1 in ordine del giorno (G/3066/261/5e6) che è accolto dal Governo come raccomandazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO e in esito a successive, distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono poi gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.6, 19.7, 19.8, 19.9, 19.10, 19.11 e 19.12.

In relazione agli emendamenti 19.13 e 19.0.1 il senatore LANNUTTI (*IdV*) pone un quesito sulla disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno di analogo contenuto.

Il sottosegretario CERIANI rileva l'elevata complessità della materia degli accordi con la Svizzera in materia di tassazione dei capitali esportati e depositati in tale Paese. Fa presente in particolare la contrarietà della Francia rispetto a tale ipotesi e l'attuale rischio dell'avvio di una procedura per infrazione da parte della Commissione europea contro la Germania e il Regno Unito. Osserva peraltro come il Governo debba disporre del tempo adeguato per il necessario approfondimento della questione.

Il relatore per la 6^a Commissione BARBOLINI (*PD*) ritiene che si possa procedere alla trasformazione in ordine del giorno, da intendere come raccomandazione rispetto alle ulteriori valutazioni del Governo.

Il sottosegretario CERIANI specifica che il Governo intende in ogni caso procedere all'analisi del tema.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) esprime perplessità rispetto all'ipotesi di accoglimento come raccomandazione, giudicando preferibile l'assunzione di un impegno più stringente.

Il presidente AZZOLLINI considera apprezzabile la disponibilità dimostrata dal rappresentante del Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene condivisibile la scelta del Governo di non assumere impegni prima di aver proceduto ai necessari approfondimenti. Ricorda peraltro come la propria parte politica si fosse espressa, in occasione dell'esame della manovra varata lo scorso luglio, a favore della stipulazione di accordi con la Svizzera del tipo di quelli già sottoscritti da Regno Unito e Germania. In assenza di un nuovo orientamento politico, prende atto della sussistenza dei nuovi elementi di difficoltà rilevati dal sottosegretario Ceriani.

Il senatore GIARETTA (*PD*) ritiene che un'aliquota del 35 per cento, quale quella indicata nelle proposte 19.13 e 19.0.1, sarebbe destinata a risultare inaccettabile per la Svizzera. Sottolinea altresì il rischio che accordi volti alla tassazione dei capitali esportati possano risultare nella sostanza analoghi ad un nuovo «scudo fiscale». Auspica infine una pronta azione del Governo in sede europea a fini di un pronto chiarimento della questione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) richiama l'attenzione sulla necessità di valutare le conseguenze di eventuali accordi relativamente al trattamento dei lavoratori transfrontalieri, onde evitare possibili penalizzazioni.

Il sottosegretario CERIANI fa presente che il quadro europeo relativo alla questione si è evoluto successivamente alla formazione dell'attuale Governo. Nel ribadire la complessità insita in qualsiasi ipotesi di accordo con la Svizzera, ritiene che il Governo possa nell'attuale fase accettare di impegnarsi a compiere ulteriori valutazioni.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) accetta quindi di trasformare l'emendamento 19.13 in un ordine del giorno. Esprime infine la propria preoccupazione rispetto all'adozione di misure di contrasto all'evasione che prescindano da qualsiasi principio di tutela della riservatezza.

L'ordine del giorno G/3066/262/5e6 è quindi accolto dal Governo come raccomandazione.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO vengono quindi posti successivamente ai voti, risultando respinti, gli emendamenti 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4, e 19.0.5.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.0.1 interviene il senatore MASCITELLI (*IdV*), il quale sottolinea l'esigenza di disporre di una norma di rango legislativo al fine di garantire l'effettuazione di una gara per l'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione, con evidenti vantaggi sul piano finanziario. Osserva inoltre che l'approvazione dell'emendamento non provocherebbe ritardi tali da compromettere la stabilità finanziaria dello Stato nei mercati internazionali.

Posto ai voti, con i pareri contrari dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 20.0.1 è quindi respinto. Analogamente, risulta successivamente respinto l'emendamento 20.0.2.

Il senatore MURA (*LNP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.0.3 e rileva come tale proposta sia finalizzata a garantire benefici alle famiglie con figli portatori di disabilità gravi. Fa quindi presente la propria disponibilità a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

Il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*) considera favorevolmente l'ipotesi di un accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 2.0.3.

Il senatore MURA (*LNP*) accetta quindi di trasformare il citato emendamento in ordine del giorno (G/3066/263/5e6), che il sottosegretario CERIANI accoglie come raccomandazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 20.0.4, in relazione al quale il senatore BARBOLINI (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, si esprime in senso contrario.

Il sottosegretario CERIANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MORANDO (*PD*) riepiloga brevemente le scelte compiute negli ultimi decenni relativamente al trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi, rilevando la mancanza di oculatezza in termini di sostenibilità finanziaria e di redditività di scelte che si indirizzano solo alle prestazioni erogate e non al livello di contribuzione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) replica osservando come i lavoratori autonomi facciano ormai affidamento esclusivamente su forme previdenziali private.

A parere del senatore MUSI (*PD*) la preferenza per la previdenza privata non può che compromettere le aspettative dei lavoratori autonomi, sottolineando comunque il contributo delle finanze pubbliche alla contribuzione.

L'emendamento 20.04 è quindi messo ai voti e risulta respinto. Con parere contrario dei relatori TANCREDI (*PdL*) e BARBOLINI (*PD*) e del sottosegretario CERIANI vengono quindi respinti dalle Commissioni riunite, in esito a successive e distinte votazioni, anche gli emendamenti 20.0.5, 21.1, 21.2, 21.0.1, 22.1, 22.0.1, 22.0.2, 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9 e 23.10.

Sull'emendamento 23.11 ha la parola il senatore MORANDO (*PD*), che ne suggerisce la trasformazione in ordine del giorno. Di seguito su tale opzione si esprime quindi favorevolmente il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*).

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) si dichiara disponibile alla soluzione indicata, purché non intesa come mera raccomandazione.

Il sottosegretario CERIANI specifica che il Governo è disponibile a compiere una valutazione circa l'applicazione della *spending review* al tema del personale militare.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene di insistere per la votazione dell'emendamento 23.11, che viene infine respinto dalle Commissioni riunite.

Con il parere contrario dei relatori TANCREDI (*PdL*) e BARBOLINI (*PD*) e del sottosegretario CERIANI vengono altresì posti successivamente ai voti gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2, i quali non sono accolti.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 23.0.3 interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*).

I senatori MORANDO (*PD*) e PICETTO FRATIN (*PdL*) sollevano dubbi sull'opportunità dell'emendamento 23.0.3, osservando come questo riguardi direttamente il Presidente della Repubblica.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rileva che la proposta emendativa è piuttosto intesa alla razionalizzazione delle spese riguardanti le strutture della Presidenza della Repubblica e della Corte costituzionale.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 23.0.3 che, messo ai voti, viene infine respinto.

Il parere dei relatori TANCREDI (*PdL*) e BARBOLINI (*PD*) e del sottosegretario CERIANI è altresì contrario sugli emendamenti 23-bis.1 e 23-bis.2, che le Commissioni riunite respingono con distinte votazioni.

Il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*) si sofferma sull'emendamento 23-*bis*.3, rilevando i rischi che esso comporta per la sussistenza di numerose associazioni di categoria.

Il relatore per la 6^a Commissione BARBOLINI (*PD*) ne chiede il ritiro e propone la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la votazione della propria proposta emendativa, in merito alla quale esprimono quindi parere contrario i RELATORI e il sottosegretario CERIANI.

Posto in votazione, l'emendamento 23-*bis*.3 non è accolto.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sulle proposte emendative 23-*ter*.1 e 23-*ter*.2, che, poste separatamente in votazione, risultano respinte.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento 23-*ter*.3 in ordine del giorno.

Il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*) ritiene che un eventuale ordine del giorno possa essere accolto come raccomandazione.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) osserva che l'emendamento 23-*ter*.3 è caratterizzato da finalità perequative meglio definite di quelle rinvenibili nel comma 1 dell'articolo 23-*ter*.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), pur apprezzando i principi che hanno ispirato la redazione dell'emendamento, ritiene che lo stesso possa comportare difficoltà in ordine all'acquisizione da parte delle amministrazioni pubbliche delle professionalità di più alto livello.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) rileva che la propria disponibilità alla trasformazione in ordine del giorno è subordinata all'effettiva assunzione da parte del Governo dell'impegno connesso.

Il sottosegretario POLILLO esprime contrarietà rispetto all'emendamento 23-*ter*.3.

Il senatore FLERES (*CN-Io Sud-FS*) accoglie quindi la proposta dei RELATORI di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno (G/3066/264/5e6) finalizzato a impegnare il Governo a valutare l'opportunità di affrontare la questione sottesa alla proposta emendativa.

Il sottosegretario POLILLO accoglie quindi l'ordine del giorno così formulato, come raccomandazione.

L'emendamento 23-ter.4, sul quale i pareri dei RELATORI e del GOVERNO sono contrari, è respinto dalla Commissioni riunite.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede di conoscere l'orientamento dei relatori e del Governo relativamente all'emendamento 23-ter.0.1.

Il relatore per la 6^a Commissione BARBOLINI (*PD*) esprime parere contrario e propone la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme.

Dopo un intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore MURA (*LNP*) l'emendamento 23-ter.0.1 è posto in votazione, risultando non accolto.

Sono successivamente posti ai voti gli emendamenti 23-ter.0.2, 23-ter.0.3, 23-ter.0.4 e 23-ter.0.5, sui quali sono contrari i pareri dei RELATORI e del GOVERNO, che risultano respinti.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara voto contrario sull'emendamento 24.1, che ritiene pleonastico.

Con il parere contrario dei relatori TANCREDI (*PdL*) e BARBOLINI (*PD*) e del GOVERNO, l'emendamento 24.1 è quindi messo ai voti e respinto dalle Commissioni riunite. Analogamente viene respinto l'emendamento 24.2.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) interviene per dichiarazioni di voto favorevole sull'emendamento 24.3, sul quale è contrario il parere dei RELATORI e del GOVERNO.

Le Commissioni riunite respingono quindi l'emendamento 24.3, così come, con successive distinte votazioni, gli emendamenti 24.4, 24.10, 24.5, 24.6, 24.7, 24.8, 24.9, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.4, 24.0.5, 27.0.1 e 27.0.2.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.0.3.

Il relatore per la 5^a Commissione TANCREDI (*PdL*) manifesta un orientamento contrario.

Il sottosegretario POLILLO esprime parere contrario, rilevando come misure di contenimento della spesa quali quelle di cui all'emendamento 27.0.3 siano da introdurre alla luce degli esiti dell'applicazione della *spending review*.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) preannuncia quindi il proprio voto a favore, lamentando l'assenza di una reale volontà del Governo di procedere a un'effettiva riduzione della spesa pubblica.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) interviene a sua volta per dichiarazione di voto favorevole.

Replica brevemente il sottosegretario POLILLO, il quale precisa che la ferma intenzione del Governo di ridurre la spesa sarà attuata attraverso criteri alternativi a quello di cui all'emendamento in esame.

Il sottosegretario CERIANI osserva che il criterio della *spending review* è stato introdotto dal precedente Governo.

Le Commissioni riunite respingono infine l'emendamento 27.0.3.

La seduta, sospesa alle ore 21, riprende alle ore 21,45.

Le Commissioni riunite respingono, in esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti dal 28.1 al 29.0.1.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) rivolge ai relatori l'invito a motivare in modo più analitico le ragioni del parere contrario sul suo emendamento 30.1.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) richiama i motivi espressi in sede di formulazione dei pareri su tutti gli emendamenti. Sulla proposta in questione dichiara comunque di rimettersi alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario POLILLO rimarca che l'emendamento intende incidere su impegni finanziari di carattere indifferibile. Pertanto, per ragioni di carattere tecnico e contabile, preannuncia un parere contrario.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara il proprio voto contrario all'emendamento 30.1 per ragioni di merito. Ritiene infatti estremamente positiva la scelta operata con l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 201, di prevedere una proroga annuale, anziché solo semestrale, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace alle quali partecipa l'Italia. In ogni caso, in occasione dell'esame delle ulteriori misure di proroga di tali stanziamenti, è comunque consentito un controllo approfondito e doveroso da parte del Parlamento.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) prende atto delle motivazioni illustrate dal rappresentante del Governo, ma osserva che risulta comunque frequente, nella prassi legislativa, modificare la qualificazione degli impegni finanziari oggetto di misure normative. In tal caso, quindi, l'emendamento potrebbe comunque essere accolto dalle Commissioni riunite

senza violare alcun vincolo di carattere formale. Di conseguenza insiste per la votazione dell'emendamento 30.1 e ne raccomanda l'accoglimento.

Le Commissioni riunite, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 30.1 e 30.2.

Il senatore MURA (*LNP*) invita quindi i relatori a motivare le ragioni del parere contrario sull'emendamento 30.3.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) ribadisce l'orientamento contrario all'emendamento in questione.

Il sottosegretario POLILLO si esprime in senso conforme.

Interviene quindi il relatore TANCREDI (*PdL*), il quale evidenzia, più specificamente, che l'emendamento 30.3 ha una portata normativa parziale e limitata, giacché contiene una misura destinata ad applicarsi soltanto ad alcune categorie di lavoratori socialmente utili.

Ha quindi nuovamente la parola il sottosegretario POLILLO, il quale ricorda che il tema degli LSU è stato lungamente dibattuto nel corso dell'*iter* alla Camera dei deputati e che esso costituisce una questione annosa non ancora risolta dal legislatore.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) riepiloga l'obiettivo dell'emendamento 30.3 consistente nella eliminazione della base normativa che prevede la figura dei lavoratori socialmente utili, che possono tuttavia continuare a essere impegnati dagli enti utilizzatori fino all'esaurimento dei progetti.

Il sottosegretario POLILLO ribadisce la valutazione del Governo sull'urgenza di provvedere per via legislativa alla risoluzione del problema dei rapporti di lavoro degli LSU, oggetto del comma 8-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) pur prendendo atto delle puntualizzazioni formulate dal rappresentante del Governo, rileva che una effettiva soluzione al problema degli LSU sarebbe rappresentata dall'introduzione di autentici strumenti di sostegno al reddito, in alternativa alla misura che prevede la stabilizzazione dei loro rapporti di lavoro. In tal senso la scelta compiuta dal Governo non evidenzia a suo parere una reale volontà di risolvere una questione di cui lo stesso Esecutivo riconosce l'urgenza e l'importanza.

Con successive e distinte votazioni, le Commissioni riunite respingono gli emendamenti dal 30.3 al 48.3.

Si procede all'esame degli ordini del giorno presentati al decreto-legge n. 201 del 2011.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'elevato numero degli atti di indirizzo presentati, propone ai Gruppi parlamentari di segnalare ai relatori e al Governo gli ordini del giorno contenenti le questioni di maggiore rilievo politico, concentrando su di essi l'esame delle Commissioni riunite, e di considerare pertanto respinti tutti gli altri ordini del giorno, ai fini di una loro eventuale riproposizione per la discussione in Assemblea.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) segnala, a nome della propria parte politica, gli ordini del giorno G/3066/8/5e6 sulla tutela del *Made in Italy*, G/3066/15/5e6 sull'accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese, G/3066/28/5e6 sull'esenzione dal pagamento dell'IMU per alcune categorie di lavoratori, G/3066/31/5e6 sulla riduzione della presenza militare italiana all'estero e G/3066/70/5e6 sull'eventuale regionalizzazione dell'INPS.

I senatori STRADIOTTO (*PD*), LUSI (*PD*) e BONFRISCO (*PdL*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/3066/15/5e6.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) segnala l'ordine del giorno G/3066/4/5e6 sull'invito da parte del Governo alla Banca centrale europea a ritirare le banconote da 500 euro.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/3066/33/5e6 sulla riscossione dei tributi locali. Segnala inoltre, dopo avervi aggiunto la propria firma, anche l'ordine del giorno G/3066/177/5e6 sull'assegnazione di risorse al Comitato Italiano Paralimpico.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) sottoscrive l'ordine del giorno G/3066/33/5e6.

La senatrice FONTANA (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/3066/16/5e6 sui rapporti tra fisco e contribuenti.

La senatrice LEDDI (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/3066/17/5e6 sull'invito al Governo ad assumere iniziative nelle competenti sedi comunitarie per mitigare gli effetti prociclici delle raccomandazioni dell'EBA sul sistema bancario italiano.

Il presidente BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) e i senatori BONFRISCO (*PdL*), LUSI (*PD*), GHEDINI (*PD*) e STRADIOTTO (*PD*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/3066/17/5e6.

Il senatore LUSI (*PD*) segnala gli ordini del giorno G/3066/10/5e6 e G/3066/252/5e6 sull'assunzione di iniziative normative a favore dei sog-

getti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nella regione Liguria e G/3066/135/5e6 sull'INPDAP.

Il presidente BALDASSARRI ricorda di aver presentato a sua volta un ordine del giorno sulla medesima questione.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) sottoscrive l'ordine del giorno G/3066/135/5e6.

Il senatore MERCATALI (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/3066/2/5e6 sull'assunzione di iniziative nell'ambito del mercato del lavoro.

I senatori STRADIOTTO (*PD*), LEDDI (*PD*) e GHEDINI (*PD*) aggiungono le rispettive firme all'ordine del giorno G/3066/68/5e6.

Il senatore LEGNINI (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/3066/94/5e6 in merito alla regolamentazione di taluni profili organizzativi interni del CNEL.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) segnala l'ordine del giorno G/3066/91/5e6 sull'accesso ai trattamenti pensionistici degli addetti al comparto sicurezza e difesa.

Il senatore MICHELONI (*PD*) segnala l'ordine del giorno G/3066/169/5e6 sulla destinazione di risorse ad alcuni organismi italiani operanti all'estero.

Il senatore LATRONICO (*PdL*) segnala l'ordine del giorno G/3066/232/5e6 sullo sviluppo di progetti nel settore degli idrocarburi.

Il presidente BALDASSARRI segnala l'ordine del giorno G/3066/185/5e6 con cui si intende impegnare il Governo a dare attuazione ad alcuni degli obiettivi programmatici dichiarati al Parlamento all'atto dell'insediamento.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/3066/2/5e6, il quale, previa riformulazione in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto dal Governo come raccomandazione.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) propone al presentatore di espungere l'ultima premessa prima del dispositivo dall'ordine del giorno G/3066/4/5e6. A tale condizione preannuncia un parere favorevole.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), accedendo all'invito del relatore Barbolini, riformula in un testo 2 l'ordine del giorno G/3066/4/5e6 (pubblicato in allegato).

Il Governo accoglie quindi come raccomandazione l'ordine del giorno G/3066/4/5e6 (testo 2).

I RELATORI sono favorevoli all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/3066/8/5e6, a condizione che venga modificata la formula del dispositivo.

L'ordine del giorno G/3066/8/5e6, riformulato in un testo 2 nei termini indicati dai relatori e pubblicato in allegato, è accolto dal Governo come raccomandazione.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) si dichiara favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/3066/10/5e6, a condizione che ne venga modificato il dispositivo.

L'ordine del giorno G/3066/10/5e6, previa riformulazione in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) invita il proponente ad apportare una modifica alla premessa dell'ordine del giorno G/3066/15/5e6, specificando che a tale condizione egli è favorevole a un suo accoglimento come raccomandazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), accedendo all'invito del relatore, riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato) l'ordine del giorno G/3066/15/5e6.

Il GOVERNO accoglie infine come raccomandazione l'ordine del giorno G/3066/15/5e6 (testo 2).

Il relatore BARBOLINI (*PD*) esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/3066/16/5e6.

Il senatore MUSI (*PD*) suggerisce alla proponente di eliminare dal dispositivo l'ultimo impegno previsto.

La senatrice FONTANA (*PD*), accogliendo l'invito del senatore Musi, riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato) l'ordine del giorno G/3066/16/5e6.

Il GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/3066/16/5e6 (testo 2).

Il relatore TANCREDI (*PdL*) esprime avviso favorevole all'ordine del giorno G/3066/17/5e6, richiedendo una modifica al dispositivo.

Dopo che tutti i componenti delle Commissioni riunite, ad eccezione del senatore MORANDO (*PD*), che non ritiene di sottoscrivere l'atto di indirizzo, hanno aggiunto le rispettive firme all'ordine del giorno G/

3066/17/5e6, esso, riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto dal Governo come raccomandazione.

I RELATORI e il sottosegretario POLILLO esprimono un parere contrario all'ordine del giorno G/3066/28/5e6.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la sua votazione.

L'ordine del giorno G/3066/28/5e6, posto in votazione, viene respinto dalle Commissioni riunite.

I RELATORI esprimono un parere contrario all'ordine del giorno G/3066/31/5e6.

Il sottosegretario POLILLO invita i proponenti al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la votazione.

Le Commissioni riunite respingono l'ordine del giorno G/3066/31/5e6.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) è favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G/3066/33/5e6 come raccomandazione, previa modifica al dispositivo.

L'ordine del giorno G/3066/33/5e6, previa riformulazione in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

I RELATORI e il GOVERNO esprimono quindi parere contrario all'ordine del giorno G/3066/70/5e6.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la votazione.

Le Commissioni riunite respingono l'ordine del giorno G/3066/70/5e6.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) è favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/3066/135/5e6, previa modifica al dispositivo.

Il GOVERNO accoglie quindi l'ordine del giorno G/3066/135/5e6 riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) si rimette al Governo sull'ordine del giorno G/3066/91/5e6.

L'ordine del giorno G/3066/91/5e6, previa riformulazione in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) è favorevole all'ordine del giorno G/3066/94/5e6 e segnala l'analogo ordine del giorno G/3066/260/5e6 dei relatori.

Gli ordini del giorno G/3066/94/5e6 e G/3066/260/5e6, previa riformulazione in testi 2 pubblicati in allegato, sono accolti come raccomandazioni dal Governo.

I RELATORI si rimettono al Governo sull'ordine del giorno G/3066/169/5e6.

Il sottosegretario POLILLO evidenzia che l'ordine del giorno presenta una formulazione troppo rigida e stringente nei confronti del Governo, con la puntuale indicazione numerica delle risorse da ripartire tra vari organismi operanti all'estero. Riterrebbe quindi necessaria una diversa formulazione con un dispositivo meno vincolante, altrimenti preannuncia un parere contrario.

Il senatore MICHELONI (*PD*) puntualizza che l'ordine del giorno G/3066/169/5e6 trae origine da alcuni emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità e successivamente respinti. In particolare gli interventi previsti non determinano oneri finanziari, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente. Sussiste infatti la necessità di preservare l'operatività degli organismi indicati nell'ordine del giorno, attesa la loro rilevanza, attraverso la destinazione di risorse dall'ammontare particolarmente contenuto.

Il presidente BALDASSARRI si dichiara contrario nel merito all'ordine del giorno G/3066/169/5e6 per due serie di ragioni. Da un punto di vista formale rimarca in termini critici la formulazione troppo stringente del dispositivo, tale da avvicinarlo più a un emendamento che a un ordine del giorno. Nel merito ritiene generico il riferimento all'obiettivo di migliorare la spesa pubblica, con la destinazione delle risorse risparmiate. In secondo luogo, contesta la finalità dell'ordine del giorno, non essendo a suo avviso assolutamente condivisibile l'obiettivo di assegnare risorse a strutture di carattere puramente burocratico che non erogano alcun servizio ai cittadini italiani residenti all'estero.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) sottolinea che potrebbero esservi profili di incompatibilità finanziaria con riguardo alla previsione di ridurre del 15 per cento, in modo permanente, l'indennità di servizio all'estero prevista dalla legge.

Il sottosegretario POLILLO, pur considerando il carattere giuridicamente non vincolante dello strumento dell'ordine del giorno, ribadisce tuttavia l'opportunità di rivedere la formulazione del dispositivo, espungendone i riferimenti ai singoli stanziamenti. Altrimenti ribadisce l'orientamento contrario.

Il senatore MICHELONI (*PD*), pur dichiarandosi disponibile ad apportare le modifiche sollecitate dal rappresentante del Governo, ritiene tuttavia dirimente che il senso e gli obiettivi dell'ordine del giorno siano pienamente rispettati e non subiscano attenuazioni. Contrariamente a quanto ritenuto dal presidente Baldassarri, non si tratta della difesa a oltranza di strutture inutili, ma di una migliore e più razionale utilizzazione di risorse già disponibili presso il Ministero degli esteri.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, le Commissioni riunite deliberano di accantonare temporaneamente l'esame dell'ordine del giorno G/3066/169/5e6.

Il relatore BARBOLINI (*PD*) è favorevole all'ordine del giorno G/3066/177/5e6 a condizione che siano apportate alcune modifiche al dispositivo.

L'ordine del giorno G/3066/177/5e6, previa riformulazione in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) è favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/3066/185/5e6.

Il presidente BALDASSARRI evidenzia il valore politico dell'ordine del giorno, consistente nel chiedere al Governo di impegnarsi ad attuare i punti più qualificanti del programma, in conformità con gli obiettivi programmatici comunicati al Parlamento. In tal senso riterrebbe contraddittorio accogliere come semplice raccomandazione un ordine del giorno contenente il riferimento a impegni politici che il Governo si è già assunto. Per tali ragioni ritiene che l'ordine del giorno possa essere accettato o meno dal Governo, nel caso emerga la volontà di rivedere alcuni indirizzi di politica fiscale. Pertanto ribadisce che la formula dell'accoglimento come raccomandazione non sarebbe pertinente.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), pur riconoscendo l'elevato profilo politico dell'ordine del giorno, sottolinea tuttavia che l'argomentazione svolta dal presidente Baldassarri finisce per risultare troppo netta e vincolante nei confronti della discrezionalità dell'Esecutivo.

Il sottosegretario CERIANI fa presente che non vi è un'esatta corrispondenza tra i punti indicati nel dispositivo e gli obiettivi contenuti nel

programma di politica fiscale che il Governo ha illustrato al Parlamento, con particolare riferimento alle misure sollecitate sull'IRAP, alla trasformazione in crediti d'imposta dei contributi alle imprese e all'introduzione di misure di favore fiscale per le famiglie.

Il presidente BALDASSARRI sottolinea che l'eventuale accoglimento dell'ordine del giorno avrebbe comunque il valore e il significato di ribadire, almeno in parte, alcuni degli obiettivi programmatici del Governo, soprattutto con riguardo ai profili che non sono stati affrontati con la manovra in esame.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) evidenzia come il dibattito in corso stia ponendo in luce le divisioni politiche esistenti tra Governo e maggioranza, con la difficoltà di raggiungere una soluzione condivisa perfino con riferimento agli obiettivi programmatici che il Governo potrebbe ritenere non più rispondenti alle sue priorità politiche.

Il sottosegretario CERIANI dichiara in termini generali la disponibilità del Governo ad accogliere l'impegno a predisporre ipotesi di riforma del catasto urbano. Propone quindi al presidente Baldassari di apportare una serie di modifiche al dispositivo, con particolare riguardo all'intervento sulla deducibilità dall'IRAP della componente corrispondente al costo del lavoro. A tali condizioni dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

Il presidente BALDASSARRI accetta la riformulazione proposta, esprimendo l'auspicio che il Governo possa dare concreta attuazione agli obiettivi di politica fiscale contenuti nell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/3066/185/5e6, riformulato in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

I relatori sono favorevoli all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/3066/232/5e6, a condizione che siano apportate alcune modifiche al dispositivo.

L'ordine del giorno G/3066/232/5e6, previa riformulazione in un testo 2 pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

I RELATORI sono favorevoli all'accoglimento dell'ordine del giorno G/3066/252/5e6 come raccomandazione, a condizione che sia apportata una modifica al dispositivo.

L'ordine del giorno G/3066/252/5e6, previa riformulazione di un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto, è accolto come raccomandazione dal Governo.

Le Commissioni riunite procedono quindi all'esame dell'ordine del giorno G/3066/169/5e6, accantonato in precedenza.

Il senatore MICHELONI (*PD*), stante la non modificabilità del testo della manovra finanziaria, come definito dalla Camera dei deputati, avrebbe preferito un atteggiamento di maggiore apertura e disponibilità da parte del Governo nell'esaminare gli ordini del giorno presentati.

Preso atto delle indicazioni di modifica avanzate dal rappresentante del Governo, prospetta un'eventuale riformulazione in un testo 2 dell'ordine del giorno G/3066/169/5e6.

I RELATORI esprimono avviso favorevole alla riformulazione dell'ordine del giorno G/3066/169/5e6.

L'ordine del giorno G/3066/169/5e6 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto come raccomandazione dal Governo.

Essendo completato l'esame degli ordini del giorno segnalati dai Gruppi parlamentari, il presidente AZZOLLINI ribadisce che i restanti ordini del giorno si devono considerare respinti, salva la facoltà di ripresentarli per la discussione in Assemblea.

Comunica quindi che si procederà alla votazione per conferire il mandato ai relatori.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori, senatori Tancredi e Barbolini, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente AZZOLLINI comunica che il senatore Vaccari è stato designato come relatore di minoranza per la discussione in Assemblea sull'Atto Senato n. 3066.

La seduta termina alle ore 23,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3066

(Al testo del decreto-legge)

G/3066/1/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

esistono vari tipi di concessione demaniale marittima. Un primo tipo è la concessione per scopi turistici e ricreativi che trova la propria fondamentale disciplina nel codice della navigazione; con riferimento a questa tipologia di concessione demaniale marittima, le principali funzioni amministrative sono esercitate dagli enti locali, salve le aree di interesse nazionale, a norma dell'articolo 105 decreto legislativo 112/1998; un secondo tipo di concessione demaniale marittima, poi, è la concessione per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 509/1997, recante «Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 59»; 15 marzo 1997, n. come è noto, con il decreto legislativo 59/20 n. 10 in oggetto sono state emanate le norme statali di attuazione della direttiva comunitaria 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; appare indifferibile l'inserimento nei servizi esclusi dall'applicazione del provvedimento di settori produttivi del paese, che sono conosciuti a livello mondiale; i settori che richiedono tutela anche per gli investimenti fatti sono gli stabilimenti balneari, i cantieri navali, la pesca, acquacoltura e mitilicoltura; la tutela è necessaria anche per le attività degli ambulanti che oltre ad essere un settore importate del commercio svolge un servizio che è una tradizione nel paese;

impegna il Governo:

a salvaguardare compartimenti che sostengono l'economia del paese anche in un periodo di crisi, il cui indotto permette i impiegare migliaia di persone, stagionali e non, escludendo dall'applicazione del di 59/2010 i settori indicati in premessa.

G/3066/2/5 e 6 (testo 2)

TREU, CASTRO, ICHINO, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

la situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese vede due emergenze nominalmente contrapposte: quella della gravissima carenza di occupazione, stabile e di qualità, delle giovani generazioni e quella della precoce esclusione dal mercato del lavoro delle persone mature, precocemente espulse per situazioni di crisi aziendale o precocemente avviate alla quiescenza per sostenere, attraverso tale impropria scelta, percorsi di riorganizzazione produttiva e di miglioramento della competitività;

tale condizione assume nella attuale crisi economica carattere emergenziale e contrasta nominalmente sia con gli obiettivi di innalzamento del tasso di occupazione sia con quelli di allungamento della vita attiva finalizzati al contenimento della spesa previdenziale;

occorre prevenire il rischio di ulteriore segregazione delle coorti escluse dalla produzione, di frammentazione del mercato del lavoro e di contrapposizione degli interessi delle diverse generazioni, evitando il pericolo dell'incremento di soggettive condizioni di esclusione, povertà e marginalità sociale;

al fine di garantire la realizzazione di un mercato del lavoro efficiente ed inclusivo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di mettere allo studio e predisporre misure di politica attiva del lavoro, di sensibilizzazione culturale e, se ritenuto utile, di supporto normativo e fiscale all'introduzione di sistemi organizzativi e produttivi nelle aziende che promuovano l'invecchiamento attivo e la partecipazione delle persone in età matura alla vita attiva del Paese.

G/3066/2/5 e 6

TREU, CASTRO, ICHINO, ROILO, BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

la situazione del mercato del lavoro nel nostro Paese vede due emergenze nominalmente contrapposte: quella della gravissima carenza di occupazione, stabile e di qualità, delle giovani generazioni e quella della precoce esclusione dal mercato del lavoro delle persone mature, precocemente espulse per situazioni di crisi aziendale o precocemente avviate alla quiescenza per sostenere, attraverso tale impropria scelta, percorsi di riorganizzazione produttiva e di miglioramento della competitività;

tale condizione assume nella attuale crisi economica carattere emergenziale e contrasta nominalmente sia con gli obiettivi di innalzamento del tasso di occupazione sia con quelli di allungamento della vita attiva finalizzati al contenimento della spesa previdenziale;

occorre prevenire il rischio di ulteriore segregazione delle coorti escluse dalla produzione, di frammentazione del mercato del lavoro e di contrapposizione degli interessi delle diverse generazioni, evitando il pericolo dell'incremento di soggettive condizioni di esclusione, povertà e marginalità sociale;

al fine di garantire la realizzazione di un mercato del lavoro efficiente ed inclusivo,

impegna il Governo:

a mettere allo studio e predisporre misure di politica attiva del lavoro, di sensibilizzazione culturale e, se ritenuto utile, di supporto normativo e fiscale all'introduzione di sistemi organizzativi e produttivi nelle aziende che promuovano l'invecchiamento attivo e la partecipazione delle persone in età matura alla vita attiva del Paese.

G/3066/3/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premessi che:

il DDL 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», all'articolo 1, comma 1, prevede «in considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti è ammesso in dedu-

zione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio»;

il comma 2 del presente articolo specifica che «Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;

il comma 3 specifica che «In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento», senza specificare il criterio di scelta di tale soglia; la «leva fiscale» rappresenta, notoriamente, uno degli strumenti più efficaci per contribuire alla crescita delle imprese attraverso la riduzione del carico fiscale e, quindi, tale provvedimento si pone in quest'ottica;

il valore pari al 3% preso a riferimento per il primo triennio di applicazione si presenta troppo basso se commisurato al profilo di rischio del capitale proprio e al particolare momento di «nervosismo» cui sono esposti i mercati finanziari;

le aree dell'obiettivo convergenza di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1) si configurerebbero più rischiose sul piano degli investimenti, soprattutto per il gap infrastrutturale di cui soffrono, e meriterebbero misure di agevolazioni più incisive rispetto a quella prevista;

impegna il Governo:

a prevedere per le aree obiettivo convergenza un incremento della soglia del 3% di cui in premessa.

G/3066/4/5 e 6 (testo 2)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che il provvedimento in esame contiene diverse misure di contrasto all'evasione fiscale, con particolare riferimento all'articolo 12 recante la riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante;

considerato che:

– nell'ambito delle varie misure fiscali adottate dal precedente Governo Berlusconi, si è provveduto all'abolizione di una serie di misure anti-evasione introdotte nella passata legislatura che, in base ai dati pub-

blicati dall'Istat, hanno contribuito a portare dei benefici in termini di riduzione dell'evasione fiscale (15 miliardi di euro sottratti all'evasione fiscale nel 2007, rispetto al 2006);

– una misura realmente efficace da adottare per combattere evasione ed elusione fiscale ed esportazione nei paradisi fiscali di proventi da attività illecite, è rappresentata dall'abolizione, da parte della BCE, delle banconote da 500 euro;

rilevato inoltre che:

– l'Assemblea nazionale francese, nell'ambito delle misure adottate contro i paradisi fiscali, ha raccomandato la soppressione delle banconote da 500 euro; infatti, dopo la scomparsa della banconota da 1.000 dollari, la carta da 500 euro è il valore in contanti più elevato e sappiamo che il riciclaggio del denaro sporco passa soprattutto attraverso le banconote in contanti;

– già nel 2001 ed ancora prima dell'ingresso dell'Italia nell'euro-sistema, le principali associazioni dei consumatori – Adusbef e Federconsumatori – avevano esortato le banche centrali ad evitare di stampare tagli da 500 euro, che oltre a non essere accettati negli esercizi commerciali come strumenti di pagamento, riscuotono diffidenza da parte degli stessi sportelli bancari o postali quando vengono portati in versamento o chiesti di essere cambiati in tagli più piccoli a misura di lavoratori e pensionati, che faticano a guadagnare in un mese il controvalore di due banconote;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare, nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile a rappresentare alla BCE la necessità che le banche centrali provvedano nel più breve tempo possibile a sopprimere le banconote da 500 euro, al fine di adottare una reale azione di contrasto del riciclaggio del denaro e dell'evasione fiscale.

G/3066/4/5 e 6

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che il provvedimento in esame contiene diverse misure di contrasto all'evasione fiscale, con particolare riferimento all'articolo 12 recante la riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante;

considerato che:

– nell’ambito delle varie misure fiscali adottate dal precedente Governo Berlusconi, si è provveduto all’abolizione di una serie di misure anti-evasione introdotte nella passata legislatura che, in base ai dati pubblicati dall’Istat, hanno contribuito a portare dei benefici in termini di riduzione dell’evasione fiscale (15 miliardi di euro sottratti all’evasione fiscale nel 2007, rispetto al 2006);

– una misura realmente efficace da adottare per combattere evasione ed elusione fiscale ed esportazione nei paradisi fiscali di proventi da attività illecite, è rappresentata dall’abolizione, da parte della BCE, delle banconote da 500 euro;

rilevato inoltre che:

– l’Assemblea nazionale francese, nell’ambito delle misure adottate contro i paradisi fiscali, ha raccomandato la soppressione delle banconote da 500 euro; infatti, dopo la scomparsa della banconota da 1.000 dollari, la carta da 500 euro è il valore in contanti più elevato e sappiamo che il riciclaggio del denaro sporco passa soprattutto attraverso le banconote in contanti;

– già nel 2001 ed ancora prima dell’ingresso dell’Italia nell’euro-sistema, le principali associazioni dei consumatori – Adusbef e Federconsumatori – avevano esortato le banche centrali ad evitare di stampare tagli da 500 euro, che oltre a non essere accettati negli esercizi commerciali come strumenti di pagamento, riscuotono diffidenza da parte degli stessi sportelli bancari o postali quando vengono portati in versamento o chiesti di essere cambiati in tagli più piccoli a misura di lavoratori e pensionati, che faticano a guadagnare in un mese il controvalore di due banconote;

– le banche centrali, che non hanno offerto alcuna plausibile giustificazione nell’aver voluto emettere a tutti i costi banconote da 500 euro, a misura di riciclatori,trafficcanti e spacciatori, portano la grave responsabilità di contiguità con i sistemi criminali, sia nel riciclaggio che nell’esportazione illecita di capitali nei paradisi fiscali e negli stati canaglia, e qualora non dovessero deliberare l’urgente soppressione delle banconote da 500 euro, dimostrerebbero complicità e connivenze ingiustificabili, ed un incomprensibile freno alla lotta al riciclaggio e al perseguimento della legalità;

impegna il Governo ad adottare, nelle sedi opportune, ogni iniziativa utile a rappresentare alla BCE la necessità che le banche centrali provvedano nel più breve tempo possibile a sopprimere le banconote da 500 euro, al fine di adottare una reale azione di contrasto del riciclaggio del denaro e dell’evasione fiscale.

G/3066/5/5 e 6

BRUNO, RUSSO, MOLINARI

Il Senato, in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premessi che:

– secondo stime attendibili sarebbe circa 130 miliardi di euro l'ammontare dei depositi e delle attività finanziarie detenute da cittadini residenti in Italia presso le banche svizzere; altre stime parlano addirittura di 300 miliardi di euro;

– recentemente la Germania ha siglato un accordo con la Svizzera in base al quale, in cambio del mantenimento del segreto bancario e dell'anonimato da parte dei depositanti, le banche elvetiche si impegna ad applicare un'imposta annuale in forma anonima sui redditi finanziari prodotti dalle attività finanziarie detenute dai cittadini tedeschi presso le medesime banche;

– un accordo simile a quello siglato dalla Germania è stato anche successivamente siglato anche dal Regno Unito;

– si stima che un analogo accordo siglato tra Italia e Svizzera frutterebbe al nostro erario un maggior gettito di 30 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a predisporre un accordo con le Banche elvetiche sullo schema di quello già siglato da altri importanti paesi europei come la Germania e il Regno Unito, al fine di assicurare all'erario importanti risorse da impiegare da un lato per l'abbattimento del debito pubblico e dall'altro lato per sostenere la crescita del Paese.

G/3066/6/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pe-

santi moltiplicatori; valutata negativamente la disposizione di cui al comma II dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento; valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali; considerato che nei comuni turistici i cittadini residenti devono sopportare in gran parte i costi dei servizi che necessariamente vanno a beneficio di persone che non vivono tutto l'anno nel comune stesso; uno di questi è il servizio idrico, che in alta stagione deve essere in grado di garantire l'erogazione dell'acqua ad un numero di persone di gran lunga superiore a quello che mediamente, durante l'anno usufruisce del servizio; considerato che è necessario ripartire in modo più equo per i cittadini residenti, i costi di gestione del servizio, che necessariamente deve essere sovradimensionato rispetto alle esigenze delle utenze residenti;

impegna il Governo:

a consentire al gestore che abbia completato la manovra di eliminazione del così detto «minimo impegnato», fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, l'adeguamento, per le utenze domestiche, dell'importo relativo alla «quota fissa» (ex 45 del 1974, in funzione della nolo contatore) stabilito dalla delibera CIP n. rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione.

G/3066/7/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; preso atto che questo Governo ha deciso in maniera quanto meno inopportuna di applicare l'imposta municipale propria anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale; considerato che in Italia il 70 per cento dei cittadini è proprietario della casa in cui risiede, a testimonianza dell'alto valore anche culturale che «il mattone» riveste; considerate le difficoltà economiche nel procedere con l'acquisto dell'abitazione, determinate dal periodo di crisi che il nostro Paese sta vivendo, le diffi-

coltà nell'accedere ai mutui da parte delle famiglie e gli altri costi per le perizie e per gli atti notarili necessari per l'acquisto e per la stipula dei contratti di mutuo;

impegna il Governo:

a prevedere che le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa e per la ristrutturazione delle medesima siano a carico dell'istituto di credito mutuante.

G/3066/8/5 e 6 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36% la medesima agevolazione per gli anni successivi;

in Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36% anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti

di riforestazione e con finiture di prodotti eco-compatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

G/3066/8/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55% in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36% la medesima agevolazione per gli anni successivi;

in Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36% anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

G/3066/9/5 e 6

Alberto FILIPPI

Il Senato,

premessi che:

vi è un'urgente necessità di sostenere e diffondere la conoscenza della rarissima Sindrome di Hutchinson-Gilford o Progeria, conosciuta anche come sindrome da invecchiamento precoce, una malattia genetica che colpisce un bambino ogni otto milioni;

in tutto il mondo ci sono circa 60 affetti da questa sindrome, mentre ad oggi nel nostro Paese sono stati riconosciuti 5 casi;

i bambini con Progeria nascono all'apparenza sani, ma entro pochi mesi mostrano i primi segni della malattia, incluso un brusco rallentamento della crescita, perdita del grasso corporeo, perdita dei capelli e pelle invecchiata;

in pochi anni presentano i tipici disturbi delle persone anziane (anchilosi, lussazione dell'anca, arteriosclerosi, problemi al cuore e infarto), motivo principale per il quale questi bambini muoiono in età prematura;

solo nel 2003 si è scoperto che la principale causa è il mutamento di un solo gene, chiamato LMNA, che provoca un'anomalia nella struttura di una proteina (Lamina A) che riveste il nucleo della cellula;

le cause per cui questa catena di eventi innesca i processi degenerativi non sono ancora del tutto chiare; tuttavia è stato riscontrato che tale mutazione del gene LMNA è del tutto spontanea e non dipendente da fattori di tipo ereditario;

al momento non esiste una cura specifica anche se nel 2005 si è potuto accertare che determinati farmaci utilizzati per curare alcune forme di cancro (gli inibitori della farnesiltransferasi - FTI) intervengono utilmente nel bloccare la formazione della proteina anomala a favore dello sviluppo di quella normale. Trattasi però di sperimentazione su colture di cellule che potrà vedere un'effettiva applicazione sull'uomo soltanto dopo una serie di *test*;

impegna il Governo:

a tutelare il più possibile i diretti interessati e le famiglie che si trovano ad affrontare la problematica quotidianità che tale patologia comporta;

ad intervenire al fine di raccogliere fondi da destinare ad ogni soggetto affetto nel nostro Paese e alla sua famiglia, risorse non sufficienti ma necessarie ad alleviare leggermente quanto economicamente e in termini di tempo e risorse le famiglie devono sopportare, stabilendo un contributo mensile dell'importo di euro 500 per ogni figlio, erogato dal comune di residenza del minore nei termini e nel rispetto delle modalità definite da ciascuna Regione;

ad intervenire nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, affinché le regioni, le province

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovano e incentivino iniziative volte a consentire alle persone affette dalla malattia di cui all'articolo 1, comma 1 che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.

G/3066/10/5 e 6 (testo 2)

PINOTTI, LUSI

Il Senato,

premessò che:

il territorio della Regione Liguria è stato colpito, nei mesi di ottobre e novembre 2011, da gravi calamità naturali, che hanno provocato numerose vittime, un' ampia distruzione del territorio e degli insediamenti urbani, e gravissimi danni alle attività produttive, alle strutture abitative e alle infrastrutture;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate dalla medesima Regione Liguria in una cifra compresa tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro;

inoltre la popolazione colpita da tali eventi calamitosi, proprio a causa della distruzione delle stesse strutture produttive delle zone alluvionate, è nella pratica impossibilità di osservare gli adempimenti fiscali e contributivi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere in tempi brevi a disporre la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria nei riguardi dei soggetti residenti nei territori della Regione Liguria interessati da dichiarazioni di calamità naturale effettuate ai sensi della legge n. 225 del 1992 e a disciplinare altresì con proprio provvedimento le modalità con cui procedere successivamente alla ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi.

G/3066/10/5 e 6

PINOTTI, LUSI

Il Senato,

premessò che:

il territorio della Regione Liguria è stato colpito, nei mesi di ottobre e novembre 2011, da gravi calamità naturali, che hanno provocato numerose vittime, una ampia distruzione del territorio e degli insediamenti urbani, e gravissimi danni alle attività produttive, alle strutture abitative e alle infrastrutture;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate dalla medesima Regione Liguria in una cifra compresa tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro;

inoltre la popolazione colpita da tali eventi calamitosi, proprio a causa della distruzione delle stesse strutture produttive delle zone alluvionate, è nella pratica impossibilità di osservare gli adempimenti fiscali e contributivi;

impegna il Governo:

a provvedere in tempi brevi a disporre la sospensione, fino al 31 dicembre 2012, del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria nei riguardi dei soggetti residenti nei territori della Regione Liguria interessati da dichiarazioni di calamità naturale effettuate ai sensi della legge n. 225 del 1992 e a disciplinare altresì con proprio provvedimento le modalità con cui procedere successivamente alla ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi.

G/3066/11/5 e 6

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato lo stanziamento per la proroga dei lavori socialmente utili di Napoli e Palermo;

preso atto della volontà del Governo di proseguire con una politica «passiva» di sostegno al reddito, che si riduce a puro assistenzialismo, invece che porre in essere politiche attive di *welfare to work*;

impegna il Governo

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, che i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e di cui agli 280/1997, possono continuare articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contemplando l'abrogazione dei decreti legislativi 1° dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81.

G/3066/12/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato, esaminato il provvedimento in titolo;

considerato lo stanziamento per la proroga dei lavori socialmente utili di Napoli e Palermo;

preso atto della volontà del Governo di proseguire con una politica «passiva» di sostegno al reddito, che si riduce a puro assistenzialismo, invece che porre in essere politiche attive di *welfare to work*;

impegna il Governo:

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, che i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contemplando l'abrogazione dei decreti legislativi 1° dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81.

G/3066/13/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato, esaminato l'AC 4829, recante «Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premesso che:

– La manovra economica all'esame della Camera contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica;

– Nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di *Welfare state*, dall'assistenza sanitaria all'istruzione e ai servizi sociali;

– In particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'art. 35 del t.u. sull'immigrazione, d.lgs. n. 286 del 1998, nella misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle "cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva", al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del *ticket*, a parità di condizioni con i cittadini italiani e gli stranieri regolari;

– Tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, n. le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità;

– Il Ministero della Salute, con circolare n. 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;

impegna il Governo

ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del *ticket* sanitario.

G/3066/14/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

Premesso che,

le drammatiche conseguenze delle calamità alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatesi negli ultimi anni in quasi tutte le aree del

Paese, oltre ad evidenziare la nota precari età del nostro territorio, hanno anche messo in luce la necessità di porre in atto delle serie azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico;

il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;

Risulta altresì evidente che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

per garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, andrebbero individuate specifiche disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo basato sul principio della sussidiarietà,

impegna il Governo,

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere l'istituzione di un regime assicurativo, in particolare fondato sui seguenti criteri direttivi:

copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di fruizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

copertura dei rischi derivanti da tipologie di calamità naturali quali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;

copertura dei danni che presentino caratteristiche di catastrofalità ai sensi delle norme vigenti;

correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

previsione di franchigie, limiti di indennizzo e misure di agevolazione fiscali.

G/3066/15/5 e 6 (testo 2)

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, TANCREDI, ZANDA

Il Senato,

premesso che:

le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali; valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti; considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie

G/3066/15/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; considerato che le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali; valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti; considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in

continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo

a promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie

G/3066/16/5 e 6 (testo 2)

FONTANA, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

premesso che,

l'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, riconoscendo (commi da 1 a 8) benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza;

tali benefici (commi da 9 a 13) sono relativi anche alla disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti «congrui» agli studi di settore;

in particolare, si prevedono per le persone fisiche e le società di persone – a decorrere dal 1 gennaio 2013 – benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei soggetti che svolgono attività artistica o professionale, soggetti che svolgono attività di impresa individuale e che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone che adempiano a determinati obblighi di trasparenza;

i benefici riconosciuti sono relativi: alla semplificazione degli adempimenti amministrativi; all'assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria; all'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

si esclude l'accertamento basato su studi di settore nei confronti di contribuenti che: hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro); hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta; si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;

ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di trasparenza, sono riconosciuti ulteriori benefici quali: la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti/sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; l'esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Considerato che,

le misure proposte costituiscono un primo passo significativo verso un percorso certamente condivisibile sia sul fronte del miglioramento del rapporto fisco/contribuente che nell'emersione di base imponibile e lotta all'evasione in una prospettiva collaborativa;

il contrasto ordinario e continuo all'evasione fiscale rappresenta l'obiettivo più rilevante sul fronte fiscale e che esso passa anche attraverso un principio di premialità per i contribuenti più leali;

le misure sono riferite ad un'ampia platea di contribuenti identificabili con fatturati non rilevanti o comunque tali da essere definiti come piccole imprese;

le misure agevolative non prevedono benefici economici diretti, ma sono finalizzati ad un netto miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente, con una significativa riduzione degli adempimenti e con una collaborazione fra Agenzia delle entrate e contribuente;

l'impostazione della disciplina appare ampiamente condivisibile per il fatto che si individua un percorso opzionale di maggiore trasparenza nel segno di una piena lealtà e fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuenti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire su tale percorso prevedendo strumenti e modalità ancora più incisive e efficaci rispetto agli obiettivi definiti;

a prevedere forme di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate in grado di poter certificare il pieno rispetto dell'obbligazione tributaria;

ad individuare modalità che incrementino ulteriormente i benefici indiretti, con particolare riferimento ai rapporti con le banche, prevedendo condizioni di favore per l'accesso al credito, nonché con la pubblica amministrazione in caso di fornitura di beni e servizi.

G/3066/16/5 e 6

FONTANA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

premessi che,

l'articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni volte, complessivamente, a promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, riconoscendo (commi da 1 a 8) benefici fiscali nei confronti di artisti, professionisti, persone fisiche e società di persone esercenti attività imprenditoriali, a condizione che essi adempiano a una serie di obblighi di trasparenza;

tali benefici (commi da 9 a 13) sono relativi anche alla disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti «congrui» agli studi di settore;

in particolare, si prevedono per le persone fisiche e le società di persone – a decorrere dal 1 gennaio 2013 – benefici fiscali e amministrativi nei confronti dei soggetti che svolgono attività artistica o professionale, soggetti che svolgono attività di impresa individuale e che svolgono attività di impresa nella forma delle società di persone che adempiano a determinati obblighi di trasparenza;

i benefici riconosciuti sono relativi: alla semplificazione degli adempimenti amministrativi; all'assistenza, nei predetti adempimenti, da parte dell'Amministrazione finanziaria; all'accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;

per i contribuenti non soggetti all'accertamento basato sugli studi di settore (ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), nell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

si esclude l'accertamento basato su studi di settore nei confronti di contribuenti che: hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore (tale limite non può comunque essere superiore a 7,5 milioni di euro); hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta; si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività;

ove i soggetti beneficiari delle suddette misure non siano in regime di contabilità ordinaria e rispettino le condizioni di trasparenza, sono riconosciuti ulteriori benefici quali: la determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa (ovvero determinazione in base alla differenza tra elementi attivi e passivi effettivamente percepiti e sostenuti nel periodo di riferimento) e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP; l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili; l'esonero dalle

liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.

Considerato che,

le misure proposte costituiscono un primo passo significativo verso un percorso certamente condivisibile sia sul fronte del miglioramento del rapporto fisco/contribuente che nell'emersione di base imponibile e lotta all'evasione in una prospettiva collaborativa;

il contrasto ordinario e continuo all'evasione fiscale rappresenta l'obiettivo più rilevante sul fronte fiscale e che esso passa anche attraverso un principio di premialità per i contribuenti più leali;

le misure sono riferite ad un'ampia platea di contribuenti identificabili con fatturati non rilevanti o comunque tali da essere definiti come piccole imprese;

le misure agevolative non prevedono benefici economici diretti, ma sono finalizzate ad un netto miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente, con una significativa riduzione degli adempimenti e con una collaborazione fra Agenzia delle entrate e contribuente;

l'impostazione della disciplina appare ampiamente condivisibile per il fatto che si individua un percorso opzionale di maggiore trasparenza nel segno di una piena lealtà e fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuenti;

impegna il Governo:

a proseguire su tale percorso prevedendo strumenti e modalità ancora più incisive e efficaci rispetto agli obiettivi definiti;

a prevedere forme di tutoraggio dell'Agenzia delle entrate in grado di poter certificare il pieno rispetto dell'obbligazione tributaria;

ad individuare modalità che incrementino ulteriormente i benefici indiretti, con particolare riferimento ai rapporti con le banche, prevedendo condizioni di favore per l'accesso al credito, nonché con la pubblica amministrazione in caso di fornitura di beni e servizi;

a consentire l'utilizzo di tale dichiarazione dei contribuenti come uno strumento di informazione anche ai fini di strategie di marketing e pubblicità.

G/3066/17/5 e 6 (testo 2)

LEDDI, BALDASSARRI, BONFRISCO, AZZOLLINI, Massimo GARAVAGLIA, CARLONI, TANCREDI, AGOSTINI, AUGELLO, CICOLANI, DE ANGELIS, FLERES, GALIOTO, GIARETTA, LATRONICO, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MANTOVANI, MASCITELLI, MERCATALI, MUSI, PICHETTO FRATIN, Nicola ROSSI, SACCONI, VACCARI, ZANETTA, FERRARA, SPEZIALI, BARBOLINI, CIAMPI, CONTI, COSTA, CUTRUFO, DELOGU, D'UBALDO, FANTETTI, FOLLINI, FONTANA, Paolo FRANCO, GENTILE, LANNUTTI, LENNA, MURA, Paolo ROSSI, SCIASCIA, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, THALER AUSSERHOFER

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato un esercizio volto ad individuare la necessità di una ulteriore capitalizzazione di un gruppo di banche europee a fronte delle esposizioni ai rischi sovrani;

Premesso che ai fini della conduzione di detto esercizio è stato richiesto di valutare ai prezzi di mercato tutte le esposizioni in titoli di Stato incluse quelle detenute fino alla scadenza;

Premesso che il metodo adottato ha contribuito ad aumentare l'incertezza sui mercati finanziari e la volatilità delle quotazioni in quanto la decisione dell'Autorità Europea è suonata per gli investitori internazionali come una conferma della possibilità di fallimento di alcuni Stati Sovrani dell'area Euro;

Premesso che l'8 dicembre 2011 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha comunicato l'entità dei deficit patrimoniali di alcune delle banche coinvolte nell'esercizio, tra le quali alcune banche italiane che, a differenza di altre hanno dimostrato una maggiore solidità durante tutta la crisi e non hanno dovuto essere salvate con risorse pubbliche;

Premesso che la richiesta di ricapitalizzazione delle banche ha prodotto e produrrà pesanti conseguenze negative per l'economia italiana e, in particolare, per il finanziamento del debito pubblico;

Premesso che autorevoli esponenti del mondo bancario hanno dichiarato che a seguito dell'esercizio dell'EBA sarà difficile continuare a mantenere nei propri bilanci rilevanti esposizioni in titoli del debito pubblico italiano e a sottoscrivere nuove emissioni poiché da queste esposizioni potrebbero derivare ulteriori richieste di ricapitalizzazioni e valutazioni negative da parte di analisti e agenzie di rating;

Premesso che in ogni caso in questa fase in cui i principali centri di ricerca segnalano come elevatissimo il rischio che l'Italia entri in recessione nel 2012 e che pertanto è necessario garantire che non si verifichino situazioni di riduzione del credito all'economia per effetto di regolamentazioni che impongono oneri di ricapitalizzazione sulle banche

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adoperarsi, anche nei confronti della Commissione Europea e della Banca d'Italia, per evitare o quanto meno ritardare l'implementazione delle raccomandazioni dell'Autorità Bancaria Europea fintanto che perdurino le attuali condizioni di elevata turbolenza del mercato dei titoli di Stato e quali azioni intenda mettere in atto per assicurare che non venga meno il sostegno delle banche nella sottoscrizione del debito pubblico e nell'erogazione del credito all'economia

G/3066/17/5 e 6

LEDDI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

Premesso che l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha avviato un esercizio volto ad individuare la necessità di una ulteriore capitalizzazione di un gruppo di banche europee a fronte delle esposizioni ai rischi sovrani;

Premesso che ai fini della conduzione di detto esercizio è stato richiesto di valutare ai prezzi di mercato tutte le esposizioni in titoli di Stato incluse quelle detenute fino alla scadenza;

Premesso che il metodo adottato ha contribuito ad aumentare l'incertezza sui mercati finanziari e la volatilità delle quotazioni in quanto la decisione dell'Autorità Europea è suonata per gli investitori internazionali come una conferma della possibilità di fallimento di alcuni Stati Sovrani dell'area Euro;

Premesso che l'8 dicembre 2011 l'Autorità Bancaria Europea (EBA) ha comunicato l'entità dei deficit patrimoniali di alcune delle banche coinvolte nell'esercizio, tra le quali alcune banche italiane che, a differenza di altre hanno dimostrato una maggiore solidità durante tutta la crisi e non hanno dovuto essere salvate con risorse pubbliche;

Premesso che la richiesta di ricapitalizzazione delle banche ha prodotto e produrrà pesanti conseguenze negative per l'economia italiana e, in particolare, per il finanziamento del debito pubblico;

Premesso che autorevoli esponenti del mondo bancario hanno dichiarato che a seguito dell'esercizio dell'EBA sarà difficile continuare a mantenere nei propri bilanci rilevanti esposizioni in titoli del debito pubblico italiano e a sottoscrivere nuove emissioni poiché da queste esposi-

zioni potrebbero derivare ulteriori richieste di ricapitalizzazioni e valutazioni negative da parte di analisti e agenzie di rating;

Premesso che in ogni caso in questa fase in cui i principali centri di ricerca segnalano come elevatissimo il rischio che l'Italia entri in recessione nel 2012 e che pertanto è necessario garantire che non si verifichino situazioni di riduzione del credito all'economia per effetto di regolamentazioni che impongono oneri di ricapitalizzazione sulle banche

Impegna il Governo

ad adoperarsi, anche nei confronti della Commissione Europea e della Banca d'Italia, per evitare o quanto meno ritardare l'implementazione delle raccomandazioni dell'Autorità Bancaria Europea fintanto che perdurino le attuali condizioni di elevata turbolenza del mercato dei titoli di Stato e quali azioni intenda mettere in atto per assicurare che non venga meno il sostegno delle banche nella sottoscrizione del debito pubblico e nell'erogazione del credito all'economia

G/3066/18/5 e 6

MICHELONI, TONINI, BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER

Il Senato,

In sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (atto Senato 3066),

premessi che,

il 24 agosto scorso i negoziatori della Svizzera e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno concluso a Zurigo le trattative concernenti questioni fiscali pendenti e hanno parafato una convenzione fiscale che, per le persone residenti nel Regno Unito, prevede il pagamento a posteriori di un'imposta sulle loro attuali relazioni bancarie in Svizzera. Al riguardo esse possono effettuare un pagamento unico d'imposta oppure dichiarare i loro conti. I futuri redditi e utili dei capitali di clienti bancari britannici in Svizzera saranno assoggettati a un'imposta liberatoria, il cui provento sarà trasferito dalla Svizzera alle autorità britanniche. La convenzione dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane da entrambi i Governi e potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2013;

la Svizzera e il Regno Unito hanno quindi deciso di adottare un approccio comune per ottenere, in primo luogo, che le pretese fiscali britanniche siano soddisfatte in occasione di futuri investimenti effettuati in Svizzera da contribuenti del Regno Unito e, secondariamente, che una regolamentazione accettabile per tutte le parti interessate sia proposta per il passato attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria. La

soluzione negoziata unisce due elementi, ovvero, la tutela della sfera privata dei clienti bancari, da una parte, e la garanzia della riscossione di pretese fiscali giustificate; dall'altra;

pochi giorni prima Svizzera e Germania hanno sottoscritto un accordo preliminare ad una nuova convenzione che i due Stati, dovrebbero siglare entro settembre, che dovrebbe portare nelle casse tedesche un incasso pari a 4 miliardi circa ogni 100 finora non dichiarati al fisco e toccati da questo accordo. In aggiunta, le banche elvetiche anticiperanno allo Stato tedesco 2 miliardi di franchi svizzeri entro 30 giorni dalla stipula della convenzione – circa 1,5 miliardi di euro – per garantire un gettito minimo a titolo di recupero d'imposta e soprattutto dare corpo alla volontà di attuare la convenzione;

l'offerta svizzera, si basa su due elementi: da un lato le banche elvetiche conservano il segreto bancario e quindi continuano a garantire l'anonimato ai clienti che lo richiedono; in cambio sono disposte a diventare sostituti d'imposta perché si impegna ad applicare sui patrimoni una sorta di maxi-ritenuta, salvo nei casi in cui il cliente dimostri di aver pagato le tasse in casa propria;

la Germania a questo proposito ha previsto un ventaglio di aliquote da applicare come liberatoria per sanare il passato, dal 19 per cento al 34 per cento, perché intende tener conto del tempo di detenzione del patrimonio in Svizzera e del reddito accumulato negli anni durante i quali non sono state pagate le imposte. Dopo la liberatoria, scatta il regime per il futuro. Il 10 gennaio 2013, i cittadini tedeschi con patrimoni accumulati clandestinamente in Svizzera si troveranno di fronte a un bivio: dichiarare i capitali e pagare le tasse in Germania oppure mantenere l'anonimato accettando il prelievo alla fonte per persone fisiche e persone giuridiche applicato automaticamente dalle banche svizzere. Le banche elvetiche gestiranno patrimoni solo per conto di clienti che pagano le tasse. La clientela che non accetta queste condizioni sarà costretta a trasferire i conti presso altre banche non elvetiche entro il primo gennaio 2013;

se anche l'Italia siglasse con la Svizzera un accordo come quello siglato dal Regno Unito e dalla Germania, potrebbe recuperare consistenti risorse al bilancio dello Stato e ridurre la fuga dei capitali in Svizzera: una fuoriuscita di risorse finanziarie che potrebbe aver ripreso vigore in queste ultimissime settimane, a causa dell'acuirsi della crisi del debito sovrano europeo e delle altre misure adottate dal Governo per ridurre deficit e debito pubblico;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a intraprendere, entro brevi termini, i necessari passi diplomatici per riallacciare il dialogo con il Governo svizzero nell'intento di promuovere e tutelare gli interessi dell'Italia su questi temi;

a convocare un tavolo di concertazione con il Governo svizzero per definire al più presto un percorso negoziale per giungere entro i prossimi sei mesi alla stesura di un accordo sul modello di quello che si sta

concretizzando tra la Svizzera e la Germania e che preveda per il passato una liberatoria attraverso il pagamento a posteriori di un'imposta forfettaria.

G/3066/19/5 e 6

BRUNO, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premesso che:

negli ultimi anni l'attività di riscossione coattiva dei tributi effettuata da Equitalia, società a capitale interamente pubblico (51 per cento Agenzia delle entrate e 49 per cento INPS), svolgente attività di agente della riscossione per conto dell'Erario, degli enti pubblici di previdenza e assistenza (INPS, INAIL) e di altri enti pubblici statali e non statali, è decisamente cresciuta;

in base a dati desunti sia dai bilanci della società medesima sia dalle analisi effettuate dalla Corte dei conti, gli incassi di Equitalia sono più che raddoppiati nell'arco di un quinquennio, passando da 3,8 miliardi di euro del 2005 a 8,9 miliardi di euro del 2010, e tali evidenze contabili vengono sempre più spesso utilizzate come la prova di presunti risultati del contrasto all'evasione fiscale;

secondo le risultanze dell'ultima relazione sul coordinamento della finanza pubblica curato dalla Corte dei conti, nonché della relazione della stessa Corte sull'ultimo rendiconto generale dello Stato, il considerevole aumento degli importi riscossi negli ultimi anni da Equitalia appare essere in realtà legato in buona misura a un altrettanto considerevole aumento degli importi che gli enti hanno via deciso di affidare alla predetta società; per il resto, la crescita della riscossione può essere imputabile in parte a un indubbio incremento nell'efficienza operativa degli uffici, ma in parte soprattutto a una maggiore efficacia delle procedure di riscossione coattiva, e quest'ultima è sicuramente determinata quasi esclusivamente dall'inasprimento delle forme di coercizione e dal peso delle sanzioni accessorie addebitate ai contribuenti destinatari delle cartelle esattoriali inviate da Equitalia S.p.A.; negli ultimi anni abbiamo infatti assistito a ripetute modifiche della normativa vigente in materia di riscossione dei tributi, mirate esplicitamente a rendere il più rapida e spedita possibile l'attività di riscossione, e accorciando i tempi di riscossione di Equitalia;

secondo quanto riportato dal direttore dell'Agenzia delle entrate nel corso di una audizione parlamentare presso la VI Commissione finanze della Camera dei Deputati, nel solo 2010, Equitalia ha emesso circa 1 milione 800 mila cartelle esattoriali, e la sua attività di riscossione si è tradotta in 577 mila fermi amministrativi, 135 mila ipoteche, 133 mila pi-

gnoramenti (di cui oltre 11 mila pignoramenti immobiliari) e infine in 542 mila istanze di fallimento di imprese e contribuenti;

il progressivo inasprimento della normativa, pur essendo ispirato al condivisibile obiettivo del contrasto e del recupero dell'evasione fiscale, nel volere a tutti i costi rimuovere ogni possibile ostacolo che si frappone tra l'agente della riscossione e l'incasso degli importi iscritti nelle cartelle con la sola finalità di fare cassa, ha dunque prodotto come effetto collaterale la sostanziale eliminazione di gran parte delle garanzie che la legislazione previgente prevedeva a tutela del contribuente, trasformando l'affidamento alla riscossione dei tributi in qualcosa di molto simile a una attività di vessazione, senza peraltro dare prova certa di un reale miglioramento sul fronte della lotta alla vera evasione fiscale;

ad aggravare ancora di più la posizione del contribuente che entra nel mirino di Equitalia è il fatto che, insieme all'importo del tributo dovuto, Equitalia addebita ovviamente gli interessi di mora, le spese per la riscossione ma anche un aggio di riscossione delle cartelle esattoriali a proprio favore stabilito nella misura del 9 per cento (ridotto al 4,65 per cento solo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale); secondo le disposizioni di legge tuttora in vigore, il contribuente che salda la cartella esattoriale dopo un anno dalla notifica si trova a dover pagare oltre l'11 per cento a titolo di vari interessi, una sanzione amministrativa del 30 per cento alla quale si aggiunge raggio di riscossione nella misura del 9 per cento, per un esborso totale superiore al 50 per cento;

questi meccanismi della riscossione producono non di rado risultati a dir poco paradossali e perversi, come è paradossale e perverso il caso recente di una piccola azienda sarda, che a causa di un errore di 5 centesimi di euro, dovuto probabilmente ad una banale distrazione nella trascrizione di una cifra, si è vista recapitare una cartella di Equitalia dove l'iniziale importo con l'aggiunta di spese varie, interessi e aggio, era lievitato alla cifra di ben 62 euro;

non si possono gravare le imprese, già in difficoltà per la crisi economica, o minare le libertà individuali delle persone in base al principio che pur di fare cassa si possono accorciare i tempi della riscossione con metodi coercitivi e aggressivi (tale è da considerarsi infatti il pignoramento presso terzi che mina l'immagine della persona e la credibilità di una azienda), né si possono vessare cittadini e contribuenti disposti a pagare il giusto debito ma impossibilitati a farlo in tempi troppo ristretti e per importi assolutamente sproporzionati rispetto alle cifre inizialmente dovute;

tutti gli indicatori mostrano come siano fortemente peggiorate le condizioni economiche generali spingendo molte piccole e medie imprese sull'orlo del fallimento e della chiusura; i più recenti dati ISTAT parlano di 43.000 imprese chiuse, di 363.000 addetti rimasti senza lavoro; tale situazione è ancora più grave nel Mezzogiorno;

tale situazione risulta ancora più grave allorché lo Stato, che attraverso Equitalia mostra ai cittadini un atteggiamento feroce quando vanta

crediti e tributi nei confronti dei contribuenti e delle imprese, poi si dimostra poi a sua volta pessimo pagatore dei propri debiti nei confronti delle imprese private che forniscono beni e servizi alle pubbliche amministrazioni; giova ricordare il proposito che i crediti complessivamente vantati dalle imprese private nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono valutati in circa 70 miliardi di euro, e che lo Stato paga i propri fornitori con un ritardo medio di 86 giorni (e punte massime di gran lunga maggiori), contro i 22 giorni della Francia, i 19 giorni del Regno Unito e gli 11 giorni della Germania;

nel solo anno 2010, oltre un milione di contribuenti hanno contestato nelle opportune sedi della giustizia tributaria le cartelle e gli avvisi di addebito di Equitalia, e di tali contestazioni, un terzo risultino vincenti in primo grado, e metà delle restanti vengono giudicate fondate in secondo grado di giudizio; in base ai dati riportati nella relazione della Corte dei Conti all'ultimo rendiconto dello Stato, rispetto a un dato importo inizialmente affidato dall'ente titolare a Equitalia, l'incasso finale non supera mediamente il 20 per cento; sempre in base agli stessi dati, le posizioni debitorie di importo superiore ai 500 mila euro rappresentano il 20 per cento degli importi totali dati in gestione a Equitalia, e che le posizioni debitorie di importo inferiore a 20 mila euro sono quasi il 40 per cento; da un provvedimento di «rottamazione» delle cartelle Equitalia di importo inferiore a 20 mila euro, con un pagamento del 25 per cento dell'importo dovuto, si dovrebbero incassare non meno di 6 miliardi di euro;

la settimana scorsa, due importanti emendamenti al decreto legge in esame sono stati approvati alla Camera: (1) la misura dell'aggio di riscossione a favore di Equitalia, considerata ormai da tutti veramente esosa nonché priva di qualsiasi giustificazione sotto il profilo dei costi operativi della struttura, è finalmente stata rimossa; (2) la vendita forzata da parte di Equitalia lasceranno il posto alla vendita diretta o al riacquisto da parte del proprietario dell'immobile; sulla scia di queste due importanti modifiche è opportuno incidere di più sull'intera normativa, con un provvedimento che al tempo stesso sgravi consistentemente il carico sui contribuenti e che garantisca una celere riscossione degli importi ancora pendenti a favore di Equitalia;

impegna il Governo:

a proporre un provvedimento di estinzione dei debiti derivanti dalle cartelle emesse da Equitalia («rottamazione» delle cartelle) di importo non superiore a 20 mila euro, fissando al 25 per cento la percentuale di pagamento dell'importo inizialmente dovuto.

G/3066/20/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato che occorre porre un freno al fenomeno sempre più diffuso in Italia delle imprese «lampo», che vengono aperte e poi chiuse prima della chiusura del primo esercizio sociale, al fine di evitare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; le stesse imprese vengono poi riaperte dopo qualche mese da altri personaggi, rendendo, nei fatti, impossibile per l'amministrazione finanziaria l'individuazione degli amministratori responsabili, con conseguente rinuncia a recuperare le imposte ed i contributi dovuti e non versati; preso atto che le statistiche evidenziano come tale pratica sia condotta in maggior parte da cittadini stranieri, in particolare di nazionalità cinese;

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione dell'obbligo di presentazione, all'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino extra Unione europea, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

G/3066/21/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 12, che abbassa ad euro mille il limite per l'uso del contante; tale abbassamento, insieme con il limite per il pagamento in contanti delle pensioni e degli stipendi provocherà tantissimi disagi alle persone più anziane che oggi ritirano personalmente la loro pensione; considerato che i nuovi limiti determineranno necessariamente un aumento dei costi a carico dei cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo:

a valutare di rendere gratuite le transazioni regolate con carta di credito per importi inferiori a 2.500 euro.

G/3066/22/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 12, che abbassa ad euro mille il limite per l'uso del contante; tale abbassamento, insieme con il limite per il pagamento in contanti delle pensioni e degli stipendi provocherà tantissimi disagi alle persone più anziane che oggi ritirano personalmente la loro pensione;

considerato che i nuovi limiti determineranno necessariamente un aumento dei costi a carico dei cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo:

a valutare di rendere gratuite le transazioni regolate con carta di credito per importi inferiori a 2.500 euro.

G/3066/23/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 19 in materia di imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli sugli strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori « scudati » e sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero;

considerato che già i nuovi limiti fissati dal decreto in tema di tracciabilità dei pagamenti determineranno necessariamente un aumento dei costi finanziari e delle commissioni a carico di tutti i cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo:

ad alzare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti al di sotto del quale le persone fisiche non devono pagare l'imposta di bollo.

G/3066/24/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

l'evasione fiscale, che costa all'Italia ogni anno circa 300 miliardi di euro di imponibile sottratte all'erario: di queste, l'evasione di imposte dirette è 115 miliardi di euro, l'economia sommersa sottrae 105 miliardi, la criminalità organizzata 40 miliardi e 25 miliardi chi ha il secondo e terzo lavoro. A questo si aggiunge il costo della corruzione: altri 70 miliardi (dati della Corte dei Conti). Sommando tutte le voci si giunge ad oltre 350 miliardi di euro, sottratti ogni anno dalle casse dello Stato; in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche;

impegna il Governo:

ad adottare, entro brevi termini, quelle misure legislative necessarie all'introduzione del reato di autoriciclaggio;

G/3066/25/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 12, che abbassa ad euro mille il limite per l'uso del contante; tale abbassamento, insieme con il limite per il pagamento in contanti delle pensioni e degli stipendi provocherà tantissimi disagi alle persone più anziane che oggi ritirano personalmente la loro pensione;

considerato che i nuovi limiti determineranno necessariamente un aumento dei costi a carico dei cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo:

a valutare di rendere gratuite le transazioni regolate con carta di credito per importi inferiori a 2.500 euro.

G/3066/26/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

preso atto che questo Governo ha deciso in maniera quanto meno inopportuna di applicare l'imposta municipale propria anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

considerato che in Italia il 70 per cento dei cittadini è proprietario della casa in cui risiede, a testimonianza dell'alto valore anche culturale che «il mattone» riveste;

considerate le difficoltà economiche nel procedere con l'acquisto dell'abitazione, determinate dal periodo di crisi che il nostro Paese sta vivendo, le difficoltà nell'accedere ai mutui da parte delle famiglie e gli altri costi per le perizie e per gli atti notarili necessari per l'acquisto e per la stipula dei contratti di mutuo;

impegna il Governo:

a prevedere che le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa e per la ristrutturazione delle medesima siano a carico dell'istituto di credito mutuante.

G/3066/27/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» anticipa, in via sperimentale, l'imposta municipale propria;

anche l'edilizia residenziale pubblica è soggetto interessato al pagamento di detta imposta;

finalità degli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica è, tra l'altro, dare in locazione alloggi ad un canone «politico», stabilito dalle Regioni, a soggetti economicamente deboli;

tale canone è spesso, rispetto al prezzo di mercato, irrisorio (a livello nazionale mediamente 80 euro);

i canoni di locazione sono già soggetti ad una tassazione generale elevata;

un'ulteriore imposta limiterebbe la capacità degli Enti Gestori di impegnare risorse per garantire sicurezza e salubrità agli alloggi che, già ora, sono spesso in pessimo stato di manutenzione;

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale principale per gli Enti Gestori dell'edilizia municipale pubblica.

G/3066/28/5 e 6

BRICOLO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge che la Commissione si accinge ad approvare introduce nuovamente la tassazione della prima casa di abitazione attraverso l'imposta municipale unica (IMU);

questo onere sarà ancora più gravoso rispetto al passato a causa del notevole aumento generato dall'incremento dei moltiplicatori delle rendite catastali;

considerato che:

nel nostro Paese, la proprietà dell'abitazione principale è diffusa anche nei ceti a basso reddito;

questo periodo di crisi economico finanziaria ha comportato la perdita di numerosi posti di lavoro, nonché l'aumento del numero dei lavoratori posti in regime di mobilità e cassa integrazione;

i pensionati con redditi inferiori ai 1.400 euro hanno enormi difficoltà ad affrontare qualsiasi nuova spesa e spesso, con il loro reddito, sop-
periscono ai disagi economici dei loro familiari, fungendo da veri e propri
ammortizzatori sociali,

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile di natura economica, ad esentare
dal pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) tutti i lavoratori in
quiescenza con redditi inferiori ad euro 1400, nonché lavoratori disoccu-
pati e quelli sottoposti a regime di mobilità e cassa integrazione.

G/3066/29/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 201/2011, nell'anticipare dal 2014 al 2012 l'ap-
plicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ossia la nuova ICI, ha
altresì esteso questo irrazionale balzello anche ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem-
bre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133;

tali tipologie di costruzione hanno sempre ottenuto prelievi fiscali
collegati alla loro natura agraria tanto che è sempre stato condiviso che le
costruzioni rurali, finché mantengono i requisiti di ruralità, non vanno sot-
toposte a tassazione, in quanto il relativo valore è già compreso nel red-
dito dominicale del terreno (in senso conforme: risoluzione ministeriale 18
novembre 1987, protocollo n. 301308; circolare ministeriale 20 marzo
2000 n. 50/E);

con le novità introdotte dal predetto decreto legge n. 201/2011, al
contrario, anche i fabbricati rurali saranno oggetto di tassazione ai sensi
dell'IMU, ma non solo: sia per gli stessi fabbricati rurali, sia per i terreni
agricoli, i valori su cui applicare l'aliquota di imposta risulteranno assai
elevati a causa delle pesanti rivalutazioni di rendita e di moltiplicatori
del valore disposti dal decreto in oggetto;

per il mondo agricolo tali prelievi fiscali rappresenteranno un colpo
letale che andrà ad aggiungersi all'aumento sconsiderato delle accise sui
carburanti e delle materie prime direttamente collegate;

da ultimo, va fatto presente che agli agricoltori verrà richiesto il
pagamento anticipato dell'imposta municipale propria sui fabbricati rurali
che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 no-
vembre 2012, ma già iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli
che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,

comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. Per tali fattispecie l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simìlri già iscritte in catasto,

impegna il Governo:

a tenere nelle dovute considerazioni le gravi difficoltà in cui versano gli imprenditori agricoli del nostro paese ed in tali circostanze adottare le necessarie iniziative di tutela affinché le emanande norme di applicazione dell'IMU per i fabbricati rurali non producano ulteriori effetti fiscali a carico degli agricoltori interessati.

G/3066/30/5 e 6

CALDEROLI

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge che stiamo convertendo, prevede l'introduzione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) che ricalca la precedente imposta comunale sugli Immobili (ICI), in seguito abolita dal Governo Berlusconi;

risulta inopportuno utilizzare la dicitura IMU, in quanto quest'ultima è stata introdotta dal decreto 14 marzo 2011, n. 23, attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, che non ha previsto nessun tipo di tassazione sulla prima casa di abitazione;

secondo il decreto attuativo, infatti, la fiscalità derivante dal patrimonio immobiliare dei Comuni darà ad essi il diritto ad incamerare il gettito prodotto dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo su determinati atti, il gettito prodotto dalle imposte ipotecaria e catastale nella misura percentuale del 30% rispetto a quanto percepito. Ai Comuni inoltre andrà la titolarità delle imposte incassate a titolo di Irpef derivante dal possesso di redditi fondiari (escluso il reddito agrario). Infine saranno titolari di eventuali tributi speciali catastali, tasse ipotecarie (sempre nella misura del 30%) e della cedolare secca sugli affitti e le locazioni;

per di più una cospicua percentuale dell'Imu, così come prevista dalla Manovra del Governo, andrà allo Stato, in contrasto con qualsiasi principio di fiscalità federale,

impegna il Governo:

a modificare l'impropria dicitura IMU relativamente alla tassazione degli immobili, così come proposta nella Manovra, perchè non rispondente in alcun modo ai principi ispiratori dell'Imposta Municipale Unica, istituita dal decreto attuativo suddetto.

G/3066/31/5 e 6

TORRI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

rilevando:

come con il Decreto legge 201/2011, il Governo abbia destinato 1,4 miliardi di euro alla prosecuzione delle missioni internazionali delle Forze Armate nel 2012,

sottolineando

come tale cifra equivalga al mantenimento di tutte gli interventi in corso agli attuali livelli di forza;

ricordando altresì

come il progredire della Transition Strategy varata dall'Alleanza Atlantica in Afghanistan renda possibile il disimpegno di un rilevante numero di truppe occidentali da quel Paese già a partire dal prossimo anno;

che gli Stati Uniti hanno in effetti già deliberato la scorsa estate di procedere ad una riduzione del 33% dei propri effettivi sul terreno entro il prossimo settembre, di cui circa un terzo entro la fine del 2011;

che la Francia ha annunciato riduzioni simmetriche ed altre risultano essere state deliberate da altri Paesi, come la Germania, la Gran Bretagna e l'Australia;

che militari ed uomini delle forze di polizia del nostro Paese sono schierati in un gran numero di teatri, spesso dispersi in drappelli di consistenza minima, da Hebron al cuore dell'Africa, che non garantiscono alla Repubblica alcun particolare ritorno politico e di visibilità, mentre elevano significativamente gli oneri a carico del bilancio dello Stato;

che, malgrado l'Italia si accinga nuovamente ad esercitare le massime responsabilità di comando sull'Unifil II, nel Libano meridionale continuano a non esser chiare le prospettive dell'intera missione internazionale, nata nell'estate del 2006 con il compito di smilitarizzare la parte di territorio libanese sotto il controllo dell'Hezbollah, che è nel frattempo divenuto forza maggioritaria di Governo a Beirut, mentre la situazione della regione risulta in forte deterioramento per effetto dell'acuirsi della crisi nell'attigua Siria;

ritenendo

conseguentemente possibile una rimodulazione dei nostri interventi che ne riduca l'ampiezza e gli oneri complessivi, senza recare pregiudizio al ruolo internazionale del Paese ed alla possibilità di trarre vantaggi politici dall'impiego delle nostre Forze Armate all'estero;

impegna il Governo:

a procedere ad una rapida riconfigurazione della presenza militare delle truppe italiane all'estero, ritirando i distaccamenti di dimensioni simboliche dai teatri dove sono schierati, procedendo a riduzioni ovunque se

ne presenti la possibilità e mantenendo le nostre unità soltanto ove strettamente necessario sulla base degli interessi nazionali del Paese, in modo tale da ridurre le spese connesse al loro mantenimento e destinare i risparmi così realizzati al finanziamento di interventi finalizzati a prevedere l'esenzione totale o parziale dei pensionati a basso reddito dal pagamento dell'IMU.

G/3066/32/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del DDL n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»

premesso che:

l'articolo 13, al comma 14-*ter*, prevede che debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni;

il comma 21 del medesimo articolo 13 è stato soppresso e con esso la proroga al 3 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità;

i terreni, ai fini IMU, già subiscono la rivalutazione del 60 per cento del loro valore, così come previsto per le altre categorie di beni patrimoniali,

impegna il Governo:

a chiarire, in riferimento all'articolo 13, comma 14-*bis*, che il requisito di ruralità non dipende dalla categoria catastale, ovvero a valutare gli effetti applicativi dell'articolo 13 del decreto in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte:

a ripristinare la proroga al 31 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, per gli effetti di cui all'articolo 7, commi da 2-*bis* a 2-*quater* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

a riconsiderare la soggettività autonoma all'IMU dei fabbricati rurali, in considerazione dell'assorbimento della redditività degli stessi nel valore dei terreni al fine di evitare duplicazioni di imposta.

G/3066/33/5 e 6 (testo 2)

D'UBALDO, STRADIOTTO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

la lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011 ha introdotto norme specificatamente intese a riformare il settore della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni, anche al fine di evitare il ripetersi di incresciosi episodi quali quelli determinati dal comportamento di un esattore privato, Italia riscossioni s.p.a., che ha provocato la sottrazione dalle casse comunali di quasi duecento milioni di euro, nonché di connotare il settore dei necessari elementi di trasparenza e di buon andamento nell'esercizio di una fondamentale funzione pubblica quale quella della riscossione dei tributi;

l'articolo 14-*bis*, inopinatamente e ingiustificatamente introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha soppresso la parte più significativa della suddetta lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, riportando il sistema alla situazione precedente, noncurante della necessità di una profonda revisione del sistema e dei danni arrecati da condotte non coerenti con la funzionalità e la legittimità che dovrebbero contraddistinguere l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché in palese contraddizione con il titolo stesso del decreto legge in questione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare i necessari provvedimenti per il ripristino del testo originario della lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, nonché ad introdurre in maniera generalizzata per la riscossione spontanea dei tributi locali il sistema del versamento unitario, con compensazione (c.d. modello F24) di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ed a verificare la possibilità di prevedere l'istituzione di un soggetto di diritto pubblico che effettui in via sussidiaria la riscossione coattiva, laddove gli enti stessi non intendano esercitare tale funzione, in modo da realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di efficienza del sistema, di garanzie dei diritti dei contribuenti e di tutela dei bilanci degli enti locali.

G/3066/33/5 e 6

D'UBALDO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

la lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011 ha introdotto norme specificatamente intese a riformare il settore della riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali dei comuni, anche al fine di evitare il ripetersi di incresciosi episodi quali quelli determinati dal comportamento di un esattore privato, Italia riscossioni s.p.a., che ha provocato la sottrazione dalle casse comunali di quasi duecento milioni di euro, nonché di connotare il settore dei necessari elementi di trasparenza e di buon andamento nell'esercizio di una fondamentale funzione pubblica quale quella della riscossione dei tributi;

l'articolo 14-*bis*, inopinatamente e ingiustificatamente introdotto in sede di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha soppresso la parte più significativa della suddetta lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, riportando il sistema alla situazione precedente, noncurante della necessità di una profonda revisione del sistema e dei danni arrecati da condotte non coerenti con la funzionalità e la legittimità che dovrebbero contraddistinguere l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché in palese contraddizione con il titolo stesso del decreto legge in questione;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti per il ripristino del testo originario della lettera *gg-quater*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito dalla legge n. 106 del 2011, nonché ad introdurre in maniera generalizzata per la riscossione spontanea dei tributi locali il sistema del versamento unitario, con compensazione (c.d. modello F24) di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, ed a verificare la possibilità di prevedere l'istituzione di un soggetto di diritto pubblico che effettui in via sussidiaria la riscossione coattiva, laddove gli enti stessi non intendano esercitare tale funzione, in modo da realizzare il giusto equilibrio tra esigenze di efficienza del sistema, di garanzie dei diritti dei contribuenti e di tutela dei bilanci degli enti locali.

G/3066/34/5 e 6

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

premessi che:

tra le misure fiscali che hanno incidenza sulle entrate, l'introduzione dell'IMU sulla prima casa si è resa necessaria, unitamente alla revisione delle rendite catastali, e all'introduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, del bollo su titoli e conti correnti, delle accise sulle benzine, all'incremento dell'IVA e dell'addizionale Irpef regionale, per consentire il raggiungimento degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica;

l'imposta sulla prima casa di abitazione è stata oggetto di ampia discussione ed è stata opportunamente corretta con l'obiettivo di renderla maggiormente equa, tanto che ora si stima che circa il quaranta per cento dei titolari di una prima casa (quelli che stanno nei decili più bassi della scala reddituale) non dovrà pagarla;

la correzione introdotta consiste nell'applicazione di meccanismi differenziati in relazione alla composizione del nucleo familiare: nel momento in cui si hanno figli a carico, accanto alla detrazione di 200 euro, che vale per tutti i contribuenti, si può usufruire di una ulteriore quota di esenzione pari a 50 euro per ciascun figlio, fino ad un tetto massimo di 400 euro complessivi;

l'intervento correttivo appena descritto, tuttavia, vale per i soli anni 2012 e 2013 e, pertanto, bisognerà puntare a rendere strutturale la detrazione;

relativamente all'IMU sulle seconde case si evidenziano alcune problematiche che devono essere corrette. Dalle prime simulazioni effettuate, se l'Imu sulla prima casa è mediamente meno pesante della vecchia ICI, quella sulle seconde case è mediamente più alta in caso di immobili affittati. Il rischio che si corre è quello di colpire in modo eccessivo il mercato degli affitti e i soggetti proprietari di seconde case con redditi bassi. In tale ambito, il passato regime ICI prevedeva da un lato incentivi ad affittare appartamenti a canone concordato e dall'altro disincentivi forti a tenere sfitti gli appartamenti. Il nuovo regime IMU, uniformando tutti i trattamenti ed eliminando gli incentivi e i disincentivi della vecchia ICI, favorisce di fatto coloro che mantengono gli immobili vuoti. La conseguenza è quella di creare possibili tensioni sui canoni concordati, con riflessi negativi sulle fasce deboli di popolazione, ed un impoverimento del patrimonio immobiliare;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare misure per rendere stabile le misure di maggiorazione delle detrazioni IMU sulla prima casa in relazione alla composizione del nucleo familiare di cui all'articolo 13, comma 10 del provvedimento in esame;

ad adottare appositi correttivi dell'IMU prevedendo riduzioni dell'imposta in caso di locazione degli appartamenti a canone concordato ed un contestuale aggravio di imposta nel caso di appartamenti non locati.

G/3066/36/5 e 6

PIGNEDOLI, ANDRIA, LEGNINI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 13, al comma 14-ter, prevede che debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali iscritti al Catasto terreni;

il comma 21 è stato soppresso e con esso la proroga al 31 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità;

i terreni, ai fini IMU, già subiscono la rivalutazione del 60 per cento del loro valore, così come previsto per le altre categorie di beni patrimoniali;

la tassazione così pesante di beni strumentali al lavoro agricolo ha conseguenze molto gravi per le imprese agricole, che nella presente situazione di crisi avrebbe necessità di misure per ridare vigore e slancio alla crescita dell'imprenditoria;

impegna il Governo:

a ripristinare la proroga al 31 marzo 2012 per le domande di variazione catastale dei fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, per gli effetti di cui all'articolo 7, commi da 2-bis a 2-quater del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

a riconsiderare la soggettività autonoma all'IMU dei fabbricati rurali, in considerazione dell'assorbimento della redditività degli stessi nel valore dei terreni al fine di evitare duplicazioni di imposta.

G/3066/37/5 e 6

VALDITARA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premessi che l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, istituisce l'imposta municipale propria;

considerato che ai sensi del citato legislativo 23/2011, articolo 9 comma 1, sono soggetti passivi dell'imposta i proprietari di immobili;

rilevato che l'articolo 13 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

considerato che nel caso di acquisto di un immobile a mezzo dell'accensione di un mutuo, per di più gravato da ipoteca legale, il valore netto del bene per il proprietario stesso è da considerarsi ridotto nella misura pari al debito residuo da estinguere;

considerato, altresì, che l'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, istituisce una imposta sul valore degli immobili situati all'estero nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili e che tale aliquota è pari a quella dell'IMU pur non beneficiando i suddetti immobili dei costi di urbanizzazione come per quelli siti nel nostro Paese; e che pertanto non si vede la ragione di una imposizione di tale ammontare per i citati immobili;

considerato che il valore di mercato degli immobili è di norma maggiore del valore catastale;

impegna il Governo:

a valutare l'ipotesi di riduzione della base imponibile dell'IMU rendendola equivalente al valore netto dell'immobile gravato da relativa ipoteca;

a rivedere complessivamente l'idea di una imposta sul valore degli immobili situati all'estero, posto che questa risulta spesso non conciliabile con il regime fiscale sugli immobili già prevista da altri Paesi.

G/3066/38/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;

valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

considerato che nei comuni turistici i cittadini residenti devono sopportare in gran parte i costi dei servizi che necessariamente vanno a beneficio di persone che non vivono tutto l'anno nel comune stesso; uno di questi è il servizio idrico, che in alta stagione deve essere in grado di garantire l'erogazione dell'acqua ad un numero di persone di gran lunga superiore a quello che mediamente, durante l'anno usufruisce del servizio;

considerato che è necessario ripartire in modo più equo per i cittadini residenti, i costi di gestione del servizio, che necessariamente deve essere sovradimensionato rispetto alle esigenze delle utenze residenti,

impegna il Governo:

a consentire al gestore che abbia completato la manovra di eliminazione del cosiddetto «minimo impegnato», fermo restando il limite della copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato, l'adeguamento, per le utenze domestiche, dell'importo relativo alla «quota fissa» (*ex nolo contatore*) stabilito dalla delibera CIP n. 45/1974, in funzione della rivalutazione monetaria intercorsa dalla data del citato provvedimento CIP alla data del 31 dicembre 2008, sulla base dei parametri ISTAT di rivalutazione.

G/3066/39/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; considerato che sul territorio nazionale esistono centinaia di migliaia di immobili non censiti, che quindi, oltre ad essere stati costruiti abusivamente, sfuggono ad ogni tipo di tassazione,

impegna il Governo:

a valutare quanto esposto in premessa, al fine di adottare le opportune iniziative per procedere con il censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale prima di procedere con l'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale.

G/3066/40/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

preso atto che il Governo con il decreto-legge n. 201 del 2011 recante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» si è posto la finalità di riportare una maggiore fiducia nei mercati finanziari da tempo sotto gli attacchi speculativi e che, per raggiungere tale scopo, ha finalizzato diverse misure, soprattutto dal lato delle entrate;

attestato come tra le diverse disposizioni previste la maggiore è sicuramente quella relativa alla anticipazione dell'IMU a partire già dal 2012 con l'estensione della stessa anche alle abitazioni principali che, di fatto, reintroduce l'ICI sulla prima casa, e la rivalutazione delle rendite catastali, alla cui rivalutazione viene altresì applicato un moltiplicatore;

ricordato che il Governo precedente aveva soppresso l'ICI sulla prima casa e che la riforma federalista intrapresa con la legge delega 42/2009 aveva previsto, a partire dal 2014, l'introduzione di una nuova

imposta, l'IMU, il cui gettito sarebbe stato introitato dai Comuni, nella prospettiva di dare agli enti locali quelle risorse finanziarie ed economiche necessarie per conseguire quell'autonomia fiscale fondamentale per giungere ad una piena realizzazione del federalismo fiscale;

considerato che il fenomeno dell'abusivismo edilizio è molto diffuso nel nostro Paese, soprattutto in certe aree, dove le abitazioni di interi Paesi sono sconosciute all'Agenzia del Territorio, l'ente cui spetta il compito il monitoraggio delle dichiarazioni catastali e che, solo nel 2008, sono stati scoperti oltre 570.000 immobili fantasma;

attestato che l'Agenzia del territorio opera secondo una metodologia ormai consolidata, basata su un processo di monitoraggio tra le ortofoto digitali aeree ad alta risoluzione e la cartografia catastale gestita dall'Agenzia, a cui seguono ulteriori verifiche negli archivi censuari e che hanno consentito negli ultimi anni la individuazione delle particelle catastali sulle quali sono risultati presenti immobili non dichiarati;

dimostrato che questa metodologia di controllo ha permesso pertanto di scoprire numerosi evasori, soprattutto in quelle aree del Paese dove il monitoraggio è più complesso ma che porta altresì alla scoperta di numerosi casi di evasione, come evidenziato non a caso dalla stessa Agenzia del Territorio secondo la quale, sulla base degli ultimi rilevamenti effettuati, sulle le oltre cento province italiane controllate recentemente, le prime tredici del Mezzogiorno collezionano da sole ben 703.150 fabbricati fantasma su un totale di 2.077.048 finora scoperti, cioè uno su tre (il 33,8%);

attestato che un monitoraggio ancora più approfondito e dettagliato garantirebbe sia un maggior gettito d'imposta capace di sopperire a quella carenza di risorse economiche evidenziata, contribuendo altresì a riportare una equità sociale tra chi paga correttamente e chi, invece, evade,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di potenziare ulteriormente i mezzi e gli strumenti in gestione all'Agenzia del Territorio al fine di incentivare il monitoraggio dei fabbricati catastali allo scopo di assicurare un maggior gettito così da favorire un conseguente abbassamento del livello di tassazione generale sugli immobili.

G/3066/41/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

il nuovo regime della cedolare secca introdotto sui redditi da locazione di immobili sta funzionando con risultati di gettito ormai quantificabili;

permane il fenomeno di redditi sommersi nel settore delle locazioni di seconde case per finalità turistiche, che sfuggono ad una qualsiasi imposizione;

considerato che:

i sacrifici imposti dal decreto-legge in esame colpiscono i proprietari di unità immobiliari per la reintroduzione dell'IMU anche sulla prima casa, e l'aumento della base imponibile sulle seconde e altre proprietà per la rivalutazione delle rendite;

ciò potrebbe indurre i proprietari a scaricare i nuovi oneri in occasione della locazione estiva temporanea delle case di vacanza, a danno delle famiglie che usufruiscono del servizio;

tali redditi, come oggi, a causa dell'elevata tassazione, potrebbero sfuggire ad ogni imposizione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito della prossima riforma fiscale, di assoggettare anche i predetti redditi di locazione all'istituto della cedolare secca, destinando una quota di entrate ai comuni, nel cui territorio insistono gli immobili, nonché attribuendo ai medesimi comuni le attività di controllo e riscossione.

G/3066/42/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 201/2011, nell'anticipare dal 2014 al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), ossia la nuova ICI, ha altresì esteso questo irrazionale balzello anche ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

tali tipologie di costruzione hanno sempre ottenuto prelievi fiscali collegati alla loro natura-agraria tanto che è sempre stato condiviso che le

costruzioni rurali, finché mantengono i requisiti di ruralità, non vanno sottoposte a tassazione, in quanto il relativo valore è già compreso nel reddito dominicale del terreno (in senso conforme: risoluzione ministeriale 18 novembre 1987, protocollo n. 301308; circolare ministeriale 20 marzo 2000 n. 50/E);

con le novità introdotte dal predetto decreto-legge n. 201/2011, al contrario, anche i fabbricati rurali saranno oggetto di tassazione ai sensi dell'IMU, ma non solo: sia per gli stessi fabbricati rurali, sia per i terreni agricoli, i valori su cui applicare l'aliquota di imposta risulteranno assai elevati a causa delle pesanti rivalutazioni di rendita e di moltiplicatori del valore disposti dal decreto in oggetto;

per il mondo agricolo tali prelievi fiscali rappresenteranno un colpo letale che andrà ad aggiungersi all'aumento sconsiderato delle accise sui carburanti e delle materie prime direttamente collegate;

da ultimo, va fatto presente che agli agricoltori verrà richiesto il pagamento anticipato dell'imposta municipale propria sui fabbricati rurali che dovranno essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, ma già iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28. Per tali fattispecie l'IMU è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto,

impegna il Governo,

a tenere nelle dovute considerazioni le gravi difficoltà in cui versano gli imprenditori agricoli del nostro paese ed in tali circostanze adottare le necessarie iniziative di tutela affinché le emanande norme di applicazione dell'IMU per i fabbricati rurali non producano ulteriori effetti fiscali a carico degli agricoltori interessati.

G/3066/43/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

le drammatiche conseguenze delle calamità alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatesi negli ultimi anni in quasi tutte le aree del Paese, oltre ad evidenziare la nota precarietà del nostro territorio, hanno anche messo in luce la necessità di porre in atto delle serie azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico; la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del re-

ticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico; il fabbisogno finanziario necessario Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero; risulta altresì evidente che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali; per garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, andrebbero individuate specifiche disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo basato sul principio della sussidiarietà;

impegna il Governo:

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura normativa, volte a prevedere l'istituzione di un regime assicurativo, in particolare fondato sui seguenti criteri:

a) copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

b) copertura dei rischi derivanti da tipologie di calamità naturali quali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;

c) copertura dei danni che presentino caratteristiche di catastroficalità ai sensi delle norme vigenti;

d) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

e) definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

f) previsione di franchigie, limiti di indennizzo e misure di agevolazione fiscali.

G/3066/44/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini; visto in particolare il disposto dell'articolo 13 che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 e la estende ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60 per cento, conseguente alla rivalutazione della base imponibile mediante l'applicazione di un moltiplicatore pari a 120; considerato che tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della richiamata disposizione, al fine di adottare con urgenza provvedimenti volti ad escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

G/3066/45/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 13 del decreto-legge 6 201, anticipa, in via sperimentale, l'imposta municipale dicembre 2011, n. propria; anche gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica sono soggetti al pagamento di detta imposta; finalità degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica è, tra l'altro, dare in locazione alloggi ad un canone «politico», stabilito dalle Regioni, a soggetti economicamente deboli;

tale canone è spesso, rispetto al prezzo di mercato, irrisorio (a livello nazionale mediamente 80 euro);

i canoni di locazione sono già soggetti ad una tassazione generale elevata; un'ulteriore imposta limiterebbe la capacità degli Enti Gestori di impegnare risorse per garantire sicurezza e salubrità agli alloggi che, già ora, sono spesso in pessimo stato di manutenzione,

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale principale per gli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

G/3066/46/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che sul territorio nazionale esistono centinaia di migliaia di immobili non censiti, che quindi, oltre ad essere stati costruiti abusivamente, sfuggono ad ogni tipo di tassazione;

impegna il Governo:

a procedere con il censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale prima di procedere con l'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale.

G/3066/47/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa

al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; considerato che la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa preso atto che l'articolo 13 del presente decreto non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a concedere la possibilità ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e a non limitare il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale su cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa.

G/3066/48/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento; valutato che tale disposizione colpirà so-

prattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi del comma II dell'articolo 13, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare ai comuni l'intero gettito dell'imposta municipale propria, tornando all'originaria ratio della norma costitutiva dell'IMU, che poneva i comuni stessi come unici beneficiari delle imposte sugli immobili.

G/3066/49/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; preso atto che l'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; considerato che gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, potevano godere della riduzione dell'aliquota ICI, andando incontro alla particolare tipologia di contratti, con canoni calmierati rispetto a quelli di mercato; preso atto che nel presente decreto non è presente una disciplina specifica per gli immobili locati ai sensi della legge n. 431 del 1998;

impegna il Governo:

a considerare una riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati alla luce della particolare tipologia ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, di contratti, che prevedono canoni calmierati rispetto a quelli di mercato.

G/3066/50/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori; considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; il Governo ha poi modificato la disposizione, attraverso un emendamento, stabilendo che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; ritenuto opportuno che sia il comune a modulare la detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a far sì che sia il comune a modulare importi e beneficiari della detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale, in modo da dare il giusto margine di discrezionalità all'ente che deve poter impostare liberamente la propria politica fiscale.

G/3066/51/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta munici-

pale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

preso atto che l'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

considerato che gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, potevano godere della riduzione dell'aliquota IeI, andando incontro alla particolare tipologia di contratti, con canoni calmierati rispetto a quelli di mercato;

preso atto che nel presente decreto non è presente una disciplina specifica per gli immobili locati ai sensi della legge n. 431 del 1998;

impegna il Governo:

a considerare una riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, alla luce della particolare tipologia di contratti, che prevedono canoni calmierati rispetto a quelli di mercato.

G/3066/52/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che sul territorio nazionale esistono centinaia di migliaia di immobili non censiti, che quindi, oltre ad essere stati costruiti abusivamente, sfuggono ad ogni tipo di tassazione;

impegna il Governo:

a procedere con il censimento di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale prima di procedere con l'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale.

G/3066/53/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa;

preso atto che l'articolo 13 del presente decreto non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata;

impegna il Governo:

a concedere la possibilità ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e a non limitare il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa.

G/3066/54/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

valutata negativamente la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento;

valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

impegna il Governo:

a destinare ai comuni l'intero gettito dell'imposta municipale propria, tornando all'originaria ratio della norma costitutiva dell'IMU, che poneva i comuni stessi come unici beneficiari delle imposte sugli immobili.

G/3066/55/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta munic-

pale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

valutata negativamente la disposizione di cui al comma II dell'articolo 13, che, contrariamente a quello che accadeva per l'ICI, riserva allo Stato una quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento; valutato che tale disposizione colpirà soprattutto i comuni turistici, che registreranno un sensibile minor gettito che li costringerà ad aumentare altre leve fiscali;

impegna il Governo:

a destinare ai comuni l'intero gettito dell'imposta municipale propria, tornando all'originaria ratio della nonna costitutiva dell'IMU, che poneva i comuni stessi come unici beneficiari delle imposte sugli immobili.

G/3066/56/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che la normativa sull'imposta comunale sugli immobili concedeva ai comuni la possibilità di esentare dall'imposta gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e non limitava il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa;

preso atto che l'articolo 13 del presente decreto non concede tale possibilità ai comuni e limita ad uno il numero di pertinenze per cui si può usufruire dell'aliquota agevolata;

impegna il Governo:

a concedere la possibilità ai comuni di esentare dall'imposta municipale propria gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari e a non limitare il numero delle pertinenze relative all'abitazione principale sui cui applicare l'aliquota agevolata relativa alla prima casa.

G/3066/57/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; il Governo ha poi modificato la disposizione, attraverso un emendamento, stabilendo che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

ritenuto opportuno che sia il comune a modulare la detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale;

impegna il Governo:

a far sì che sia il comune a modulare importi e benefici della detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale, in

modo da dare il giusto margine di discrezionalità all'ente, che deve poter impostare liberamente la propria politica fiscale.

G/3066/58/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

preso atto che l'aliquota di base dell'imposta è fissata nella misura dello 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

considerato che gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 potevano godere della riduzione dell'aliquota ICI, andando incontro alla particolare tipologia di contratti, con canoni calmierati rispetto a quelli di mercato;

preso atto che nel presente decreto non è presente una disciplina specifica per gli immobili locati ai sensi della legge 431/1998;

impegna il Governo:

a considerare una riduzione dell'aliquota IMU per gli immobili locati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, il 431, alla luce della particolare tipologia di contratti, che prevedono canoni calmierati rispetto a quelli di mercato.

G/3066/59/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini;

visto in particolare il disposto dell'articolo 13 che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 e la estende ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60%, conseguente alla rivalutazione della base imponibile mediante l'applicazione di un moltiplicatore pari a 120;

considerato che tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore,

impegna il Governo:

a valutare con urgenza la necessità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

G/3066/60/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre, 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» anticipa, in via sperimentale, l'imposta municipale propria;

anche gli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica sono soggetti al pagamento di detta imposta;

finalità degli Enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica è, tra l'altro, dare in locazione alloggi ad un canone «politico», stabilito dalle Regioni, a soggetti economicamente deboli;

tale canone è spesso, rispetto al prezzo di mercato, irrisorio (a livello nazionale mediamente 80 euro);

i canoni di locazione sono già soggetti ad una tassazione generale elevata;

un'ulteriore imposta limiterebbe la capacità degli Enti Gestori di impegnare risorse per garantire sicurezza e salubrità agli alloggi che, già ora, sono spesso in pessimo stato di manutenzione,

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale principale per gli Enti Gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

G/3066/61/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie; considerato che, ormai, l'importo delle accise arriva quasi al 50 per cento del costo finale della benzina e che l'aumento colpisce indiscriminatamente tutti, indipendentemente dal reddito e dal capitale, con grave sacrificio di chi deve usare l'auto per recarsi quotidianamente al lavoro;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere riduzioni delle accise sui carburanti, compensando le minori entrate con aumenti dell'imposizione sui beni di lusso.

G/3066/62/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie;

considerato che, ormai, l'importo delle accise arriva quasi al 50 per cento del costo finale della benzina e che l'aumento colpisce indiscriminatamente tutti, indipendentemente dal reddito e dal capitale, con grave sacrificio di chi deve usare l'auto per recarsi quotidianamente al lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere riduzioni delle accise sui carburanti, compensando le minori entrate con aumenti dell'imposizione sui beni di lusso.

G/3066/63/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi volti di carattere economico e di razionalizzazione e semplificazione in settori delle opere pubbliche e dei servizi ai cittadini;

il canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal cartello di centro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e richiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, è determinato da parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e quindi una conseguente alterazione della concorrenza l'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997. relativamente ai cosiddetti «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico. derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni..., sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla strada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le attività commerciali; molti citta-

dini. che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati. ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo. come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della regione Veneto.

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi. nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione.

G/3066/64/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini che lungi dal favorire lo sviluppo e la crescita producono una ulteriore contrazione del reddito delle famiglie e delle piccole imprese, in particolare quelle agricole;

considerato che l'aumento del prezzo del carburante farà lievitare i costi di produzione a carico degli imprenditori agricoli, aumento non compensato da una uguale crescita degli utili conseguente alle criticità del mercato quali la volatilità dei prezzi e i fenomeni speculativi;

visto inoltre il disposto dell'articolo 13 che stabilendo, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli, comporta un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori;

impegna il Governo:

a non applicare l'aumento dell'accisa sui carburanti stabilito dall'articolo 15, al gasolio per impieghi agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che rappresenta un settore di estrema importanza per il nostro Paese leader mondiale di prodotti alimentari di eccellenza e qualità.

G/3066/65/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 19 in materia di imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli sugli strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori «scudati» e sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero; considerato che già i nuovi limiti fissati dal decreto in tema di tracciabilità dei pagamenti determineranno necessariamente un aumento dei costi finanziari e delle commissioni a carico di tutti i cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative, volte a alzare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti al di sotto del quale le persone fisiche non devono pagare l'imposta di bollo.

G/3066/66/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

considerate, in particolare, le misure introdotte dall'articolo 19 in materia di imposta di bollo sui conti correnti, sui titoli sugli strumenti e prodotti finanziari nonché sui valori «scudati» e sulle attività finanziarie e sugli immobili detenuti all'estero;

considerato che già i nuovi limiti fissati dal decreto in tema di tracciabilità dei pagamenti determineranno necessariamente un aumento dei costi finanziari e delle commissioni a carico di tutti i cittadini e commercianti, sotto forma di spese per l'apertura di nuovi conti correnti e di commissioni per le transazioni regolate con carta di credito o bancomat;

impegna il Governo:

ad alzare il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti al di sotto del quale le persone fisiche non devono pagare l'imposta di bollo.

G/3066/67/5 e 6

FONTANA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premesso che:

l'articolo 19 comma 1 del decreto legge 201/2011 «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ha, nel contesto di un'azione tesa a favorire la stabilità dei conti pubblici, introdotto una tassazione percentuale sul totale dei prodotti e strumenti finanziari posseduti dai cittadini;

tale tassazione, innovando rispetto a quanto precedentemente disposto, non considera alcuna soglia di esenzione neppure per importi di bassa significatività;

al contrario, l'articolo 19 comma 2 dello stesso provvedimento considera come soglia di esenzione per l'applicazione dell'imposta di bollo sui conti correnti la giacenza media di euro 5.000 mentre al comma 3 b) prevede un'esenzione specifica solo per i buoni postali fruttiferi sempre nel limite di euro 5.000;

Il trattamento differente di situazioni uguali comporta un rischio di legittimità della stessa norma;

la precedente disciplina faceva salve le situazioni dei piccoli e piccolissimi azionisti ponendo come soglia di esenzione il possesso di strumenti e prodotti finanziari nel limite di euro 1.000 operando in tal modo un equo bilanciamento tra l'interesse dello Stato e l'interesse di quegli azionisti che sostengono, non per fini lucrativi o speculativi, iniziative spesso di azionariato diffuso;

l'introduzione di un prelievo proporzionale con un importo minimo determina gravi difficoltà a tutti quegli Enti che favoriscono l'azionariato popolare e il sostegno delle proprie iniziative volte a promuovere un concetto di cittadinanza attiva e responsabile che poggia molto sui soci/sostenitori che spesso detengono controvalori di azioni Inferiore ai 1.000 euro con la conseguenza che «introduzione di tale tassazione, di gran lunga superiore alla redditività delle azioni sottoscritte, potrebbe determinare per

moltissimi piccoli azionisti una penalizzazione con danno per l'azione sociale degli enti in questione;

in tal senso il provvedimento contraddice quello spirito di equità e sostenibilità cui esso stesso si ispira penalizzando in misura sproporzionata coloro che intendono sostenere, con il proprio piccolo apporto, iniziative di ampio respiro sociale senza ottenere, d'altra parte, un ritorno economico significativo;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a modificare l'articolo 19 comma 1 del D.L. 201/2011 nella parte in cui prevede la modifica dell'articolo 13 della Tariffa prima parte allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 ai commi 2-bis e 2-ter equiparando il trattamento a quanto previsto al successivo comma 2 del medesimo articolo ovvero prevedendo una soglia di esenzione pari ad una giacenza media sul deposito o comunque al possesso di un controvalore di strumenti finanziari non superiore, in media per anno, ad euro 5.000;

a modificare l'articolo 19 comma 1 del D.L. 201/2011 nella parte in cui prevede la modifica dell'articolo 13 della Tariffa prima parte allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 ai commi 2-bis e 2-ter ripristinando una soglia di esenzione per i piccolissimi azionisti pari ad euro 1.000 al di sotto della quale non sia prevista l'applicazione di alcuna imposta.

G/3066/68/5 e 6

GIARETTA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premessi che:

il tema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese suscita, ormai da diversi anni, un forte allarme fra gli imprenditori di ogni regione ed è motivo di forte rallentamento negli investimenti di imprese estere nel nostro Paese;

le dimensioni del problema sono emerse con chiarezza nella Relazione annuale del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'anno 2009, nella quale viene sottolineato: «La questione in esame si pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica Amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze private,

sono da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte al *gap*, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara pubblica.» ed evidenziato nei passi successivi che: «La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire definitiva mente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare andamento del mercato»;

i dati numerici resi noti dall'Autorità di Vigilanza sono molto preoccupanti. In particolare, i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media di 128 giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione Europea dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 giorni;

il predetto ritardo è per lo più imputato ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3%) e dei mandati di pagamento (29,6%) da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica Amministrazione (32,5%);

l'esposizione debitoria della pubblica amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni interpellate dall'Autorità di Vigilanza, ammonterebbe ad oltre 40 miliardi di euro, pari al 2,4 per cento del PIL nazionale, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

l'Autorità di vigilanza ha sottolineato, come la problematica sia particolarmente avvertita dalle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in maniera grave della mancanza di liquidità;

ad aggravare la situazione, intervengono le conseguenze finanziarie che colpiscono le amministrazioni pubbliche in conseguenza di tali ritardi. In particolare, l'assunzione del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare l'onere finanziario di eventuali ritardati pagamenti nell'ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle offerte. L'obbligo di corrispondere interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento implica l'aumento delle risorse economiche necessarie per il conseguimento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che, come è intuibile, potrebbero essere diversamente e più utilmente investite);

il ritardo nei pagamenti oltre ad incidere sull'impresa che si trova a sostenere un'attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi dovuti, si ripercuote in termini negativi anche sull'indotto, investendo le imprese

subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono ulteriormente ribaltati;

considerato che:

nei Paesi membri dell'UE, a fronte della gravità del fenomeno dei ritardati pagamenti, sono state adottate misure stringenti. La Spagna, considerata un paese con forti ritardi nei pagamenti, ha emanato un provvedimento volto ad accelerare il pagamento dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, che entrerà a regime dal 2013, stabilisce che la P.A. avrà trenta giorni per pagare le fatture delle imprese creditrici, senza possibilità di ammettere alcuna deroga. In Irlanda il tempo concesso alla pubblica amministrazione per il pagamento è di soli 15 giorni. In Gran Bretagna il termine è di 10 giorni;

l'Unione europea ha recentemente approvato la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Ad essa guardano gli operatori economici comunitari con la speranza che possa dare impulso all'improrogabile opera di ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento della nostra Pubblica Amministrazione;

rilevato che:

per regolarizzare i pagamenti tra imprese, è necessario intervenire anche sulla disciplina fiscale dell'imposta sul valore aggiunto. L'attuale sistema di liquidazione dell'imposta infatti premia il ritardo nei pagamenti, obbligando le imprese fornitrici a versare comunque l'imposta sulle fatture emesse, siano state pagate o meno, e contemporaneamente consentendo al ritardatario di pagamento di detrarre l'IVA sulle fatture ricevute;

il sistema di liquidazione dell'Iva, per garantire i benefici sulle transazioni commerciali, deve essere modificato radicalmente. Punto di partenza potrebbe essere la direttiva comunitaria 2010/45/UE del 13 luglio 2010 che in materia di imposta sul valore aggiunto è finalizzata a consentire agli stati membri di «aiutare le piccole e medie imprese che hanno difficoltà a pagare l'IVA all'autorità competente prima di aver ricevuto i pagamenti dai loro acquirenti/destinatari»; perciò la direttiva prevede di «dare agli Stati membri la possibilità di autorizzare la contabilizzazione dell'IVA tramite un regime di contabilità di cassa che consenta al fornitore/prestatore di pagare l'IVA all'autorità competente quando ha ricevuto il pagamento relativo alla cessione/prestazione»;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a recepire, entro brevi termini, la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011, allo scopo di rafforzare le misure vigenti in materia di contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;

a provvedere ad una radicale trasformazione del sistema di liquidazione dell'IVA, in linea con quanto indicato dalla direttiva 2010/45/UE

del 13 luglio 2010, per tutte le imprese con volume di affari inferiore a 2 milioni di euro;

ad attribuire all'Autorità di vigilanza per la concorrenza e il mercato poteri di indagine in materia di ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese, al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illeciti messi in atto da parte della pubblica amministrazione e da imprese volti a ritardare il pagamento di forniture di beni, somministrazioni, appalti o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo, di vietarne l'esecuzione e di prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti e i comportamenti distorsivi;

a favorire la stipula di accordi e convenzioni tra l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIM), al fine di contrastare, rimuovere e sanzionare, mediante la stesura di appositi regolamenti, i comportamenti illeciti messi in atto da parte di imprese volti a ritardare i pagamenti nelle transazioni commerciali, tali da comportare situazioni di abuso di posizione dominante, l'impedimento, la restrizione e la falsata concorrenza nei mercati;

a prevedere la possibilità per le imprese di cedere alla Cassa depositi e prestiti, alle banche o ad intermediari finanziari riconosciuti, la titolarità dei crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione per i quali sono decorsi i termini di pagamento, a fronte del pagamento da parte di tali soggetti dell'intero importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni inadempienti, comprensivo degli interessi moratori maturati;

a favorire l'istituzione presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un fondo rotativo per la tutela delle imprese contro i ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali, al quale possano accedere, in caso di mancato pagamento entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti, esclusivamente le imprese creditrici che non siano state iscritte nel registro informatico dei protesti negli ultimi ventiquattro mesi e che non abbiano subito sentenze civili di condanna per ritardato pagamento per la fornitura di merci o per la prestazione di servizi resi da terzi;

a prevedere che qualsiasi transazione commerciale tra imprenditori privati comporti, in capo agli stessi soggetti, l'obbligo di comunicazione in forma scritta, anche tramite strumenti telematici, delle proprie condizioni generali di vendita o acquisto di prodotti, di richiesta o fornitura di prestazioni o di servizi. Tali condizioni debbono costituire la base per la negoziazione commerciale e comprendere tutte le condizioni di acquisto o vendita, il listino dei prezzi unitari, le riduzioni di prezzo, i termini e le condizioni di pagamento.

G/3066/69/5 e 6

GERMONTANI, RUSSO

Il Senato,

premessi che:

il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388/2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

lo stesso comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

il comma 4, prevede la cessazione degli organi degli Enti soppressi a decorrere dalla data di emanazione dei predetti decreti di trasferimento;

il comma *2-bis*, introdotto dall'emendamento governativo, stabilisce che, in attesa di tali decreti, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;

lo stesso comma *2-bis* prevede che l'INPS, nel frattempo, è rappresentato e difeso in giudizio nei giudizi incardinati dai legali in servizio presso gli enti soppressi;

considerato che:

il mancato trasferimento all'INPS dei lavoratori soprannumerari riguarda essenzialmente i dipendenti degli enti previdenziali addetti a servizio di portierato, custodia e vigilanza degli immobili dismessi, rimasti alle dipendenze degli stessi enti in forza della legge n. 388/2000;

i dipendenti di cui trattasi sono stati ricollocati nei profili amministrativi dei ruoli, in forza della citata legge n. 388/2000 e operano nelle funzioni produttive, contribuendo proficuamente al regolare espletamento delle funzioni istituzionali per l'erogazione dei servizi;

l'INPDAP – essendo detentore della quota più consistente di immobili da dismettere – si è trovato nella condizione di dover ricollocare il maggior numero di tali unità di personale, acquisendo posizioni soprannumerarie che non è stato possibile riassorbire a causa dei successivi e reiterati tagli alle dotazioni organiche degli enti;

la prospettiva del personale eccedentario – che per INPDAP corrisponde a oltre 700 unità – è quella di essere posto in mobilità, poi in cassa integrazione ed eventualmente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni

e integrazioni – espressamente richiamato dal decreto legge 201/2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale eventualmente collocato in cassa integrazione continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

inoltre, la formulazione dello stesso articolo 21, al comma 2-*bis*, aggiunto a seguito dell'emendamento governativo, nel fare menzione alle strutture centrali e periferiche degli enti soppressi – chiamate a proseguire l'attività istituzionale fino alla emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse – non contiene, per mero errore materiale, richiamo alcuno agli organi degli enti stessi;

invece, tali organi, ai sensi del comma 4, restano in carica fino alla stessa data di emanazione dei decreti prevista per l'operatività delle strutture produttive; tale disallineamento termino logico può comportare, pertanto, difficoltà nella gestione della fase transitoria;

data la ridotta dotazione organica dei legali degli enti (per INPDAP circa 40 unità su tutto il territorio nazionale), per sopperire al carico di lavoro in materia di contenzioso giurisdizionale è stato fatto ricorso a legali esterni e, pertanto, è necessario che tali professionisti proseguano, quantomeno fino alla definizione dei giudizi in corso, l'attività legale avviata, basata, tra l'altro, su singoli accordi contrattuali; è necessario, quindi, ampliare la formula della norma che stabilisce tale possibilità solo per quelli già in servizio,

impegna il Governo ad attivare ogni tempestiva iniziativa possibile, affinché:

venga garantita la tutela dei posti di lavoro per i dipendenti degli enti soppressi, in esubero rispetto alla pianta organica vigente, prevedendone il trasferimento all'INPS, come per il restante personale;

venga eliminata l'incongruenza derivata da mero errore materiale nella formulazione del comma 2-*bis*, chiarendo che devono intendersi compresi in tale comma anche gli organi degli enti soppressi;

venga consentita la prosecuzione dei giudizi in corso affidati a legali esterni dagli enti soppressi, chiarendo che l'espressione «già in servizio» non preclude tale possibilità.

G/3066/70/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

vagliate le disposizioni di cui al provvedimento in titolo; preso atto dell'intervento di soppressione di Inpdap ed Enpals ed il conseguente trasferimento di funzioni all'Inps, di cui all'articolo 21 del provvedimento medesimo; tenuto conto che la finalità asserita di questa operazione è

quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale; considerato che un'analisi dei saldi Inps tra entrate ed uscite e tra riscossioni dei contributi per luogo di lavoro e pagamenti delle prestazioni previdenziali per luogo di residenza evidenzia un forte squilibrio tra Nord e Sud, a vantaggio di quest'ultimo che riscuote per prestazioni più di quanto partecipa con le entrate contributive;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di procedere alla regionalizzazione dell'istituto nazionale di previdenza sociale.

G/3066/71/5 e 6

GERMONTANI, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

il decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENP ALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388/2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265/2001 e s.m.i.;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'art. 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. – espressamente richiamato dal decreto legge 201/2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

tale complessa operazione – che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti – richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di «accompagnamento» all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;

la soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo:

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012/2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto-legge n. 201/2011.

G/3066/72/5 e 6

BONFRISCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal gennaio 2012;

il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388/2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 265/2001 e s.m.i.;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10% prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando una riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80% della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. – espressamente richiamato dal decreto-legge 201/2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto-legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31.12.2012 e l'attivazione di un piano di «accompagnamento» all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;

tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201/2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno;

impegna il Governo:

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché: siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012-2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto legge n. 201/2011.

G/3066/73/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

vagliate le disposizioni di cui al provvedimento in titolo;

preso atto dell'intervento di soppressione di Inpdap ed Enpals ed il conseguente trasferimento di funzioni all'Inteso, di cui all'articolo 21 del provvedimento medesimo;

tenuto conto che la finalità asserita di questa operazione è quella di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale;

considerato che un'analisi dei saldi Inps tra entrate ed uscite e tra riscossioni dei contributi per luogo di lavoro e pagamenti delle prestazioni previdenziali per luogo di residenza, evidenzia un forte squilibrio tra Nord e Sud, a vantaggio di quest'ultimo che riscuote per prestazioni più di quanto partecipa con le entrate contributive;

impegna il Governo:

a considerare l'opportunità di procedere alla regionalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

G/3066/74/5 e 6

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, GRANAIOLA, PORETTI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

permane in capo ai medici l'obbligo di stipulare un'assicurazione «a tutela del cliente», mentre quest'obbligo non sussiste per le aziende;

il comma 5, lettera e), dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (cosiddetta manovra di agosto 2011) prevede, infatti, che «a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.»;

questo obbligo rischia di essere molto pesante e limitativo per alcune categorie di professionisti con specializzazioni più rischiose di altre dal punto di vista della responsabilità professionale e, di conseguenza, sui pazienti e sugli utenti del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di tutelare il personale medico e sanitario riguardo la copertura dei costi delle polizze assicurative

al fine di garantire la professionalità dei singoli professionisti ed il corretto rapporto medico paziente.

G/3066/75/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

esaminato l'atto camera 4829 recante le disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e che prevede, all'articolo 23, la ridefinizione della struttura degli organi e delle competenze delle Province; attestato che all'interno del medesimo articolo, viene altresì disposto come le Province debbano trasferire ai Comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni oggi svolte dalle Province medesime e come tra queste vi sia indubbiamente anche quella di pubblica sicurezza oggi svolta, all'interno dell'organo della Provincia, dalla Polizia Provinciale;

valutato che il corpo di Polizia Provinciale rappresenta un ruolo di estrema importanza, derivante soprattutto dalla profonda conoscenza che questo corpo ha del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, quanto da quello antropologico, come gli insediamenti produttivi che si trovano nel territorio di propria competenza; dimostrato come proprio alla luce della elevata e comprovata esperienza di questo Corpo in taluni settori, il controllo della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente sono attività svolte in via pressoché esclusiva dalle forze di polizia provinciale; considerato che le polizie provinciali esercitano oggi giorno anche numerose attività di polizia stradale come il monitoraggio della rete viaria provinciale allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dell'utenza nell'ambito della circolazione stradale, a dimostrazione del fatto che, proprio in un momento di evidente difficoltà dovute alla crescente carenza di personale presso i diversi comparti delle forze di Polizia, siano esse di Stato quanto Municipale, la Polizia Provinciale svolge un ruolo pressoché insostituibile; considerato che allo stato attuale, gli enti locali, e i piccoli Comuni in particolare, si trovano in una situazione di estrema difficoltà dovuta tanto alla esiguità delle risorse economiche quanto alla conseguente necessità di dover adottare una serie di provvedimenti, di carattere economico e gestionale, finalizzati al miglioramento del concorso degli enti stessi ai vincoli di finanza pubblica; attestato come le Regioni siano invece dotate di una propria struttura gestionale e di un apparato burocratico molto più organizzato rispetto ai Comuni, ed in grado di valorizzare più efficacemente e di gestire in modo molto più sistematico le diverse funzioni oggi svolte dal Corpo di Polizia Provinciale,

impegna il Governo

a considerare la necessità, all'interno del quadro normativo così come oggi definito, di trasferire le funzioni di coordinamento e gestione della Polizia Provinciale alle singole Regioni così da mantenere inalterato il livello di servizio reso dal Corpo di Polizia Provinciale che, tra le sue funzioni, svolge anche dei servizi non sostituibili dal Corpo di Polizia Municipale.

G/3066/76/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in ma tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: il divieto per i dirigenti pubblici di ricoprire altri incarichi di natura gestionale o funzione di revisione, di controllo e consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza, con limiti per l'incremento della retribuzione;

G/3066/77/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premessò che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari di percepire compensi qualora assumano incarichi extra-istituzionali. I compensi dovuti devono essere versati al bilancio dell'amministrazione della giustizia al fine di finanziare il piano straordinario di copertura degli organici del personale amministrativo.

G/3066/78/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premessò che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: il divieto di assumere incarichi di arbitrato ed altri incarichi extra-istituzionali per i magistrati ordinari (già peraltro esclusi per legge dagli arbitrati), amministrativi, contabili e militari, nonché avvocati e procuratori dello Stato;

G/3066/79/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

impegna il Governo,

a portare a compimento la riforma delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'articolo 1 della legge n. 148/11 del 14 settembre 2011.

G/3066/80/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garan-

zia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

impegna il Governo,

a rendere noto in tempi rapidi:

l'effettivo ammontare del Fondo Unico Giustizia, delle somme effettivamente rese disponibili ed eventualmente utilizzate al fine di rendere trasparente la quantificazione e l'utilizzo delle risorse afferenti a tale Fondo, in considerazione peraltro della dichiarata funzione compensativa dello stesso rispetto ai drammatici tagli operati in questa legislatura alla missione giustizia;

l'ammontare delle risorse confluite ad oggi nell'ulteriore apposito fondo istituito con il decreto legge n. 98 del 7 luglio 2007 (articolo 37, comma 10) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, in cui dovrebbero confluire le maggiori entrate determinate con l'aumento dei contributi di giustizia previsto dalla medesima disposizione;

G/3066/81/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 23 al comma 1 ha ridotto il numero dei componenti delle Autorità Amministrative indipendenti individuate nel testo della disposizione; il medesimo articolo ha quindi adeguato, per quanto concerne la Commissione indicata alla lettera e) del comma 1, la maggioranza necessaria per l'adozione delle relative delibere nei casi in cui era espressamente stabilito un *quorum* superiore al numero dei componenti così come fissati dal presente decreto legge; l'immediata efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 2-*bis* e 2-*ter* impone che l'Autorità interessata assume ogni conseguente provvedimento diretto ad adeguare ad adeguare con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quelle disposizioni interne che sono non coerenti con le nuove maggioranze richieste ai fini delle relative delibere così come modificate per effetto dei suindicati commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 23; quanto sopra anche per evitare che disposizioni di natura secondaria contrastino con la normativa primaria così da mantenere un quadro normativo non omogeneo che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del soggetto interessato;

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto a garantire che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, ogni forma di disciplina interna dettata dall'Amministrazione indicata alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 che non è coerente con l'insieme delle norme come modificate all'esito delle variazioni di cui in premessa, sia con tempestività adeguata alle disposizioni introdotte con il presente decreto legge all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter, in modo tale da eliminare ogni possibile dubbio applicativo nonché ogni possibile forma di contrasto tra legge primaria e normativa di rango secondario.

G/3066/82/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il Capo IV del presente provvedimento è interamente dedicato al concorso alla manovra degli Enti territoriali;

la congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi che ha investito anche il nostro Paese impone una politica responsabile finalizzata, da un lato al contenimento dei costi volta a preservare i conti e dall'altro lato ad una programmazione di interventi di medio lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati a far uscire il Paese dalla crisi nel modo più indolore possibile; questo scenario di crisi è stato accompagnato da un evidente intensificazione del mal costume di politicanti affaristi inclini alla corruzione e alla collusione alimentando nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica; si è generato così in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni dei legislatori e degli amministratori. Spesso, infatti, quando si affronta il tema dei costi della politica si è inclini ad una generalizzazione qualunque incapace di individuare in modo ampio e realmente riformatore soluzioni di lungo periodo capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese; soltanto con l'entrata in vigore prima del federalismo fiscale e poi di una reale riforma federalista dell'attuale assetto costituzionale, finalmente si potrà operare una razionalizzazione dei costi degli apparati amministrativi e politici con un giusto equilibrio, che può essere sintetizzato nel «Vedo, Pago, Voto»; gli emolumenti degli organi elettivi degli enti territoriali non sono rappresentati nel Paese in modo omogeneo con evidenti disuguaglianze nelle diverse aree territoriali del Paese;

impegna il Governo

a disciplinare con proprio decreto i costi *standard* definiti a livello nazionale degli emolumenti degli organi elettivi degli enti locali territoriali e a promuoverne l'applicazione da parte degli enti stessi.

G/3066/83/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

la manovra economica all'esame contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica; nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di Welfare state, dall'assistenza sanitaria all'istruzione e ai servizi sociali; in particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'articolo 286 del 1998, nella 35 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle «cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva», al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del ticket, a parità di condizioni con i cittadini italiani e gli stranieri regolari; tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, né le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità; il Ministero della 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti Salute, con circolare n. devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;

impegna il Governo

ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri

che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del ticket sanitario.

G/3066/84/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato l'Atto Camera n.4829, recante Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56% al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;

la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato;

l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria;

risorse pubbliche e risorse commerciali non sono cresciute nel tempo con la medesima velocità: in particolare, negli ultimi tre decenni, il notevole sviluppo delle risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, ha portato la concessionaria del servizio pubblico ad orientare la propria programmazione soprattutto in funzione del principale concorrente nel mercato, rendendo il prodotto Rai sempre più commerciale e sempre meno «pubblico», ma lasciando invariate le fonti di finanziamento;

seppure la Rai opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in relazione ai costi del personale;

secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro;

il personale in organico della Rai al 31 dicembre 2010 (comprensivo di 63 contratti di inserimento e di apprendistato) risulta composto da 11.402 unità, senza considerare i 43 mila contratti di collaborazione (fra cui quelli di giornalisti importanti a quelli dell'ultimo figurante), a fronte dei 4.700 dipendenti (di cui 4.622 a tempo indeterminato) delle società italiane di Mediaset;

gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177 mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset verso gli Amministratori per 834 migliaia di euro e verso i Sindaci per 271 migliaia di euro;

il Presidente della Rai, nel corso del suo intervento in Commissione Vigilanza Rai, ha ribadito l'impegno dell'azienda a lavorare sul fronte del contenimento dei costi, ritenendo necessaria e quanto mai urgente una pianificazione delle attività aziendali che consenta alla Rai di operare sulla base delle sue quote di mercato, del suo profilo patrimoniale e di una situazione economica competitiva;

Impegna il Governo:

nell'ambito di un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica, ad intervenire, anche attraverso l'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni e la Commissione per la vigilanza della Rai, sugli organi amministrativi dell'azienda concessionaria del servizio pubblico, per far sì che le scelte aziendali siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, in linea con i *competitors* presenti sul mercato, anche prevedendo che il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

G/3066/85/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 23 al comma 1 ha ridotto il numero dei componenti delle Autorità Amministrative indipendenti individuate nel testo della disposizione;

il medesimo articolo ha quindi adeguato, per quanto concerne la Commissione indicata alla lettera e) del comma 1, la maggioranza neces-

saria per l'adozione delle relative delibere nei casi in cui era espressamente stabilito un quorum superiore al numero dei componenti così come fissati dal presente decreto legge;

l'immediata efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 2-*bis* e 2-*ter* impone che l'Autorità interessata assume ogni conseguente provvedimento diretto ad adeguare ad adeguare con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quelle disposizioni interne che sono non coerenti con le nuove maggioranze richieste ai fini delle relative delibere così come modificate per effetto dei suindicati commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 23.

Quanto sopra anche per evitare che disposizioni di natura secondaria contrastino con la normativa primaria così da mantenere un quadro normativo non omogeneo che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del soggetto interessato;

Impegna il Governo:

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto a garantire che, in conseguenza dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ogni forma di disciplina interna dettata dall'Amministrazione indicata alla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 23 che non è coerente con l'insieme delle norme come modificate all'esito delle variazioni di cui in premessa, sia con tempestività adeguata alle disposizioni introdotte con il presente decreto legge all'articolo 23 commi 2-*bis* e 2-*ter*, in modo tale da eliminare ogni possibile dubbio applicativo nonché ogni possibile forma di contrasto tra legge primaria e normativa di rango secondario.

G/3066/86/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»

premessi che:

il tema della cooperazione intercomunale per la gestione associata dei servizi e delle funzioni, in via prioritaria attraverso le Unioni di Comuni, rappresenta una concreta occasione di riforma, di razionalizzazione e di crescita a beneficio di tutto il territorio nazionale, in particolare dei piccoli Comuni; proprio per la rilevanza di tali processi associativi è opportuna una loro razionale definizione e certezza applicativa a cominciare

dall'approvazione di una cornice istituzionale adeguata qual è la Carta delle Autonomie;

il quadro normativo si è particolarmente aggravato dal settembre scorso con l'introduzione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138, del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148, del 2011, «manovra *bis*», contenente tra l'altro anche profili di incostituzionalità come evidenziato da numerosi ricorsi già promossi innanzi alla Corte Costituzionale da alcune Regioni;

inoltre, in questi due primi mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148, del 2011, sono centinaia le richieste di assistenza, di chiarimenti, le perplessità e le forti preoccupazioni pervenute all'ANCI dagli Amministratori dei Piccoli Comuni, sempre più consapevoli degli assai probabili disservizi ed incrementi dei costi cui andrebbero incontro le loro comunità locali qualora si procedesse nei termini indicati dall'articolo 16 che produce effetti negativi anche sulle forme associative già esistenti ed operanti;

l'applicazione dell'articolo 16 già comporta un costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato dovuto allo scioglimento di numerose Unioni ed alle consulenze tecniche che i Comuni si trovano costretti a reperire dal mercato,

impegna il Governo:

anche in vista delle prossime scadenze già previste per il 31 dicembre 2011, a valutare l'opportunità di prorogare nel primo provvedimento utile le scadenze previste per l'applicazione dell'articolo 16 del decreto-legge n. 138, del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148, del 2011, al fine di risolvere le gravi e complesse questioni applicative summenzionate.

G/3066/87/5 e 6

LEGNINI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

l'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha disposto che entro i rigidi termini previsti dello stesso articolo, i comuni

con popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l'associazione dei Comuni Italiani ha segnalato come le scadenze previste dall'articolo 16 della manovra estiva, abbiano tempi troppo stretti e modalità tali da produrre assai probabili disservizi ed incrementi dei costi cui andrebbero incontro le comunità locali;

le forti preoccupazioni pervenute all'Anci da centinaia di amministratori di piccoli Comuni, consapevoli del fatto che qualora si procedesse nei termini indicati dall'articolo 16 si produrrebbero effetti negativi anche sulle forme associative già esistenti ed operanti, determinando perfino costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a prorogare nel primo provvedimento utile entro l'anno in corso, le scadenze previste per l'applicazione dell'articolo 16 al fine di risolvere le gravi e complesse questioni applicative anche in sede di approvazione del disegno di legge Atto Senato n.2259 sulla Carta delle Autonomie.

G/3066/88/5 e 6

CORONELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge As 3066, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

che ad oggi, solo poche società che operano nel settore della riscossione locale possono svolgere attività di tesoreria, in virtù di una disposizione del 1995 finalizzata a favorire i vecchi esattori comunali e che risulta assolutamente anacronistica ed immotivata, oltre che incostituzionale, perché opera una ingiusta discriminazione di accesso a soggetti che hanno i medesimi requisiti patrimoniali e professionali;

che è opportuno, pertanto, aprire il mercato delle tesorerie comunali a tutti i soggetti che operano nelle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e che attualmente sono dotati di una adeguata capitalizzazione (minimo 10 milioni di euro).

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre una modifica dell'articolo 208, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sostituendo la lettera *b*) e prevedendo che anche i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 possano esercitare l'attività di tesoreria nei comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni.

G/3066/89/5 e 6

BONFRISCO, ESPOSITO

Il Senato,

premesso che;

nella parte relativa all'ordinamento della Repubblica, all'articolo 99, la Costituzione istituisce il CNEL;

la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni reca la disciplina del CNEL e, in particolare, la composizione e l'ordinamento agli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca norme in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise, è stato accolto dal Governo;

le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

tali modifiche rendono comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 può disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,

«sentito» il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

in piena sintonia con la Camera dei Deputati, che lo strumento del regolamento c.d. «indipendente» (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) è il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001

impegna il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/90/5 e 6

LAURO, BOSCIETTO

Il Senato,

Visto l'articolo 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5,20, 22 e 23, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

Visto l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

Viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

Ritenuto che tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

Considerato che il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, «sentito» il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

Ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei Deputati, che lo strumento del regolamento c.d. «indipendente» (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/91/5 e 6 (testo 2)

BONFRISCO, ESPOSITO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità siano sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, conseguite sulla base, rispettivamente, dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 e 10 e 11 del medesimo articolo 24, salvo quanto previsto dal successivo comma 18;

il citato comma 6, lettera c) dell'articolo 24 prevede per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria il requisito anagrafico di vecchiaia sia incrementato da 65 a 66 anni;

il citato comma 10 del medesimo articolo prevede che l'accesso alla pensione anticipata sia consentito solamente con una anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, incrementati di un mese dal 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014;

il citato comma 18 dell'articolo 24 prevede facendo espresso riferimento anche, al personale del Comparto sicurezza e difesa, che debba essere dettata una specifica normativa attraverso un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, allo scopo di armonizzare l'incremento dei requisiti minimi per accesso alla pensione per le categorie di soggetti per i quali siano previsti limiti più bassi rispetto al resto dei dipendenti, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti;

che un incremento non mirato dei requisiti minimi per il collocamento in congedo per il personale militare avrebbe serie ripercussioni sull'intero assetto delle Forze armate, in quanto esso non può che essere accompagnato dalla revisione integrale del sistema di avanzamento del personale militare (detto "normalizzato"), che prevede che per ciascun grado e categoria debba essere assicurata costantemente la presenza del numero di unità previsto per legge, e in questo senso dovrà necessariamente essere armonizzato con la riforma dello strumento militare in corso di studio;

considerando che per le categorie speciali dell'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è previsto un regime particolare, a carattere pubblicistico, che fa rientrare i loro rapporti di servizio nella specifica competenza dei rispettivi ministeri;

risulta quindi indispensabile che il Ministero della difesa sia coinvolto, fornendo il proprio assenso, nella predisposizione del regolamento che dovrà ridefinire i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata del personale militare;«

tale esigenza, per analoghe ragioni, si ritiene che sussista anche per le altre amministrazioni del Comparto sicurezza e difesa, vale a dire i Ministeri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione alle esigenze correlate alle peculiarità di impiego del personale e agli specifici ordinamenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dare corretta applicazione all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel senso di garantire il preventivo coinvolgimento e la condivisione del Ministero della difesa e dei titolari delle altre citate amministrazioni interessate, anche attraverso la partecipazione dei medesimi Ministeri alla predisposizione delle disposizioni, nell'ambito delle procedure per l'emanazione dei regolamenti previsti dalla medesima disposizione con i quali dovrà essere

detta-ta la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata personale del Comparto sicurezza e difesa.

G/3066/91/5 e 6

BONFRISCO, ESPOSITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità siano sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, conseguite sulla base, rispettivamente, dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 e 10 e 11 del medesimo articolo 24, salvo quanto previsto dal successivo comma 18;

il citato comma 6, lettera c) dell'articolo 24 prevede per i lavoratori dipendenti la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria il requisito anagrafico di vecchiaia sia incrementato da 65 a 66 anni;

il citato comma 10 del medesimo articolo prevede che l'accesso alla pensione anticipata sia consentito solamente con una anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, incrementati di un mese dal 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014;

il citato comma 18 dell'articolo 24 prevede facendo espresso riferimento anche, al personale del Comparto sicurezza e difesa, che debba essere dettata una specifica normativa attraverso un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, allo scopo di armonizzare l'incremento dei requisiti minimi per accesso alla pensione per le categorie di soggetti per i quali siano previsti limiti più bassi rispetto al resto dei dipendenti, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti;

che un incremento non mirato dei requisiti minimi per il collocamento in congedo per il personale militare avrebbe serie ripercussioni sull'intero assetto delle Forze annate, in quanto esso non può che essere accompagnato dalla revisione integrale del sistema di avanzamento del personale militare (detto '(normalizzato)', che prevede che per ciascun grado e categoria debba essere assicurata costantemente la presenza del numero di unità previsto per legge, e in questo senso dovrà necessariamente essere armonizzato con la riforma dello strumento militare in corso di studio;

considerando che per le categorie speciali dell'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è previsto un regime parti-

colare, a carattere pubblicistico, che fa rientrare i loro rapporti di servizio nella specifica competenza dei rispettivi ministeri;

risulta quindi indispensabile che il Ministero della difesa sia coinvolto, fornendo il proprio assenso, nella predisposizione del regolamento che dovrà ridefinire i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata del personale militare;«

tale esigenza, per analoghe ragioni, si ritiene che sussista anche per le altre amministrazioni del Comparto sicurezza e difesa, vale a dire i Ministeri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, in relazione alle esigenze correlate alle peculiarità di impiego del personale e agli specifici ordinamenti,

impegna il Governo

a dare corretta applicazione all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel senso di garantire il preventivo coinvolgimento e la condivisione del Ministero della difesa e dei titolari delle altre citate amministrazioni interessate, anche attraverso la partecipazione dei medesimi Ministeri alla predisposizione delle disposizioni, nell'ambito delle procedure per l'emanazione dei regolamenti previsti dalla medesima disposizione con i quali dovrà essere detta la disciplina relativa ai requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e a quella anticipata personale del Comparto sicurezza e difesa.

G/3066/92/ 5 e 6

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066);

Premesso che,

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici; in particolare, per quel che riguarda la crescita dispone interventi fiscali per determinare un aiuto alla crescita economica delle imprese anche mediante agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro;

nei prossimi provvedimenti, a partire dal decreto-legge milleproroghe, si dovrà intervenire, d'intesa con il Governo, per migliorare alcuni elementi di particolare valenza sociale di questa manovra e soprattutto per definire in tempi ragionevolmente brevi una «fase due», o un modulo ulteriore di questo primo pacchetto di misure, incentrato sulle scelte da

fare per rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

uno dei provvedimenti che possono consentire il rilancio della nostra economia è rappresentato dall'attenuazione dei vincoli del Patto di stabilità interno per le spese di investimento dei comuni.

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a rivedere i contenuti del Patto di stabilità interno al fine di consentire lo sblocco dei residui attivi finalizzato agli investimenti e l'esclusione di voci di spesa sostenuta dai Comuni per investimenti, con particolare riguardo a quelle relative all'edilizia scolastica, dal calcolo dei saldi utili al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

G/3066/93/5 e 6

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Il Senato,

Premesso che:

l'articolo 114 della Costituzione stabilisce che le Città metropolitane siano una delle parti costitutive della Repubblica, pariordinate in quanto tali a comuni, province, regioni e allo Stato stesso,

tale livello istituzionale non è ancora divenuto operativo, nonostante la loro importanza alla luce del riassetto complessivo delle competenze e della gestione delle funzioni di area vasta;

a tal fine, l'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42 reca «Norme transitorie per le città metropolitane» al fine di consentire l'istituzione delle città metropolitane anche prima dell'entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale delle città metropolitane;

l'articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in attuazione delle legge delega sul federalismo fiscale ha introdotto la relativa disciplina in materia fiscale;

i commi 14-21 dell'articolo 23 del decreto legge in esame dispongono in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province, al fine di giungere ad una progressiva razionalizzazione di questo livello di governo;

considerato che:

la specificità delle grandi aree urbane rispetto ad altre zone del paese va assolutamente riconosciuta in particolare attraverso adeguate riforme della *governante* locale;

la mancata costituzione delle città metropolitane aumenta gli ostacoli che in futuro si troveranno lungo la strada della semplificazione della rete amministrativa e della rete di responsabilità pubblica;

proprio in virtù di quanto stabilito nel decreto legge in esame in tema di province, è da considerarsi prioritario, in questa fase di transizione, l'avvio della soppressione delle province lì dove è prevista la possibilità che sia costituita una città metropolitana,

impegna il Governo a:

ad operarsi affinché venga predisposto ed emanato nel più breve tempo possibile il provvedimento attuativo in relazione al referendum confermativo, previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 23 della legge delega sul federalismo fiscale;

a predisporre nel più breve tempo possibile tutte le adeguate misure volte a favorire il superamento delle province e la costituzione delle Città metropolitane.

G/3066/94/5 e 6 (testo 2)

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n. 3066),

Visto l'articolo 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

Visto l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

Viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

Ritenuto che,

tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso

il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

Considerato che,

il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio» cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, «sentito» il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

Ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei deputati, che lo strumento del regolamento cosiddetto «indipendente» (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/94/5 e 6

LEGNINI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n. 3066),

Visto l'articolo 99 della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli

articoli 4, commi 2 e 3, S, comma 2, 14, 15, comma S, e 70, comma 4;

Visto l'Ordine del Giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei Deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

Viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato Ordine del Giorno;

Ritenuto che,

tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

Considerato che,

il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio» cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivo-rappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, «sentito» il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

Ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei deputati, che lo strumento del regolamento cosiddetto «indipendente» (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo:

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/95/5 e 6

VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

in attesa di una revisione complessiva dei parametri del Patto di stabilità interno;

al fine di accelerare la spesa dei fondi strutturali europei, in coerenza con la delibera Cipe 1/2011,

impegna il Governo

a sollecitare l'attuazione del regolamento, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni, che definisca le nuove regole del patto di stabilità interno per la quota parte relativa al cofinanziamento nazionale e regionale dei suddetti Fondi.

G/3066/96/5 e 6

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

i comuni hanno una serie di obblighi di comunicazione di dati nei confronti di diverse Amministrazioni pubbliche;

i responsabili finanziari degli enti locali impiegano un monte di ore inaccettabile per fornire i dati richiesti;

sovente trattasi anche di duplicazione di dati correlati alla gestione contabile, già trasmessi al

MEF in ottemperanza delle norme di comunicazione previste dalla normativa vigente sul patto di stabilità;

considerato che:

le restrizioni di assunzione di nuovo personale nei comuni correlate alla obbligata riduzione dell'indebitamento degli enti medesimi, impone una migliore gestione delle risorse umane disponibili;

nell'ottica di una politica di semplificazione e riduzione di oneri burocratici inutili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, finalizzati all'adozione di un

unico modulo per la trasmissione dei dati dei comuni, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai medesimi dati da parte delle pubbliche amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

G/3066/97/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

La grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini:

La difficoltà economica si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare chiara e basata su equi principi;

la complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;

l'eventuale sfioramento da parte degli enti dei vincoli imposti dal Patto rappresenta per i comuni determinerebbe per questi ultimi una serie di sanzioni estremamente gravose e che riducono ulteriormente le già strette leve sulle quali gli enti possono agire, rendendo di fatto impossibile la erogazione della maggior parte dei servizi alla cittadinanza;

Tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano, vista l'importanza, quelle relative alle attività legate al sociale e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie;

Impegna il Governo:

A considerare la necessità di escludere per il 2012 le spese in conto capitale sostenute dai comuni e rientranti nel computo dei vincoli

imposti in termini di Patto di Stabilità per le risorse impiegate dai comuni stessi a favore delle attività di carattere sociale, per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'utilizzo e la realizzazione di opere e sistemi tecnologici basati sulle energie rinnovabili.

G/3066/98/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessò che:

Esaminato l'atto camera 4829 recante le disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e che prevede, all'articolo 23, la ridefinizione della struttura degli organi e delle competenze delle province;

Attestato che all'interno del medesimo articolo, viene altresì disposto come le province debbano trasferire ai comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni oggi svolte dalle province medesime e come tra queste vi sia indubbiamente anche quella di pubblica sicurezza oggi svolta, all'interno dell'organo della provincia, dalla polizia provinciale;

Valutato che il corpo di polizia provinciale rappresenta un ruolo di estrema importanza, derivante soprattutto dalla profonda conoscenza che questo corpo ha del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, quanto da quello antropologico, come gli insediamenti produttivi che si trovano nel territorio di propria competenza;

Dimostrato come proprio alla luce della elevata e comprovata esperienza di questo Corpo in taluni settori, il controllo della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente sono attività svolte in via pressoché esclusiva dalle forze di polizia provinciale;

Considerato che le polizie provinciali esercitano oggi giorno anche numerose attività di polizia stradale come il monitoraggio della rete viaria provinciale allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dell'utenza nell'ambito della circolazione stradale, a dimostrazione del fatto che, proprio in un momento di evidente difficoltà dovute alla crescente carenza di personale presso i diversi comparti delle forze di Polizia, siano esse di Stato quanto municipale, la polizia provinciale svolge un ruolo pressoché insostituibile;

Considerato che allo stato attuale, gli enti locali, e i piccoli comuni in particolare, si trovano in una situazione di estrema difficoltà dovuta tanto alla esiguità delle risorse economiche quanto alla conseguente necessità di dover adottare una serie di provvedimenti, di carattere economico e gestionale, finalizzati al miglioramento del concorso degli enti stessi ai vincoli di finanza pubblica;

Attestato come le regioni siano invece dotate di una propria struttura gestionale e di un apparato burocratico molto più organizzato rispetto ai comuni, ed in grado di valorizzare più efficacemente e di gestire in modo molto più sistematico le diverse funzioni oggi svolte dal Corpo di polizia provinciale;

Impegna il Governo:

A considerare la necessità, all'interno del quadro normativo così come oggi definito, di trasferire le funzioni di coordinamento e gestione della polizia provinciale alle singole regioni così da mantenere inalterato il livello di servizio reso dal Corpo di polizia provinciale che, tra le sue funzioni, svolge anche dei servizi non sostituibili dal Corpo di polizia municipale.

G/3066/99/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;

la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;

al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;

le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;

la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;

il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referentsupervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola provincia;

al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale

impegna il Governo:

ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle regioni e agli altri enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.

G/3066/100/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato la città di Brescia sta realizzando la prima tratta funzionale «Prealpino-S. Eufemia» di una linea di metropolitana leggera automatica innovativa «tipo driverless» di 13 km, con 17 stazioni, che collega i punti di maggiore attrazione e generazione di traffico della città; alcune stazioni sono dotate di parcheggi di interscambio per drenare la mobilità privata ai terminali in modo da ridurre il traffico verso il centro cittadino. La linea è in gran parte interrata e parte in viadotto; l'intervento fu inserito dal Governo fra le opere strategiche di interesse nazionale ai sensi della legge n.443/2001 ed è finanziato dallo Stato sia con la legge n.211/92 (delibera CIPE 29 novembre 2002) sia con la Legge 126) per complessivi 284 milioni di Obiettivo (delibera CIPE del 23 no-

vembre 2007 n. euro; il costo ammesso a finanziamento era pari a circa 601 milioni di euro. Il costo finale oggi previsto per l'opera è di circa 888 milioni di euro ivi compresi tutta una serie di costi accessori che per l'entità dell'opera si rivelano, essere assai considerevoli;

la città di Brescia, per completare e realizzare quest'opera si è impegnata, in parte, con risorse proprie, che hanno largamente inciso sulla propria stabilità economica, ed in parte considerevole accedendo a mutui sul mercato dei capitali (tra tutti, il più considerevole, un mutuo di 220 milioni di euro del 2007 con Cassa Depositi e Prestiti ma debbono essere assunti ulteriori finanziamenti per circa 180 milioni di euro); 104 del 29.9.06, assegnava un il CIPE, con delibera n. contributo di 3,576 milioni di euro per 15 anni da imputare sui fondi legge 266/05. L'attualizzazione del contributo annuale corrisponde, ai tassi correnti, all'investimento di 40 milioni di euro richiesto; nonostante la Corte dei conti abbia provveduto alla registrazione del successivo decreto 1009 del 17 dicembre 2010 col quale viene autorizzato il interministeriale n. contributo pluriennale, ad oggi la pratica di erogazione del contributo medesimo non è ancora conclusa e nulla è ancora stato versato a Brescia. Le opere in questi oltre quattro anni sono state via via realizzate ma non ancora pagate; con nota del 22 settembre 2009 il Sindaco di Brescia ed il Presidente di Brescia Mobilità, quale soggetto attuatore dell'intervento, hanno richiesto ulteriore finanziamento di 80 milioni di euro a copertura di opere di completamento attinenti l'adeguamento a nuove norme, l'adozione di interventi atti ad incrementare la sicurezza, la risoluzione di problematiche imprevedibili; il complesso degli interventi è stato approvato, in linea tecnica, con 438/211 BS del 28 luglio 2010, dalla Commissione Interministeriale 1042/69 ma voto n. non ancora approvato in linea economica, e finanziato dal CIPE. Da allora l'argomento è stato posto più volte all'ordine del giorno del CIPE ma non è mai stato discusso e approvato, pertanto, ancora oggi, Brescia è in attesa del finanziamento nonostante gran parte degli interventi siano stati ormai realizzati con aggravii o diretto e ormai insostenibile sul bilancio dell'Amministrazione; il carico finanziario, per il comune di Brescia, per la realizzazione dell'opera può far comprendere come sia fondamentale la precisione e la *certezza+ nella gestione dei flussi finanziari in entrata (finanziamenti) ed in uscita (imprese) da parte del sistema Brescia (comune e società controllata),

impegna il Governo:

ad erogare in tempi brevi lo stanziamento relativo alla delibera CIPE 104 del 29/9/2006 e al decreto interministeriale 1009 del 17 dicembre 2010 nonché ad approvare in via definitiva dal CIPE l'ulteriore finanziamento già approvato in sede tecnica con voto 438/211 Bs del 28 luglio 2010.

G/3066/101/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato; la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi regio decreto 3 marzo 1934, sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2001, e successive modificazioni; nel 2000, il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione; al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi; le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali; la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale; il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referente supervisore dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia; al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale,

impegna il Governo

ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle Regioni e agli altri enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo

e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.

G/3066/102/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

Esaminato l'atto camera 4829 recante le disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici e che prevede, all'articolo 23, la ridefinizione della struttura degli organi e delle competenze delle province;

Attestato che all'interno del medesimo articolo, viene altresì disposto come le province debbano trasferire ai comuni entro il 31 dicembre 2012 le funzioni oggi svolte dalle province medesime e come tra queste vi sia indubbiamente anche quella di pubblica sicurezza oggi svolta, all'interno dell'organo della provincia, dalla polizia provinciale;

Valutato che il corpo di polizia provinciale rappresenta un ruolo di estrema importanza, derivante soprattutto dalla profonda conoscenza che questo corpo ha del territorio, sia dal punto di vista naturalistico, quanto da quello antropologico, come gli insediamenti produttivi che si trovano nel territorio di propria competenza;

Dimostrato come proprio alla luce della elevata e comprovata esperienza di questo Corpo in taluni settori, il controllo della caccia, della pesca e la tutela dell'ambiente sono attività svolte in via pressoché esclusiva dalle forze di polizia provinciale;

Considerato che le polizie provinciali esercitano oggi giorno anche numerose attività di polizia stradale come il monitoraggio della rete viaria provinciale allo scopo di aumentare la percezione di sicurezza da parte dell'utenza nell'ambito della circolazione stradale, a dimostrazione del fatto che, proprio in un momento di evidente difficoltà dovute alla crescente carenza di personale presso i diversi comparti delle forze di polizia, siano esse di Stato quanto municipale, la polizia provinciale svolge un ruolo pressoché insostituibile;

Considerato che allo stato attuale, gli enti locali, e i piccoli comuni in particolare, si trovano in una situazione di estrema difficoltà dovuta tanto alla esiguità delle risorse economiche quanto alla conseguente necessità di dover adottare una serie di provvedimenti, di carattere economico e gestionale, finalizzati al miglioramento del concorso degli enti stessi ai vincoli di finanza pubblica;

Attestato come le regioni siano invece dotate di una propria struttura gestionale e di un apparato burocratico molto più organizzato rispetto ai comuni, ed in grado di valorizzare più efficacemente e di gestire in

modo molto più sistematico le diverse funzioni oggi svolte dal Corpo di polizia provinciale;

Impegna il Governo:

A considerare la necessità, all'interno del quadro normativo così come oggi definito, di trasferire le funzioni di coordinamento e gestione della polizia provinciale alle singole regioni così da mantenere inalterato il livello di servizio reso dal Corpo di polizia provinciale che, tra le sue funzioni, svolge anche dei servizi non sostituibili dal Corpo di polizia municipale.

G/3066/103/5 e 6

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

l'articolo 23-ter del decreto-legge in esame prevede che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

il comma 2 del citato articolo 23-ter stabilisce che il medesimo personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri, o enti pubblici nazionali comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possa ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;

è di tutta evidenza che con le citate disposizioni di cui all'articolo 23-ter, in coerenza con quanto già riconosciuto dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico annuo onnicomprensivo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilità finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico

solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realtà a carico delle finanze pubbliche. Ciò al fine di assicurare rigorosa corrispondenza con la volontà della legge; tale intervento interpretativo è di assoluto rilievo al fine di consentire il corretto svolgimento dell'azione di ogni amministrazione/ente cui si applicano le disposizioni sopra richiamate le quali, in considerazione del fatto che possono contare anche su finanziamenti che non gravano interamente a carico delle finanze pubbliche, in quanto oggetto di contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, vedrebbero diversamente penalizzato il loro impegno istituzionale per effetto di una legge che andrebbe a comprimere, qualora diversamente applicata, anche i compensi retributivi la cui erogazione non grava a carico delle finanze pubbliche ovvero vi grava in misura del tutto marginale. Di tal ch  sarebbe del tutto iniquo un assoggettamento indiscriminato alle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, senza che venga preso in considerazione quanto effettivamente il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere incide, in misura percentuale, sul bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni pi  adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che   l'effettiva volont  della disposizione normativa come riconosciuta da questo stesso corpo legislativo nonch  dal Governo in relazione all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 aprile 2011, n. 201, vanno interpretate nel senso che esse si applicano al trattamento economico onnicomprensivo annuo effettivamente a carico delle finanze pubbliche e quindi, nell'ipotesi in cui le disponibilit  finanziarie a tal fine rilevanti siano a carico solo in parte delle finanze pubbliche, gravando per il resto su contribuzioni esterne al perimetro della pubblica amministrazione, per la parte percentuale (calcolata sulla base dell'incidenza nel bilancio complessivo dell'amministrazione/ente interessati della contribuzione a carico delle finanze pubbliche) corrispondente all'incidenza della contribuzione in realt  a carico delle finanze pubbliche.

G/3066/104/5 e 6

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessò che:

l'articolo 23-ter del decreto-legge in esame prevede che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze emolumenti o retribuzione nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazione statali di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo non possa essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione;

il comma 2 del citato articolo 23-ter stabilisce che il medesimo personale chiamato all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso Ministeri, o enti pubblici nazionali comprese le autorità amministrative indipendenti, ove conservi il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non possa ricevere a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto o anche soltanto per il rimborso delle spese più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito;

al fine di salvaguardare il principio del legittimo affidamento nonché in ossequio al principio della irretroattività della legge, anche al fine di evitare possibili contenziosi relativi alla compatibilità costituzionale delle disposizioni sopra richiamate è opportuno precisare che le stesse vadano interpretate nel senso che esse si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 23-ter;

considerato che il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 23-ter dovrà dettare rilevanti disposizioni attuative senza delle quali non è possibile, allo stato, fissare univocamente i termini applicativi del disposto normativo, in coerenza con la sua effettiva natura giuridica;

Impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto ad assicurare la coerenza nella fase di attuazione con quella che è l'effettiva volontà della disposizione normativa, in maniera da eliminare ogni eventuale possibile dubbio interpretativo circa il fatto che le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 aprile 2011, n. 201, vanno interpretate nel senso che esse si applicano ai contratti stipulati o rinnovati e agli in-

carichi conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 primo periodo dell'articolo 23-ter.

G/3066/105/5 e 6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premesso che:

è necessario porre fine al contrasto giurisprudenziale concernente la questione della giurisdizione sulle controversie inerenti le graduatorie ad esaurimento;

in particolare, dopo le incertezze seguite alle contrastanti sentenze della Corte di Cassazione e del Corte Costituzionale, la nonna, nel chiarire come le suddette graduatorie sono identificabili come fasi di una procedura selettiva, in attuazione del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego tramite concorso, di cui all'articolo 51 della Costituzione, attribuisce le relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo;

alla luce della sentenza n. 41/2011 della Consulta che ha ritenuto come non siano cristallizzate le posizioni dei docenti inseriti nelle graduatorie,

impegna il Governo

a risolvere la questione dei mancati inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, valide per il triennio 2011-2013, di personale docente laureato-abilitato o specializzato-abilitato con i corsi universitari nazionali a numero chiuso organizzati, su indicazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle facoltà di scienze della formazione primaria, dai conservatori di musica e dalle accademie, prevedendo, altresì, l'inserimento con riserva del conseguimento dell'abilitazione per il restante personale iscritto ai suddetti corsi negli stessi anni, in attesa del nuovo sistema di reclutamento;

a sanare una evidente disparità di trattamento analogamente a quanto il Parlamento, nella corrente legislatura, senza alcun aggravio o per le casse dello Stato, aveva già provveduto a fare nei confronti degli abilitati iscritti al IX ciclo delle sospese scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS).

G/3066/106/5 e 6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

impegna il Governo:

a prevedere l'applicabilità del comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006.

G/3066/107/5 e 6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

impegna il Governo:

a che il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegni una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali dispo-

nibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno».

G/3066/108/5 e 6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premesso che:

dalla lettura del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 195, riguardante la determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente o autonomo, emerge che sono parecchie le eccezioni in cui il tetto del compenso del primo presidente della Corte di cassazione si può superare;

il regolamento attua l'articolo 3, commi da 43 a 53-*bis*, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), in base al quale il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e relative controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione, pari a poco più di 15mila euro mensili;

fatti salvi i casi della Banca d'Italia e delle *Authorities*, per le quali il superamento del tetto era già autorizzato dalla legge, il decreto n. 195 del 2010 prevede che, ai fini della verifica del rispetto del limite, non sia computato il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall'amministrazione o dalla società di appartenenza e dall'ente previdenziale. Vengono, poi, totalmente esonerate le attività soggette a tariffa professionale, quelle di natura professionale non continuativa, i contratti d'opera non continuativi ed i compensi determinati ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile, degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate investiti di particolari cariche;

inoltre, il decreto n. 195 del 2010 prevede che per esigenze di carattere eccezionale, che però non devono durare più di tre anni, devono essere riconducibili ad eventi imprevedibili non fronteggiabili con l'attività dei dipendenti e dei consulenti e richiedere una prestazione lavorativa straordinaria, i soggetti conferenti, previa dettagliata motivazione, possono anche derogare a tale limite massimo. E sempre con motivazione specifica

e trasparente riguardo i requisiti di professionalità, esperienza e merito in relazione alla tipologia di prestazione richiesta, le singole amministrazioni o società potranno attribuire al medesimo soggetto più incarichi in deroga al limite massimo previsto;

durante l'esame in sede referente, nelle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati, del presente decreto legge 2011-2011, è stato introdotto l'articolo 23-ter il quale prevede, al comma 1, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia definito il trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di un parametro massimo. In particolare, la disposizione riguarda chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il cosiddetto personale non contrattualizzato,

considerato che:

in sede di Finanziaria 2008, era stata data una certa enfasi alla norma in questione quale rimedio agli stellari compensi previsti all'interno della galassia degli incarichi pubblici e ci si sarebbe aspettati, con il decreto attuativo, una riduzione della spesa e non semplicemente la sua invarianza, come previsto all'articolo 8 che, nella sostanza, conferma quello che si capisce leggendo il testo della norma, cioè che, tra deroghe ed esenzioni, il sistema non è cambiato di molto,

impegna il Governo:

nell'ambito dell'operazione di «austerità» avviata per contenere le spese in tempi particolarmente difficili per la finanza pubblica, a varare con celerità gli opportuni provvedimenti miranti a dare armonia e compatibilità di mercato al tema ed al valore delle retribuzioni, delle indennità, dei compensi erogati dalla pubblica amministrazione, di qualsivoglia provenienza e senza eccezioni;

a definire, in particolare, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche, anche per quota, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con enti e società partecipate e vigilate o anche parzialmente finanziate a carico del bilancio pubblico, esclusa la cassa integrazione, con gli enti di cui alle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e per coloro che ricevono contributi pubblici, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione.

G/3066/109/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo; tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli aggiuntivi 23-bis e 23-ter, in materia di compensi massimi per la determinazione degli emolumenti per gli amministratori delle società non quotate e dei trattamenti economici dei dirigenti pubblici, introdotti durante l'esame nelle Commissioni parlamentari di merito; ritenuto che con le citate norme si interviene solo parzialmente sugli sprechi e gli stipendi cosiddetti «d'oro», essendo rimaste escluse comunque categorie a carico delle finanze pubbliche dal punto di vista remunerativo, come ad esempio i magistrati ed i professori universitari;

impegna il Governo

ad estendere, nelle more di attuazione del provvedimento, le disposizioni in materia di definizione di compenso massimo e trattamento economico complessivo anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, ai ricercatori e professori universitari, nonché a chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

G/3066/110/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli aggiuntivi 23-bis e 23-ter, in materia di compensi massimi per la determinazione degli emolumenti per gli amministratori delle società non quotate e dei trattamenti economici dei dirigenti pubblici, introdotti durante l'esame nelle Commissioni parlamentari di merito;

ritenuto che con le citate norme si interviene solo parzialmente sugli sprechi e gli stipendi cosiddetti «d'oro», essendo rimaste escluse comunque categorie a carico delle finanze pubbliche dal punto di vista remunerativo, come ad esempio i magistrati ed i professori universitari;

impegna il Governo:

ad estendere, nelle more di attuazione del provvedimento, le disposizioni in materia di definizione di compenso massimo e trattamento economico complessivo anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficino in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anti-crisi, ai ricercatori e professori universitari, nonché a chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

G/3066/111/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato l'Atto Camera n. 4829, recante Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56% al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;

la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato;

l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria;

risorse pubbliche e risorse commerciali non sono cresciute nel tempo con la medesima velocità: in particolare, negli ultimi tre decenni, il notevole sviluppo delle risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblici-

tari, ha portato la concessionaria del servizio pubblico ad orientare la propria programmazione soprattutto in funzione del principale concorrente nel mercato, rendendo il prodotto Rai sempre più commerciale e sempre meno «pubblico», ma lasciando invariate le fonti di finanziamento;

seppure la Rai opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in relazione ai costi del personale;

secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro;

il personale in organico della Rai al 31 dicembre 2010 (comprensivo di 63 contratti di inserimento e di apprendistato) risulta composto da 11.402 unità, senza considerare i 43 mila contratti di collaborazione (fra cui quelli di giornalisti importanti a quelli dell'ultimo figurante), a fronte dei 4.700 dipendenti (di cui 4.622 a tempo indeterminato) delle società italiane di Mediaset;

gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177 mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset verso gli Amministratori per 834 migliaia di euro e verso i Sindaci per 271 migliaia di euro;

il Presidente della Rai, nel corso del suo intervento in Commissione Vigilanza Rai, ha ribadito l'impegno dell'azienda a lavorare sul fronte del contenimento dei costi, ritenendo necessaria e quanto mai urgente una pianificazione delle attività aziendali che consenta alla Rai di operare sulla base delle sue quote di mercato, del suo profilo patrimoniale e di una situazione economica competitiva;

Impegna il Governo:

nell'ambito di un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica, ad intervenire, anche attraverso l'Autorità per le Garanzie delle comunicazioni e la Commissione per la vigilanza della Rai, sugli organi amministrativi dell'azienda concessionaria del servizio pubblico, per far sì che le scelte aziendali siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, in linea con i *competitors* presenti sul mercato, anche prevedendo che il trattamento economico omnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

G/3066/113/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

l'articolo 23 al comma 1 ha ridotto il numero dei componenti delle Autorità Amministrative indipendenti individuate nel testo della disposizione;

il medesimo articolo ha quindi adeguato, per quanto concerne la Commissione indicata alla lettera e) del comma 1, la maggioranza necessaria per l'adozione delle relative delibere nei casi in cui era espressamente stabilito un quorum superiore al numero dei componenti così come fissati dal presente decreto legge;

l'immediata efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter impone che l'Autorità interessata assume ogni conseguente provvedimento diretto ad adeguare ad adeguare con l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quelle disposizioni interne che sono non coerenti con le nuove maggioranze richieste ai fini delle relative delibere così come modificate per effetto dei suindicati commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23.

Quanto sopra anche per evitare che disposizioni di natura secondaria contrastino con la normativa primaria così da mantenere un quadro normativo non omogeneo che rischia di pregiudicare il corretto funzionamento del soggetto interessato;

Impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo volto a garantire che, in conseguenza dell'entrata «in vigore della legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, ogni forma di disciplina interna dettata dall'Amministrazione indicata alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 che non è coerente con l'insieme delle norme come modificate all'esito delle variazioni di cui in premessa, sia con tempestività adeguata alle disposizioni introdotte con il presente decreto legge all'articolo 23 commi 2-bis e 2-ter, in modo tale da eliminare ogni possibile dubbio applicativo nonché ogni possibile forma di contrasto tra legge primaria e normativa di rango secondario.

G/3066/114/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per il consolidamento dei conti pubblici, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

la Rai è una società per azioni che esercita un'attività di servizio pubblico, interamente partecipata dallo Stato, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae; la RAI è caratterizzata da un modello di finanziamento cosiddetto «misto» che vede la compresenza di risorse pubbliche, costituite dal canone pagato dai cittadini sul possesso di un apparecchio televisivo, e commerciali, costituite dalla pubblicità e tale modello è riconducibile alla duplice attività svolta di concessionaria di un servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato; l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria; risorse pubbliche e risorse commerciali non sono cresciute nel tempo con la medesima velocità: in particolare, negli ultimi tre decenni, il notevole sviluppo delle risorse derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari, ha portato la concessionaria del servizio pubblico ad orientare la propria programmazione soprattutto in funzione del principale concorrente nel mercato, rendendo il prodotto Rai sempre più commerciale e sempre meno «pubblico», ma lasciando invariate le fonti di finanziamento; seppure la Rai opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, alcuni dati riportati nei bilanci delle due emittenti televisive, risultano particolarmente discordanti soprattutto in relazione ai costi del personale; secondo i dati del bilancio consolidato 2010, il costo del lavoro della Rai ammonta a circa 1 miliardo di euro, a fronte del costo del personale di Mediaset che è inferiore ai 500 milioni di euro; il personale in organico della Rai al 31 dicembre 2010 (comprensivo di 63 contratti di inserimento e di apprendistato) risulta composto da 11.402 unità, senza considerare i 43 mila contratti di collaborazione (da cui quelli di giornalisti importanti a quelli dell'ultimo figurante), a fronte dei 4.700 dipendenti (di cui 4.622 a tempo indeterminato) delle società italiane di Mediaset; gli emolumenti, le indennità di carica, i gettoni di presenza e i rimborsi spese corrisposti dalla Rai agli amministratori sono di 2 milioni 177 mila euro e ai sindaci di 195 mila euro, a fronte dei compensi di Mediaset verso gli amministratori per 834 migliaia di euro e verso sindaci per 271 migliaia di euro; il Presidente della Rai, nel corso del suo intervento in Commissione Vigilanza Rai, ha ribadito l'impegno dell'azienda a lavorare sul fronte del contenimento dei costi, ritenendo necessaria e quanto mai urgente una pianificazione delle attività aziendali che consenta alla Rai di operare sulla base delle sue quote di mercato, del suo profilo patrimoniale e di una situazione economica competitiva,

impegna il Governo:

nell'ambito di un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica, a verificare, nella sua veste di azionista, che le scelte aziendali siano orientate ad un ridimensionamento dei costi, in linea con i *competitors*

presenti sul mercato, anche prevedendo che il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, non superi il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

G/3066/115/5 e 6

LEGNINI, GHEDINI, ROILO, MERCATALI, BLAZINA, PASSONI, NEROZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e*), prevedono che le disposizioni previgenti in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre) continuano ad applicarsi, fra gli altri, ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

in sede di esame del decreto-legge alla Camera dei deputati, si è precisato che l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

la fissazione del termine del 4 dicembre 2011 penalizza coloro che pur avendo presentato, entro il 1° marzo del 2011, la domanda per poter usufruire del provvedimento di esonero e pur avendo il diritto ad usufruire dello stesso, su ammissione delle stesse amministrazioni, si sono visti concedere il provvedimento oltre la data del 4 dicembre 2011;

a causa di inadempienze o di ritardi dell'amministrazione competente, il provvedimento di esonero non può più essere concesso, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera *e*), nonostante la domanda sia stata presentata in tempo utile e nel rispetto dei requisiti richiesti;

si tratta di una palese ingiustizia che discrimina, in modo ingiustificato, titolari degli stessi diritti;

impegna il Governo:

a individuare una soluzione idonea per consentire a coloro che, avendo rispettato tempi e termini previsti dalla normativa vigente per ot-

tenere il provvedimento di esonero dal servizio, ne hanno perso il diritto a causa di inadempienze dell'amministrazione competente.

G/3066/116/5 e 6 (testo 2)

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il decreto in esame prevede pesanti interventi in materia pensionistica, finalizzati a consolidare l'equilibrio del sistema previdenziale e a ridurre il peso sulla finanza pubblica;

in quest'ambito, il trattamento previdenziale delle donne ha subito penalizzazioni particolarmente rilevanti, finalizzate ad introdurre più celermente la parità nominale nella definizione dei requisiti anagrafici e contributivi fra donne e uomini;

le pari opportunità sostanziali tra i generi dal punto di vista dell'occupazione, dei redditi, delle carriere è ben lontana dall'essere raggiunta, marcando l'Italia una condizione che la pone agli ultimi posti nella classifica dei Paesi Europei, falliti gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, lontanissima dai nuovi obiettivi di Europa 2020;

dall'ingresso a regime nel 2012 della parificazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel settore pubblico, disposto fin dal 2009, derivano ingenti risparmi (5 miliardi e 400 milioni di euro in dieci anni) che, pur in presenza di una chiara previsione normativa (articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009) che li destinava «ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non auto sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici», mai, fino ad ora, sono stati effettivamente utilizzati per interventi volti a favorire condivisione del lavoro di cura e piena partecipazione delle donne al lavoro;

a tali risparmi si sommano quelli ottenuti nel provvedimento in esame dall'accelerazione del percorso per l'innalzamento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato, che produce nello stesso periodo un ulteriore risparmio medio per oltre 1 miliardo l'anno;

anche l'accelerazione del percorso per l'allineamento agli uomini dell'età di accesso alla pensione delle donne del settore privato avviene senza compensazioni relative al riconoscimento dei periodi di distacco

dal lavoro in ragione degli eventi di maternità, delle necessità di cura della prole e dei congiunti e degli impegni familiari in genere, che costituiscono spesso ostacolo alla piena e continuativa partecipazione delle donne al lavoro, nonché al conseguimento di trattamenti pensionistici rispondenti al principio di adeguatezza;

impegna il Governo:

a favorire una modifica dell'attuale disciplina al fine di estendere il diritto alla contribuzione figurativa di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335 anche alle lavoratrici e ai lavoratori con il sistema di calcolo previdenziale misto.

G/3066/116/5 e 6

GHEDINI, ROILO, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, CARLONI, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI, TREU

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n.3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il decreto in esame prevede pesanti interventi in materia pensionistica, finalizzati a consolidare l'equilibrio del sistema previdenziale e a ridurre il peso sulla finanza pubblica;

in quest'ambito, il trattamento previdenziale delle donne ha subito penalizzazioni particolarmente rilevanti, finalizzate ad introdurre più celermente la parità nominale nella definizione dei requisiti anagrafici e contributivi fra donne e uomini;

le pari opportunità sostanziali tra i generi dal punto di vista dell'occupazione, dei redditi, delle carriere è ben lontana dall'essere raggiunta, marcando l'Italia una condizione che la pone agli ultimi posti nella classifica dei Paesi Europei, falliti gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, lontanissima dai nuovi obiettivi di Europa 2020;

dall'ingresso a regime nel 2012 della parificazione dell'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel settore pubblico, disposto fin dal 2009, derivano ingenti risparmi (5 miliardi e 400 milioni di euro in dieci anni) che, pur in presenza di una chiara previsione normativa (articolo 22-ter, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009) che li destinava «ad interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici», mai, fino ad ora, sono stati effet-

tivamente utilizzati per interventi volti a favorire condivisione del lavoro di cura e piena partecipazione delle donne al lavoro;

a tali risparmi si sommano quelli ottenuti nel provvedimento in esame dall'accelerazione del percorso per l'innalzamento dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato, che produce nello stesso periodo un ulteriore risparmio medio per oltre 1 miliardo l'anno;

anche l'accelerazione del percorso per l'allineamento agli uomini dell'età di accesso alla pensione delle donne del settore privato avviene senza compensazioni relative al riconoscimento dei periodi di distacco dal lavoro in ragione degli eventi di maternità, delle necessità di cura della prole e dei congiunti e degli impegni familiari in genere, che costituiscono spesso ostacolo alla piena e continuativa partecipazione delle donne al lavoro, nonché al conseguimento di trattamenti pensionistici rispondenti al principio di adeguatezza;

impegna il Governo:

a trattenere almeno una quota dei risparmi conseguiti all'interno del sistema previdenziale, finalizzandoli a riequilibrare la condizione esistenziale e lavorativa delle donne, particolarmente di quelle entrate precocemente nel mondo del lavoro, disponendo forme di maggiore gradualità e flessibilità nell'accesso ai nuovi requisiti, ampliando l'applicazione e l'estensione a tutti i nuovi regimi (pensione di vecchiaia e pensione anticipata) del riconoscimento della contribuzione figurativa per le fatti specie ora previste ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335, considerando la possibilità di riconoscere alle lavoratrici un anticipo di età per l'accesso al pensionamento in rapporto al numero di figli o, in alternativa, la facoltà di optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione di un coefficiente premiale.

G/3066/117/5 e 6

ROILO, TREU, GHEDINI, MERCATALI, ADRAGNA, BLAZINA, ICHINO, LEGNINI, PASSONI, NEROZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.s. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il significativo contributo finanziario richiesto al mondo del lavoro attraverso l'applicazione di un nuovo sistema di calcolo pensionistico prevede, tra l'altro, all'articolo 24, comma 10, una penalizzazione di alcuni

punti percentuali sull'importo dell'assegno pensionistico dei lavoratori che hanno comunque maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, qualora la loro età anagrafica risulti inferiore a 62 anni;

sulla possibilità di escludere ogni forma di riduzione del trattamento pensionistico di quei cittadini che sin dalla più giovane età hanno iniziato la loro attività lavorativa, si è registrata un'ampia convergenza di tutte le forze politiche, anche in considerazione dell'esiguità e dell'aleatorietà delle stime degli effetti finanziari attesi dalla misura in questione;

considerato che:

le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 14 e 15, prevedono un regime di deroga all'applicazione del nuovo regime pensionistico solo ad alcune categorie di lavoratori che abbiano avuto accesso a procedimenti di allontanamento dal lavoro secondo procedure negoziate collettivamente o per i quali siano già stati attivati gli opportuni ammortizzatori sociali;

da tale sistema di deroghe risulterebbero, pertanto, esclusi proprio quei lavoratori più deboli che, operando nelle imprese di più piccole dimensioni, per un verso non possono accedere al sistema degli ammortizzatori sociali e, per l'altro, spesso hanno convenuto con il proprio datore di lavoro la risoluzione del rapporto di lavoro in vista, a legislazione vigente, di un prossimo accesso al trattamento pensionistico;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, sin dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario che si dovessero ritenere opportuni, volta a superare il meccanismo di decurtazione dell'assegno pensionistico per i lavoratori che hanno maturato un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, e 41 anni e un mese per le donne, a prescindere dalla loro età anagrafica;

a valutare l'opportunità di un'integrazione della disciplina delle deroghe per l'applicazione del nuovo sistema pensionistico che tenga conto della particolare condizione di quei lavoratori di cui in premessa che, pur con un'età anagrafica prossima ai previgenti limiti per l'accesso alla pensione, rischiano di trovarsi senza stipendio, senza ammortizzatori sociali e con la prospettiva di dover attendere ancora molti anni per poter accedere alla pensione.

G/3066/118/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo; considerate, nel dettaglio, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 22 e 23, del provvedimento, fina-

lizzate ad un incremento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti; preso atto della volontà del Governo di intraprendere la strada più facile e meno equa per reperire risorse, colpendo la predetta categoria solo perché più semplice individuarla e, conseguentemente, tassarla; tenuto conto che l'incremento è graduale e, stante le modifiche apportate durante l'esame della manovra nelle Commissioni di merito, è ora pari ad 1,3 punti percentuali per l'anno 2012 ed a 0,45 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento del 24 per cento, previsto nel 2018;

impegna il Governo

a non ricorrere, in eventuali e futuri provvedimenti economici di ritocco ed aggiustamento dei conti pubblici, ad una accelerazione temporale della gradualità di aumento delle aliquote contributive di cui in premessa.

G/3066/119/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

stigmatizzate le disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 24, con particolare riguardo agli interventi sulle pensioni di vecchiaia e di anzianità; criticata la mancanza di criteri di flessibilità nell'applicazione della nuova disciplina previdenziale; ritenuto ingiusto la scelta di scaricare sulla categoria dei lavoratori e dei pensionati, solo perché più facilmente identificabili e in grado di garantire un introito certo ed immediato, parte del risanamento dei conti pubblici; preso atto delle affermazioni del Governo in merito alla scelta di non conteggiare le misure anti-evasione fiscale per evitare «ottimismo contabile», nonostante siano incisive;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento ed una volta accertato e quantificato il gettito derivante dalle misure anti-evasione fiscale, la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un alleggerimento delle neo-misure pensionistiche, attraverso l'introduzione di un meccanismo di gradualità in base al quale scaglionare l'ordine e la misura degli interventi sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia.

G/3066/120/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminate le norme contenute nel provvedimento in titolo; tenuto conto degli interventi di revisione della disciplina pensionistica, con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo *pro-rata* per tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012; considerato in particolare, il principio di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 24, ovvero l'equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi; considerato, altresì, l'impegno di cui al comma 7 dell'articolo 23, relativamente all'adozione di iniziative per conseguire l'obiettivo di livellamento retributivo Italia-Europa;

impegna il Governo:

ad attivarsi presso gli Organi Costituzionali nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito della propria autonomia, affinché gli stessi adottino le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

G/3066/121/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminate le norme contenute nel provvedimento in titolo;

tenuto conto degli interventi di revisione della disciplina pensionistica; con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo *pro-rata* per tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012;

considerato, in particolare, il principio di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 24, ovvero l'equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi;

considerato, altresì, l'impegno di cui al comma 7 dell'articolo 23, relativamente all'adozione di iniziative per conseguire l'obiettivo di livellamento retributivo Italia-Europa;

impegna il Governo:

ad attivarsi presso gli Organi Costituzionali, nel rispetto delle proprie competenze e nell'ambito della propria autonomia, affinché gli stessi adottino le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

G/3066/122/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerate, nel dettaglio, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 22 e 23, del provvedimento, finalizzate ad un incremento delle aliquote contributive per artigiani e commercianti;

preso atto della volontà del Governo di intraprendere la strada più facile e meno equa per reperire risorse, colpendo la predetta categoria solo perché più semplice individuarla e, conseguentemente, tassarla;

tenuto conto che l'incremento è graduale e, stante le modifiche apportare durante l'esame della manovra nelle Commissioni di merito, è ora pari ad 1,3 punti percentuali per l'anno 2012 ed a 0,45 punti percentuali ogni anno fino al raggiungimento del 24 per cento, previsto nel 2018;

impegna il Governo:

a non ricorrere, in eventuali e futuri provvedimenti economici di ritocco ed aggiustamento dei conti pubblici, ad una accelerazione della temporale della gradualità di aumento delle aliquote contributive di cui in premessa.

G/3066/123/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

nella manovra in discussione sono presenti sacrifici assai gravosi richiesti ai pensionati italiani; gli interventi sulle pensioni ed i pensionati già si inseriscono in un sistema che non è assolutamente equo nei confronti di chi ha lavorato per tutta la propria vita; a tale iniquità si aggiunge la «beffa» dell'assegno sociale per i cittadini extracomunitari; gli immigrati che hanno compiuto i 65 anni e non hanno redditi oppure sono sotto la soglia dei 5.000 euro annui, hanno diritto a quella che una volta si chiamava «pensione sociale», un tempo riservata ai soli italiani; quando gli extracomunitari regolari residenti con tanto di carta di soggiorno in regola e residenza hanno compreso i benefici della nonna di legge – tutto deriva dalla legge 388 del 2000 (inserita nella finanziaria 2001 dell'allora governo Amato) che ha riconosciuto l'assegno sociale anche ai cittadini stranieri – non hanno fatto altro che presentare domanda di ricongiungimento familiare e far arrivare genitori o parenti anziani; utilizzando i benefici di legge l'extracomunitario regolare ricongiunto autocertifica l'assenza di reddito e Inps a quel punto eroga 395,6 euro al mese di assegno sociale, più 154,9 euro di importo aggiuntivo. In totale 550,5 euro per 13 mensilità

quindi 7.156 euro l'anno, esentasse; grazie a questa iniqua norma genitori, nonni e parenti tutti *over 65* di lavoratori extracomunitari, percepiscono i 7.156 euro all'anno, senza aver mai versato alcun contributo all'Inps;

impegna il Governo

a sopprimere tale norma impiegando quanto risparmiato per alzare gli importi delle pensioni minime per i cittadini italiani.

G/3066/124/5 e 6

MANTICA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066,

premesso che:

il comma 20 dell'articolo 24 interviene sulla disciplina relativa alla riduzione degli assetti organizzativi delle Pubbliche Amministrazioni, salvando i provvedimenti di collocamento a riposo per il raggiungimento del limite d'età già adottati, prima dell'entrata in vigore del decreto, anche se aventi effetto dopo il 1° gennaio 2012,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconoscere la stessa facoltà anche ai lavoratori con 40 anni di contribuzione.

G/3066/125/5 e 6

CUTRUFO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3066,

premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, all'articolo 21, comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi in-

cluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265 del 2001 e s.m.i.;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10 per cento prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80 per cento della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i. – espressamente richiamato dal decreto-legge n. 201 del 2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto-legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31 dicembre 2012 e l'attivazione di un piano di «accompagnamento» all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;

tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30% rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché: siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012-2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto-legge n. 201 del 2011.

G/3066/126/5 e 6

CORONELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, all'articolo 21, comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato entro il 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse strumentali umane e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i.;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10 per cento prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

che la prospettiva del personale in eccedenza, che nell'INPS unificato risulterebbe pari a circa 4.000 unità, è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio, con diritto all'80 per cento della retribuzione base e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e s.m.i. – espressamente richiamato dal decreto-legge n. 201 del 2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

la spesa per tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

che tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

considerato altresì che tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati dal provvedimento sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30 per cento rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

considerato che è comunque possibile differire il pagamento del trattamento di fine servizio comunque denominato dei dipendenti in questione per dilazionare le uscite di cassa relative a detti trattamenti, evitando imprevisti aggravii per l'esercizio finanziario futuro e il successivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché:

siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di accorpamento, consentendo, di implementare un piano di razionalizzazione della forza lavoro in servizio;

sia predisposto dai tre enti interessati, entro il 31 gennaio 2012, un piano per l'applicazione obbligatoria della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro e dei contratti individuali, con un preavviso di sei mesi, del personale in servizio alla medesima data presso i predetti enti che rag-

giunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo i requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011 con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico; l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 per effetto della proroga è compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno.

G/3066/127/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premesso che:

il presente disegno di legge, che reca disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha introdotto all'articolo 4 alcune modificazioni in materia di «Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali»;

nello specifico l'articolo 4 inserisce nel Testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e s.m.i) l'articolo 16-*bis* recante «Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici» che disciplina la detrazione del 36 per cento sul recupero edilizio;

il nuovo articolo 16-*bis* stabilisce che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare;

nel nuovo testo che riscrive le regole del bonus, si prevede che a partire dal 1° gennaio 2012, per tutti i contribuenti Irpef, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostentamento delle spese e in quelle successivi;

per il prossimo anno e quelli successivi, invece, scompare ogni cenno alla possibilità – introdotta dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002 – per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni di detrarre le spese in cinque rate annuali e per quelli di 80 anni o più di optare per tre rate. Ne deriva che tale fascia di contribuenti dal prossimo

anno dovrà detrarre le suddette spese con i criteri temporali generali e cioè in dieci anni;

impegna il Governo:

alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge all'esame, di ripristinare la possibilità di rateizzare, come già previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della legge n. 289 del 2002, le rate annuali per i contribuenti di età non inferiore ai 75 e 80 anni, e di non penalizzare pertanto tale categoria che nel far eseguire lavori necessari, contribuisce, con i propri risparmi all'incremento occupazionale.

G/3066/128/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066, in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame prevede, ai commi 10 e 11, l'adeguamento dei requisiti contributivi agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. In virtù di tale disposizione viene soppressa a decorrere dal 2012, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle cosiddette «quote» introdotto dalla legge n. 247 del 2007, con un'anzianità minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi;

inoltre, si prevede l'applicazione di una riduzione percentuale per ogni anno anticipato nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni, di una misura pari all'1 per cento, con elevazione al 2 per cento per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto a 2 anni;

la riduzione percentuale sarebbe pari all'1 per cento in presenza di un accesso al pensionamento con 61 e 60 anni e salirebbe al 2 per cento in presenza di un accesso al pensionamento pari e minore a 59 anni;

la penalizzazione per chi va in pensione prima dei 62 anni, è comunque insufficiente nel caso dei lavoratori precari,

impegna il Governo:

a valutare i rilevanti effetti applicativi della disposizione, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a disporre l'azzeramento delle

penalizzazioni o quanto meno farle scendere all'1 per cento per tutte le uscite con meno di 62 anni.

G/3066/129/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge in esame prevede, ai commi 14 e 15 che la deroga al nuovo regime dei requisiti di accesso al pensionamento per i lavoratori in mobilità, mobilità lunga, fondi di solidarietà venga operata nel limite di determinati tetti annui di spesa;

agli enti gestori di forme di previdenza obbligatori è rimesso il compito di monitorare l'accesso ai benefici, con l'obbligo di non prendere in considerazione ulteriori domande una volta raggiunto il limite numerico corrispondente ai tetti annui di spesa;

tra i beneficiari rientrano i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 – vi rientrano quelli di Termini Imerese e Alenia – e quelli che, prima del 4 dicembre sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

tale limite non consentirà di fruire dell'esenzione a molti lavoratori che hanno firmato transazioni per una uscita prematura dal mondo del lavoro confidando nelle regole pensionistiche finora in vigore e che si trovano, oggi, senza retribuzione e senza pensione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative volte a prevedere le risorse necessarie nel caso in cui il numero massimo di beneficiari che rientrano nei limiti dei tetti annui di spesa indicato nel decreto risultasse insufficiente a coprire le richieste di lavoratori che si trovano oggi, con lo spostamento in avanti dei requisiti pensionistici, senza retribuzione e senza pensione.

G/3066/130/5 e 6

PETERLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in titolo,

premessi che:

il percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne si è realizzato. Tuttavia, resta ferma la necessità di dare una maggiore tutela alle donne nella maternità, nel periodo del puerperio e, quindi, in presenza di figli, nonché di familiari disabili;

la protrazione della durata del rapporto di lavoro, cioè dell'età lavorativa, deve dunque consentire alla donna lavoratrice di conseguire i relativi vantaggi, come, ad esempio, gli aumenti retributivi e i conseguenti aumenti di pensione;

molti Paesi, come documenta ampiamente l'Ocse, hanno avviato un ripensamento dei tempi di lavoro, formazione e riposo, per consentire a tutti di continuare a essere o di ritornare tra le persone attive almeno finché dura la buona salute: non un obbligo, quindi, ma una importante scelta di libertà,

impegna il Governo a:

intervenire legislativamente, prevedendo che le risorse economiche risparmiate con l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomo e donna vengano impiegate per:

a) una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di 5 anni;

b) l'estensione del periodo di maternità e del congedo parentale, sia di quello retribuito pienamente che di quello del 30 per cento;

c) la possibilità di astensione dal lavoro in aspettativa di due anni, senza retribuzione, ma con accredito figurativo dei contributi previdenziali ed estensione di analoghe tutele per lavoratrici autonome.

G/3066/131/5 e 6

BALDASSARRI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201

premessi che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265 del 2001 e successive modificazioni;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10 per cento prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

la prospettiva del personale in eccedenza, che nell'INPS unificato risulterebbe pari a circa 4.000 unità, è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80 per cento della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni espressamente richiamato dal decreto-legge 201 del 2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

tale complessa operazione, che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti, pur senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione, richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori esistenti e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

considerato altresì che tale soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati dal provvedimento Sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30 per cento rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

considerato che è comunque possibile differire il pagamento del trattamento di fine servizio comunque denominato dei dipendenti in questione per dilazionare le uscite di cassa relative a detti trattamenti.

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché:

siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di accorpamento, consentendo, di implementare un piano di razionalizzazione della forza lavoro in servizio;

sia predisposto dai tre enti interessati, entro il 31 gennaio 2012, un piano per l'applicazione obbligatoria della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro e dei contratti individuali, con un preavviso di sei mesi, del personale in servizio alla medesima data presso i predetti enti che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo i requisiti vigenti alla data del 31 dicembre 2011 con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico.

G/3066/133/5 e 6

ADRAGNA, PAPANIA, ARMATO, MONGIELLO, FIORONI, ANTEZZA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n.3066)

premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265 del 2001 e successive modificazioni;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10 per cento prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80 per cento della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni – espressamente richiamato dal decreto legge 201 del 2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

tale complessa operazione – che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31 dicembre 2012 e l'attivazione di un piano di «accompagnamento» all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;

la soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30 per cento rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge 201 del 2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 30 giugno 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012-2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto-legge 201 del 2011.

G/3066/134/5 e 6

Marco FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

premesso che,

i genitori di figli in situazione di handicap grave nel corso di questi anni hanno potuto usufruire dei permessi previsti ai sensi della legge n. 104 del 1992 (3 gg. al mese) per la cura dei propri figli, nonché del congedo ai sensi della legge n. 53 del 2000;

con il passare degli anni, i bisogni delle persone in situazione di *handicap* grave aumentano dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Per questo motivo le associazioni di categoria, negli anni pregressi, si sono fatte promotrici di iniziative legislative tese ad ottenere la possibilità di prepensionamento per quei genitori che scelgono di continuare a prendersi cura dei propri figli disabili anziché optare per la loro istituzionalizzazione;

con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto la possibilità di prepensionamento per i genitori di figli portatori di *handicap* ma, solo per gli anni 2009, 2010, 2011, limitatamente a coloro che avevano i requisiti allora vigenti di «quota 96.»;

nel provvedimento al nostro esame, all'articolo 24 non si riscontra alcuna deroga a favore dei genitori con figli in situazione di handicap grave salvo quanto previsto al comma 14, lettera e),

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dei prossimi provvedimenti, misure che tutelino le persone in situazione di handicap grave, consentendo ai loro

genitori di poter andare in pensione con quota 96, in deroga a quanto previsto nell'articolo 24 del provvedimento in esame.

G/3066/135/5 e 6 (testo 2)

LUSI, AUGELLO

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265 del 2001 e successive modificazioni;

lo stesso comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

il comma 4, prevede la cessazione degli organi degli Enti soppressi a decorrere dalla data di emanazione dei predetti decreti di trasferimento;

il comma *2-bis*, introdotto dall'emendamento governativo, stabilisce che, in attesa di tali decreti, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;

lo stesso comma *2-bis* prevede che l'INPS, nel frattempo, è rappresentato e difeso in giudizio nei giudizi incardinati dai legali in servizio presso gli enti soppressi,

considerato che:

il mancato trasferimento all'INPS dei lavoratori soprannumerari riguarda essenzialmente i dipendenti degli enti previdenziali addetti a servizio di portierato, custodia e vigilanza degli immobili dismessi, rimasti alle dipendenze degli stessi enti in forza della legge n. 388 del 2000;

i dipendenti di cui trattasi sono stati ricollocati nei profili amministrativi dei ruoli, in forza della citata legge n. 388 del 2000 e operano nelle funzioni produttive, contribuendo proficuamente al regolare espletamento delle funzioni istituzionali per l'erogazione dei servizi;

l'INPDAP – essendo detentore della quota più consistente di immobili da dismettere – si è trovato nella condizione di dover ricollocare il maggior numero di tali unità di personale, acquisendo posizioni sopran-

numerarie che non è stato possibile riassorbire a causa dei successivi e reiterati tagli alle dotazioni organiche degli enti;

la prospettiva del personale eccedentario – che per l'INPDAP corrisponde a oltre 700 unità – è quella di essere posto in mobilità, poi in cassa integrazione ed eventualmente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni – espressamente richiamato dal decreto legge 201 del 2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale eventualmente collocato in cassa integrazione continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

inoltre, la formulazione dello stesso articolo 21, al comma 2-*bis*, aggiunto a seguito dell'emendamento governativo, nel fare menzione alle strutture centrali e periferiche degli enti soppressi - chiamate a proseguire l'attività istituzionale fino alla emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse - non contiene, per mero errore materiale, richiamo alcuno agli organi degli enti stessi;

invece, tali organi, ai sensi del comma 4, restano in carica fino alla stessa data di emanazione dei decreti prevista per l'operatività delle strutture produttive; tale disallineamento terminologico può comportare, pertanto, difficoltà nella gestione della fase transitoria;

data la ridotta dotazione organica dei legali degli enti (per l'INPDAP circa 40 unità su tutto il territorio nazionale), per sopperire al carico di lavoro in materia di contenzioso giurisdizionale è stato fatto ricorso a legali esterni e, pertanto, è necessario che tali professionisti proseguano, quantomeno fino alla definizione dei giudizi in corso, l'attività legale avviata, basata, tra l'altro, su singoli accordi contrattuali; è necessario, quindi, ampliare la formula della norma che stabilisce tale possibilità solo per quelli già in servizio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare ogni tempestiva iniziativa possibile, affinché:

venga garantita la tutela dei posti di lavoro per i dipendenti degli enti soppressi, in esubero rispetto alla pianta organica vigente, prevedendone il trasferimento all'INPS, come per il restante personale;

venga eliminata l'incongruenza derivata da mero errore materiale nella formulazione del comma 2-*bis*, chiarendo che devono intendersi compresi in tale comma anche gli organi degli enti soppressi;

venga consentita la prosecuzione dei giudizi in corso affidati a legali esterni dagli enti soppressi, chiarendo che l'espressione «già in servizio» non preclude tale possibilità.

G/3066/135/5 e 6

LUSI

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2012;

il comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265 del 2001 e successive modificazioni;

lo stesso comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane e strumentali vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

il comma 4, prevede la cessazione degli organi degli Enti soppressi a decorrere dalla data di emanazione dei predetti decreti di trasferimento;

il comma *2-bis*, introdotto dall'emendamento governativo, stabilisce che, in attesa di tali decreti, le strutture centrali e periferiche degli enti soppressi continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli stessi;

lo stesso comma *2-bis* prevede che l'INPS, nel frattempo, è rappresentato e difeso in giudizio nei giudizi incardinati dai legali in servizio presso gli enti soppressi,

considerato che:

il mancato trasferimento all'INPS dei lavoratori soprannumerari riguarda essenzialmente i dipendenti degli enti previdenziali addetti a servizio di portierato, custodia e vigilanza degli immobili dismessi, rimasti alle dipendenze degli stessi enti in forza della legge n. 388 del 2000;

i dipendenti di cui trattasi sono stati ricollocati nei profili amministrativi dei ruoli, in forza della citata legge n. 388 del 2000 e operano nelle funzioni produttive, contribuendo proficuamente al regolare espletamento delle funzioni istituzionali per l'erogazione dei servizi;

–INPDAP – essendo detentore della quota più consistente di immobili da dismettere – si è trovato nella condizione di dover ricollocare il maggior numero di tali unità di personale, acquisendo posizioni soprannumerarie che non è stato possibile riassorbire a causa dei successivi e reiterati tagli alle dotazioni organiche degli enti;

la prospettiva del personale eccedentario – che per INPDAP corrisponde a oltre 700 unità – è quella di essere posto in mobilità, poi in cassa integrazione ed eventualmente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modi-

ficazioni – espressamente richiamato dal decreto legge 201 del 2011 – con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale eventualmente collocato in cassa integrazione continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

inoltre, la formulazione dello stesso articolo 21, al comma 2-*bis*, aggiunto a seguito dell'emendamento governativo, nel fare menzione alle strutture centrali e periferiche degli enti soppressi chiamate a proseguire l'attività istituzionale fino alla emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse non contiene, per mero errore materiale, richiamo alcuno agli organi degli enti stessi;

invece, tali organi, ai sensi del comma 4, restano in carica fino alla stessa data di emanazione dei decreti prevista per l'operatività delle strutture produttive; tale disallineamento terminologico può comportare, pertanto, difficoltà nella gestione della fase transitoria;

data la ridotta dotazione organica dei legali degli enti (per INPDAP circa 40 unità su tutto il territorio nazionale), per sopperire al carico di lavoro in materia di contenzioso giurisdizionale è stato fatto ricorso a legali esterni e, pertanto, è necessario che tali professionisti proseguano, quantomeno fino alla definizione dei giudizi in corso, l'attività legale avviata, basata, tra l'altro, su singoli accordi contrattuali; è necessario, quindi, ampliare la formula della norma che stabilisce tale possibilità solo per quelli già in servizio;

impegna il Governo

ad attivare ogni tempestiva iniziativa possibile, affinché:

venga garantita la tutela dei posti di lavoro per i dipendenti degli enti soppressi, in esubero rispetto alla pianta organica vigente, prevedendone il trasferimento all'INPS, come per il restante personale;

venga eliminata l'incongruenza derivata da mero errore materiale nella formulazione del comma 2-*bis*, chiarendo che devono intendersi compresi in tale comma anche gli organi degli enti soppressi;

venga consentita la prosecuzione dei giudizi in corso affidati a legali esterni dagli enti soppressi, chiarendo che l'espressione «già in servizio» non preclude tale possibilità.

G/3066/136/5 e 6

GIAMBRONE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

premessò che:

il decreto legge ha disposto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS dando vita al cosiddetto «super-Inps», cui sono trasferite le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi;

la creazione del Super-Inps dovrà determinare una complessiva riduzione dei costi di funzionamento maggiore di quella già prevista dalla legge di stabilità 2012, fermo restando il conseguimento dei risparmi derivanti dall'attuazione di tali misure di razionalizzazione organizzativa degli enti di previdenza, previste dall'articolo 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

il trasferimento all'INPS riguarderà, oltre alla risorse strumentali e finanziarie, anche quelle umane degli enti soppressi, con l'aumento della pianta organica dell'INPS di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. Non saranno trasferite le posizioni soprannumerarie;

presso l'INPDAP lavorano non meno di 500 persone distaccate da altre amministrazioni, il cui apporto è stato fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ente ed in alcune sedi si sono rivelate indispensabile a garantire le normali attività di funzionamento delle strutture;

la nuova situazione inciderà inevitabilmente su questi lavoratori che dovranno tornare presso le amministrazioni di appartenenza, con grave perdita per il nuovo super-Inps che non potrà disporre della professionalità da loro acquisita nel settore previdenziale e assistenziale, per far fronte all'incremento dell'attività derivante dalla soppressione;

non sappiamo se ci sono lavoratori nella stessa situazione presso il soppresso ENPALS, ma se ci fossero ci troveremmo in presenza di altri lavoratori portatori di *know-how* e professionalità che non devono essere sottratte al nuovo super-Inps, pena riflessi di non poco conto sulle nuove attività che è chiamato a svolgere e, probabilmente, anche costi aggiuntivi per formazione del personale organico e assunzione di nuovo personale,

impegna il Governo:

ad adottare entro il 31 gennaio 2012 i necessari provvedimenti per autorizzare, regolamentare e definire, previa verifica della disponibilità del lavoratore, il passaggio diretto all'INPS del personale comandato di cui in premessa, autorizzando l'INPS – se necessario – ad incrementare la dotazione organica di un numero di posti corrispondente alle unità comandate presso gli enti soppressi che verranno trasferiti.

G/3066/137/5 e 6

STRANO, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premesso che l'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, al comma 17 salvaguarda la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema previgente delle quote per i lavoratori addetti a lavori usuranti;

considerata la particolarità del lavoro svolto dai ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi, per i quali è stabilita, rispettivamente, per gli uomini l'età di 52 anni e per le donne l'età di 47 anni per accedere al trattamento pensionistico con un minimo contributivo e assicurativo di 20 anni;

rilevato che il lavoro svolto da queste categorie professionali richiede, per sua natura, una prestazione fisica limitata negli anni e tale da essere equiparata alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

impegna il Governo

a tenere nella debita considerazione il lavoro svolto dai ballerini, tersicorei, coreografi e assistenti coreografi ai fini dell'accesso alla pensione anticipata.

G/3066/138/5 e 6

LUSI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 prevede, al comma 1, la soppressione di INPDAP ed ENPALS ed il trasferimento delle relative funzioni a INPS, a decorrere dallo gennaio 2012;

il comma 2 stabilisce che il bilancio di chiusura venga effettuato alla data del 31 marzo 2012 e che i decreti di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie vengano emanati entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio di chiusura;

lo stesso comma 2 prevede che non sono trasferite le posizioni soprannumerarie rispetto alla dotazione organica degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, identificate nel personale di vigilanza e pulizia degli stabili degli enti e che il personale soprannumerario costituisce eccedenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 265 del 2001 e successive modificazioni;

inoltre, il comma 2 di cui trattasi precisa che resta ferma la riduzione del personale anche di qualifica dirigenziale, nella misura del 10 per

cento prevista dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, da effettuarsi entro il 31 marzo 2012;

il comma 7 stabilisce che entro 6 mesi dall'emanazione dei predetti decreti di trasferimento delle risorse, l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti, operando un riorganizzazione dell'organizzazione e delle procedure;

la prospettiva del personale in eccedenza è quella di essere posto in mobilità e in disponibilità per un biennio all'80 per cento della retribuzione e successivamente licenziato, secondo la procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni – espressamente richiamato dal decreto legge 201 del 2011- con gravi conseguenze sul piano occupazionale e sociale;

il costo di tale personale collocato in disponibilità continuerebbe a gravare, comunque, sull'Amministrazione che dichiara l'esubero, senza conseguenti risparmi per la spesa pubblica;

considerato che:

tale complessa operazione – che riguarda una quota consistente dei pubblici dipendenti – richiede misure più socialmente sostenibili ed una gradualità che permetta di salvaguardare le posizioni dei lavoratori e di agevolare l'uscita di quelli più vicini alla maturazione del diritto a pensione, senza venire meno all'impianto del progetto di riordino disegnato dal decreto legge in questione e senza determinare problematiche occupazionali che, in difetto, inevitabilmente innescherebbero fenomeni di turbativa negli enti interessati;

tale obiettivo è raggiungibile attraverso una proroga del termine previsto per la soppressione dei due Enti almeno fino al 31 dicembre 2012 e l'attivazione di un piano di «accompagnamento» all'uscita del personale che raggiunga i requisiti minimi per il diritto a pensione negli anni 2012, 2013 e 2014 secondo le regole vigenti alla data del 31 dicembre 2011, con diritto alla decorrenza immediata del trattamento pensionistico, anche mediante un programma obbligatorio di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e dei contratti individuali nei casi in cui si perfezioni il diritto alla pensione;

la soluzione non comporterebbe aggravii per i saldi di finanza pubblica, posto che le spese per la retribuzione e del trattamento pensionistico dei lavoratori interessati sono alternative ed erogate dai medesimi soggetti pubblici e che la minore dimensione del trattamento pensionistico di circa il 30 per cento rispetto alla retribuzione percepita in costanza di servizio consente di lasciare intatta la previsione di risparmi attesi dalla manovra;

pertanto, l'eventuale mancata riduzione dei costi complessivi di funzionamento relativi all'INPS ed agli Enti soppressi prevista nell'anno 2012 dal comma 8 dell'articolo 21 del decreto-legge 201 del 2011 per effetto della proroga è ampiamente compensata dai risparmi conseguiti per effetto delle risoluzioni del rapporto di lavoro attivati nel corrispondente anno,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento legislativo affinché siano prorogati i termini contenuti nell'articolo 21, almeno fino al 31 dicembre 2012, per assicurare una gradualità e una più efficace realizzazione dei risultati dell'operazione di soppressione, consentendo una pianificazione del processo di razionalizzazione della forza lavoro in servizio, in modo da pervenire, nell'arco del triennio 2012-2014 al ridimensionamento occupazionale comunque coerente con gli obiettivi del decreto-legge 201 del 2011.

G/3066/139/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

stigmatizzate le disposizioni in materia pensionistica di cui all'articolo 24, con particolare riguardo agli interventi sulle pensioni di vecchiaia e di anzianità;

criticata la mancanza di criteri di flessibilità nell'applicazione della nuova disciplina previdenziale;

ritenuto ingiusto la scelta di scaricare sulla categoria dei lavoratori e dei pensionati, solo perché più facilmente identificabili e in grado di garantire un introito certo ed immediato, parte del risanamento dei conti pubblici;

preso atto delle affermazioni del Governo in merito alla scelta di non conteggiare le misure antievasione fiscale per evitare «ottimismo contabile», nonostante siano incisive;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento ed una volta accertato e quantificato il gettito derivante dalle misure anti-evasione fiscale, la possibilità di un alleggerimento delle neo-misure pensionistiche, attraverso l'introduzione di un meccanismo di gradualità in base al quale scaglionare l'ordine e la misura degli interventi sulle pensioni di anzianità e di vecchiaia.

G/3066/140/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo e considerata la disciplina di revisione della normativa pensionistica, volta a posticipare l'accesso alla pensione;

valutate, in particolare, le finalità di cui all'articolo 24, comma 27, del provvedimento stesso, relativamente all'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento occupazionale di donne e giovani;

tenuto conto ricordato che insieme a giovani e donne necessitano di politiche mirate anche i soggetti cosiddetti a «rischio di esclusione sociale», ovvero lavoratori e lavoratrici aver 40-50 anni, che si trovano in stato di disoccupazione o in mobilità;

preso atto che, alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile, per tali soggetti è ancora più impellente la ricollocazione lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di prevedere la concessione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991.

G/3066/141/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

in tema di privatizzazioni, questo provvedimento avrebbe dovuto affrontare l'antiquata e inefficiente logica che accompagna il servizio pubblico radiotelevisivo, espletato nel nostro Paese dalla Rai, società per azioni a totale partecipazione pubblica, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae; l'11 giugno 1995 un *referendum* abrogativo, con il 54,9 per cento dei sì, ha di fatto trasformato la natura stessa della Rai aprendo al possibile ingresso dei privati nel capitale sociale dell'azienda; la Rai riceve annualmente dal canone, e quindi da tutti i cittadini utenti, 1,6 miliardi di euro, in cambio di un servizio giudicato scadente, che non può essere definito pubblico, se non nelle fonti di finanziamento; la televisione pubblica dovrebbe essere qualcosa di diverso dall'attività televisiva com-

merciale, in virtù della specifica missione affidatale, eppure la concessionaria pubblica, attraverso l'alimentazione pubblicitaria, è divenuta sempre più somigliante al suo *competitor*, perdendo la Propria identità ed assoggettandosi alla logica di mercato secondo cui l'*audience* è formata da consumatori più che da cittadini utenti; il servizio pubblico televisivo potrebbe essere svolto dalla pluralità di soggetti Presenti sul mercato definendo obblighi di programmazione per tutte le emittenti private che garantiscano programmi di interesse pubblico nelle fasce orarie di maggior ascolto, provvedendo al finanziamento dei medesimi Programmi attraverso i ricavi pubblicitari ottenuti dalla vendita degli *spot*; un Governo di tecnici dovrebbe intervenire sul mercato, liberandolo dalle costrizioni e dalle regole ormai superate, dovrebbe assumersi la responsabilità di colpire quelle strutture politicizzate che difendono gli interessi di pochi a scapito della popolazione; come si evince dalla relazione della Corte dei conti di aprile 2011, le *performance* economico-finanziarie e patrimoniali della Rai e del Gruppo hanno registrato un notevole peggioramento: dalla perdita di 4,8 milioni di euro del 2007, si è passati alla perdita di 37 milioni per il 2008 e di 79,9 milioni per il 2009; la Lega Nord chiede da anni che si intervenga sulla Rai e sull'abolizione del canone, che si vigili sulla trasparenza delle assunzioni, sulla qualità del servizio offerto, sugli sprechi interni all'azienda, sui compensi spropositati degli artisti e sugli stipendi smodati dei dirigenti; non è pensabile che la Rai continui ad operare in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, *audience* e vendita di contenuti, eppure continui a chiedere soldi ai cittadini fingendo di svolgere un servizio pubblico,

impegna il Governo:

a promuovere, ogni azione necessaria, anche di carattere normativo, finalizzata a consentire la dismissione delle quote di partecipazione dello Stato dalla Rai anche prevedendo delle offerte pubbliche di vendita, destinando i proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e finanziando il servizio pubblico, reso da tutte le mittenti televisive private attraverso gli opportuni accordi di programma, con la vendita degli *spot* pubblicitari.

G/3066/142/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo nel decreto legge n. processo di valorizzazione degli immobili

pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di regioni, province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione 85 (federalismo demaniale); di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. la gestione di tali beni, dunque, diventa un mezzo

per assicurarne la finalità sociale di «fruibilità universale»:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da quest'ultime programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del 163, adottando un «Piano straordinario decreto legislativo 12 aprile 2006, n. pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale».

G/3066/143/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

Premesso che:

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter nel decreto legge n. 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo processo di valorizzazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale);

la gestione di tali beni, dunque, diventa un mezzo per assicurarne la finalità sociale di «fruibilità universale»;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare le seguenti azioni:

destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da quest'ultime programmate al recupero dei beni culturali di particolare inte-

resse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi., da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, adottando un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

G/3066/144/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

attestato che il Governo con il decreto-legge in esame intende aumentare la fiducia degli investitori finanziari nello Stato italiano e che la finalità del provvedimento legislativo adottato si fonde primariamente sulla finalizzazione di nuove misure d'imposta; considerato che all'interno del decreto-legge in esame la revisione dell'imposizione sulle abitazioni e sui fabbricati rappresenta senza dubbio uno dei punti fondamentali del provvedimento e che tale nuova imposizione comporterà inevitabilmente un maggiore sacrificio tanto per i cittadini, che vedranno aumentata la pressione fiscale, quanto per i comuni; ricordato che il processo di revisione federalista iniziato nel 2009 con l'approvazione della 42 ha rappresentato senza dubbio un percorso di assoluta valenza legge delega n. e strategica importanza per il riesame del sistema di fiscalità dello Stato italiano e che, tra i diversi provvedimenti previsti, la riforma ha introdotto anche, all'interno del federalismo municipale, il principio innovativo della territorialità dei gettiti della compartecipazione; considerato che, nella prima versione del decreto sul federalismo municipale, il testo prevedeva una compartecipazione diretta dei comuni al gettito dell'Irpef generata sul proprio territorio comunale pari al 2 per cento e che tale misura è stata successivamente corretta con la compartecipazione del gettito Iva, calcolata a livello di singola Regione la quale provvede successivamente a devolvere ai singoli Comuni e sulla base del numero di abitanti. La quota comunale di compartecipazione; esaminato che la devoluzione del gettito Iva su base regionale presenta notevoli difficoltà, sia per la manifesta complessità di calcolare il gettito derivante dal processo che genera l'Iva, sia perché la quota del gettito derivante risulta estremamente variabile e legato più al processo macro economico che allo specifico territorio, rendendo in questo senso più complesso per gli enti locali stabilire l'esatto ammontare della quota di compartecipazione da inserire nel bilancio comunale in sede di pianificazione e programmazione economica,

impegna il Governo:

a considerare la necessità di modificare, al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 4, il comma 4 dell'articolo 2, prevedendo nuovamente l'attribuzione ai Comuni di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, in luogo dell'attuale compartecipazione Iva.

G/3066/145/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

la grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini:

la difficoltà economica si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare chiara e basata su equi principi; la complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere; l'eventuale sfioramento da parte degli enti dei vincoli imposti dal Patto determinerebbe per i comuni una serie di sanzioni estremamente gravose e che riducono ulteriormente le già strette leve sulle quali gli enti possono agire, rendendo di fatto impossibile la erogazione della maggior parte dei servizi alla cittadinanza; tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono rientrano, vista l'importanza, quelle relative alle attività legate al sociale e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie,

impegna il Governo

a considerare la necessità di escludere per il 2012 le spese in conto capitale sostenute dai Comuni e rientranti nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di Stabilità per le risorse impiegate dai Comuni stessi a

favore delle attività di carattere sociale, per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'utilizzo e la realizzazione di opere e sistemi tecnologici basati sulle energie rinnovabili.

G/3066/146/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il Capo IV del presente provvedimento è interamente dedicato al concorso alla manovra degli Enti territoriali;

la congiuntura economica internazionale degli ultimi tempi che ha investito anche il nostro paese impone una politica responsabile finalizzata, da un lato al contenimento dei costi volta a preservare i conti e dall'altro lato ad una programmazione di interventi di medio lungo periodo finalizzati ad avviare investimenti mirati a far uscire il Paese dalla crisi nel modo più indolore possibile;

questo scenario di crisi è stato accompagnato da un evidente intensificazione del mal costume di politicanti affaristi inclini alla corruzione e alla collusione alimentando nell'opinione pubblica una disaffezione nei confronti della politica;

si è generato così in molti cittadini un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti delle istituzioni, dei legislatori e degli amministratori. Spesso, infatti, quando si affronta il tema dei costi della politica si è inclini ad una generazione qualunquista incapace di individuare in modo ampio e realmente riformatore soluzioni di lungo periodo capaci di cambiare radicalmente il sistema Paese;

soltanto con l'entrata in vigore, prima del federalismo fiscale e poi di una reale riforma federalista dell'attuale assetto costituzionale, realmente si potrà operare una razionalizzazione dei costi degli apparati amministrativi e politici con un giusto equilibrio, che può essere sintetizzato nel «Vedo, Pago, Voto»;

gli emolumenti degli organi elettivi degli enti territoriali non sono rappresentati nel Paese in modo omogeneo con evidenti disuguaglianze nelle diverse aree territoriali del Paese;

Impegna il Governo:

a disciplinare con proprio decreto i costi standard definiti a livello nazionale degli emolumenti degli organi elettivi degli enti locali territoriali e a promuoverne l'applicazione da parte degli enti stessi.

G/3066/147/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

L'articolo 21 del decreto legge n. 201/2011 prevede la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e la contestuale istituzione di un unico consorzio nazionale denominato «Grandi Laghi Prealpini»;

La misura in questione, dal tenore anacronisticamente centralista, si configura come un atto dalle conseguenze assolutamente irrazionali e di evidente inefficacia. Ciò soprattutto in ragione del fatto che la gestione e la regolazione delle risorse idriche territoriali devono il più possibile appartenere alle autonome e specifiche esigenze degli utenti che ne beneficiano e quindi basarsi sui principi fondamentali dell'autonomia dei territori, delle specificità degli utilizzi e della tutela delle risorse. Nel nostro caso coincidenti con prerogative proprie delle aree prealpine;

La norma in questione andrebbe urgentemente rivista, se del caso accompagnando ad un pur necessario intervento di razionalizzazione e di riunificazione dei compiti ridondanti eventualmente esistenti, una parallela devoluzione alla regione ed agli enti locali interessati, delle politiche di gestione e di manutenzione delle funzioni regolatrici dei grandi laghi Alpini,

Impegna il Governo,

Ad adottare un prossimo provvedimento urgente volto a fare sì che sia affidata alla Regione Lombardia la potestà normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonché della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.

G/3066/148/5 e 6

VITA, AGOSTINI, BUTTI, PARDI, ZANDA, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, ARMATO, BLAZINA, CASSON, CHITI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, GRANAIOLA, LUSI, MARINARO, MARITATI, MICHELONI, NEROZZI, PASSONI, PERDUCA, PORETTI, RANDAZZO, STRADIOTTO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 3066, relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

il drastico taglio dei fondi per il sostegno all'editoria, operato con la legge di stabilità 2012, ha messo sull'orlo della chiusura un centinaio di testate, tra quotidiani e periodici, alcune delle quali hanno già chiuso, altre hanno annunciato la cessazione della pubblicazione dal prossimo primo gennaio, altre ancora saranno costrette a chiudere entro il mese di febbraio;

ormai da tempo il fondo editoria è stato assoggettato ad un accelerato processo di riduzione sino alle attuali dimensioni di 53,5 milioni di euro e più volte, il Senato della Repubblica – in piena sintonia con l'altro ramo del Parlamento e nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva della qualità e dello spessore della democrazia ha sollecitato una maggiore finalizzazione delle risorse pubbliche stanziata a sostegno dell'editoria, un maggior rigore nella selezione dei soggetti beneficiari onde evitare l'accesso a profittatori di circostanza ma nel contempo di garantire il sostegno, certo ed adeguato, ai veri giornali;

è assoluta l'urgenza con la quale occorre operare per evitare la scomparsa di tale e tanta offerta informativa che produrrebbe la cancellazione di 500.000 copie giornaliere, la perdita di oltre 4.000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto, un colpo durissimo al pluralismo dell'informazione ed una limitazione del diritto dei cittadini ad essere pienamente e correttamente informati;

è pesante il malessere che si registra all'interno del settore e della grande preoccupazione per i rischi della caduta del pluralismo dell'informazione manifestata dalle fasce più accorte della popolazione e dalle massime autorità dello Stato;

nel corso della conversione in legge del presente decreto-legge, alla Camera dei deputati, con un emendamento dei relatori, all'articolo 30 è stato aggiunto un comma finalizzato ad includere nell'elenco degli interventi finanziati sulle risorse del Fondo esigenze urgenti e indifferibili per il 2012 la voce relativa agli interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione;

impegna il Governo:

a) a procedere rapidamente alla ripartizione dei fondi tra gli interventi elencati, garantendo all'editoria le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi 2011;

b) a introdurre nel contempo norme più rigorose per l'accesso alle risorse pubbliche, a partire dai contributi 2012, ed in particolare ad introdurre:

- a) un nuovo tetto ai contributi legato al numero dei dipendenti;
- b) una percentuale, per tutti, di vendita rispetto al diffuso;
- c) la destinazione delle risorse in tal modo risparmiate – compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio – alla eventuale ristrutturazione;

turazione delle aziende editoriali cooperative, di idee, *non profit* e di partito nonché all'informatizzazione della rete distributiva;

ad introdurre nel prossimo decreto «mille proroghe» la parificazione dell'iva sui *gadget* («Beni diversi») non editoriali o culturali venduti nelle edicole a quella imposta sui medesimi prodotti venduti sulla rete commerciale ordinaria.

G/3066/149/5 e 6

VALDITARA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

l'università italiana è stata penalizzata dalle manovre economiche degli ultimi anni soprattutto a causa del taglio delle risorse economiche, del blocco del *turn over* che hanno messo a dura prova la gestione degli atenei italiani;

l'intero sistema universitario italiano ha, infatti, subito tagli progressivamente operati sul finanziamento ordinario (FFO). Si è registrato un -7,48 per cento in termini nominali rispetto al 2009, alle quali si aggiunge un ulteriore decremento pari al -5,53 per cento previsto per l'anno 2012 che, potrebbe comportare il blocco di alcuni fondamentali servizi strategici forniti dal sistema delle Università italiane, con evidenti danni per gli studenti, per l'offerta di istruzione pubblica, per la ricerca e quindi lo sviluppo in Italia;

i finanziamenti al sistema universitario italiano sono i più bassi dopo la Slovacchia, fra i Paesi Ocse;

i modesti risultati raggiunti, all'interno delle valutazioni internazionali sono legati in primo luogo al basso rapporto docenti, ricercatori/studenti e alla scarsa internazionalizzazione del nostro sistema universitario;

risultano ancora inadeguati gli investimenti del mondo produttivo specie in alcune regioni italiane nel sistema di ricerca universitaria e scarsi appaiono ad oggi gli incentivi a favore degli investitori privati;

la disciplina degli ordinamenti didattici (cosiddetti 3+2) richiede la possibilità di una diversa e più flessibile articolazione per determinate aree scientifiche;

manca una politica a sostegno dei centri di eccellenza; è ancora poco meritocratico il sistema retributivo di ricercatori e professori dal momento che non consente, per carenza di finanziamenti appositi, una differenziazione delle retribuzioni legata ai risultati raggiunti in termini di qualità della ricerca, della didattica e dell'impegno istituzionale;

vi è ancora poca trasparenza nella conoscenza dei risultati raggiunti dalle singole sedi;

l'università italiana determina scarsa promozione sociale per l'ineadeguata politica relativa al diritto allo studio;

la contrazione di risorse unita ai provvedimenti assunti nelle scorse manovre economiche rischia di penalizzare le possibilità di carriera dei ricercatori e dei professori meritevoli;

impegna il Governo a:

cancellare il blocco del *turn over* per le università virtuose;

prevedere un apposito fondo per il finanziamento dei dipartimenti di eccellenza;

finanziare il fondo per la premialità dei docenti e dei ricercatori meritevoli;

rivedere il cosiddetto 3+2 per le aree scientifiche che lo richiedano;

stabilizzare e generalizzare la detassazione degli investimenti dei privati nella ricerca universitaria;

garantire un adeguato finanziamento dell'Ffo al fine di consentire la carriera di giovani studiosi, ricercatori e professori meritevoli;

prevedere un fondo apposito per la chiamata di professori stranieri di eccellenza internazionale;

detassare le borse di studio e gli assegni di dottorato, prevedendo altresì congrui finanziamenti al fondo per il merito degli studenti e più in generale al diritto allo studio;

garantire le coperture finanziarie alla Riforma universitaria nonché la certezza dei finanziamenti nel medio periodo per consentire un'adeguata programmazione degli interventi;

pubblicare i risultati ottenuti dalle singole università;

defiscalizzare le spese per acquisto dei testi universitari;

valutare l'efficacia e l'efficienza delle sedi distaccate allo scopo di procedere all'eventuale soppressione di quelle che non siano funzionali all'economia del sistema e allo sviluppo dei relativi territori;

emanare i decreti attuativi previsti dalla presente legge entro 6 mesi; prevedere un meccanismo di tassazione differita a dopo la laurea e rateizzabile, limitata a coloro che abbiano ottenuto un'occupazione (secondo il modello australiano);

valutare l'istituzione a decorrere dall'anno 2012 presso il Ministero dell'università e della ricerca di un «Fondo per l'eccellenza del sistema universitario», finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i cinquanta atenei migliori. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, sentito il parere dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (AN-VUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del Fondo.

G/3066/150/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: l'esclusione dei grandi eventi e degli eventi prevedibili dall'applicazione delle ordinanze di protezione civile, nonché il ripristino del controllo della Corte dei Conti sulle medesime ordinanze.

G/3066/151/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI,
D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premesso che:

il problema del sovraffollamento delle carceri e delle drammatiche condizioni di vita dei detenuti, impone di intervenire rapidamente non solo con riguardo al tema dell'edilizia penitenziaria, ma anche con riguardo ai più grandi e complessi temi della funzione rieducativa della pena, delle modalità di esecuzione della condanna, della funzionalità dei programmi trattamentali, dell'effettiva applicazione delle misure alternative, della predisposizione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti,

impegna il Governo,

a predisporre le risorse necessarie al mantenimento, all'assistenza e alla rieducazione dei detenuti, attività che è necessario rafforzare e promuovere, in quanto, peraltro, particolarmente rilevanti ai fini della riduzione delle probabilità di recidiva.

G/3066/152/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 30 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative a settori che necessitano con urgenza maggiori risorse per assicurare lo svolgimento di determinate attività; 191, al fine di l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, settembre 2008, n. 289 (legge finanziaria 2003); comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. con riferimento al summenzionato disposto normativo le Commissioni V e 8-00099 il cui contenuto, VII della Camera hanno emanato la Risoluzione n. tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi; 8-00143 è con successiva Risoluzione n. stato specificato che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro delle Infrastrutture ha poi trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011; il Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo Berlusconi ha informato le competenti commissioni parlamentari circa la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale che recepirebbe integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione; relativamente ai ritardi, è stato evidenziato che «nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di

competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema»,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti, possa essere superata, in modo tale da dare corso all'*iter* approvativo previsto dalle norme sopra richiamate.

G/3066/153/5 e 6

ARMATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premessi che:

il settore della cantieristica di costruzione e riparazione navale rappresenta un settore strategico per l'economia del nostro Paese, sia per le navi civili, con particolare riferimento alle costruzioni ad alta tecnologia come I traghetti e le navi da crociera, sia per le navi militari;

la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale nel triennio 2008-2010 si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e ha colpito duramente anche il settore della cantieristica che in un quadro di depressione della domanda di nuove navi e, in qualche caso di sospensione di commesse già avviate, rischia di essere irreparabilmente compromesso;

le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

anche nella nota di aggiornamento al DEF 2011 si è rilevato il perdurare, in questi ultimi anni, della grave situazione di crisi in cui versano i cantieri navali nazionali ed europei, proponendo, in occasione delle varie manovre finanziarie, il rifinanziamento di alcune norme strategiche per il settore, che non hanno potuto trovare accoglimento per esigenze di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto, una possibile politica di contrasto dell'impatto negativo che la crisi economica ha avuto nel settore cantieristico potrebbe essere quella del rinnovo della flotta esistente, attraverso un regime di demolizione che può rappresentare una via percorribile per il rilancio della cantieristica e un nuovo stimolo della domanda;

il rinnovo della flotta potrebbe, inoltre, essere sostenuto con misure di regolamentazione di *standard* più elevati di sicurezza e di efficienza

ambientale, che già in altri Paesi europei hanno trovato una efficace applicazione, sviluppando un comprovato *know-how* in tecnologie «verdi» di spedizione, tali da garantire, in presenza di obiettivi vincolanti per la riduzione delle emissioni e di combustibili più puliti, un significativo aumento della domanda;

infatti, come emerso anche nella nota di aggiornamento al DEF, la politica europea, di fronte alla crisi della cantieristica navale e nel quadro di una politica integrata per il mare, «ha posto e porrà con più forza nel corso di questo fine anno 2011 la questione sia della riduzione delle emissioni navi che della sostituzione di numerose unità obsolete»;

pertanto appare necessaria un'azione di stimolo della domanda di navi più sicure e meno inquinanti attraverso il reperimento di risorse da destinare ad interventi di demolizione nel rispetto della convenzione di Hong Kong e a garanzia di un trasporto marittimo più sostenibile e più sicuro;

in tale contesto appare indispensabile un maggiore coinvolgimento della BEI a sostegno del rilancio del comparto marittimo diretto a favorire una riorganizzazione dei cantieri, che salvaguardi comunque gli attuali livelli occupazionali e la continuità operativa di tutti i cantieri esistenti, incoraggiando la rottamazione delle navi più vecchie e la produzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

impegna il Governo:

ad attivare e sostenere, anche in sede comunitaria, tutte le iniziative necessarie per la definizione di interventi di politica industriale, con l'adozione di piani strategici e di misure dirette a favorire investimenti per il rinnovo della flotta esistente e la costruzione di navi ecologicamente più sostenibili, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione ambientale;

ad adottare una politica di trasporto marittimo integrata ad una politica di trasporto intermodale.

G/3066/154/5 e 6

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066)

premesso che,

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici; in particolare, per quel

che riguarda la crescita dispone interventi fiscali per determinare un aiuto alla crescita economica delle imprese anche mediante agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro;

nei prossimi provvedimenti, a partire dal decreto-legge milleproroghe, si dovrà intervenire, d'intesa con il Governo, per migliorare alcuni elementi di particolare valenza sociale di questa manovra e soprattutto per definire in tempi ragionevolmente brevi una «fase due», o un modulo ulteriore di questo primo pacchetto di misure, incentrato sulle scelte da fare per rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

uno dei provvedimenti che possono consentire il rilancio della nostra economia è rappresentato dalla riforma della legislazione portuale e dalla concessione di risorse per il dragaggio dei Porti al fine di rafforzare la competitività dei medesimi nel contesto mediterraneo,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare entro brevi termini apposite iniziative al fine di consentire l'approvazione della riforma della legislazione portuale e a stanziare le risorse necessarie per gli interventi di dragaggio nei Porti italiani.

G/3066/155/5 e 6

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n. 3066),

Premesso che:

il provvedimento in esame dispone per il trasporto pubblico locale norme di rilievo, ed in particolare:

l'articolo 30, al comma 2, prevede che le risorse del fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., presso il Ministero dell'economia e delle finanze, istituito nel 2009 con una dotazione di 960 milioni di euro, possano essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario; lo stesso articolo 30, incrementa di 800 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2012 – la dotazione di 400 milioni di euro all'anno – del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; il medesimo Fondo, a decorrere dall'anno 2013, sarà alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti, in base ad una aliquota di compartecipazione stabilita

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2012;

l'articolo 37 del decreto stabilisce che il Governo, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sentite le Commissioni parlamentari che si esprimono nel termine di 30 giorni, emani le disposizioni volte a realizzare una compiuta liberalizzazione e una efficiente regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture;

per la liberalizzazione del sistema dei trasporti, le funzioni di regolazione di tale settore saranno attribuite ad una delle Autorità indipendenti esistenti;

l'Autorità indipendente per i trasporti dovrà garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti; dovrà definire criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni e dei pedaggi, tenuto conto dei costi e dell'equilibrio economico delle imprese, degli oneri di servizio pubblico e delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse; dovrà stabilire requisiti «minimi» di qualità dei servizi di trasporto sui quali gravano oneri di servizio pubblico o che beneficino di sovvenzioni; dovrà definire «schemi» di bandi di gara per assegnazione di servizi di trasporto in esclusiva e «schemi» di convenzione da inserire nei capitolati delle gare medesime;

all'Autorità indipendente per i trasporti il decreto assegna altre importanti e molteplici funzioni: tra l'altro, può sollecitare e coadiuvare le amministrazioni pubbliche competenti all'individuazione degli ambiti di servizio pubblico e dei metodi più efficienti per finanziarli, mediante l'adozione di pareri che può rendere pubblici; può proporre all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato, qualora sussistano le condizioni previste; può ordinare la cessazione di comportamenti in contrasto con gli atti di regolazione, e disporre misure correttive; in circostanze straordinarie, al fine di salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti, rispetto al rischio di danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare; può valutare – e questo è rilevante, perché configura l'Autorità come «Sportello» degli utenti – reclami e istanze degli utenti in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti sottoposti a regolazione;

Considerato che,

la manovra 2011 e, in particolare, il decreto-legge n. 78 del 2010, ha sostanzialmente «azzerato» I trasferimenti alle Regioni per il trasporto pubblico locale, per complessivi 1.635 milioni, di cui 1.181 milioni destinati al servizio ferroviario svolto da Trenitalia; i provvedimenti approvati

successivamente e anche la manovra estiva – con i decreti-legge n. 98 e n. 138 – non hanno in alcun modo reintegrato le risorse necessarie allo sviluppo del trasporto e al settore ferroviario, nonostante le sollecitazioni e le iniziative in tal senso del Gruppo del Partito Democratico;

appare necessario disporre ulteriori misure per assicurare la copertura del fabbisogno residuo sinora coperto dalle Regioni, che hanno erogato anticipazioni per il servizio ferroviario attingendo a risorse proprie e ad aumenti straordinari delle tariffe per il necessario equilibrio tra corrispettivi e ricavi da traffico e per evitare la sospensione o la riduzione dei servizi;

nel dicembre 2011 Trenitalia ha disposto la riorganizzazione dei servizi a contratto e, in particolare, la soppressione del servizio cuccette e vagoni letto nei treni notturni che implica la perdita del posto di lavoro per oltre 800 lavoratori, tra addetti al servizio e lavoratori dell'indotto;

Valutato che:

nel 2011 è stato approvato il decreto legislativo n. 68 che reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province; con tale provvedimento gli attuali trasferimenti statali saranno sostituiti – a decorrere dal 2013 – da entrate proprie delle Regioni in grado di compensare le disponibilità necessarie ai servizi pubblici essenziali: e questo significa che oltre alle previste compartecipazioni delle regioni al gettito dei tributi erariali e ai tributi propri delle regioni a statuto ordinario è necessario attivare meccanismi perequativi per garantire il pieno finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario;

l'articolo 15 del decreto in esame, reca disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici, in particolare incrementando la misura delle accise sui carburanti; si generano così variazioni in aumento delle aliquote della benzina, della benzina senza piombo e del gasolio utilizzato come carburante;

dispone altresì l'aumento delle accise gravanti sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante (GPL) e sul gas naturale per autotrazione; tali aumenti si sommano ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario, con ciò determinando insostenibili aumenti nelle regioni che abbiano istituito tale imposta;

il finanziamento del trasporto pubblico locale da parte delle Regioni, mediante cespiti tributari propri, a decorrere dal 2013, e il previsto aumento delle accise sui carburanti determina un forte aggravio dei costi di trasporto, in particolare per i pendolari che non dispongono di sistemi efficienti di trasporto pubblico e sono costretti ad utilizzare la propria auto, senza dire delle forti spinte inflazionistiche generate dall'aumento generalizzato dei costi di trasporto,

impegna il Governo:

ad introdurre nel settore del trasporto pubblico locale e del servizio ferroviario universale, elementi, strumentali e normativi, finalizzati a rea-

lizzare un sistema più concorrenziale nelle dinamiche fra possibili soggetti idonei a realizzare servizi, in previsione di uno scenario di mercato più aperto di quello attuale, tali da determinare un incremento dei servizi di trasporto per lavoratori e studenti, garantendo le necessarie tutele per gli utenti e a salvaguardia dell'interesse generale del paese;

a vigilare perché eventuali dinamiche speculative sul costo del carburante non determinino ulteriori aggravii dei costi di trasporti;

a promuovere un tavolo istituzionale con Trenitalia per far fronte all'emergenza dei dipendenti in esubero nel comparto dei treni notturni a lunga percorrenza.

G/3066/156/5 e 6

INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, BASTICO

Il Senato,

Premesso che:

negli ultimi cinque anni si è registrato un taglio della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di oltre due terzi, passando dunque da circa 299 milioni di euro ai circa 112 del 2011 e, come diretta conseguenza, il numero delle posizioni finanziate per il servizio civile nazionale è diminuito di oltre il 60 per cento, con una tendenza chiaramente negativa;

tali tagli hanno comportato nel tempo una sensibile contrazione della concreta attività di servizio civile, poiché a fronte di 100 mila richieste si è passati da 35 mila posti effettivamente assegnati nel 2008, a 24 mila nel 2009, il numero più basso dal 2003. Nel 2010, ci si è attestati a circa 20mila, facendo sì che a pagare il dazio di questi tagli indiscriminati siano i giovani e le persone bisognose, che invece dovrebbe essere di fondamentale importanza tutelare;

Considerato che:

Con la legge di stabilità 2012-2014 il fondo nazionale per il servizio civile previsto dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – 21.3 capitolo 2185 – è stato ulteriormente ridotto da 112.995 milioni di euro a 68.812 milioni di euro per il 2012 e a 76.225 milioni di euro per l'anno successivo;

le conseguenze dirette di questo ulteriore taglio non si limitano stavolta ad un'altra contrazione, poiché comportano direttamente rinvii sino ad un anno delle date di partenza per il 2012 (sino ad ottobre), con il rischio concreto che molti dei giovani che hanno fatto domanda possano rinunciare e, fattore ancor più grave, il blocco della progettazione per il 2013, con conseguente impossibilità per i giovani di partire in servizio;

impegna il Governo:

ad aprire un confronto con i ministri e con i parlamentari interessati per la revisione dell'intera normativa in materia, in modo da costruire un'insieme di regole stabili, efficaci e condivise che consentano annualmente ad almeno 40.000 giovani di poter beneficiare di questo importante servizio e di far sì che il loro apporto risulti socialmente utile e viepiù apprezzabile;

a fare ogni sforzo per reperire nei prossimi interventi utili le risorse per il rifinanziamento del Fondo nazionale per gli anni 2012 e 2013, al fine di invertire la tendenza alla progressiva riduzione dei ragazzi ammessi, evitare la chiusura di fatto delle attività del servizio civile, e dare l'opportunità ad un numero adeguato di giovani di vivere questa importante esperienza.

G/3066/157/5 e 6

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 3066,

premesso che:

all'articolo 1 comma 24 del decreto legge 138/2011 convertito con modificazioni dalla legge 148/2011 demandava a decorrere dall'anno 2012 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, per stabilire annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica,

considerato che:

allo stato attuale tale decreto non è stato emanato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di emanare il decreto di cui in premessa.

G/3066/158/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premessi che:

il decreto-legge in esame configura, agli articoli 1 e 2 misure per lo sviluppo e la crescita delle aziende commerciali ed industriali, inapplicabili tuttavia per i titolari di reddito agrario;

ciò avrà effetti pesantissimi per l'agricoltura italiana, alle prese con difficoltà causate dalla forbice sempre più ampia tra i prezzi dei prodotti sul campo, in caduta libera, ed i costi di produzione in ascesa inarrestabile, e per alcuni comparti fondamentali, il suinicolo ed il tabacchicolo, ormai in aperta crisi;

le aziende fanno i conti con onerosi costi produttivi, contributivi e burocratici, con il crollo dei prezzi all'origine e con redditi praticamente falcidiati;

siamo in presenza di misure sicuramente necessarie ma confuse, che di sicuro non risolveranno il problema della spesa pubblica, né assicureranno alle imprese le leve per uscire dall'attuale difficile congiuntura,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di strategie per il settore agricolo ben diverse, di misure che diano reali sostegni agli imprenditori e valorizzino il *made in Italy*, a valutare altresì l'opportunità di provvedimenti in grado di assicurare nuovi margini di manovra per le aziende che oggi, purtroppo, sono in grande affanno, per cercare di rilanciare la loro crescita e per favorire la necessaria competitività sui mercati internazionali.

G/3066/159/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premessi che:

attraverso numerosi atti di sindacato ispettivo era stata portata all'attenzione del precedente Governo la vicenda riguardante gli oltre quarantamila piccoli azionisti e obbligazionisti Alitalia;

in tali atti si richiedeva al Governo l'impegno ad adottare ogni utile strumento volto a tutelare le decine di migliaia di incolpevoli cittadini che avevano acquistato le azioni Alitalia, investendo, a volte, i risparmi di una vita e che chiedevano giustamente di conoscere quale sarebbe stata la sorte dei loro titoli;

ad oggi non risulta che il Governo abbia dato seguito agli impegni presi a suo tempo,

impegna il Governo:

ad approfondire la vicenda riguardante i piccoli risparmiatori Alitalia valutando l'opportunità, quando le circostanze lo consentiranno, di dare seguito agli impegni già assunti in questa sede al fine di dare una risposta definitiva agli azionisti e obbligazionisti della vecchia società Alitalia.

G/3066/160/5 e 6

GALIO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premessi che:

l'articolo 26 prevede la prescrizione a favore dell'erario delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora in circolazione e destina il relativo controvalore al Fondo ammortamento dei titoli di Stato;

la prescrizione opera con decorrenza immediata, abrogando di fatto il termine di prescrizione del 28 febbraio 2012, previsto per la conversione in euro delle lire in circolazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 96 del 1997 e dell'articolo 52-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 213 del 1998;

lo scorso 20 ottobre la Fondazione Prosolidar, costituita da ABI e dalle organizzazioni sindacali del settore del credito, unitamente alla Biblioteca Apostolica Vaticana, *Terres des Hommes Onlus*, *Emergency* e l'agenzia ONU per i rifugiati, UNHCR ha lanciato una campagna per la raccolta delle lire da destinare, una volta convertite in euro presso la Banca d'Italia, a progetti di alto valore solidale e culturale;

l'anticipo della data utile per la conversione delle monete e banconote ha bloccato le iniziative in corso che altre organizzazioni avevano avviato e messo a repentaglio le finalità della campagna «L'ultima Lira»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione, al fine di adottare un'ulteriore iniziativa volta a concedere una proroga per consentire la raccolta di fondi e ad autorizzare la Banca d'Italia a convertire in euro le banconote e le monete per quelle campagne del *no-profit* avviate in data anteriore al 4 dicembre 2011.

G/3066/161/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

la decisione di Trenitalia di sopprimere e ridimensionare alcune tratte ferroviarie che colpiscono sia i treni regionali sia i treni a lunga percorrenza dal Nord Italia alla Sicilia riveste particolare gravità in quanto produce un isolamento ferroviario della Sicilia e, stando alle dichiarazioni della Fit Cisl di Messina, la perdita di occupazione di per 85 lavoratori della *Servirail Wagons Lits* di Messina;

il flusso migratorio dei lavoratori che si spostano dal Sud al Nord-secondo quanto emerge dall'ultimo rapporto Svimez – è aumentato negli ultimi due anni;

una simile politica, come è evidente, colpisce prevalentemente le fasce più deboli della popolazione e la soppressione delle corse, in particolare, impedisce il ricongiungimento con la famiglia e i propri affetti soprattutto in periodi di festività come il Santo Natale;

impegna il Governo:

ad intraprendere tutte le azioni necessarie affinché Trenitalia ripristini le tratte soppresse e favorisca la mobilità dei pendolari che si spostano dalla Sicilia alle regioni del Nord Italia.

G/3066/162/5 e 6

VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo e considerata la disciplina di revisione della normativa pensionistica, volta a posticipare l'accesso alla

pensione; valutate, in particolare, le finalità di cui all'articolo 24, comma 27, del provvedimento stesso, relativamente all'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento occupazionale di donne e giovani; tenuto conto ricordato che insieme a giovani e donne necessitano di politiche mirate anche i soggetti cosiddetti a «rischio di esclusione sociale», ovvero lavoratori e lavoratrici over 40-50 anni, che si trovano in stato di disoccupazione o in mobilità; preso atto che, alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile, per tali soggetti è ancora più impellente la ricollocazione lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di prevedere la concessione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle 223/1991. liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991.

G/3066/163/5 e 6

BOSCETTO, BUTTI, FOSSON

Il Senato,

premesso che:

la riduzione di soglia del limite a Euro 1000 sta fortemente preoccupando il mondo delle Case da Gioco autorizzate, in quanto la dinamica dei giochi che si svolgono all'interno dei Casinò è fortemente penalizzata e assolutamente incompatibile con tale divieto e con l'aspetto ludico che ne costituisce la principale attrattiva;

se il Governo dovesse continuare nel perseguire tale politica di divieti, che stanno pesando in modo insostenibile sull'economia legale del Paese, l'attività delle quattro case da gioco autorizzate (Campione d'Italia, San Remo, Saint-Vincent e Venezia), già fortemente compromessa dalla crisi economica che attanaglia il nostro Paese, potrebbe giungere ad un punto di non ritorno con ripercussioni gravi sull'economia sana di importanti aree del nostro Paese;

non è il caso di sottovalutare, in questo ambito, i danni economici legati alla fortissima concorrenza che le Case da Gioco stanno subendo, da qualche tempo, da parte del gioco pubblico che si è esteso in modo allarmante su tutto il territorio nazionale, allargando a dismisura la propria offerta sia quantitativa che qualitativa di giochi;

peraltro, da una ricerca sulle disposizioni in vigore nei paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria e Slovenia) che ospitano anch'essi Case da Gioco facilmente raggiungibili dal nostro Paese e dai clienti dei nostri casinò, non risulta che esistano limiti all'uso del contante altrettanto rigidi e limitanti della libertà dei cittadini ed una così capillare diffusione di opportunità di gioco,

considerato che:

le case da Gioco italiane sono già da tempo assoggettate ad una serie stringenti di obblighi a garanzia della trasparenza e legittimità delle transazioni ivi effettuate:

a) obbligo di identificazione e registrazione dei dati identificativi di tutti coloro che accedono alla Casa da Gioco, indipendentemente dal valore di *fiches* acquistate;

b) obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai fini del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, di cui i Casinò condividono tutti gli obiettivi, che formalmente ha giustificato i recenti interventi governativi, non è il vero scopo di tali interventi che in realtà nascondono (ormai in modo chiaro) la volontà esplicita di giungere alla completa tracciabilità di tutte le transazioni commerciali, anche le più modeste, al solo scopo di giungere a recuperare a tassazione i redditi nascosti al fisco dagli imprenditori disonesti. Il decreto ministeriale 17 febbraio 2011, con il quale sono stati individuati gli indici di anomalia per le Case da Gioco per la segnalazione di operazioni sospette ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio, individua nel ripetuto acquisto di gettoni per contanti, nella mancata partecipazione al gioco e nella conversione dei gettoni in assegno;

l'assegno quindi per colui che intende riciclare rappresenta quindi l'elemento giustificativo del possesso del denaro proveniente da reato presupposto, legittimandone così la provenienza;

abbassare a Euro 1000 la soglia la circolazione del contante sta a significare che il numero di assegni emessi sarà di gran lunga superiore, rendendo difficile il controllo sull'effettivo giocato e favorendo il mascheramento di tutta quella quota di evasione che il Governo si propone di recuperare;

la richiesta delle Case da gioco, che ricordiamo sono interamente soggette a controllo pubblico, è quella di tornare al limite originario di 5.000 Euro, limite in grado di assicurare oggettivamente una adeguata tracciabilità dei flussi finanziari rilevanti al fine di un contrasto efficace del fenomeno criminale del riciclaggio di denaro;

gli ulteriori obblighi previsti dalla Direttiva Europea Antiriciclaggio e trasfusi nelle norme del decreto legislativo n. 231 del 2007 possono senz'altro rimanere tali in quanto, dalle stesse Case da Gioco, ritenuti strumenti di efficace contrasto alle potenziali attività di riciclaggio (ad esem-

pio, obblighi di identificazione e registrazione, obbligo di segnalazione di operazioni sospette, obblighi di adeguata verifica della clientela, eccetera),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare, per le case da gioco pubbliche, il limite di Euro 1000 a Euro 5000.

G/3066/164/5 e 6

ARMATO

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premesso che:

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo – dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali – rispetto ai paesi nostri maggiori competitori (Francia e Spagna);

nel corso degli ultimi anni, si registra una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole;

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla *governance*, all'incompleta attuazione della legge sul turismo del 2001, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture;

il provvedimento in esame non prevede misure volte a favorire la ripresa e l'ammodernamento del settore turistico, in particolare le disposizioni sull'IVA, che prevedono un'innalzamento dell'aliquota attualmente al 10 per cento e 21 per cento di due punti percentuali ciascuna, potrebbero ulteriormente compromettere tale comparto;

impegna il Governo:

a sostenere il settore turistico con l'introduzione, anche in via sperimentale, dell'aliquota IVA più favorevole vigente negli altri Paesi UE;

ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dallo gennaio 2012, l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute

per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche in via sperimentale, per ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano domanda estera ed allungano la stagione turistica o la incrementano in misura non inferiore al 10 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

G/3066/165/5 e 6

MERCATALI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premesso che,

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo – dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali – rispetto ai paesi nostri maggiori competitori (Francia e Spagna),

nel corso degli ultimi anni, si registra una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole;

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla *governance*, all'incompleta attuazione della legge sul turismo del 2001, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture,

considerato che,

nel decreto legge in esame vengono introdotte alcune misure significative ed innovative in materia di sviluppo economico, tra le quali quelle relative all'ACE, alla deducibilità del costo del lavoro e degli oneri finanziari dall'Irap, all'agevolazione Irap per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e di lavoratrici e la stabilizzazione degli incentivi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di consolidamento degli immobili privati;

nei prossimi provvedimenti il Governo dovrà definire un pacchetto ulteriore di interventi finalizzati a rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a sostenere il settore turistico con l'introduzione, anche in via sperimentale, dell'aliquota IVA più favorevole vigente negli altri Paesi UE;

ad adottare iniziative legislative che prevedano l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche in via sperimentale, per ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano domanda estera ed allungano la stagione turistica o la incrementano in misura non inferiore al 10% rispetto alla media del triennio precedente.

G/3066/166/5 e 6

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premessi che:

il decreto legge in esame vengono introdotte alcune misure significative ed innovative in materia di sviluppo economico, tra le quali quelle relative all'ACE, alla deducibilità del costo del lavoro e degli oneri finanziari dall'Irap, all'agevolazione Irap per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e di lavoratrici e la stabilizzazione degli incentivi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di consolidamento degli immobili privati;

nei prossimi provvedimenti il Governo dovrà definire un pacchetto ulteriore di interventi finalizzati a rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese,

considerato che,

il Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero rappresenta il più importante strumento di sostegno alle esportazioni italiane, a cui viene consentito di offrire agli acquirenti-committenti esteri dilazioni di pagamento a medio-lungo termine a condizioni

e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti dai concorrenti dei paesi OCSE;

le risorse messe a disposizione del Fondo non appaiono adeguate a garantire la continuità dell'attività di agevolazione, con il pericolo di pesanti danni per le imprese italiane esportatrici, poste in una posizione insostenibile dal punto di vista competitivo, e quindi a rischio di perdite di ulteriori quote di mercato internazionale proprio nella fase di crisi economica globale e per la bilancia commerciale italiana;

in una fase come l'attuale, di recessione dell'economia mondiale e di crisi dei mercati finanziari, le piccole e medie imprese reggono faticosamente la sfida competitiva internazionale. Il rifinanziamento degli strumenti di agevolazione del credito all'esportazione diventa perciò ancora più essenziale, e le risorse destinate a questo scopo andrebbero incrementate,

impegna il Governo:

ad individuare nei prossimi provvedimenti adeguate risorse finanziarie aggiuntive per il Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero, al fine di rafforzare nel contesto internazionale il livello di competitività delle imprese italiane esportatrici.

G/3066/167/5 e 6

ZANDA, LATORRE, MERCATALI, BELISARIO, GIAMBRONE, VITA, MORRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (atto Senato 3066),

considerato che il sistema radiotelevisivo nazionale è andato incontro, negli anni, ad un processo degenerativo che ha condotto al progressivo declino della Rai in termini sia di *performance* economica sul mercato, sia di scadimento del servizio pubblico offerto;

rilevato, in particolare, che i bilanci della Rai attestano una significativa riduzione degli introiti da ricavi pubblicitari (divenuti inferiori a quelli da canone) unita ad un forte incremento del debito finanziario netto (destinato ad arrivare a 320 milioni di euro nel 2011, a fronte dei 16 milioni di euro del 2007);

osservato, per altro verso, che in molte aree dell'Azienda al crescente scadimento dell'offerta radiotelevisiva pubblica ha corrisposto negli anni un allarmante *deficit* di indipendenza e pluralismo dell'informazione, i cui rischi per l'ordinamento democratico erano già stati compiutamente segnalati dal Presidente Ciampi col suo messaggio sui temi del

pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione, trasmesso alle Camere il 23 luglio 2002, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, della Costituzione;

considerata l'ormai unanime censura – da parte delle forze economiche e sociali, del mondo della cultura e della società civile e, persino, dei partiti presenti in Parlamento – di ogni forma di condizionamento o indebita ingerenza politica nella gestione della Rai e la forte aspettativa per una riforma del sistema radiotelevisivo nazionale orientata, tra l'altro, a sottrarre la società concessionaria pubblica alle logiche spartitorie o di fazione indotte dalla contrapposizione politica;

considerato che le criticità gestionali emerse negli ultimi anni, confermate anche dalla denuncia degli attuali amministratori, sono in larga misura ascrivibili all'inadeguatezza dell'attuale modello di *governance* della Rai che, nelle more del processo di privatizzazione previsto dalla normativa vigente ma a tutt'oggi mai avviato, non ha potuto conformarsi al modello ordinario di una società per azioni, con ciò perpetuando le più gravi patologie di un modello di gestione ibrido, tra privatistico e pubblicistico, con pregiudizio sia per la *performance* economica della società e la sua presenza concorrenziale sul mercato radiotelevisivo, sia per la sua missione di servizio pubblico;

constatata l'esigenza di recuperare l'originario spirito di servizio pubblico che ha connotato i primi anni di esercizio della Rai, unitamente alla qualità delle professionalità e delle competenze a suo tempo espresse;

visti i numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare, tuttora pendenti in Parlamento, a vario titolo orientati alla riforma del sistema radiotelevisivo pubblico,

impegna il Governo:

a promuovere, attraverso le opportune iniziative legislative, il superamento degli attuali assetti regolatori e gestionali della Rai e il contestuale avvio di un processo di riforma del sistema radiotelevisivo pubblico, secondo i parametri di pluralismo ed imparzialità indicati nel citato messaggio alle Camere del 23 luglio 2002 quali strumenti essenziali per la realizzazione di una democrazia compiuta;

per le finalità di cui sopra, a valutare l'opportunità di adottare gli strumenti necessari all'immediato commissariamento straordinario della Rai, per il tempo strettamente necessario al completamento del processo di complessiva riforma del sistema radiotelevisivo nazionale.

G/3066/168/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie;

considerato che, ormai, l'importo delle accise arriva quasi al 50 per cento del costo finale della benzina e che l'aumento colpisce indiscriminatamente tutti, indipendentemente dal reddito e dal capitale, con grave sacrificio di chi deve usare l'auto per recarsi quotidianamente al lavoro;

impegna il Governo:

a prevedere riduzioni delle accise sui carburanti, compensando le minori entrate con aumenti dell'imposizione sui beni di lusso.

G/3066/169/5 e 6 (testo 2)

MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premesso che,

il decreto legge in esame, al fine di garantire il pareggio di bilancio nel 2013, dispone una serie di interventi dal lato delle entrate e da quello della spesa che producono una riduzione dell'indebitamento netto per un ammontare superiore a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;

nello spirito della necessaria e urgente realizzazione della *spending review*, e in considerazione della necessità di eliminare sprechi di risorse, numerose voci di spesa a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri potrebbero essere adeguatamente ridotte in favore di interventi per il sostegno delle politiche in favore degli italiani all'estero e della cooperazione allo sviluppo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

richiamare gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura italiana all'estero alla fine dell'anno scolastico 2011-2012 e destinare i risparmi così realizzati al finanziamento degli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero che utilizzano insegnanti assunti *in loco*;

ridurre, in misura permanente, l'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e a destinare i relativi risparmi di spesa a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero, a favore del Museo Nazionale dell'Emigrazione, per il funzionamento dei Comites e per il funzionamento del CGIE e al rifinanziamento della Cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

predisporre un piano del Ministero degli Affari Esteri ad attuare, a partire dal 1° gennaio 2012, per la ristrutturazione del personale diplomatico, amministrativo dislocato nelle sedi all'estero al fine di raggiungere entro il 31 dicembre 2014 il seguente rapporto: il 20 per cento del personale delle sedi all'estero deve essere composto da diplomatici e amministrativi di ruolo inviati dal MAE, e l'80 per cento rappresentato da personale a contratto assunto in loco. A destinare i maggiori risparmi di spesa prodotti dal provvedimento sopra illustrato, ad un apposito fondo istituito presso il MAE che viene ripartito annualmente, in via esclusiva, in misura pari all'80 per cento in favore dei servizi decentrati e della rete consolare all'estero, e per la restante quota a favore degli obiettivi di miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

G/3066/169/5 e 6

MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (A.S. 3066),

premesso che,

il decreto legge in esame, al fine di garantire il pareggio di bilancio nel 2013, dispone una serie di interventi dal lato delle entrate e da quello della spesa che producono una riduzione dell'indebitamento netto per un ammontare superiore a 20 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014;

nello spirito della necessaria e urgente realizzazione della *spending review*, e in considerazione della necessità di eliminare sprechi di risorse, numerose voci di spesa a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri potrebbero essere adeguatamente ridotte in favore di interventi per il sostegno delle politiche in favore degli italiani all'estero e della cooperazione allo sviluppo;

impegna il Governo:

a richiamare gli insegnanti di ruolo che svolgono corsi di lingua e cultura italiana all'estero alla fine dell'anno scolastico 2011-2012 e desti-

nare i risparmi così realizzati al finanziamento degli Enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero che utilizzano insegnanti assunti *in loco*;

a ridurre del 15 per cento, in misura permanente, l'indennità di servizio all'estero di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 e a destinare i relativi risparmi di spesa, pari a 54 milioni di euro in ragione di anno, per: 5 milioni di euro a favore delle Camere di Commercio italiane all'estero; 500 mila euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 a favore del Museo Nazionale dell'Emigrazione; 1 milione e 250 mila euro per il funzionamento dei Comites; 750 mila euro per il funzionamento del CGIE; la restante quota, pari a circa 45 milioni di euro, al rifinanziamento della Cooperazione allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 1987;

a predisporre un piano del Ministero degli Affari Esteri ad attuare, a partire dal 1° gennaio 2012, per la ristrutturazione del personale diplomatico, amministrativo dislocato nelle sedi all'estero al fine di raggiungere entro il 31 dicembre 2014 il seguente rapporto: il 20 per cento del personale delle sedi all'estero deve essere composto da diplomatici e amministrativi di ruolo inviati dal MAE, e l'80 per cento rappresentato da personale a contratto assunto in loco. A destinare i maggiori risparmi di spesa prodotti dal provvedimento sopra illustrato, ad un apposito fondo istituito presso il MAE che viene ripartito annualmente, in via esclusiva, in misura pari all'80 per cento in favore dei servizi decentrati e della rete consolare all'estero, e per la restante quota a favore degli obiettivi di miglioramento della spesa pubblica.

G/3066/170/5 e 6

PINOTTI, LUSI

Il Senato

premessi che:

le violente alluvioni che hanno interessato il nostro Paese in questi ultimi due mesi, con conseguenze devastanti in termini di morti e di distruzione, ripropongono per l'ennesima volta in maniera allarmante il tema della fragilità del nostro territorio e la necessità, ormai improcrastinabile, di una sua messa in sicurezza;

come ha ricordato il Consiglio Nazionale dei Geologi, dal 1996 al 2008 in Italia sono stati spesi più di 27 miliardi di euro per dissesto idrogeologico e terremoti, oltre al fatto che 6 milioni di italiani abitano nei 29.500 chilometri quadrati del territorio considerati ad elevato rischio idrogeologico e che siano ben 1.260.000 gli edifici a rischio frane e alluvioni; i dati del Ministero dell'ambiente parlano di un 9,8 per cento della superficie nazionale ad alta criticità idrogeologica; di 6.633 comuni inte-

ressati, pari all'81,9 per cento dei comuni italiani; di un 24,9 per cento dei comuni interessato da rischio frana; di un 18,6 per cento di aree a rischio alluvione; e di un 38,4 per cento di aree a rischio sia frana che alluvione;

si continua a rincorrere le emergenze e le calamità, e a contare i danni e troppo spesso, purtroppo, le vittime delle alluvioni, stanziando ogni volta ingenti risorse economiche per ricostruire le zone colpite, senza programmare alcun piano di contrasto al dissesto idrogeologico e di revisione della normativa urbanistica;

l'emergenza diventa così, oltre a un danno economico, spesso anche un business per la ricostruzione, senza però mai tradursi in investimenti duraturi attraverso interventi di prevenzione e di buona pianificazione urbanistica;

il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale è stimato in circa 40 miliardi di euro;

per ogni milione speso per prevenire, lo Stato ne ha spesi 10 per riparare i danni della mancata prevenzione;

ad aggravare la situazione di fragilità del nostro territorio contribuisce fortemente il fatto che l'Italia è il primo Paese tra quelli europei per la cementificazione del proprio territorio. Un territorio consumato e segnato profondamente, anche «grazie» al contributo nefasto del fenomeno dell'abusivismo, troppo spesso ignorato o tollerato, e anzi alimentato dai condono edilizio approvate in questi anni;

la stessa ex ministro Prestigiacomò, nei giorni delle alluvioni che hanno colpito Liguria e Toscana, dichiarava: «bisogna subito ripartire con il piano straordinario per la difesa del suolo, pronto da due anni ed ancora per la gran parte non avviato a causa della mancata erogazione delle risorse che pure a suo tempo erano state stanziare... Lasciar passare altro tempo senza attuare quanto già deciso ha come unica conseguenza quella di accrescere i rischi noti e l'eventualità di nuovi lutti e danni»;

detto piano straordinario contro il dissesto idrogeologico, dotato di risorse per circa due miliardi e mezzo di euro fra fondi statali e cofinanziamento regionale, da definire attraverso la stipula di accordi di programma le Regioni, non è praticamente mai decollato, per cui le Risorse sono rimaste solo sulla carta,

impegna il Governo:

a dare certezze dei finanziamenti e rendere spendibili le risorse previste per il piano straordinario per la difesa del suolo;

ad escludere le spese delle regioni e degli enti locali finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, dai vincoli del patto di stabilità;

ad avviare un programma pluriennale per la messa in sicurezza del territorio e di risanamento idrogeologico, nella consapevolezza che esso rappresenti la più importante e urgente opera pubblica di cui l'Italia ha bisogno, in grado di attivare migliaia di cantieri in tutto il Paese con importanti ricadute occupazionali, prevedendo a tal fine eventuali forme di coinvolgimento di capitali privati;

a riformulare, d'intesa con le regioni, le priorità della legge obiettivo prevedendo come urgenti gli interventi per la messa in sicurezza delle aree più a rischio, anche sulla base dei piani-stralcio a disposizione delle autorità di bacino e delle regioni.

G/3066/171/5 e 6

VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

in considerazione che fin da adesso i diportisti italiani hanno iniziato a disdire i contratti di ormeggio annuali ed invernali nei porti turistici del nord est e in quelli liguri, che i diportisti italiani stanno già portando le proprie barche nei porti del Mediterraneo dove esiste un'offerta appetibile e competitiva: Francia, Spagna, Croazia, Turchia e Grecia e che i grandi noleggiatori internazionali hanno già cambiato i propri pacchetti di noleggio escludendo l'Italia dalle crociere (si stima una perdita per almeno il 50% dei flussi turistici dei grandi yacht che sono utilizzati per il 96% da utenza straniera);

impegna il Governo:

a varare provvedimenti volti alla salvaguardia del turismo nautico e, soprattutto, a favorire quelle agenzie specializzate nel fornire servizi ai grandi yacht, le quali hanno nel proprio indotto un organico assunto non stagionale, ma per tutto l'anno ed a tempo pieno, e che si vedrebbero costrette a praticare licenziamenti.

G/3066/172/5 e 6

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, PEGORER, NEGRI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 (decreto-legge consolidamento conti pubblici),

premessi che:

in merito alla questione relativa alle concessioni di alloggi di servizio del Ministero della difesa, è necessario individuare una soluzione che sia in grado di corrispondere sia alle esigenze dell'amministrazione che a quelle del personale in servizio o in congedo;

impegna il Governo:

ad applicare, ai fini dell'adeguamento del canone di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 279, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia il titolo della conduzione, un canone mensile non inferiore a quello determinato ai sensi della normativa in materia di equo canone, e comunque non superiore al 20 per cento del reddito familiare annuo lordo del conduttore, superando tutte le norme divergenti.

G/3066/173/5 e 6

SCANU, AMATI, CRISAFULLI, DEL VECCHIO, GASBARRI, PEGORER, NEGRI, PINOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 (decreto-legge consolidamento conti pubblici),

premesso che:

in merito alla questione relativa alle concessioni di alloggi di servizio del Ministero della difesa è necessario individuare una soluzione in grado di corrispondere sia alle esigenze dell'amministrazione che a quelle del personale in servizio o in congedo,

impegna il Governo:

ad applicare, ai fini dell'adeguamento del canone di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 279, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia il titolo della conduzione, un canone mensile non inferiore a quello determinato ai sensi della normativa in materia di equo canone, e comunque non superiore al 20 per cento del reddito familiare annuo lordo del conduttore, superando tutte le norme divergenti.

G/3066/174/5 e 6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI,
FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premessi che:

la legge 24 aprile 1941, n. 392, tratta del trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari;

essa prevede che una serie di spese necessarie per lo stabilimento delle Corti e Sezioni di Corti di appello, per le Procure generali, per le Corti di assise, dei Tribunali, per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, per gli affitti, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, ed altre indicate nell'articolo 1 siano a carico esclusivo dei Comuni nei quali hanno sede gli Uffici giudiziari, senza alcun concorso nelle stesse da parte degli altri Comuni componenti la circoscrizione giudiziaria;

ai detti Comuni sedi di Uffici giudiziari viene corrisposto invece dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla legge;

sarebbe opportuno modificare la citata legge n. 392 qualora, mediante l'introduzione del *leasing* per la quota di fitto che il Ministero della giustizia rimborsa ai comuni, il Comune decida che sia più conveniente l'acquisto dell'immobile, visto che è preferibile la patrimonializzazione piuttosto che buttare via soldi pagando fitti,

impegna il Governo

a prevedere che i contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e uffici finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 392 del 1941 relativa alle pigioni.

G/3066/175/5 e 6

VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI,
VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

al fine di accelerare la spesa (o l'utilizzo dei Fondi strutturali o comunitari) e garantire la concentrazione delle risorse su progetti strategici; allo scopo di accompagnare la programmazione 2007-2013;

per definire e coordinare gli interventi ed i relativi piani finanziari con l'implementazione e l'integrazione dei Fondi nazionali, regionali e comunitari, nonché per individuare le procedure e le eventuali modalità di assistenza tecnica, necessarie per consentire la rapidità e l'efficacia della spesa,

impegna il Governo

ad istituire la «Conferenza Nazionale Permanente per il Sud», espressione del Governo nazionale, dei Governi regionali e delle parti sociali.

G/3066/176/5 e 6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

impegna il Governo

a prevedere nuove disposizioni in materia urbanistico-edilizia volte alla realizzazione, mediante denuncia di inizio attività, della chiusura di terrazze e ballatoi, nonché della copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del codice civile.

G/3066/177/5 e 6 (testo 2)

MILANA, BAIO, BRUNO, RUSSO, GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201,

grazie al riconoscimento da parte dello Stato, il CIP ha assunto il ruolo, di fatto e di diritto, di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, posta

sotto la vigilanza della Presidenza Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport – mantenendo il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili, in stretta collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che mantiene sul CIP l'esercizio della vigilanza per la sola attività di alto livello;

i praticanti una qualsiasi disciplina sportiva paralimpica sono, ad oggi, oltre centomila;

il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Per quanto riguarda l'agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e soprattutto dei Giochi Paralimpici, nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi. I valori che ispirano il suo operare sono quelli della piena, possibile e, anzi, doverosa integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva, strumento di benessere psicofisico;

la «mission» del CIP è quella di garantire a tutti i soggetti disabili, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, il diritto allo Sport, quale formidabile mezzo di crescita personale attraverso la sfida con se stessi e collettiva attraverso l'incontro-confronto con l'altro, affinché ciascuna persona disabile abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere, recuperare la propria autostima e trovare una giusta dimensione nel vivere civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assegnare al Comitato Italiano Paralimpico maggiori risorse per l'anno 2012.

G/3066/177/5 e 6

MILANA, BAIO, BRUNO, RUSSO, GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201,

grazie al riconoscimento da parte dello Stato, il CIP ha assunto il ruolo, di fatto e di diritto, di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, posta sotto la vigilanza della Presidenza Consiglio dei Ministri – Ufficio Sport – mantenendo il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili, in stretta collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Ita-

liano, che mantiene sul CIP l'esercizio della vigilanza per la sola attività di alto livello;

i praticanti una qualsiasi disciplina sportiva paralimpica sono, ad oggi, oltre centomila;

il CIP disciplina, regola e gestisce le attività sportive per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Per quanto riguarda l'agonismo di alto livello, il CIP coordina e favorisce la preparazione atletica delle rappresentative paralimpiche delle diverse discipline in vista degli impegni nazionali ed internazionali e soprattutto dei Giochi Paralimpici, nelle stesse sedi e strutture utilizzate per le Olimpiadi. I valori che ispirano il suo operare sono quelli della piena, possibile e, anzi, doverosa integrazione delle persone disabili nel tessuto sociale attraverso la pratica sportiva, strumento di benessere psico-fisico;

la «mission» del CIP è quella di garantire a tutti i soggetti disabili, in ogni fascia di età e di popolazione, a qualunque livello e per qualsiasi tipologia di disabilità, il diritto allo Sport, quale formidabile mezzo di crescita personale attraverso la sfida con se stessi e collettiva attraverso l'incontro-confronto con l'altro, affinché ciascuna persona disabile abbia l'opportunità di migliorare il proprio benessere, recuperare la propria autostima e trovare una giusta dimensione nel vivere civile;

impegna il Governo

ad assegnare al Comitato Italiano Paralimpico 6 milioni di euro per l'anno 2012.

G/3066/178/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici reca importanti disposizioni finalizzate a rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita;

lo sviluppo economico del Paese e la crescita del sistema produttivo nazionale sono gravemente danneggiati dal dilagare dei fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa e misura utile a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di contrasto ai fenomeni della contraffazione e pirateria in campo commerciale.

G/3066/179/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

il canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal cartello di centro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 138/143 del 1994 e richiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge del 2002, è determinato da parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e quindi una conseguente alterazione della concorrenza 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti l'articolo 5, comma 23 della legge «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni delle autorizzazioni..., sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a. avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del canone; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla rada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le attività commerciali; molti cittadini, che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della regione Veneto,

impegna il Governo

a intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che fidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione.

G/3066/180/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

le misure adottate con il decreto-legge in esame avranno un effetto recessivo nei confronti della domanda di beni e servizi, proveniente in particolare dal ceto medio-basso, il più diffuso nella composizione della popolazione;

di fatto, l'urgenza di un immediato risanamento dei saldi di finanza pubblica, ha operato come una scure sul potere d'acquisto dei salari e stipendi, a causa del generalizzato aumento della tassazione sia diretta che indiretta;

in particolare, si è arrivati anche alla sospensione della indicizzazione al costo della vita delle pensioni, colpendo addirittura le pensioni oltre due volte il trattamento pensionistico minimo dell'INPS, misura poi mitigata in sede di Commissione, grazie alle modifiche apportate su sollecitazione trasversale delle forze politiche;

la deindicizzazione, di cui sopra, opera solo in una unica direzione, ossia a danno dei lavoratori, in tal caso in quiescenza, mentre sarebbe auspicabile, dato il contesto economico particolare e difficile, che «per EQUITÀ'» dovrebbe colpire tutte le parti sociali, sia i lavoratori, sia gli imprenditori e soprattutto i percettori di rendite;

a fronte della deindicizzazione di pensioni, bisognerebbe sottoporre alla deindicizzazione anche i canoni di locazione, che, nonostante l'aumentato costo della vita, corrono su binari separati, per il rispetto del principio, di cui all'articolo 41 della Costituzione, che sancisce che «L'iniziativa economica e privata è libera»;

considerato che:

l'attuale situazione dei conti pubblici non consente a breve e medio termine di reperire risorse a favore dei redditi delle fasce medio-basse, il Governo potrebbe adottare soluzioni concordate per settori economici per ridurre una serie di oneri ricadenti sui contribuenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di coinvolgere i rappresentanti della categoria dei proprietari immobiliari in un tavolo di confronto, finalizzato a mitigare il costo dei canoni di locazione, congelando l'applicazione della indicizzazione dei medesimi all'indice ISTAT del costo della vita, almeno fino al 2013, ovvero fino al permanere di tendenze fortemente recessive della nostra economia.

G/3066/181/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 21 del decreto-legge in esame prevede la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e la contestuale istituzione di un unico consorzio nazionale denominato «Grandi Laghi Prealpini»;

la misura in questione, ad avviso del presentatore dal tenore anacronisticamente centralista, si configura come un atto dalle conseguenze assolutamente irrazionali e di evidente inefficacia. Ciò soprattutto in ragione del fatto che la gestione e la regolazione delle risorse idriche territoriali devono il più possibile appartenere alle autonome e specifiche esigenze degli utenti che ne beneficiano e quindi basarsi sui principi fondamentali dell'autonomia dei territori, delle specificità degli utilizzi e della tutela delle risorse. Nel nostro caso coincidenti con prerogative proprie delle aree prealpine; la norma in questione andrebbe urgentemente rivista, se del caso accompagnando ad un pur necessario intervento di razionalizzazione e di riunificazione dei compiti ridondanti eventualmente esistenti, una parallela devoluzione alla regione ed agli enti locali interessati, delle politiche di gestione e di manutenzione delle funzioni regolatrici dei grandi laghi Alpini,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata nelle premesse, al fine di adottare un prossimo provvedimento urgente volto a fare sì che sia affidata alla regione Lombardia la potestà normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonché della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.

G/3066/182/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessso che:

la funzione svolta dai giovani impegnati nei progetti finanziati dal servizio civile nazionale, ben 20mila ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed 28 anni nel prossimo anno riveste un alto valore sociale; i giovani selezionati sono chiamati a firmare un apposito contratto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tuttora inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei ministri, in base al quale viene loro erogato un assegno mensile pari a 433,80 euro, equiparato fiscalmente ai redditi da lavoro; su tale assegno grava un versamento Irap pari all'8,5 per cento, che nell'anno equivale a 433 euro per ciascuna posizione del servizio civile, praticamente una mensilità; eliminazione del prelievo comporterebbe un abbassamento del costo annuale della singola posizione di servizio civile da 5902 a 5459 euro ed un corrispondente risparmio aggregato di 8.860.000 euro per il Fondo Nazionale per il Servizio Civile; a tassazione gravante sul servizio civile nazionale equivale comunque ad una partita di giro, posto che le minori entrate Irap verrebbero compensate da una parallela riduzione della spesa pubblica,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere al più presto la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attuando una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti, anche in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G/3066/183/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali; in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare; il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55 per cento in materia di riqua-

lificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36 per cento la medesima agevolazione per gli anni successivi; nella Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di caldaacqua tradizionali con caldaacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria; un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36 per cento anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

G/3066/184/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare sul territorio del Paese; ci sono 5.581 comuni, pari al 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico e tra questi, 1.700 sono a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità; il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non è stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque e da un consolidamento del territorio e soprattutto dei versanti collinari e montani; la situazione è aggravata dai cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la maggiore frequenza degli eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e modificazione della distribuzione delle piogge; è necessario intervenire con urgenza per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza del territorio e della popolazione, per attenuare l'effetto dei pericoli naturali ai quali potrebbero essere esposte persone e cose e, in particolare, per attuare un programma strutturale di pulizia dei fiumi e dei corsi d'acqua, spesso intasati da tronchi di alberi e massi che ostruiscono lo scolo naturale; per

fronteggiare tale situazione d'emergenza le regioni potrebbero utilizzare i detenuti, attraverso appositi programmi concordati con l'amministrazione penitenziaria, risolvendo al tempo stesso il problema dell'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a promuovere appositi programmi tra le regioni e l'amministrazione penitenziaria, al fine di utilizzare i detenuti, muniti di braccialetto elettronico, per interventi stabiliti d'intesa con gli enti locali diretti alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

G/3066/185/5 e 6 (testo 2)

BALDASSARRI, RUTELLI, PISTORIO, DE ANGELIS, BAIO, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premessi che:

la politica dei tagli lineari di spesa riferiti agli andamenti tendenziali «futuri» (che di fatto rappresentano aumenti rispetto alla spesa storica), adottata per oltre un decennio dai governi che si sono succeduti alla guida del paese, ha prodotto effetti deleteri sia sull'economia nazionale, perpetuando un atteggiamento passivo e dannoso di immobilismo finanziario con costi che tuttora gravano sulle imprese, sulle famiglie e sulle potenzialità di crescita, sia sul bilancio pubblico, che dopo anni di manovre non è stato ancora strutturalmente e definitivamente risanato;

è possibile incidere direttamente e in modo efficace su voci specifiche della spesa pubblica corrente, in particolare sulla spesa per acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, voce che tra l'altro registra da sempre una crescita del tutto anomala, soprattutto se rapportata alla dinamica dei prezzi tenuto conto dell'evoluzione dell'attività e dei servizi concretamente erogati dalla PA;

anche dalla razionalizzazione e dal taglio degli ingenti fondi pubblici erogati, per lo più «a pioggia», sotto forma di contributi alla produzione e agli investimenti a favore di poche imprese privilegiate, possono derivare ulteriori cospicui risparmi di spesa pubblica, e le risorse possono essere impiegate in modo più efficiente e produttivo sotto forma di incentivi automatici e di detrazioni e deduzioni automatiche d'imposta;

la manovra varata con il decreto legge in esame, della quale si riconosce la assoluta necessità sotto il profilo dell'assestamento e della messa in sicurezza dei conti pubblici, con ogni probabilità produrrà ricadute negative su una economia italiana già pesantemente fiaccata dalla crisi mondiale e che secondo le previsioni più aggiornate dei principali os-

servatori e istituzioni internazionali dovrebbe registrare una crescita negativa già a partire dal 2012, sulla scia di una recessione che investirà quasi certamente tutta l'area dell'euro;

il rilancio dell'economia italiana richiede una vera e propria svolta nella politica economica e di bilancio, per perseguire nel contempo il risanamento dei conti pubblici e sostenere la crescita economica; è necessario che l'attenzione non sia concentrata esclusivamente sul saldo finale del bilancio, cioè sul *deficit*, ma che si prendano finalmente in considerazione i livelli assoluti totali delle entrate e della spesa pubblica, per varare un manovra di bilancio quantitativamente rilevante e qualitativamente significativa che tagli in modo sostanziale la spesa pubblica corrente, in modo particolare incidendo sulle due voci di spesa indicate nei punti precedenti, e utilizzi le risorse non solo per abbattere il *deficit* pubblico ma anche per ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese, e per nuovi e maggiori investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

predisporre una serie articolata di misure di graduale e progressiva riduzione della spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi di tutti gli enti del settore pubblico e per trasferimenti pubblici alle imprese in forma di contributo in conto capitale e in conto corrente a fondo perduto, allo scopo di reperire con continuità e in progressione annuale le risorse necessarie per misure di alleggerimento del prelievo sulle imprese e sulle famiglie;

dare priorità, per quanto riguarda le imprese, alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro;

dare priorità, per quanto riguarda le famiglie, all'introduzione di meccanismi a garanzia dell'equità orizzontale oltre che di quella verticale, puntando in particolare all'ampliamento delle deduzioni dal reddito imponibile per i componenti del nucleo familiare;

indirizzare parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa corrente alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.

G/3066/185/5 e 6

BALDASSARRI, RUTELLI, PISTORIO, DE ANGELIS, BAIO, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, STRANO, VALDITARA

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

premesso che:

la politica dei tagli lineari di spesa riferiti agli andamenti tendenziali «futuri» (che di fatto rappresentano aumenti rispetto alla spesa sto-

rica), adottata per oltre un decennio dai governi che si sono succeduti alla guida del paese, ha prodotto effetti del tutto eteri sia sull'economia nazionale, perpetuando un atteggiamento passivo e dannoso di immobilismo finanziario con costi che tuttora gravano sulle imprese, sulle famiglie e sulle potenzialità di crescita, sia sul bilancio pubblico, che dopo anni di manovre non è stato ancora strutturalmente e definitivamente risanato;

è possibile incidere direttamente e in modo efficace su voci specifiche della spesa pubblica corrente, in particolare sulla spesa per acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni, voce che tra l'altro registra da sempre una crescita del tutto anomala, soprattutto se rapportata alla dinamica dei prezzi tenuto conto dell'evoluzione dell'attività e dei servizi concretamente erogati dalla PA;

anche dalla razionalizzazione e dal taglio degli ingenti fondi pubblici erogati, per lo più «a pioggia», sotto forma di contributi alla produzione e agli investimenti a favore di poche imprese privilegiate, possono derivare ulteriori cospicui risparmi di spesa pubblica, e le risorse possono essere impiegate in modo più efficiente e produttivo sotto forma di incentivi automatici e di detrazioni e deduzioni automatiche d'imposta;

la manovra varata con il decreto legge in esame, della quale si riconosce la assoluta necessità sotto il profilo dell'assestamento e della messa in sicurezza dei conti pubblici, con ogni probabilità produrrà ricadute negative su una economia italiana già pesantemente fiaccata dalla crisi mondiale e che secondo le previsioni più aggiornate dei principali osservatori e istituzioni internazionali dovrebbe registrare una crescita negativa già a partire dal 2012, sulla scia di una recessione che investirà quasi certamente tutta l'area dell'euro;

il rilancio dell'economia italiana richiede una vera e propria svolta nella politica economica e di bilancio, per perseguire nel contempo il risanamento dei conti pubblici e sostenere la crescita economica; è necessario che l'attenzione non sia concentrata esclusivamente sul saldo finale del bilancio, cioè sul *deficit*, ma che si prendano finalmente in considerazione i livelli assoluti totali delle entrate e della spesa pubblica, per varare un manovra di bilancio quantitativamente rilevante e qualitativamente significativa che tagli in modo sostanziale la spesa pubblica corrente, in modo particolare incidendo sulle due voci di spesa indicate nei punti precedenti, e utilizzi le risorse non solo per abbattere il *deficit* pubblico ma anche per ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese, e per nuovi e maggiori investimenti in infrastrutture, ricerca e innovazione;

impegna il Governo:

a predisporre una serie articolata di misure di graduale e Progressiva riduzione della spesa corrente, con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi di tutti gli enti del settore pubblico e per trasferimenti pubblici alle imprese in forma di contributo in conto capitale e in conto corrente a fondo perduto, allo scopo di reperire con continuità e in progressione annuale le risorse necessarie per misure di alleggerimento del prelievo sulle imprese e sulle famiglie;

a dare priorità, per quanto riguarda le imprese, alla riduzione consistente e duratura dell'imposta regionale sulle attività produttive, a partire dalla totale esclusione del monte salari dalla base imponibile e con modalità tali da garantire alle regioni sufficiente gettito in sostituzione, e a trasformare progressivamente i contributi alle imprese a fondo perduto in incentivi fiscali automatici come il credito di imposta;

a dare priorità, per quanto riguarda le famiglie, all'introduzione di meccanismi a garanzia dell'equità orizzontale oltre che di quella verticale, puntando in particolare all'ampliamento delle deduzioni dal reddito imponibile per i componenti del nucleo familiare;

a indirizzare parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa corrente alla realizzazione di investimenti infrastrutturali nel settore della ricerca scientifica e tecnologica.

G/3066/186/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese; tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili; la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso all'oro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale; il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati; nell'aprile del 2011

la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto; sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno tra i quali il 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della n. 212 del 2000, stabilendo facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia; per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro; le risposte ad alcune interrogazione (Angelilli, Cancian, e altri E-00835312011 risposta 14.11.2011, una dall'onorevole Serracchiani E007827/2011 risposta del 25 ottobre 2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili; è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia; la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libica (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è un incontro tra il Presidente Napolitano ed il *leader* del Cnt libico Mustafa Abdul Jalil) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

1) ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a legge n. differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività;

2) a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché

a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;

c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;

d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

G/3066/187/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini che lungi dal favorire lo sviluppo e la crescita producono una ulteriore contrazione del reddito delle famiglie e delle piccole imprese, in particolare quelle agricole;

considerato che l'aumento del prezzo del carburante farà lievitare i costi di produzione a carico degli imprenditori agricoli, aumento non compensato da una uguale crescita degli utili conseguente alle criticità del mercato quali la volatilità dei prezzi e i fenomeni speculativi;

visto inoltre il disposto dell'articolo 13 che stabilendo, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli, comporta un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori;

impegna il Governo:

a non applicare l'aumento dell'accisa sui carburanti stabilito dall'articolo 15, al gasolio per impieghi agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che rappresenta un settore di estrema

importanza per il nostro Paese *leader* mondiale di prodotti alimentari di eccellenza e qualità.

G/3066/188/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate negativamente le misure adottate volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità;

considerato che i numerosi sussidi statali erogati alle imprese si rivelano spesso inefficaci quando non inutili come segnalato da recenti indagini di Banca d'Italia e Corte dei Conti che evidenziano come molte aziende italiane hanno incassato nel tempo miliardi di euro pubblici senza produrre né crescita, né occupazione, salvo pochi casi di eccellenza con l'unica conseguenza di alimentare un sistema economico sussidiato dai contribuenti senza alcuna ricaduta positiva in termini di produttività e innovazione,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di operare una razionalizzazione che consenta significativi risparmi di spesa.

G/3066/189/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini;

visto in particolare il disposto dell'articolo 13 che anticipa l'istituzione dell'imposta municipale propria all'anno 2012 e la estende ai fabbricati rurali ad uso abitativo e a quelli strumentali all'attività agricola e, stabilisce inoltre, con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli, che l'imposta sia corrisposta sulla base di un valore incrementato del 60%,

conseguente alla rivalutazione della base imponibile mediante l'applicazione di un moltiplicatore pari a 120;

considerato che tale aumento delle imposte a carico degli agricoltori comporta un incremento del peso fiscale pari a tre volte quello attuale con devastanti ricadute sui costi di produzione e conseguenti diminuzioni degli utili per l'intero settore,

impegna il Governo:

a valutare con urgenza la necessità di escludere dall'imposizione dell'imposta municipale unica le abitazioni e i fabbricati rurali e a ripristinare le attuali agevolazioni a favore dei terreni agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente un settore già in forte crisi anche a seguito dei ridimensionati aiuti comunitari.

G/3066/190/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca interventi volti di carattere economico e di razionalizzazione e semplificazione in settori delle opere pubbliche e dei servizi ai cittadini;

il canone per i passi carrai, dovuto dai cittadini e dalle imprese che risiedono fuori dal cartello di centro abitato in favore di ANAS ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 143 del 1994 e richiamato dall'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 138 del 2002, è determinato da parte della società medesima attraverso un provvedimento che ha natura discrezionale perché dà un contenuto numerico ai parametri indicati, genericamente, nell'articolo 27, comma 8 del Codice della strada e questo comporta una notevole difformità di trattamento da compartimento a compartimento e quindi una conseguente alterazione della concorrenza l'articolo 55, comma 23 della legge n. 449 del 1997, relativamente ai cosiddetti «passi carrai», prevede che «Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni , sono aggiornate ogni anno e in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto»; successivamente l'ANAS S.p.a. avrebbe interpretato la norma secondo cui il limite del 150 per cento valeva solo per il primo anno di applicazione, mentre per gli anni successivi il canone sarebbe dovuto sulla base di parametri individuati dall'ANAS stessa e questo ha portato, in base alle nuove tabelle e coefficienti di calcolo, gli aumenti unilaterali da parte dell'Anas del ca-

none; gli utenti si trovano, di fatto, a pagare due volte le tasse sulle strade: sia, ordinariamente, per la manutenzione delle strade urbane, sia, straordinariamente, per la manutenzione delle strade regionali e statali e le cifre per l'accesso alla strada oscillano da qualche centinaio di euro per i cittadini privati fino a migliaia di euro per le attività commerciali; molti cittadini, che hanno l'accesso della propria abitazione su strade ANAS, hanno ricevuto richieste di pagamento di canoni molto elevati, ormai quintuplicati rispetto all'origine e diversificati senza apparente motivo, come nel caso degli accessi sulla Via Romea tra Venezia e Chioggia e ritengono che la situazione sia in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, così come sottolineato anche dal Difensore civico di Padova e della regione Veneto,

impegna il Governo:

ad intervenire con le opportune iniziative normative affinché venga posta fine alla disparità di trattamento che subiscono i cittadini e le imprese da parte della società ANAS nelle modalità di calcolo del canone dovuto per i passi carrai, anche intervenendo sulle disposizioni di legge che affidano alla società medesima piena discrezionalità per il computo degli importi, nonché fissando criteri e modalità che impongano che gli incrementi dei canoni non superino l'andamento dell'inflazione.

G/3066/191/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che,

L'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio e la contestuale istituzione di un unico consorzio nazionale denominato «Grandi Laghi prealpini»;

La misura in questione, dal tenore anacronisticamente centralista, si configura come un atto dalle conseguenze assolutamente irrazionali e di evidente inefficacia. Ciò soprattutto in ragione del fatto che la gestione e la regolazione delle risorse idriche territoriali devono il più possibile appartenere alle autonome e specifiche esigenze degli utenti che ne beneficiano e quindi basarsi sui principi fondamentali dell'autonomia dei territori, delle specificità degli utilizzi e della tutela delle risorse. Nel nostro caso coincidenti con prerogative proprie delle aree prealpine;

La norma in questione andrebbe urgentemente rivista, se del caso accompagnando ad un pur necessario intervento di razionalizzazione e di riunificazione dei compiti ridondanti eventualmente esistenti, una parallela devoluzione alla regione ed agli enti locali interessati, delle politiche di

gestione e di manutenzione delle funzioni regolatrici dei grandi laghi Alpini,

impegna il Governo,

Ad adottare un prossimo provvedimento urgente volto a fare sì che sia affidata alla Regione Lombardia la potestà normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonché della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.

G/3066/192/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n.3066, recante Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;

la città di Brescia sta realizzando la prima tratta funzionale «Prealpino – S. Eufemia» di una linea di metropolitana leggera automatica innovativa «tipo driverless» di 13 Km, con 17 stazioni, che collega i punti di maggiore attrazione e generazione di traffico della città;

alcune stazioni sono dotate di parcheggi di interscambio per drenare la mobilità privata ai terminali in modo da ridurre il traffico verso il centro cittadino. La linea è in gran parte interrata e parte in viadotto;

l'intervento fu inserito dal Governo fra le opere strategiche di interesse nazionale ai sensi della legge 443 del 2001 ed è finanziato dallo Stato sia con la legge 211 del 1992 (delibera CIPE 29 novembre 2002) sia con la legge Obiettivo (delibera CIPE del 23 novembre 2007 n. 126) per complessivi 284 milioni di euro; il costo ammesso a finanziamento era pari a circa 601 milioni di euro. Il costo finale oggi previsto per l'opera è di circa 888 milioni di euro ivi compresi tutta una serie di costi accessori che per l'entità dell'opera si rivelano, essere assai considerevoli;

la città di Brescia, per completare e realizzare quest'opera si è impegnata, in parte, con risorse proprie, che hanno largamente inciso sulla propria stabilità economica, ed in parte considerevole accedendo a mutui sul mercato dei capitali (tra tutti, il più considerevole, un mutuo di 220

milioni di euro del 2007 con Cassa Depositi e Prestiti ma debbono essere assunti ulteriori finanziamenti per circa 180 milioni di euro);

il CIPE, con delibera n. 104 del 29 settembre 2006, assegnava un contributo di 3,576 milioni di euro per 15 anni da imputare sui fondi legge 266 del 2005. L'attualizzazione del contributo annuale corrisponde, ai tassi correnti, all'investimento di 40 milioni di euro richiesto;

nonostante la Corte dei Conti abbia provveduto alla registrazione del successivo decreto interministeriale n. 1009 del 17 dicembre 2010 col quale viene autorizzato il contributo pluriennale, ad oggi la pratica di erogazione del contributo medesimo non è ancora conclusa e nulla è ancora stato versato a Brescia. Le opere in questi oltre quattro anni sono state via via realizzate ma non ancora pagate;

con nota del 22 settembre 2009 il Sindaco di Brescia ed il Presidente di Brescia Mobilità, quale soggetto attuatore dell'intervento, hanno richiesto ulteriore finanziamento di 80 milioni di euro a copertura di opere di completamento attinenti l'adeguamento a nuove norme, l'adozione di interventi atti ad incrementare la sicurezza, la risoluzione di problematiche imprevedibili;

il complesso degli interventi è stato approvato, in linea tecnica, con voto n. 438/211 BS del 28 luglio 2010, dalla Commissione Interministeriale 1042/69 ma non ancora approvato in linea economica, e finanziato dal CIPE. Da allora l'argomento è stato posto più volte all'ordine del giorno del CIPE ma non è mai stato discusso e approvato, pertanto, ancora oggi, Brescia è in attesa del finanziamento nonostante gran parte degli interventi siano stati ormai realizzati con aggravio diretto e ormai insostenibile sul bilancio dell'Amministrazione;

il carico finanziario, per il comune di Brescia, per la realizzazione dell'opera può far comprendere come sia fondamentale la precisione e la «certezza» nella gestione dei flussi finanziari in entrata (finanziamenti) ed in uscita (imprese) da parte del sistema Brescia (Comune e società controllata);

impegna il Governo:

ad erogare in tempi brevi lo stanziamento relativo alla delibera CIPE 104 del 29 settembre 2006 e al decreto interministeriale 1009 del 17 dicembre 2010 nonché ad approvare in via definitiva dal CIPE l'ulteriore finanziamento già approvato in sede tecnica con voto 438/211 BS del 28 luglio 2010.

G/3066/193/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

valutate negativamente le misure introdotte volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini che lungi dal favorire lo sviluppo e la crescita producono una ulteriore contrazione del reddito delle famiglie e delle piccole imprese, in particolare quelle agricole; considerato che l'aumento del prezzo del carburante farà lievitare i costi di produzione a carico degli imprenditori agricoli, aumento non compensato da una uguale crescita degli utili conseguente alle criticità del mercato quali la volatilità dei prezzi e i fenomeni speculativi; visto inoltre il disposto dell'articolo 13 che stabilendo, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta municipale unica alle abitazioni rurali e ai fabbricati strumentali all'attività agricola, oltre all'incremento della base imponibile per i terreni agricoli, comporta un ulteriore considerevole incremento del peso fiscale a carico degli agricoltori,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle richiamate disposizioni, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a non applicare l'aumento dell'accisa sui carburanti stabilito dall'articolo 15, al gasolio per impieghi agricoli al fine di non danneggiare ulteriormente il comparto agricolo che rappresenta un settore di estrema importanza per il nostro Paese leader mondiale di prodotti alimentari di eccellenza e qualità.

G/3066/194/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

valutate negativamente le misure adottate volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità; considerato che i numerosi sussidi statali erogati alle imprese si rivelano spesso inefficaci quando non inutili come segnalato da recenti indagini di Banca d'Italia e Corte dei Conti che evidenziano come molte aziende italiane hanno incassato nel tempo miliardi di euro pubblici senza produrre né crescita, né occupazione, salvo pochi casi di eccellenza con l'unica conseguenza di alimentare un sistema economico sussidiato dai contribuenti senza alcuna ricaduta positiva in termini di produttività e innovazione,

impegna il Governo

ad avviare con urgenza una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli

interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di operare una razionalizzazione che consenta significativi risparmi di spesa.

G/3066/195/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il provvedimento in titolo; valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; preso atto del pesante aumento delle accise sui carburanti, che, oltre al maggior costo diretto, comporta l'aumento dei costi dei beni di prima necessità, causando un doppio danno alle famiglie;

considerato che per i cittadini residenti nelle zone confinanti con la Confederazione Svizzera, in conseguenza dell'ulteriore aumento delle accise, nonostante le agevolazioni attualmente concesse dalle regioni tramite la carta sconto benzina, torna ad essere conveniente varcare il confine e riempire i serbatoi delle proprie vetture; la legge nazionale che autorizza le agevolazioni in Lombardia e Piemonte attualmente mette a disposizione 20 milioni di euro, chiaramente insufficienti per contrastare gli aumenti; l'attività dei gestori degli impianti è seriamente a rischio e centinaia di posti di lavoro rischiano di venire meno nelle sole province lombarde di confine; è indispensabile aumentare il finanziamento delle agevolazioni, in modo da aumentare lo sconto sulla benzina e introdurre lo sconto anche sul gasolio, considerato che ormai il prezzo alla pompa di quest'ultimo è ormai prossimo a quello della benzina,

impegna il Governo

a prevedere un significativo aumento del finanziamento delle agevolazioni sul costo della benzina per le zone di confine con la Confederazione Svizzera, in modo da compensare il deciso aumento delle accise, che penalizza i gestori degli impianti e favorisce la «migrazione» dei cittadini lombardi e piemontesi oltre confine per rifornirsi di carburante.

G/3066/196/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

esaminato il provvedimento in titolo; valutate negativamente le misure introdotte, che mentre hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie; valutate, in particolare, le misure riguardanti le nuove imposte di bollo sui titoli, sugli strumenti e sui prodotti finanziari, nonché sui valori oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 3-bis 78, convertito, con decreto-legge 1° luglio 2009, n. 102; modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. considerato che le banche della Confederazione Svizzera detengono ingenti capitali provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e, quindi, anche dall'Italia; Gran Bretagna e Germania, hanno, nei mesi scorsi, stipulato apposite convenzioni con la Confederazione Svizzera per assoggettare i redditi di capitale ad una ritenuta a titolo di imposta e per regolarizzare le situazioni passate; un analogo accordo tra Italia e Confederazione Svizzera consentirebbe all'Erario italiano di recuperare a tassazione centinaia di miliardi di euro;

impegna il Governo

a stipulare con la Confederazione Svizzera apposita convenzione per tassare i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti in Italia e detenuti oltreconfine, in considerazione anche degli impegni presi nelle sedi internazionali dalla Confederazione stessa in tema di trasparenza.

G/3066/197/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

premessi che:

numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese;

tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;

la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole

e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso al loro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale;

il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati;

nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto;

sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno tra i quali il n. 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. 212 del 2000, stabilendo inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia;

per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro;

le risposte ad alcune interrogazione (Angelilli, Cancian, ecc. E-008353/2011 risposta 14.11.2011, una dall'onorevole Serracchiani E-007827/2011 risposta del 25 ottobre 2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili;

è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia;

la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libico (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è

un incontro tra il Presidente Napolitano ed il leader del Cnt libico Mustafa Abdul Jalil) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato;

impegna il Governo

ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata legge n. 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.

a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;

c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;

d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

G/3066/198/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in esame, attraverso l'inserimento di un nuovo articolo 3-ter nel decreto-legge n. 351 del 2001, nell'ambito di un complessivo processo di valoriz-

zazione degli immobili pubblici, disciplina la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di regioni, province e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (federalismo demaniale);

la gestione di tali beni, dunque, diventa un mezzo per assicurarne la finalità sociale di «fruibilità universale»;

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attuare le seguenti azioni:

destinare una quota non inferiore al 6 per cento della spesa totale prevista nel progetto delle opere pubbliche e di pubblica utilità da quest'ultime programmate al recupero dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o da eventi dolosi, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, adottando un «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

G/3066/199/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 30 del decreto-legge in esame reca disposizioni relative a settori che necessitano con urgenza maggiori risorse per assicurare lo svolgimento di determinate attività;

l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine, di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

con riferimento al summenzionato disposto normativo le Commissioni V e VII della Camera hanno emanato la Risoluzione n. 8-00099 il cui contenuto, tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi;

con successiva Risoluzione n. 8-00143 è stato specificato che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro delle Infrastrutture ha poi trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011;

il Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo Berlusconi ha informato le competenti commissioni parlamentari circa la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale che recepirebbe integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione;

relativamente ai ritardi, è stato evidenziato che «nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema»

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti, possa essere superata, in modo tale da dare corso all'*iter* approvativo previsto dalle norme sopra richiamate.

G/3066/200/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutate, in particolare, le misure riguardanti le nuove imposte di bollo sui titoli, sugli strumenti e sui prodotti finanziari, nonché sui valori oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

considerato che le banche della Confederazione Svizzera detengono ingenti capitali provenienti dai Paesi dell'Unione Europea e, quindi, anche dall'Italia;

Gran Bretagna e Germania, hanno, nei mesi scorsi, stipulato apposite convenzioni con la Confederazione Svizzera per assoggettare i redditi di capitale ad una ritenuta a titolo di imposta e per regolarizzare le situazioni passate;

un analogo accordo tra Italia e Confederazione Svizzera consentirebbe all'Erario italiano di recuperare a tassazione centinaia di miliardi di euro;

impegna il Governo:

a stipulare con la Confederazione Svizzera apposita convenzione per tassare i redditi di capitale percepiti dai soggetti residenti in Italia e detenuti oltreconfine, in considerazione anche degli impegni presi nelle sedi internazionali dalla Confederazione stessa in tema di trasparenza.

G/3066/201/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che:

La particolare situazione di crisi che stanno attraversando le imprese medie e piccole di questo paese richiede alcuni interventi mirati a sostenerle negli aspetti nei quali la ridotta dimensione costituisce un elemento di fragilità particolarmente significativo, ad esempio nell'accesso al credito a condizioni convenienti, nel fare valere i propri crediti efficacemente nei confronti della grande impresa e della grande distribuzione, nell'accedere ai grandi appalti di opere pubbliche;

il decreto n. 201 del 2011 considera tali fragilità agisce solo su una di esse, prevedendo al comma 7 dell'articolo 44 una disposizione volta a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere pubbliche attraverso l'introduzione di una norma di principio che impone, laddove economicamente conveniente, di suddividere gli appalti in lotti funzionali;

ci sono molte misure a carattere giuridico che, se assunte nell'ottica di sostenere l'impresa di piccole dimensioni, possono dare davvero un grosso impulso alla ripresa economica, senza alcun aggravio di costi a carico del bilancio dello Stato; occorre in particolare incidere limitando il potere quasi ricattatorio delle grandi imprese di distribuzione nei confronti dei piccoli produttori;

impegna il Governo:

Ad intervenire sulla normativa di derivazione Comunitaria avente ad oggetto la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di prevedere che, anche per tutti i contratti aventi ad oggetto la cessione di beni o la fornitura di servizi da parte di una micro o piccola

impresa, così come individuata dalla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, il pagamento del corrispettivo debba essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti o della prestazione dei servizi, derogabile esclusivamente ai fini di una sua riduzione, e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

G/3066/202/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo; premesso che:

numerose imprese italiane, a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Libia, hanno evidenti difficoltà a seguito della mancata riscossione dei crediti maturati per forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese;

tali crediti, già iscritti, in adempimento agli obblighi civilistici e fiscali, a bilancio, risultano attualmente inesigibili;

la difficoltà di riscossione dei crediti medesimi, aggravata anche dalla contingente situazione economico-finanziaria, determina una condizione di grave difficoltà per le imprese interessate, specie se di piccole e medie dimensioni, anche alla luce del rischio per le stesse di subire un duplice danno consistente, per un verso, nella mancata acquisizione dei crediti maturati e, per altro verso, nella impossibilità di dar corso al loro pagamento per la crisi in corso che le espone a sanzioni anche di tipo penale;

il legislatore ha disciplinato fattispecie quali quella in oggetto con le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, consentendo con tale norma la rimessione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di obblighi tributari in ragione del fatto che, l'impossibilità di adempiere agli obblighi tributari non sarebbe sotto alcun profilo ascrivibile a responsabilità delle imprese in questione, ma anzi alla mancata corresponsione dei debiti contratti, per lo più da amministrazioni pubbliche, in relazione all'instabilità dei paesi interessati;

nell'aprile del 2011 la III Commissione (Affari esteri e comunitari) ha approvato una risoluzione, che riguarda i problemi delle imprese che operavano nei Paesi del Mediterraneo in crisi, e successivamente l'onorevole Gidoni ha presentato una proposta di legge in favore delle imprese o società italiane coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, Tunisia ed Egitto;

sui temi dei pagamenti dei crediti maturati e della sospensione delle imposte il precedente Governo ha accolto vari ordini del giorno tra i quali il n. 9/04551/001 9/4612/159 con cui si chiedeva all'esecutivo di avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della legge n. 212 del 2000, stabilendo inoltre una posticipazione delle scadenze ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati in Libia;

per quanto riguarda la liquidazione dei crediti maturati è stato effettuato un censimento dal quale risulta che le aziende che richiedono la liquidazione sono circa 80 e l'importo è di circa 230 milioni di euro;

le risposte ad alcune interrogazione (Angelilli, Cancian, ecc. E-008353/2011 risposta 14 novembre 2011, una dall'onorevole Serracchiani E-00782712011 risposta del 25 ottobre 2011) presentate al Consiglio Europeo consentono di liquidare i crediti maturati con i fondi libici congelati specialmente a quelle società che operavano con enti pubblici o ad essi equiparabili;

è urgentissimo ed improrogabile che il Ministero degli Affari esteri proceda, senza ulteriori perdite di tempo, direttamente o tramite altri soggetti, alla verifica della documentazione presentata dalle società che operavano in Libia per consentire la immediata liquidazione degli importi accertati al fine di consentire, specialmente alle aziende medie e piccole, di salvarsi dal fallimento e riprendere le attività che avevano in corso in Libia;

la liquidazione di tali somme può essere effettuata con i fondi libici congelati (7 miliardi) o con i fondi del Trattato di Amicizia Italo Libico (5 miliardi) che dovrà essere sicuramente ritrattato (infatti domani c'è un incontro tra il Presidente Napolitano ed il *leader* del Cnt libico Mustafa Abdul Jali1) e, quindi, senza far ricorso al bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

1) ad avvalersi della facoltà prevista dal citato articolo 9 della citata legge n. 212 del 2000 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a differire con proprio decreto i termini per il pagamento dei tributi, stabilendo una posticipazione delle prossime scadenze ad una data successiva, comunque entro l'anno in corso, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano, dalla perdita di liquidità che ne deriverebbe, danni gravi e irreversibili anche per la continuità della loro attività.

2) a valutare l'opportunità di concedere indennizzi o anticipi sui crediti maturati in Libia, per la quota non riconosciuta da coperture assicurative, a favore delle imprese italiane, sia persone fisiche sia persone giuridiche, che dimostrino, mediante idonea documentazione, di essere state operanti in Libia alla data del 17 febbraio 2011 e di aver interrotto successivamente a tale data le proprie attività con abbandono dei siti produttivi e degli impianti e rientro in Italia del personale dipendente, nonché

a favore delle imprese operanti in Italia in qualità di loro subappaltatori, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, a copertura:

a) dei danni subiti a cantieri, attrezzature, macchinari e stabilimenti situati in Libia, di proprietà dei medesimi soggetti, per effetto degli eventi bellici successivi al 17 febbraio 2011;

b) dei crediti maturati e non riscossi, per effetto dei medesimi eventi, nei confronti di soggetti pubblici libici, relativi a contratti stipulati o ad attività avviate in data anteriore al 17 febbraio 2011;

c) delle perdite dovute alla mancata esecuzione, alla risoluzione o rescissione, per effetto dei medesimi eventi, di contratti stipulati in data anteriore al 17 febbraio 2011;

d) delle spese di funzionamento, ivi comprese le spese per il personale dipendente, sostenute nel periodo successivo al 17 febbraio 2011 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per assicurare la continuità e la ripresa delle attività di cui al comma 1.

G/3066/203/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 30 del decreto legge in esame reca disposizioni relative a settori che necessitano con urgenza maggiori risorse per assicurare lo svolgimento di determinate attività;

l'articolo 1, comma 239, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, ha previsto che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, fossero individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure e con le modalità previste dall'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 e con le procedure di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

con riferimento al summenzionato disposto normativo le Commissioni V e VII della Camera hanno emanato la Risoluzione n. 8-00099 il cui contenuto, tuttavia, ha generato alcune perplessità individuabili principalmente nella significativa presenza di edifici sede di scuole parificate e nella non completa individuazione degli stessi;

con successiva Risoluzione n. 8-00143 è stato specificato che parte degli interventi inclusi nella precedente risoluzione (oltre 250 interventi per un valore di oltre 40,5 milioni ubicati nelle regioni meridionali) era già inclusa in una proposta di programmazione in fase di predisposizione che il Ministro delle Infrastrutture ha poi trasmesso al CIPE in data 22 luglio 2011;

il Ministero delle Infrastrutture del precedente Governo Berlusconi ha informato le competenti commissioni parlamentari circa la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale che recepirebbe integralmente le indicazioni contenute nella citata risoluzione;

relativamente ai ritardi, è stato evidenziato che «nella procedura di attuazione incidono in maniera significativa anche i tempi necessari alla stipula dei relativi contratti di mutuo, progettazione, appalto ed esecuzione che sono di competenza degli enti locali e rappresentano una storica criticità del sistema»;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la difficoltà generata dai vincoli del patto di stabilità che ha impedito, in molti casi, la stipula dei mutui necessari all'attivazione dei finanziamenti, possa essere superata, in modo tale da dare corso all'*iter* approvativo previsto dalle norme sopra richiamate.

G/3066/204/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il regime premiale per i soggetti in contabilità semplificata che inviano telematicamente i corrispettivi e le fatture e che istituiscono un conto corrente dedicato all'attività;

considerato che tale misura si aggiunge e si sovrappone alla novità introdotta dall'articolo 14, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha concesso la facoltà per i soggetti in contabilità semplificata che effettuano operazioni interamente tracciabili di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto;

considerato che le imprese in contabilità separata spesso sono costrette a corrispondere le imposte su proventi non ancora incassati, dal momento che devono comunque rispettare il criterio della competenza economica nel determinare il proprio reddito;

impegna il Governo:

a modificare il criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, passando dal criterio di competenza economica al criterio di cassa.

G/3066/205/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

considerato che le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali;

valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti;

considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo:

a promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie.

G/3066/206/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato che occorre porre un freno al fenomeno sempre più diffuso in Italia delle imprese «lampo», che vengono aperte e poi chiuse prima della chiusura del primo esercizio sociale, al fine, di evitare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; le stesse imprese vengono poi riaperte dopo qualche mese da altri personaggi, rendendo, nei fatti, impossibile per l'amministrazione finanziaria l'individuazione degli amministratori responsabili, con conseguente rinuncia a recuperare le imposte ed i contributi dovuti e non versati;

preso atto che le statistiche evidenziano come tale pratica sia condotta in maggior parte da cittadini stranieri, in particolare di nazionalità cinese;

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione dell'obbligo di presentazione, all'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino extra UE, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

G/3066/207/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

il rischio idrogeologico è diffuso in modo capillare sul territorio del Paese; ci sono 5.581 comuni, pari al 70 per cento del totale, a rischio idrogeologico e tra questi, 1.700 sono a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione, mentre 2.596 sono a rischio per entrambe le calamità;

il progressivo abbandono del territorio e il rapido processo di urbanizzazione spesso incontrollata non è stato accompagnato da un adeguamento della rete di scolo delle acque e da un consolidamento del territorio e soprattutto dei versanti collinari e montani;

la situazione è aggravata dai cambiamenti climatici in atto, che si manifestano con la maggiore frequenza degli eventi estremi, sfasamenti stagionali, maggior numero di giorni consecutivi con temperature estive elevate, aumento delle temperature estive e modificazione della distribuzione delle piogge;

è necessario intervenire con urgenza per invertire una tendenza che mette a rischio la sicurezza del territorio e della popolazione, per attenuare l'effetto dei pericoli naturali ai quali potrebbero essere esposte persone e

cose e, in particolare, per attuare un programma strutturale di pulizia dei fiumi e dei corsi d'acqua, spesso intasati da tronchi di alberi e massi che ostruiscono lo scollo naturale;

per fronteggiare tale situazione d'emergenza le regioni potrebbero utilizzare i detenuti, attraverso appositi programmi concordati con l'amministrazione penitenziaria, risolvendo al tempo stesso il problema dell'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale;

impegna il Governo:

a promuovere appositi programmi tra le regioni e l'amministrazione penitenziaria, che utilizzano i detenuti, muniti di braccialetto elettronico, per interventi stabiliti d'intesa con gli enti locali diretti alla pulizia dei fiumi e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

G/3066/208/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 3066, recante Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, prevedendo anche misure volte al contenimento della spesa pubblica e nuove entrate nelle casse dello Stato;

la figura del Prefetto, organo di rappresentanza del Governo nella Provincia, ha inizialmente trovato il suo fondamento normativo negli articoli 18 e 19 dell'ormai abrogato testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e, attualmente, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

il Prefetto si caratterizza come organo di competenza generale del Governo, sebbene dipendente gerarchicamente dal Ministero dell'interno. In quanto tale, il Prefetto non può essere considerato come organo decentrato di un settore dell'amministrazione statale, quale è, ad esempio, il dirigente dell'ufficio scolastico regionale nei confronti del Ministro della pubblica istruzione;

al Prefetto nel corso degli anni sono stati attribuiti una miriade di compiti, funzioni ed interventi, di micro e macro competenze disorganiche e disomogenee con l'unico comune denominatore di riassumere in un'unica figura istituzionale funzioni e compiti tra loro profondamente diversi;

le competenze amministrative che le varie leggi hanno attribuito al Prefetto sono state in buona parte assorbite dai decreti legislativi che hanno trasferito funzioni già dello Stato alle Regioni ed alle autonomie locali;

la figura del Prefetto ha un suo ruolo in una società in cui non si è compiuto o raggiunto un decentramento della pubblica amministrazione che definisca chiaramente la linea di demarcazione tra compiti e funzioni dell'amministrazione statale e compiti e funzioni dell'amministrazione locale;

il Prefetto è in netta contrapposizione con le esigenze di decentramento dello Stato e con la sua evoluzione in Repubblica federale ciò nondimeno non ha perso le funzioni di *longa manus* del potere politico e amministrativo centrale essendo individuato come il referent supervisor dell'amministrazione centrale dello Stato nella singola Provincia;

al fine di raggiungere la completa autonomia amministrativa e per diminuire i costi della macchina pubblica è doveroso attribuire alle amministrazioni locali la pertinenza delle scelte strategiche tecniche e politiche di rilevanza locale,

impegna il Governo:

ad attribuire, in un'ottica di riforma dello Stato in senso federale, ovvero di distinzione tra le attribuzioni in capo allo Stato, alle Regioni e agli altri Enti locali, un ruolo più attivo e responsabile alle autonomie locali nella realizzazione degli interessi diffusi delle rispettive comunità con la conseguente soppressione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e trasferendo le funzioni esercitate dai Prefetti, in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico, ai questori territorialmente competenti.

G/3066/209/5 e 6

Alberto FILIPPI

Il Senato,

premesso che:

l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha adottato un'interpretazione restrittiva del combinato disposto dell'articolo 1, articolo 2, commi 3 e 4, articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 58 e articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di recepimento delle direttive 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relative ai medicinali per uso umano, e 2003/94/CE della Commissione, dell'18 ottobre 2003, sull'autorizzazione che deve essere conseguita per la produzione dei medicinali sperimentali per uso umano;

l'AIFA ha infatti interpretato la disposizione di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 219 del 2006 nel senso che ogni singolo prodotto sperimentato è soggetto ad autorizzazione;

tale interpretazione ha prodotto una grave distorsione del mercato e una perdita di competitività a danno dei produttori italiani di principi attivi farmaceutici, che per il rilascio delle suddette autorizzazioni e la programmazione delle eventuali ispezioni sono costretti ad attendere tempi molto lunghi, con conseguenti danni economici e, in senso più ampio, aziendali;

l'interpretazione fornita dall'AIFA in relazione alla problematica in esame appare tanto più anomala se si considera che negli altri Paesi dell'Unione europea ed extra-europei tale autorizzazione è prevista solo per i produttori di farmaci finiti che devono effettuare sperimentazioni cliniche sull'uomo di nuovi farmaci per definirne tutti i parametri attesi;

in un mercato sempre più concorrenziale come quello dei farmaci, la mancata armonizzazione dell'Italia alle procedure autorizzative in essere negli altri Paesi si tradurrà in una grave perdita di capacità di ricerca applicata, di crescita scientifica ed infine di produttività economica, con gravi ricadute anche sotto il profilo occupazionale;

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del decreto legislativo n. 219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 e del titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 219 del 2006».

G/3066/210/5 e 6

Alberto FILIPPI

Il Senato,

premesso che:

la produzione italiana dei principi attivi farmaceutici colloca il nostro Paese tra i primi al mondo con una quota del 29% del mercato globale; rappresenta quindi un pilastro importante dell'economia del paese, poiché le imprese produttrici del farmaco non solo sono fonti dirette di ricchezza ed occupazione, ma grazie agli investimenti promossi, alla propensione alla ricerca e sviluppo, all'indotto industriale ampio e qualificato costituiscono un fattore catalizzante per la crescita economica del sistema Italia;

l'attuale crisi economica grava sul nostro Paese e che il solo settore della produzione dei principi attivi, concentrato all'86% al Nord,

comprende circa 9000 addetti, 105 impianti e 88 imprese, con un fatturato di 2800 milioni di euro di cui ben l'87% di export;

i molti casi degli ultimi anni tra cui a titolo di esempio quelli riguardanti l'azienda *GlaxoSmithKline* rendono evidenti le problematiche attuali di un intero settore come quello della produzione dei principi attivi e della ricerca in questo campo (l'annuncio della chiusura della multinazionale farmaceutica è stato dato a ben 595 ricercatori), palesando l'eccessiva burocratizzazione prevista dalla nostra legislazione, che porta in sede di recepimento delle direttive 2001/20 CE e 2005/28/CE, ad una rilevante discrepanza con gli altri Paesi UE ed extra UE, una grave distorsione del mercato e una perdita di competitività;

lo stesso Amministratore con delega alla ricerca della *GlaxoSmithKline*, il Dott. Emiliangelo Ratti, sostiene in una lettera datata 10 Febbraio 2010, indirizzata fra gli altri al Ministero della Salute, che risolvere la questione in oggetto « ... potrebbe dare il via alla soluzione di parte delle problematiche che il settore della ricerca e sviluppo farmaceutica italiana sta vivendo e porrebbe le aziende operanti nel settore nelle condizioni di competere sullo stesso piano di quelle operanti negli altri stati europei», ... «sarà anche molto utile per consentire al centro Ricerche *GlaxoSmithKline* un futuro di cooperatività, anche in qualche altra forma o entità legale, in quanto lo porrà nelle condizioni di operare in un business globale e di estrema competitività»;

lo stesso Direttore Generale dell'Associazione italiana dei produttori di Principi attivi per il mercato del farmaco generico (CPA), Dott. Marcello Fumagalli, e a nome del suo Presidente Alberto Mangia, chiede in una lettera datata 9 Novembre 2009, all'attenzione del Ministero della Salute, un pronto e soddisfacente rimedio in merito;

già nel giugno 2009 il Dott. R. Pighi dell'Associazione Farmaceutici Industria (A.F.I.) pone all'attenzione la problematica in questione come punto da discutere al tavolo tecnico, aperto da ormai più di un anno con AIFA, al 49° Simposio A.F.I. presso il Palacongressi di Rimini;

in un mercato altamente concorrenziale la situazione italiana, se non si armonizza a quanto previsto negli altri Paesi, si trasformerà in una gravissima perdita di capacità di ricerca applicata, di ricerca scientifica ed economica e di conseguenza di posti di lavoro;

la direttiva 2001/83/CE, come modificata dalla direttiva 2004/27/CE, stabilisce che solo la produzione ed il commercio di medicinali necessita dell'autorizzazione». In particolare, per i medicinali destinati a sperimentazione l'autorizzazione è disciplinata dalle direttive 2001/20/CE e 2005/28/CE;

il mercato farmaceutico italiano è un settore eccessivamente burocratizzato, con procedure amministrative farraginose e lenti, stabilite dalla legislazione italiana che sottopone i produttori di API sperimentali o commerciali all'obbligo di autorizzazione, stessa procedura che si impone per mettere in commercio un principio attivo, senza alcun fondamento nella normativa comunitaria, recepita dagli altri paesi con un obbligo di «comunicazione» invece di «autorizzazione»;

a livello comunitario i produttori di API sperimentali (o commerciali) possono prescindere da tale preventiva procedura amministrativa, in quanto la responsabilità del controllo per il rispetto delle GMP (Good Manufacturing Practice) è di competenza dell'utilizzatore finale, il produttore del medicinale;

nelle visite ispettive ricorrenti da parte di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), i produttori italiani di Materie prime farmacologicamente attive sono stati oggetto di osservazioni classificate come «deviazioni maggiori» all'applicazione delle Norme di Buona fabbricazione quando tali produzioni sono effettuate, nella maggioranza dei casi, per conto di multinazionali estere che scelgono come fornitori i Produttori Italiani del settore poiché riconosciuti globalmente per la loro elevata qualità ed affidabilità;

per uso sperimentale clinico sull'uomo sono contemplate anche le prove di bioequivalenza condizione *sine qua non* per iniziare la registrazione dei farmaci «generici» anche noti come «farmaci equivalenti». Anche le produzioni effettuate nei Centri di Ricerca Farmacologica su nuove molecole sono oggetto delle medesime autorizzazioni;

è stato approvato dal Governo l'ordine del giorno n. G3.227 al DDL n. 1209, da me presentato nel 2008, in cui si chiede un impegno a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del decreto legislativo n. 219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 Giugno 2003, n. 211 e del titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 219 del 2006;

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno n. G3.227 al DDL n. 1209, da me presentato nel 2008 ed accolto dal Governo di allora, che ha come finalità quella di adottare un provvedimento di interpretazione autentica in relazione al combinato disposto degli articoli 2, 3, 58 e 59 del decreto legislativo n. 219 del 2006 che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa comunitaria, escluda i principi attivi farmaceutici sperimentali ad uso umano dal campo di applicazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 Giugno 2003, n. 211 e del titolo IV, capo II del decreto legislativo n. 219 del 2006;

a intervenire a difesa del settore dei principi attivi farmaceutici, costituito per la maggioranza da piccole e medie imprese, motore trainante dell'economia italiana;

ad attuare premesse alla Direttiva 2004/27 VE, riguardante l'incentivazione ad una maggiore diffusione dei generici e la loro libera circolazione nel territorio dell'Unione Europea con pari opportunità.

G/3066/211/5 e 6

LEDDI

Il Senato,

premessò che:

molteplici sono le previsioni del decreto-legge che non collimano con il 3.1 della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 (Circolare n.1/1.1.26/10888/9.92, recante «Guida alla redazione dei testi normativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2001, S.O. n. 105). la relativa prescrizione è contenuta anche al 3 lettera *a*) della circolare «Regole e raccomandazioni per la formulazione dei testi legislativi», emanata in pari data dalle Presidenze delle Camere e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 20 aprile 2001, che sul punto era riproduttivo degli atti precedenti da essa stessa sostituiti (v. la parte seconda, 13, lettera *a*) delle circolari delle Presidenze delle Camere del 28 febbraio 1986 e di quella in identico testo della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1986, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1986, S.O. n. 40);

in particolare, l'articolo 34 ignora che nell'ordinamento giuridico, è dato rinvenire una serie di norme giuridiche sulle quali le nuove previsioni impattano, senza che se ne disponga l'abrogazione. Se ne segnalano tutte quelle emanate in ossequio alla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché all'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale, cioè segnatamente:

1) articolo 3 del D.L. 223/2006, il quale, per il più limitato settore del commercio richiama i presupposti e principi costituzionali e comunitari in forza dei quali il legislatore nazionale adotta una normativa di liberalizzazione delle attività economiche (che s'impone anche sulla eventuale legislazione regionale esistente);

2) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 del 2010, di recepimento della cosiddetta direttiva Bolkenstein (direttiva 2006/123/CE): è ben vero che la direttiva si rivolgeva soltanto alla fornitura di servizi, ma è altrettanto vero che il decreto legislativo n. 59 reca tutta una prima parte riferita anche allo scambio di beni, per cui la sommatoria dei due testi vale a coprire l'intero spettro delle attività economiche (eccettuati gli ambiti espressamente sottratti alla disciplina dagli articoli 2-7) svolte in forma imprenditoriale o professionale per la fornitura – normalmente dietro retribuzione e senza vincolo di subordinazione – di qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale (articolo 8, comma 1, lettera *a*);

3) articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, già conteneva pedissequi riproposizioni degli articoli 16 e 17 della direttiva Bolkenstein e della citata norma interna di recepimento, ora nuovamente reiterate in forma pressoché identica nell'articolo 34;

Considerato che:

l'articolo 34 non si coordina neppure con le più recenti disposizioni legislative, volte ad apprestare un'alternativa (semplificatoria o liberalizzatrice) al procedimento amministrativo di concessione o di autorizzazione. Si tratta soprattutto segnalazione certificata di inizio attività, Nelle disposizioni adottate si prevedeva che Comuni, Province, Regioni e Stato avrebbero adeguato, entro un certo termine, i rispettivi ordinamenti al principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato, demandando l'adeguamento «anche» agli strumenti «vigenti» di semplificazione normativa.

l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, disponeva anche che, oltre il medesimo termine in esso contenuto, sarebbe scattata una clausola abrogativa delle disposizioni statali incompatibili «con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione (certificata) di inizio attività e dell'autocertificazione con controlli successivi». Si tratta di una norma la cui vigenza – con termini, procedure ed ambiti di applicazione difforni dall'articolo 34 – crea una pericolosa sovrapposizione con la disciplina qui introdotta, dando luogo non solo ad un gravoso onere amministrativo (nel senso di far ripercorrere con nuovi atti procedure regolamentari ed amministrative già esperite), ma anche a prevedibili incertezze applicative.

le stesse modifiche apportate dall'ultima manovra a firma Tremonti alla SCIA appaiono risentire dell'esigenza di tutelare più le pubbliche amministrazioni che i cittadini: il citato articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – nel recepire la decisione 29.07.2011 n. 15 dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – sposta in avanti il momento del ricorso del terzo interessato, imponendo gli di impugnare il silenzio in contrasto con le determinazioni del Consiglio stesso. Invece di correggere la normativa sulla SCIA, quindi, l'articolo 34 si limita a creare un confuso *tertium genus* tra l'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza modificare gli istituti della SCIA e del silenzio-assenso

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di sua competenza – anche in sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1 della legge 3 ottobre 2011, n. 174 – volte a coordinare le norme citate in premessa, con l'effetto di rimuovere lo stallo in cui le politiche liberalizzatorie versano da anni, adottando misure finalizzate ad aprire alla concorrenza mercati chiusi o in regime di monopolio, ridurre le barriere di accesso a categorie economiche e professioni, eliminare privilegi e rendite di posizione a danno dei cittadini, riformare la regolamentazione di alcuni settori di grande impatto sociale, privilegiando l'interesse generale rispetto agli interessi particolari.

G/3066/212/5 e 6

ALLEGRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066,

premessi che:

il provvedimento legislativo in via di approvazione liberalizzerà la rete di vendita dei giornali, ha come prima conseguenza la messa in discussione del diritto di tutti i cittadini ad una informazione libera e pluralista, sancito direttamente dall'articolo 21 della Costituzione;

con tale provvedimento si evidenzia la scarsa attenzione che è stata data all'informazione a mezzo stampa, trattata come un comune prodotto commerciale;

la vendita di quotidiani e periodici non è un'attività commerciale concorrenziale, in quanto le edicole non commercializzano un prodotto in un'ottica concorrenziale (come per esempio i supermercati), ma assicurano in condizioni di parità assoluta la diffusione di tutte le testate editoriali con parità di prezzi e di condizioni commerciali a tutti i consumatori, anche nelle zone economicamente non appetibili.

l'attività di vendita di quotidiani e periodici non è un'attività libera, ma è una attività fortemente vincolata. Le edicole, infatti, non possono decidere quale prodotto porre in vendita o il prezzo dello stesso o le condizioni di commercializzazione, in quanto deve essere assicurata la parità di parità di trattamento di tutte le testate e il diritto di tutti di accedere all'intera offerta editoriale in condizione di parità.

sino ad oggi sono state le edicole – sulla base del sistema autorizzativo e di pianificazione vigente ad assicurare la paritaria diffusione su tutto il territorio nazionale di tutti i quotidiani e di tutti i periodici senza distinzione di sorta, con prezzi e condizioni commerciali identiche in tutto il Paese, garantendo il diritto di accesso di tutti gli editori alla rete di vendita;

con la liberalizzazione di questo settore, che è già in una gravissima crisi strutturale e congiunturale che impatta su oltre 50.000 famiglie, si determinano le oggettive condizioni che porteranno inevitabilmente alla chiusura di migliaia di edicole, lasciando la sopravvivenza delle altre nelle mani, non del mercato o del libero incontro di domanda e offerta, ma di soggetti privati che operano in regime di monopolio, a cui sarà demandato il compito di programmare la rete di vendita, oltre alla delicata funzione di valutare l'eventuale accesso delle testate editoriali alla rete di quotidiani e periodici;

tutto ciò rischia di concentrare la diffusione dell'informazione e dello sviluppo della rete in capo a soggetti privati con le conseguenze di dare un colpo mortale alla democrazia nel nostro Paese;

la liberalizzazione del settore editoriale mette così in crisi il principio di parità di trattamento, non garantisce alcun vantaggio ai consumatori (in quanto il prezzo delle pubblicazioni è comunque fissato dagli edi-

tori) e colpisce quella rete di punti vendita esclusivi che con il loro lavoro ed il loro impegno assicurano la diffusione della stampa, senza portare alcuna sostanziale apertura di mercato e alcuna possibilità di sviluppare una reale concorrenza;

nell'attuazione della Direttiva Bolkestein, attraverso il Decreto 59/2010, il Governo, sulla base dell'indicazioni delle Commissioni Parlamentari, ha ritenuto necessario mantenere il regime autorizzatorio e di pianificazione comunale previsto dal Decreto 170/2001, in quanto necessario alla tutela del pluralismo dell'informazione e in quanto compatibile con la Direttiva Servizi;

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di stabilire che i criteri a cui le Regioni dovranno adeguare la loro legislazione in materia siano oggetto di un approfondito esame della Conferenza Unificata Stato Regioni con l'obiettivo di determinare, sentire le parti sociali, un protocollo d'intesa da cui far seguire provvedimenti legislativi regionali uniformi su tutto il territorio nazionale. Sino alla determinazione di tale protocollo restano valide le norme sancite dal decreto legislativo 170/2001.

G/3066/213/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge in esame prevede la vendita dei farmaci di classe C, senza obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, anche presso le parafarmacie e i corner della grande distribuzione organizzata, nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti (commi 1 e 2);

in particolare, il comma 1 prevede per gli esercizi commerciali, in possesso di determinati requisiti, ubicati nei comuni con popolazione superiore a 12.500 abitanti, e fuori dalle aree rurali, individuate dai Piani Sanitari Regionali, la possibilità di vendere anche i medicinali senza obbligo di prescrizione medica e a totale carico del cittadino. Sono esclusi i medicinali iniettabili e contenenti sostanze psicotrope, quelli che prevedono una ricetta non ripetibile, nonché i farmaci del sistema endocrino e somministrabili per via parentale;

il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la vendita dei medicinali deve avvenire in un reparto delimitato rispetto all'area commerciale, in cui i farmaci sono accessibili solo al personale addetto; le liberalizzazioni, già avviate nel settore dei farmaci, hanno addotto notevoli vantaggi oltre che un miglior servizio ed una più ampia disponibilità di punti vendita. In termini economici, la liberalizzazione dei farmaci di fascia C permetterà un risparmio di 960 milioni di euro annui, pari a circa 40 euro annui a famiglia. Gli ulteriori effetti positivi di questa misura, infatti, non si limiteranno a una riduzione dei costi, ma incideranno anche sullo sviluppo e l'occupazione nel settore farmaceutico;

tuttavia, è estremamente importante sviluppare tra la collettività la cultura dell'uso appropriato dei farmaci promuovendo azioni di educazione e informazione. Chi dispensa i farmaci ha il dovere di garantire al paziente l'adeguata informazione sull'uso e gli effetti del farmaco che mette in vendita a parità di assistenza garantita rispetto ai farmacisti;

è importante intervenire sulla vendita e la liberalizzazione dei farmaci non trascurando un'adeguata informazione sul farmaco stesso, tenendo conto che l'informazione è parte integrante del complesso processo di educazione alla salute dei cittadini; è noto infatti che nei Paesi in cui la liberalizzazione è già avvenuta il consumo di questi farmaci è aumentato in modo rilevante, come se si fosse attenuata nei cittadini la consapevolezza che un farmaco non è una merce come tutte le altre e la maggiore facilità di acquisirlo non ne diminuisce gli effetti potenzialmente negativi sia in termini di abuso che di dipendenza,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a garantire, attraverso una adeguata presenza di personale competente, – per l'appunto farmacisti –, che nei nuovi punti di vendita dei farmaci di fascia C autorizzati dal presente decreto, vengano assicurate tutte le funzioni essenziali abitualmente svolte nelle farmacie: dalla vendita con relativo controllo dei farmaci, all'informazione e all'educazione alla salute dei cittadini. Il personale qualificato messo a disposizione del pubblico va commisurato all'effettivo flusso di persone che abitualmente accedono al punto vendita, evitando rigorosamente di ricorrere a personale non specialista, abitualmente addetto alla vendita di altri prodotti, perché questo potrebbe produrre un grave danno alla salute dei clienti non correttamente informati.

G/3066/214/5 e 6

BUBBICO, MERCATALI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n. 3066)

premesso che:

le nuove procedure europee, nel quadro della Strategia Europa 2020, hanno previsto un coordinamento dei diversi momenti di definizione programmatica per i Paesi membri attraverso l'introduzione del «Semestre europeo» a decorrere dall'anno 2011;

secondo il nuovo modello, la pianificazione strategica nazionale è iniziata a metà aprile, con la presentazione contestuale dei Piani nazionali di riforma (PNR) e dei Programmi di stabilità (PS), tenendo conto delle linee guida dettate dal Consiglio europeo nei mesi precedenti;

quello del Semestre europeo non è l'unico ambito verso cui si sono indirizzate le istituzioni europee in materia di *governance*. Gli altri riguardano l'applicazione più rigorosa del Patto di stabilità e crescita (PSC); la creazione di una più forte sorveglianza macroeconomica sugli squilibri di competitività e crescita; l'introduzione di requisiti comuni per i quadri nazionali di bilancio; l'istituzione di un meccanismo permanente per la stabilità finanziaria della zona euro; il Patto Europlus che impegna gli stati membri a porre in essere interventi in materia di crescita, occupazione, sostenibilità delle finanze pubbliche, competitività e coordinamento delle politiche fiscali;

lo scorso 28 settembre 2011, il Parlamento europeo ha approvato le 6 proposte legislative (5 di regolamento ed 1 di direttiva) presentate dalla Commissione europea al fine di dare attuazione alle linee di rafforzamento della *governance* economica già concordate a giugno 2010 dal Consiglio europeo. Le proposte sono state adottate in via definitiva dal Consiglio Ecofin del 4 ottobre 2011. Relativamente al PSC, la proposta legislativa prevede: l'obbligo per gli Stati di convergere verso l'obiettivo del pareggio di bilancio con un miglioramento annuale dei saldi strutturali pari ad almeno lo 0,5 per cento; l'obbligo per gli Stati con un debito superiore al 60 per cento del PIL di ridurlo di almeno 1/20 della differenza rispetto alla soglia del 60 per cento calcolata nel corso degli ultimi tre anni; nuove sanzioni finanziarie a carico degli Stati che non rispettino la parte preventiva o correttiva del PSC, con obbligo di costituire un deposito fruttifero dello 0,2% a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio, nonché di un deposito non fruttifero dello 0,2%, in caso di disavanzo eccessivo, che viene convertito in ammenda in caso di inosservanza della raccomandazione di correzione; l'adozione di sanzioni su proposta della Commissione;

le altre proposte approvate stabiliscono i requisiti comuni per i quadri di bilancio nazionali, imponendo agli Stati membri di assicurare la corrispondenza tra i sistemi contabili nazionali ed il sistema europeo dei conti nazionali e regionali; l'introduzione di regole di bilancio e parametri numerici che recepiscano i valori di riferimento previsti a livello europeo, nonché una pianificazione pluriennale (almeno triennale) del bilancio nazionale; la previsione nel quadro di bilancio nazionale dell'intero sistema di finanza pubblica, assegnando chiaramente le responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo e stabilendo adeguate procedure di controllo. Infine, un'altra serie di misure legislative sono finalizzate ad introdurre meccanismi per la prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

su tali misure, che pure stanno cambiando il volto e i meccanismi di funzionamento dell'Unione europea e che avranno ricadute dirette sulle decisioni che dovranno essere adottate dal nostro Paese nel prossimo futuro, il Governo ha finora omesso di comunicare ai cittadini e al Parlamento gli scenari a medio termine della politica economica e di bilancio e per coinvolgere il Parlamento e cittadini ad una discussione pubblica trasparente e responsabile su tali impegnativi scenari;

nella riunione del Consiglio europeo del 23 ottobre 2011, è stato richiesto con decisione al Governo italiano di rafforzare le misure di stabilizzazione dei conti pubblici, di adottare riforme strutturali e misure per lo sviluppo.

Considerato che,

nel decreto-legge in esame vengono introdotte alcune misure significative ed innovative in materia di sviluppo economico, tra le quali quelle relative all'ACE, alla deducibilità del costo del lavoro e degli oneri finanziari dall'Irap, all'agevolazione Irap per l'assunzione di giovani di età inferiore a 35 anni e di lavoratrici e la stabilizzazione degli incentivi di ristrutturazione, riqualificazione energetica e di consolidamento degli immobili privati;

nei prossimi provvedimenti il Governo dovrà definire un pacchetto ulteriore di interventi finalizzati a rafforzare la componente dello sviluppo economico e competitivo del Paese;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito dei prossimi provvedimenti:

l'avvio delle politiche per la concorrenza e la liberalizzazione dei mercati con apposite misure finalizzate ad innalzare il livello di concorrenzialità nei diversi comparti dell'economia nazionale, a partire dai settori dell'energia e del gas, e dei servizi professionali;

l'adozione di politiche di sviluppo coerenti con «Europa 2020» fondate su misure strategiche mirate alla crescita intelligente, verde ed inclusiva, e sulla riqualificazione del sistema produttivo. I cardini della po-

litica industriale per l'Italia devono poggiare su filiere produttive che integrano manifattura, servizi avanzati e nuove tecnologie, integrando diverse leve dell'intervento pubblico (domanda pubblica, incentivi alla domanda privata, realizzazione di infrastrutture, incentivi alle imprese). In tale ambito, prevedere una generale riforma dei sistemi di incentivazione, prevedendo in particolare la focalizzazione delle risorse disponibili su incentivi di natura selettiva indirizzati verso l'accrescimento dei livelli di competitività internazionale delle imprese, alla crescita dimensionale, al sostegno degli investimenti in alta tecnologia, nell'innovazione e nella ricerca, con particolare riguardo al settore della *green economy* e della componentistica per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili;

l'adozione di interventi per il rafforzamento del livello di internazionalizzazione delle imprese e per l'integrazione dell'impresa manifatturiera con la ricerca scientifica e, più in generale, con i servizi evoluti alla produzione, nonché l'adozione di misure volte a favorire l'innovazione attraverso lo strumento fiscale, ad indirizzare la domanda pubblica verso le produzioni innovative nazionali, utilizzando la politica industriale come ponte fra i grandi programmi di ricerca pubblica e l'avvio di nuove attività di produzione;

specifici interventi per garantire, in linea con quanto già affermato dal Governatore della Banca d'Italia, l'effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese;

nell'ambito delle politiche territoriali, il ripristino del corretto metodo di programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato, così come previsto dall'articolo 15 del Regolamento CEE n.1083/2006 per il periodo 2007-2013 e per gli anni successivi a garantire lo stanziamento di adeguate risorse per il pieno raggiungimento degli obiettivi comunitari relativi al nuovo ciclo di programmazione delle politiche di sviluppo e coesione;

le priorità di intervento per l'infrastrutturazione materiale e immateriale del Mezzogiorno realizzabili anche col concorso di capitali privati ad integrazione delle risorse comunitarie relative al ciclo di programmazione 2007-2013 e di quelle aggiuntive nazionali - con particolare riferimento alla riduzione del «digital divide» e alla riorganizzazione dei servizi sanitari coerenti con l'obiettivo di riqualificazione dell'offerta, di rientro dai deficit e di recupero dell'efficienza, del raggiungimento degli obiettivi di servizio per il servizio idrico integrato, il sistema dei rifiuti, per l'incremento dei livelli di conoscenza e di competenza delle donne e delle giovani generazioni, per il miglioramento dell'offerta del sistema universitario, del miglioramento del funzionamento del servizio giustizia a tutela della legalità e della certezza del diritto per cittadini ed imprese;

una riforma dei sistemi di incentivazione delle imprese fondata: sulla focalizzazione delle risorse disponibili su incentivi di natura selettiva indirizzati verso l'accrescimento dei livelli di competitività internazionale delle imprese, alla crescita dimensionale, al sostegno degli investimenti in alta tecnologia, nell'innovazione e nella ricerca; sulla concessione degli

incentivi attraverso meccanismi automatici per obiettivi definiti e prioritari, quali crediti d'imposta in luogo delle forme di incentivazione «a pioggia» e sulla certezza delle erogazioni in favore delle imprese beneficiarie;

a definire rapidamente, sulla base di un'ampia consultazione delle forze sociali e produttive, una strategia energetica di medio periodo che fissi obiettivi e modalità capaci di dare all'Italia un sistema di approvvigionamento (quanto più integrato con i sistemi energetici continentali e interconnesso con l'intero spazio mediterraneo), di produzione e consumo di energia sicuro, ambientalmente sostenibile, capace di accrescere la nostra indipendenza energetica e di ridurre i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese.

a differire nei provvedimenti di revisione degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili la priorità di connessione per la microgenerazione distribuita ed in particolare per impianti con potenza fino a 200 kw per le aziende agricole anche al fine di sostenere un settore economico ad alto impatto occupazionale, di qualità delle produzioni e di favorire un efficace presidio del territorio in termini di difesa idrogeologica, difesa del suolo e tutela ambientale.

G/3066/215/5 e 6

VITA

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

il provvedimento legislativo in via di approvazione liberalizzerà la rete di vendita dei giornali, ha come prima conseguenza la messa in discussione del diritto di tutti i cittadini ad una informazione *libera e pluralista*, sancito direttamente dall'articolo 21 della Costituzione;

con tale provvedimento si evidenzia la scarsa attenzione che è stata data all'informazione a mezzo stampa, trattata come un comune prodotto commerciale;

la vendita di quotidiani e periodici non è un'attività commerciale concorrenziale, in quanto le edicole non commercializzano un prodotto in un'ottica concorrenziale (come per esempio i supermercati), ma assicurano in condizioni di parità assoluta la diffusione di tutte le testate editoriali con parità di prezzi e di condizioni commerciali a tutti i consumatori, anche nelle zone economicamente non appetibili;

l'attività di vendita di quotidiani e periodici non è un'attività libera, ma è una attività fortemente vincolata. Le edicole, infatti, non possono decidere quale prodotto porre in vendita o il prezzo dello stesso o le condizioni di commercializzazione, in quanto deve essere assicurata la parità di parità di trattamento di tutte le testate e il diritto di tutti di accedere all'intera offerta editoriale in condizione di parità;

sino ad oggi sono state le edicole – sulla base del sistema autorizzativo e di pianificazione vigente ad assicurare la paritaria diffusione su tutto il territorio nazionale di tutti i quotidiani e di tutti i periodici senza distinzione di sorta, con prezzi e condizioni commerciali identiche in tutto il Paese, garantendo il diritto di accesso di tutti gli editori alla rete di vendita;

con la liberalizzazione di questo settore, che è già in una gravissima crisi strutturale e congiunturale che impatta su oltre 50.000 famiglie, si determinano le oggettive condizioni che porteranno inevitabilmente alla chiusura di migliaia di edicole, lasciando la sopravvivenza delle altre nelle mani, non del mercato o del libero incontro di domanda e offerta, ma di soggetti privati che operano in regime di monopolio, a cui sarà demandato il compito di programmare la rete di vendita, oltre alla delicata funzione di valutare l'eventuale accesso delle testate editoriali alla rete di quotidiani e periodici;

tutto ciò rischia di concentrare la diffusione dell'informazione e dello sviluppo della rete in capo a soggetti privati con le conseguenze di dare un colpo mortale alla democrazia nel nostro Paese;

la liberalizzazione del settore editoriale mette così in crisi il principio di parità di trattamento, non garantisce alcun vantaggio ai consumatori (in quanto il prezzo delle pubblicazioni è comunque fissato dagli editori) e colpisce quella rete di punti vendita esclusivi che con il loro lavoro ed il loro impegno assicurano la diffusione della stampa, senza portare alcuna sostanziale apertura di mercato e alcuna possibilità di sviluppare una reale concorrenza;

nell'attuazione della Direttiva Bolkestein, attraverso il Decreto 59/2010, il Governo, sulla base dell'indicazioni delle Commissioni Parlamentari, ha ritenuto necessario mantenere il regime autorizzatorio e di pianificazione comunale previsto dal Decreto n. 170/2001, in quanto necessario alla tutela del pluralismo dell'informazione e in quanto compatibile con la Direttiva Servizi;

impegna il Governo:

a stabilire che i criteri a cui le Regioni dovranno adeguare la loro legislazione in materia siano oggetto di un approfondito esame della Conferenza Unificata Stato – Regioni con l'obiettivo di determinare, sentire le parti sociali, un protocollo d'intesa da cui far seguire provvedimenti legislativi regionali uniformi su tutto il territorio nazionale.

G/3066/216/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 34 del decreto-legge in discussione, tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome; analogamente alla norma sul commercio, contenuta nell'articolo 3 del decreto legge 223 del 2006, l'articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, in esame elenca, al comma 3, le tipologie di restrizione che, ove n. contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate, tra cui: il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area; l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica; il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche; l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi; la norma in commento è sicuramente del tutto a per le rivendite di giornali;

a tutt'oggi, l'apertura di una rivendita di giornali è subordinata al rilascio di una licenza da parte del Comune interessato, in base al numero di abitanti, nonché alla distanza geografiche tra le differenti «edicole»;

pur condividendo i presupposti e principi costituzionali e comunitari, costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché dall'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale, al fine di rendere il mercato più competitivo e favorendo in questo modo l'acquirente finale, il prodotto in vendita nelle edicole ha un prezzo imposto, stabilito dall'editore, da cui il rivenditore non può assolutamente derogare; tutto ciò premesso, appare decisamente impossibile favorire la concorrenza tra rivenditori di giornali che operino nella medesima area geografica; l'accordo nazionale per la rivendita di quotidiani e periodici che regola la categoria prevede infatti che «il rivenditore finale venga pagato in percentuale sul venduto e che tale percentuale possa variare in base alla tipologia del prodotto»; la norma 201 esclude contenuta nell'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. invece l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per l'acquisizione di beni mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di un qualsiasi calcolo percentuale;

impegna il Governo.

a valutare l'opportunità di disapplicare, con successivo provvedimento legislativo, la sopra descritta disciplina di liberalizzazione alla categoria che opera nel settore della rivendita dei giornali.

G/3066/217/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

l'articolo 34 del decreto legge in discussione, tende a promuovere una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche: imprenditoriali, commerciali, artigianali e autonome;

analogamente alla norma sul commercio, contenuta nell'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, l'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in esame elenca, al comma 3, le tipologie di restrizione che, ove contenute in preesistenti normative di settore, sono da considerarsi abrogate, tra cui:

il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;

l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

il divieto di esercizio di un'attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;

la norma in commento è sicuramente deleteria per le rivendite di giornali;

a tutt'oggi, l'apertura di una rivendita di giornali è subordinata al rilascio di una licenza da parte del Comune interessato, in base al numero di abitanti, nonché alla distanza geografiche tra le differenti «edicole»;

pur condividendo i presupposti e principi costituzionali e comunitari, costituiti dalla libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato, nonché dall'esigenza di garantire ai consumatori un livello minimo e uniforme di accesso ai beni e servizi sul territorio nazionale, al fine di rendere il mercato più competitivo e favorendo in questo modo l'acquirente finale, il prodotto in vendita nelle edicole ha un prezzo imposto, stabilito dall'editore, da cui il rivenditore non può assolutamente derogare;

tutto ciò premesso, appare decisamente impossibile favorire la concorrenza tra rivenditori di giornali che operino nella medesima area geografica;

l'Accordo nazionale per la rivendita di quotidiani e periodici che regola la categoria prevede difatti che «il rivenditore finale venga pagato in percentuale sul venduto e che tale percentuale possa variare in base alla tipologia del prodotto»;

la norma contenuta nell'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, esclude invece l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per l'acquisizione di beni mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di un qualsiasi calcolo percentuale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disapplicare, con successi o provvedimento legislativo, la descritta disciplina di liberalizzazione alla categoria che opera nel serre della rivendita dei giornali.

G/3066/218/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato che occorre porre un freno al fenomeno sempre più diffuso in Italia delle imprese «lampo», che vengono aperte e poi chiuse prima della chiusura del primo esercizio sociale, al fine di evitare il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali; le stesse imprese vengono poi riaperte dopo qualche mese da altri personaggi, rendendo, nei fatti, impossibile per l'amministrazione finanziaria l'individuazione degli amministratori responsabili, con conseguente rinuncia a recuperare le imposte ed i contributi dovuti e non versati;

preso atto che le statistiche evidenziano come tale pratica sia condotta in maggior parte da cittadini stranieri, in particolare di nazionalità cinese;

impegna il Governo:

a prevedere l'introduzione dell'obbligo di presentazione, all'atto dell'apertura della partita Iva da parte di una società o cittadino extra UE, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e contributi dovuti nell'esercizio dell'attività.

G/3066/219/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della

pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

considerato che le nostre imprese continuano a risentire degli effetti della straordinaria crisi economica che ha colpito tutte le economie occidentali;

valutato che la difficoltà di accedere al credito da parte delle piccole e medie imprese costituisce un freno allo sviluppo ed agli investimenti;

considerato che l'ABI e le associazioni di rappresentanza delle imprese il 16 febbraio 2011 avevano stipulato un accordo per facilitare l'accesso al credito delle imprese, in continuità con l'avviso comune dell'ABI del dicembre 2009;

impegna il Governo:

a promuovere con ABI e con le associazioni rappresentative delle imprese un accordo per rinnovare i contenuti dei precedenti protocolli, al fine, di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto le piccole e le medie.

G/3066/220/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

l'alto valore sociale della funzione svolta dai giovani impegnati nei progetti finanziati dal servizio civile nazionale, ben 20mila ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed 28 anni nel prossimo anno;

ricordando:

come i giovani selezionati siano chiamati a firmare un apposito contratto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tuttora inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale viene loro erogato un assegno mensile pari a 433,80 euro, equiparato fiscalmente ai redditi da lavoro;

evidenziando:

come su tale assegno gravi un versamento Irap pari all'8,5%, che nell'anno equivale a 433 euro per ciascuna posizione del servizio civile, praticamente una mensilità;

rilevando:

altresì come l'eliminazione del prelievo comporterebbe un abbassamento del costo annuale della singola posizione di servizio civile da 5902 a 5459 euro ed un corrispondente risparmio aggregato di 8.860.000 euro per il Fondo Nazionale per il Servizio Civile;

ritenendo:

che la tassazione gravante sul servizio civile nazionale equivalga comunque ad una partita di giro, posto che le minori entrate Irap verrebbero compensate da una parallela riduzione della spesa pubblica;

invita il Governo:

a porre allo studio la cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile nazionale.

G/3066/221/5 e 6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premesso che:

la legge 27 ottobre 1993, n. 422 reca provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva;

da allora numerosi ordini del giorno sono stati approvati dal Parlamento che condividono l'azione trainante che l'emittenza locale ha per le piccole e medie imprese. Una motivazione che assume particolare valore in questa fase di forti turbolenze finanziarie che impongono oltre a una politica di riduzione della spesa pubblica anche un deciso intervento di rilancio dell'economia. La nostra economia si fonda principalmente sulle PMI, che rappresentano il 70,8 per cento del PIL nazionale; le PMI hanno bisogno di TV locali forti per poter pubblicizzare i loro prodotti, fame aumentare i consumi, con conseguente incremento della produzione, dei fatturati, dell'occupazione;

nel comma 61 della legge di stabilità 2011 sono stati previsti incrementi per 45 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni per gli anni 2012 e 2013, la cui copertura è data dalla legge n. 422 del 1993;

infatti, l'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, prevedeva l'emanazione di un regolamento per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, equivalente a 270 milioni di euro;

in attesa dell'emanazione del citato regolamento,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento cosiddetto «milleproroghe» misure a favore dell'emittenza televisiva locale. In particolare:

a sostituire l'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in modo che un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, venga destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente: 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2010; 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011; 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012; 90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013;

a valutare l'opportunità di far sì che siano attribuite ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento del territorio nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante in forma di contenuti condivisi (syndacation), numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.

G/3066/222/5 e 6

VITA, ZANDA, Marco FILIPPI, MERCATALI, LEGNINI, LUSI, VIMERCATI, MORRI, CARLONI, NEROZZI, DI GIOVAN PAOLO, RUSCONI, CASSON, FERRANTE

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 3066 relativo alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

il passaggio dall'analogico al digitale terrestre ha «liberato» sei *multiplex*, ossia i pacchetti di frequenze utilizzabili per la trasmissione televisiva. I *multiplex* sono suddivisi in tre gruppi;

attraverso un bando in modalità *beauty contest*, sei frequenze verranno assegnate inesorabilmente, a costo zero, a Rai e Mediaset (con la Rai in posizione subalterna e frequenze meno appetibili);

il *beauty contest* così come definito dall'articolo 6, lettera *f*) e gli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'allegato A, Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri, alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni, la delibera 22 settembre 2010 n. 497/10CONS dell'Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze in banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

blica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 intendono implementare la disponibilità di un dividendo digitale, prevedendo che almeno cinque reti televisive nazionali a testa vengano praticamente riservate agli operatori televisivi verticalmente integrati. I punteggi, infatti, favoriscono operatori con forte presenza sul mercato nazionale e in grado di svolgere, al massimo livello qualitativo, sia il ruolo di operatori di rete sia quello di fornitori di contenuti;

per potenziare i servizi *wireless* italiani come il WiMax e la telefonia mobile (LTE) è stata prevista una nuova gara per le frequenze dello spettro elettromagnetico da destinare ai servizi della banda larga mobile. Le frequenze per le telecomunicazioni sono state recuperate attraverso la riduzione delle frequenze alle televisioni locali, ossia delle 56 esistenti, 9 frequenze sono state sottratte all'emittenza locale;

la recente gara 4G per il mercato delle telecomunicazioni ha generato un incasso superiore alle più rosee aspettative garantendo un'entrata di circa 4 miliardi di euro;

la Ue si appresta a definire entro due anni il piano di nuova assegnazione dello spettro frequenziale (2015-18) – puntando ad assegnare la banda 700 agli operatori di TLC – che comporterebbe la messa in discussione di due dei *multiplex* oggetto del *beauty contest*, i canali del blocco B, quelli per cui concorrono gli *incumbent*, ossia Mediaset, Rai e Telecom, sui canali 55 e 58;

Rai e Mediaset dispongono già della «quinta frequenza», che serve a gestire la loro attuale offerta, mentre le frequenze oggetto del *beauty contest* potrebbero essere rivendute alle società telefoniche, ricavandone proventi molto ampi;

in considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali così come avvenuto per la gara 4G;

impegna il Governo:

ad annullare la procedura di *beauty contest* per l'assegnazione dei *m-x* televisivi;

ad attivarsi presso la Commissione Europea al fine di ottenere la chiusura della procedura di infrazione attivata nei confronti dell'Italia per la regolamentazione nazionale delle frequenze televisive;

a promuovere un'asta competitiva a titolo oneroso, garantendo ai nuovi entranti la partecipazione all'asta medesima per l'assegnazione dei *mux* televisivi e a prevedere una riserva a favore di soggetti caratterizzati da forme di azionariato popolare o diffuso alla loro proprietà, al fine di incrementare il pluralismo del sistema radiotelevisivo e di dare opportunità a nuove forme di prodotto televisivo;

ad assegnare parte delle frequenze disponibili all'emittenza televisiva locale, evitando allo Stato gli esborsi per gli indennizzi previsti per la liberazione delle frequenze oggetto della gara LTE;

a rivedere, secondo criteri di efficienza, l'intera regolamentazione dell'uso delle frequenze televisive nel rispetto dei principi di valorizza-

zione economica dello spettro, di concorrenza, di neutralità tecnologica e di servizio.

G/3066/223/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato 3066, recante Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premessi che:

in tema di privatizzazioni, questo provvedimento avrebbe dovuto affrontare l'antiquata e inefficiente logica che accompagna il servizio pubblico radiotelevisivo, espletato nel nostro Paese dalla Rai, società per azioni a totale partecipazione pubblica, le cui quote appartengono per il 99,56 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze e per lo 0,44 alla Siae;

l'11 giugno 1995 un *referendum* abrogativo, con il 54,9 per cento dei sì, ha di fatto trasformato la natura stessa della Rai aprendo al possibile ingresso dei privati nel capitale sociale dell'azienda;

la Rai riceve annualmente dal canone, e quindi da tutti i cittadini utenti, 1,6 miliardi di euro, in cambio di un servizio giudicato scadente, che non può essere definito pubblico, se non nelle fonti di finanziamento;

la televisione pubblica dovrebbe essere qualcosa di diverso dall'attività televisiva commerciale, in virtù della specifica missione affidatale, eppure la concessionaria pubblica, attraverso l'alimentazione pubblicitaria, è divenuta sempre più somigliante al suo *competitor*, perdendo la propria identità ed assoggettandosi alla logica di mercato secondo cui l'audience è formata da consumatori più che da cittadini utenti;

il servizio pubblico televisivo potrebbe essere svolto dalla pluralità di soggetti presenti sul mercato, definendo obblighi di programmazione per tutte le emittenti private che garantiscano programmi di interesse pubblico nelle fasce orarie di maggior ascolto, provvedendo al finanziamento dei medesimi programmi attraverso i ricavi pubblicitari ottenuti dalla vendita degli *spot*;

un Governo di tecnici dovrebbe intervenire sul mercato, liberandolo dalle costrizioni e dalle regole ormai superate, dovrebbe assumersi la responsabilità di colpire quelle strutture politicizzate che difendono gli interessi di pochi a scapito della popolazione;

come si evince dalla relazione della Corte dei Conti di aprile 2011, le performance economicofinanziarie e patrimoniali della RAI e del Gruppo hanno registrato un notevole peggioramento: dalla perdita di 4,8

milioni di Euro del 2007, si è passati alla perdita di 37 milioni per il 2008 e di 79,9 milioni per il 2009;

la Lega Nord chiede da anni che si intervenga sulla Rai e sull'abolizione del canone, che si vigili sulla trasparenza delle assunzioni, sulla qualità del servizio offerto, sugli sprechi interni all'azienda, sui compensi spropositati degli artisti e sugli stipendi smodati dei dirigenti;

non è pensabile che la Rai continui ad operare in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, eppure continui a chiedere soldi ai cittadini, fingendo di svolgere un servizio pubblico;

impegna il Governo:

a promuovere, ogni azione necessaria, anche di carattere normativo, finalizzata a consentire la dismissione delle quote di partecipazione dello Stato dalla Rai anche prevedendo delle offerte pubbliche di vendita, destinando i proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e finanziando il servizio pubblico, reso da tutte le mittenti televisive private attraverso gli opportuni accordi di programma, con la vendita degli spot pubblicitari.

G/3066/224/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 40 del decreto-legge in esame sotto il titolo di «riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese» dispone che il lavoratore immigrato in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa; la disposizione citata configura una sorta di provvisorio silenzio assenso rispetto alla domanda di permesso di soggiorno che collide con altre disposizioni del nostro ordinamento in materia e consente di fatto ad un lavoratore straniero in posizione irregolare di poter prestare la propria opera lavorativa; considerato che:

le disposizioni citate rappresentano un forte incentivo al lavoro nero per gli immigrati, proprio in una fase di crisi economica che suggerirebbe politiche di segno opposto; tutte le previsioni macroeconomiche degli istituti ed organismi accreditati prevedono l'ingresso dell'Italia nei prossimi mesi in una situazione di vera e propria recessione; la stessa Confindustria stima che nei prossimi mesi si determineranno esuberanti per oltre 800 mila lavoratori nel nostro Paese, sicché apparirebbe più razionale disincentivare l'arrivo di nuova manodopera dall'estero;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte a contenere l'arrivo di nuova manodopera immigrata nel nostro Paese, anche sospendendo l'adozione dei decreti che determinano i flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari.

G/3066/225/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca anche misure a favore delle piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica che sta vivendo l'intero Paese e che sta decretando la cessazione dell'attività di molte piccole realtà imprenditoriali; le emittenti televisive locali, che impiegano oltre 20.000 addetti, hanno ceduto le proprie frequenze a favore degli operatori dei servizi mobili in larga banda ma le compensazioni di natura economica previste dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 220 (legge di stabilità 2011) risultano insufficienti; la legge 13 dicembre 2010 n. e soprattutto non proporzionate agli incassi della gara di cui alla stessa legge; il comma 13-bis dell'articolo 1 della medesima legge affronta il tema di contenzioso giurisdizionale derivante dalla gara per la banda larga e della tempistica di acquisizione dei proventi, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del TAR del Lazio i giudizi sulla gara e sulle procedure e inoltre, nel suddetto comma viene escluso che l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di liberazione delle frequenze possa comportare la reintegrazione in forma specifica, andando contro ogni basilare norma del diritto che prevede che all'annullamento di un atto corrisponda il ripristino della situazione preesistente; per di più, viene disposto che l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avvenga solo per equivalente e questo, nei fatti, priverebbe le emittenti televisive locali dalla possibilità di accedere ad altre frequenze eventualmente disponibili come indennizzo, privando così l'intero Paese del ruolo fondamentale che le emittenti televisive locali svolgono per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale; viene anche previsto che la tutela cautelare sia limitata al pagamento di una provvisoria, senza specificare alcun criterio direttivo, per cui anche un'emittente che prima del procedimento di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze avesse un largo bacino di utenza e offrisse quindi un servizio pubblico gratuito al territorio, potrebbe avere diritto ad una provvisoria minima, che ne decreterebbe l'inevitabile fine dell'attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire congrue misure di natura compensativa a favore delle emittenti locali per la cessione delle risorse frequenziali.

G/3066/226/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 40, comma 8, del decreto-legge contiene norme di semplificazione per lo smaltimento dei rifiuti speciali degli estetisti, parrucchieri e acconciatori;

il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, ha il nobile obiettivo di assicurare il controllo e la repressione delle attività illecite connesse con il ciclo di gestione e dello smaltimento dei rifiuti;

tuttavia tale decreto ha creato difficoltà e preoccupazione tra gli operatori del settore sia per la previsione di costi eccessivi che penalizzerebbero soprattutto le piccole e medie imprese che costituiscono la maggioranza degli operatori interessati, sia per la rilevante confusione interpretativa, aggravata dal fatto che la violazione degli obblighi e delle prescrizioni è sanzionata oltre che civilmente anche penalmente;

a seguito di ripetute proroghe che dimostrano le difficoltà dell'applicazione del sistema, il SISTRI entra in vigore per la maggior parte degli operatori il prossimo 9 febbraio, ma il Governo non ha ancora attuato le intese interministeriali e la concertazione con le imprese ai fini della semplificazione e la verifica tecnica delle componenti *software* e *hardware*, come previsto dall'articolo 6, commi 2, 3 e 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

impegna il Governo

a rivedere al più presto la normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), attuando una semplificazione radicale del sistema, con esclusione dei rifiuti che non presentino criticità ambientali e dei soggetti che movimentano contenute quantità di rifiuti, an-

che in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G/3066/227/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per la crescita del Paese ma nessun tipo di intervento è previsto per opere modernizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, che porterebbero invece a ritorni rapidi in termini di spinte verso la crescita del Paese; il settore mobile è chiamato ad operare in un regime di forte competizione con ricadute sull'abbattimento progressivo dei prezzi a favore dei consumatori e di altri comparti produttivi, e deve fronteggiare il continuo sviluppo tecnologico di reti e servizi con investimenti elevatissimi in infrastrutture e frequenze; per consentire di proseguire questo virtuoso sviluppo che garantisce all'Italia una dotazione di reti di comunicazione all'avanguardia nel mondo e che ha significative ricadute sull'intero sistema produttivo italiano e sui consumatori, le proposte si concentrano su misure rivolte in particolare al sostegno degli investimenti in infrastrutture mobili volte all'offerta e diffusione di servizi a larga banda;

si avverte sempre di più la necessità di un'unica rete in fibra ottica che colleghi l'intero Paese, a partire dalle grandi città e dai distretti industriali, dove l'esigenza è più impellente e l'intervento risulta economicamente più sostenibile; per contribuire allo sviluppo di una rete in fibra ottica sul territorio nazionale con caratteristiche di apertura e neutralità, sembra opportuno procedere alla costituzione di una Società Veicolo a capitale misto, pubblico e privato, per la realizzazione delle infrastrutture passive (opere civili di posa, cavi in fibra spenta, cablaggi verticali negli edifici e locali per la terminazione delle fibre ottiche), necessarie allo sviluppo; la creazione di una Società della rete con la missione di costruire un'unica rete per il Paese, aperta a tutti gli operatori in condizioni di parità che potranno così competere sui servizi, appare per l'Italia la soluzione ottimale nel bilanciamento tra remunerazione dell'investimento, concorrenza ed efficienza tecnologica di lungo periodo; una partecipazione di capitale misto, pubblico e privato, potrebbe assicurare la disponibilità di risorse adeguate, con il coinvolgimento attivo al progetto da parte di tutti gli interessati e meccanismi di *governance* che garantiscano accesso e parità di trattamento, offrendo le condizioni ideali per garantire l'efficacia dell'iniziativa; questo procedimento dovrebbe essere accompagnato dalla previsione di un piano di migrazione completa dall'attuale

rete in rame al fine di garantire una sostenibilità del progetto ed evitare un aumento dei prezzi ai clienti finali,

impegna il Governo

al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, a promuovere ogni azione necessaria, anche di carattere normativo, finalizzata a realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, secondo quanto esposto nelle premesse.

G/3066/228/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure adottate volte ad un generalizzato aumento della pressione fiscale che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità;

considerato che i numerosi sussidi statali erogati alle imprese si rivelano spesso inefficaci quando non inutili come segnalato da recenti indagini di Banca d'Italia e Corte dei Conti che evidenziano come molte aziende italiane hanno incassato nel tempo miliardi di euro pubblici senza produrre né crescita, né occupazione, salvo pochi casi di eccellenza con l'unica conseguenza di alimentare un sistema economico sussidiato dai contribuenti senza alcuna ricaduta positiva in termini di produttività e innovazione,

impegna il Governo:

ad avviare con urgenza una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di operare una razionalizzazione che consenta significativi risparmi di spesa.

G/3066/229/5 e 6

DELLA MONICA, MARCO FILIPPI, LI GOTTI, D'ALIA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali: la soppressione delle norme introdotte nel decreto-legge 98 del 2011 sull'innalzamento delle soglie relative alle procedure di evidenza pubblica in materia di appalti;

G/3066/230/5 e 6

DELLA MONICA, D'ALIA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, SERRA

Il Senato,

premessi che:

le disfunzioni del sistema giustizia rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo del Paese ed un pesante costo per i cittadini, le famiglie e le imprese. Il buon funzionamento della giustizia è una condizione imprescindibile per lo sviluppo economico italiano, perché è elemento di garanzia della sua competitività e della capacità di attrarre investimenti internazionali;

il decreto-legge in conversione si è reso necessario a causa delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali e dalla perdurante e strutturale debolezza del Paese;

in una tale situazione è necessario predisporre tutti quei provvedimenti finalizzati al recupero di risorse pubbliche e alla riduzione dei costi

e allo stesso tempo indirizzate alla trasparenza . dell'attività amministrativa e giudiziaria, nonché alla necessaria tutela della concorrenza,

impegna il Governo,

ad intraprendere, entro brevi termini, quelle misure utili a tali fini quali il divieto di accordo bonario e il divieto di arbitrato per i contratti relativi a concessioni ed appalti pubblici di opere servizi e forniture;

G/3066/231/5 e 6

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066

premessi che:

l'aumento delle accise sugli oli minerali disposto con l'articolo 15 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 potrebbe generare uno squilibrio nei differenziali dei prezzi dei carburanti nelle aree di confine, specificamente nella Regione Friuli Venezia Giulia;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere norme volte a contrastare l'evasione dei consumi e a recuperare il 38 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 38 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione.

G/3066/232/5 e 6 (testo 2)

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n.3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premessi che:

l'articolo 42 comma 8 prevede importanti misure volte a estendere al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di finanza di progetto già prevista nella legge di stabilità per il 2012;

trattasi pertanto di rilevante disposizione volta a rilanciare l'economia del Paese mediante previsioni finalizzate a favorire interventi infrastrutturali nell'ambito dei quali vanno ricompresi le iniziative dirette allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, in quanto idonei a colmare il gap del nostro Paese rispetto alle esigenze comunitarie;

infatti lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, può consentire nell'immediato di realizzare investimenti di sviluppo, garantendo una produzione aggiuntiva di idrocarburi nei prossimi 20 anni. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare ogni più adeguato intervento applicativo al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, le quali garantiscono maggiori entrate per l'erario, prevedendo altresì termini e modalità di destinazione di una quota da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.

G/3066/232/5 e 6

LATRONICO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n.3066 di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici,

premesso che:

l'articolo 42 comma 8 prevede importanti misure volte a estendere al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l'applicazione della norma in materia di finanza di progetto già prevista nella legge di stabilità per il 2012;

trattasi pertanto di rilevante disposizione volta a rilanciare l'economia del paese mediante previsioni finalizzate a favorire interventi infrastrutturali nell'ambito dei quali vanno ricompresi le iniziative dirette allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, in quanto idonei a colmare il gap del nostro paese rispetto alle esigenze comunitarie;

infatti lo sviluppo di risorse nazionali di petrolio e gas naturale, strategico per l'approvvigionamento energetico del Paese, può consentire

nell'immediato di realizzare investimenti di sviluppo, garantendo una produzione aggiunti va di idrocarburi nei prossimi 20 anni. Attraverso ulteriori ricerche sono altamente probabili altre scoperte dello stesso ordine di grandezza.

impegna il Governo

ad adottare ogni più adeguato intervento applicativo al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi, le quali garantiscono maggiori entrate per l'erario, prevedendo altresì termini e modalità di destinazione di una quota, non inferiore al 50 per cento delle citate maggiori entrate, da destinare allo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi.

G/3066/233/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premesso che:

il decreto-legge in esame al comma 19, articolo 21, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, precedentemente facenti capo alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua; il medesimo comma 19 dell'articolo 21 dispone che le funzioni attinenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici da trasferire all'Autorità saranno individuate con decreto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto «decreto Sviluppo») prevede, al comma 24 dell'articolo 10 che agli oneri derivanti dal funzionamento della soppressa Agenzia si provvede mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 per cento

del valore complessivo del mercato di competenza. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;

appare opportuno prevedere esplicitamente che non solo le funzioni ma anche il sopra citato meccanismo di finanziamento dell'attività di regolazione e controllo – dei servizi idrici siano trasferiti dalla soppressa Agenzia all'Autorità, al fine sia di garantire la necessaria copertura finanziaria degli oneri di funzionamento delle nuove attribuzioni sia di evitare che nell'ambito dei diversi settori regolati (energia elettrica, gas naturale e servizi idrici) si verifichi un improprio trasferimento di risorse fra settori diversi,

impegna il Governo

a far sì che nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, articolo 21 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sia garantito all'Autorità oltre al trasferimento delle funzioni, anche il meccanismo di finanziamento degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa attribuiti, come già definito dal comma 24 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

G/3066/234/5 e 6

GALIOTO, D'ALIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,

premessi che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha una dotazione complessiva di personale fissata per legge in centottanta unità e che la distribuzione di dette risorse risulta altresì vincolata per legge in 120 unità con contratto a tempo indeterminato e 60 con contratto a tempo determinato;

a seguito di numerosi interventi legislativi a partire dal 2003, ad invarianza di personale, sono stati aggiornati ed aumentati i compiti e le funzioni dell'AEEG ed, in particolare, tra i più rilevanti;

l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'AEEG il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);

l'articolo 11, comma 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80 che estende, con provvedimento dell'AEEG, le condizioni tariffarie previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, alle forniture di energia elettrica per le produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, situati nel territorio della regione Sardegna;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'AEEG di funzioni sostitutive del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE);

la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 165, lettera f-ter) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'AEEG il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;

l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni, che attribuisce all'AEEG il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (6,5 punti percentuali dell'IRES) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che affida all'AEEG, in particolare, compiti in tema di aggiornamento della componente C.E.C, del provvedimento Cip 6/92, di realizzazione di misure di Virtual Power Plants per la regione Sardegna e di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92;

il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 in materia di energia nucleare, che assegna all'AEEG il compito di determinare e di aggiornare le tariffe per il conferimento e lo stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 («Decreto Stoccaggi») che, in particolare, impone di provvedere all'introduzione ed implementazione del bilanciamento di merito economico nel settore gas;

le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (recanti rispettivamente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e i regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE) – provvedimenti comunitari che compongono il cosiddetto Terzo Pacchetto Energia – che attribuiscono alle autorità nazionali di regolamentazione dei settori energetici numerosi compiti aggiuntivi e importanti nuove responsabilità. In particolare, sanciscono espressamente che gli Stati membri «(...) per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione provvedono in particolare affinché: l'auto-

rità di regolamentazione (...) disponga di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività»;

l'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, nel dare l'avvio al processo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha delegato il Governo a prevedere che l'AEEG disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che attribuisce all'AEEG ulteriori compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che ha recepito le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, attribuendo nuovi compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza prevederne l'adeguamento della pianta organica;

l'articolo 21 del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 (AS3066), assegna all'AEEG nuove funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;

considerato che si rende necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'AEEG tale da garantire – nell'interesse dei consumatori – il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e di garanzia dei mercati di riferimento ad essa affidate;

considerato che l'AEEG si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni, e che il numero complessivo delle risorse previste per legge non è stato più adeguato dal 2004 e, quindi, appare sottodimensionato rispetto ai compiti istituzionali ad essa via via affidati nel tempo,

impegna il Governo

senza nuovi e maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore, della tutela e della crescita efficiente dei settori di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e di controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, attraverso una rideterminazione degli organici in ruolo sino a cinquanta unità, di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni.

G/3066/235/5 e 6

VICARI

Il Senato,

premessso che:

il decreto-legge in esame al comma 19, articolo 21, attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, precedentemente facenti capo alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e al vigilanza in materia di acqua;

il medesimo comma 1'9 dell'articolo 21 dispone che le funzioni attinenti la regolazione ed il controllo dei servizi idrici da trasferire all'Autorità saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

la legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (cosiddetto «decreto Sviluppo») prevede, al comma 24 dell'articolo 10 che agli oneri derivanti dal funzionamento della soppressa Agenzia si provvede mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore del decreto, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia;

appare opportuno prevedere esplicitamente che non solo le funzioni ma anche il sopra citato meccanismo di finanziamento dell'attività di regolazione e controllo – dei servizi idrici siano trasferiti dalla soppressa Agenzia all'Autorità, al fine sia di garantire la necessaria copertura finanziaria degli oneri di funzionamento delle nuove attribuzioni sia di evitare che nell'ambito dei diversi settori regolati (energia elettrica, gas naturale e servizi idrici) si verifichi un improprio trasferimento di risorse fra settori diversi;

impegna il Governo

a far sì che nell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, articolo 21 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, sia garantito all'Autorità oltre al trasferimento delle funzioni, anche il meccanismo di finanziamento degli

oneri derivanti dall'esercizio dei compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa attribuiti, come già definito dal comma 24 dell'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

G/3066/236/5 e 6

VICARI

Il Senato,

premessò che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) ha una dotazione complessiva di personale fissata per legge in centottanta unità e che la distribuzione di dette risorse risulta altresì vincolata per legge in 120 unità con contratto a tempo indeterminato e 60 con contratto a tempo indeterminato;

a seguito di numerosi interventi legislativi, ad invarianza di personale, sono stati aggiornati ed aumentati i compiti e le funzioni dell'AEEG ed, in particolare, tra i più rilevanti;

l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 e il decreto interministeriale 28 dicembre 2007, che ha attribuito all'AEEG il compito di definire tariffe elettriche agevolate in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati (tariffa sociale);

l'articolo 11, comma 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80 che estende, con provvedimento dell'AEEG, le condizioni tariffarie previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, alle forniture di energia elettrica per le produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo clorosoda, situati nel territorio della regione Sardegna;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007 in materia di ricerca di sistema nel settore elettrico con riguardo, segnatamente, all'attribuzione all'AEEG di funzioni sostitutive del Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (CERSE);

la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 165, lettera f-ter) che, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE, ha attribuito all'AEEG il compito di svolgere anche una funzione paragiurisdizionale per la risoluzione delle controversie tra produttori di energia e gestori di rete, mediante decisioni vincolanti tra le parti;

l'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni, che attribuisce all'AEEG il compito di vigilare sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta (6,5 punti percentuali dell'IRES) introdotta dai commi 16 e 17 dello stesso articolo;

la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, che affida all'AEEG, in particolare, compiti in tema di aggiornamento della componente C.E.C, del provvedimento Cip 6192, di realizzazione di misure di *Virtual Power Plants* per la regione Sardegna e di risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6192;

il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 in materia di energia nucleare, che assegna all'AEEG il compito di determinare e di aggiornare le tariffe per il conferimento e lo stoccaggio del combustibile nucleare e dei rifiuti radioattivi;

il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 («Decreto Stoccaggi») che, in particolare, impone di provvedere all'introduzione ed implementazione del bilanciamento di merito economico nel settore gas;

le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (recanti rispettivamente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e norme comuni per il mercato interno del gas naturale) e i regolamenti 713/2009 (CE), 714/2009 (CE) e 715/2009 (CE) – provvedimenti comunitari che compongono il cosiddetto Terzo Pacchetto Energia – che attribuiscono alle autorità nazionali di regolamentazione dei settori energetici numerosi compiti aggiuntivi e importanti nuove responsabilità. In particolare, sanciscono espressamente che gli Stati membri «(...) per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione provvedono in particolare affinché: l'autorità di regolamentazione (...) disponga di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività»;

l'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, nel dare l'avvio al processo di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, ha delegato il Governo a prevedere che l'AEEG disponga di risorse finanziarie idonee allo svolgimento delle proprie attività, attraverso il sistema di totale autofinanziamento previsto dall'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che attribuisce all'AEEG ulteriori compiti in materia di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, che ha recepito le direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, attribuendo nuovi compiti e funzioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, senza prevederne l'adeguamento della pianta organica;

l'articolo 21 del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011 (AC 4829), assegna all'AEEG nuove funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;

considerato che si rende necessaria una ridefinizione dell'organico funzionale dell'AEEG tale da garantire – nell'interesse dei consumatori – il pieno assolvimento delle nuove funzioni anche di controllo e di garanzia dei mercati di riferimento ad essa affidate;

considerato che l'AEEG si avvale di personale a tempo determinato e indeterminato sulla base dell'articolo 2 della legge 14 novembre

1995, n. 481 e successive modificazioni, e che il numero complessivo delle risorse previste per legge non è stato più adeguato dal 2004 e, quindi, appare sottodimensionato rispetto ai compiti istituzionali ad essa via via affidati nel tempo;

impegna il Governo:

senza nuovi e maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, a prevedere apposite misure che, nell'interesse del consumatore, della tutela e della crescita efficiente dei settori di riferimento, garantiscano il pieno assolvimento dei compiti anche di garanzia e di controllo affidati via via da leggi dello Stato all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, attraverso una rideterminazione degli organici in ruolo sino a cinquanta unità, di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni.

G/3066/237/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premesso che,

La grave difficoltà nella quale si ritrovano numerosi enti locali in ragione della difficile situazione economica dovuta alla crisi internazionale, ha notevolmente ridotto le risorse a disposizione, sia economiche che umane, determinando la conseguente riduzione del livello dei servizi in favore dei cittadini:

La difficoltà economica si associa negli enti locali anche alla complessità dovuta al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, sia per la oggettiva complessità economico-finanziaria, sia per il fatto che la modalità con la quale si chiede agli enti periferici di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica non appare chiara e basata su equi principi;

La complicazione evidenziata dagli enti nel riuscire a sostenere questo tipo di vincoli, oltre a rallentare il pagamento da parte degli enti stessi verso le aziende che realizzano le opere pubbliche, impedisce anche agli enti medesimi di poter investire ulteriori risorse per la realizzazione di nuove opere;

L'eventuale sfioramento da parte degli enti dei vincoli imposti dal Patto rappresenta per i comuni determinerebbe per questi ultimi una serie di sanzioni estremamente gravose e che riducono ulteriormente le già strette leve sulle quali gli enti possono agire, rendendo di fatto impossibile la erogazione della maggior parte dei servizi alla cittadinanza;

Tra le maggiori e le indifferibili spese che oggi i comuni sostengono, vi rientrano, vista l'importanza, quelle relative alle attività legate

al sociale e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e quelle relative alla realizzazione di opere legate alle energie rinnovabili le quali rappresentano per l'ente una modalità di investimento orientata alla sostenibilità ambientale coniugata alla necessità di realizzare opere pubblicamente utili e necessarie;

impegna il Governo:

A considerare la necessità di escludere per il 2012 le spese in conto capitale sostenute dai comuni e rientranti nel computo dei vincoli imposti in termini di Patto di Stabilità per le risorse impiegate dai comuni stessi a favore delle attività di carattere sociale, per la realizzazione di lavori per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per l'utilizzo e la realizzazione di opere e sistemi tecnologici basati sulle energie rinnovabili.

G/3066/238/5 e 6

BAIO, BALDASSARRI, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201, considerata la gravissima crisi economica e finanziaria in atto nel nostro Paese, che ora mostra tutta la sua entità e profondità ed aggredisce come non mai l'entità complessiva della finanza pubblica e costringe a modificarne strutturalmente la composizione e la sua destinazione;

rilevata in modo particolare che la fisionomia dello stato sociale, come è andata delineandosi nel tempo, sta subendo e subirà ancor di più importanti rivisitazioni sia sotto il profilo dell'approccio al tema dei servizi, sia a quello della loro natura;

da tempo è aperto il dibattito sul sistema di *welfare* che dovrebbe sempre di più spostare il suo baricentro dall'intervento pubblico a quello di una maggiore presenza della società che con risorse proprie o con risorse pubbliche dirette (contributi, strutture, ecc.) o indirette (agevolazioni fiscali) affronta il tema dei servizi in chiave di *welfare society* e non più solo o soprattutto *state*;

con la legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000 e con la successiva legislazione regionale il nostro sistema è andato strutturandosi nella forma del «servizio pubblico oggettivo», costituito e partecipato da soggetti pubblici e privati soprattutto del cosiddetto Terzo settore, che agisce senza scopi di lucro per finalità di solidarietà sociale;

l'emergenza economica e finanziaria coinvolge anche le autonomie locali e, tra queste, in primo luogo i comuni che costituzionalmente sono tenuti a organizzare i servizi e ad erogare le prestazioni sociali;

nel tempo la domanda di interventi è andata crescendo e ha richiesto la dislocazione di ingenti risorse sui capitoli della spesa corrente;

le risorse sono però diventate sempre più scarse, mentre i bisogni, complice anche la crisi, sono, se possibile, aumentati;

a fronte di risorse decrescenti, inevitabilmente la selezione dei bisogni dovrà essere rigorosa, impregiudicata la soddisfazione delle esigenze che attengono ai beni primari (come la vita, la salute), è evidente che la dimensione dell'area dei servizi e degli interventi dovrà essere ripensata e ridimensionata e con essi anche la platea degli utenti;

eppure anche così le risorse non sono e non saranno sufficienti, occorre perciò potenziare le risorse a favore della rete dei soggetti del Terzo settore che già oggi operano all'interno del servizio pubblico oggettivo;

sebbene vi sia una serie consistente di misure fiscali di favore per questi soggetti e che lo strumento del 5 per mille destinato attraverso le dichiarazioni dei redditi a soggetti qualificati del Terzo settore rappresenti una forma concreta di sussidiarietà orizzontale con la destinazione diretta di un'aliquota delle risorse fiscali, è bene sottolineare che l'eccezionalità del momento e il mutamento strutturale della finanza pubblica richiedono interventi aggiuntivi, ovvero il potenziamento di taluni già esistenti;

ci si riferisce al regime dei contributi erogati dai privati agli organismi del Terzo settore e fiscalmente detraibili;

l'attuale normativa fiscale (articolo 15, comma 1, lettera *i-bis*) del TUIR) consente erogazioni a questi soggetti detraibili nella misura del 19% di importi non superiori a 2.065,83 e, se si tratta di associazioni di promozione sociale, a 1.291,14 e per società di mutuo soccorso, a 1.500,00 per associazioni sportive dilettantistiche;

invece l'articolo 15 (ex articolo 13-*bis*), comma 1-*bis*, del TUIR, introdotto dall'articolo 5 della Legge 2 gennaio 1997, n. 21, riconosce ai contribuenti che intendono concorrere al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, per importi compresi tra un minimo di €. 51,65 e un massimo di €. 103.291,38;

impegna il Governo

a modificare il regime delle detrazioni fiscali in favore dei soggetti del Terzo settore applicando ad essi importi detraibili più elevati, mutando la normativa attualmente in vigore per i partiti politici, ferma restando la tracciabilità dei versamenti come prevista dall'articolo 15, comma 1 del TUIR.

G/3066/239/5 e 6

BRUNO, BAIO, DIGILIO, RUSSO, MOLINARI, MILANA

Il Senato,

premessi che:

l'obiettivo del superamento di una fase economica caratterizzata da modesti tassi di crescita e le esigenze di risanamento dei conti pubblici impongono ai cittadini e alle imprese importanti sacrifici;

la legge vigente e le circolari interpretative già prevedono per alcuni di tali immobili il pagamento di imposte dedicate ed ogni eventuale abuso va prontamente perseguito e sanzionato;

è assolutamente demagogico pensare che per fronteggiare e superare tale grave crisi economica e finanziaria basti intervenire semplicemente tassando tutti gli immobili di enti o organizzazioni *non profit* laiche e religiose, sia della chiesa Cattolica, sia delle altre diverse confessioni religiose;

è evidente che chi sostiene tali tesi vuole esclusivamente e strumentalmente, riaprire una sterile polemica tra laici e cattolici;

non si tratta di apprezzare la funzione sociale svolta da tali soggetti e nemmeno sottolineare il grande valore aggiunto all'economia di alcuni territori che fruiscono di ingenti vantaggi collegati al turismo religioso e culturale;

la crisi economica è figlia di un evidente disagio morale in cui versa l'Occidente e l'Europa e affonda le sue radici in modelli culturali e valoriali ispirati quasi esclusivamente alla società consumistica dell'usa e getta e al perseguimento di un profitto;

tali modelli sono fortemente sostenuti da un ingente schieramento comunicativo e propagandistico capace di orientare significativamente le maggiori agenzie formative;

in parallelo ai modelli consumistici prevalenti, vive e si muove nello stesso Occidente, spesso relegata in nuovi percorsi catacombali, una società del *no profit*, della gratuità, del volontariato e del bene comune;

solo il riaffermarsi e il consolidarsi di questi modelli sociali e culturali, ancorati moralmente e dei quali si fanno sempre più spesso interpreti le nuove generazioni, può arrestare il lento declino della nostra società;

impegna il Governo

ad attivare le necessarie iniziative per evitare, o comunque ridurre al minimo, ogni possibile forma di tassazione della solidarietà con particolare riguardo a quanto previsto per gli immobili a vocazione solidaristica e non commerciale di enti privati e degli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, così come esplicitato dalla circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2009, dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo n. 504/92 e dal comma 2-*bis*

dell'articolo 7, decreto legislativo n. 203/2005, come riformulato dall'articolo 39 del decreto legislativo n. 233/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006.

G/3066/240/5 e 6

GIAMBRONE

Il Senato,

premesso che:

la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) rispettivamente con il comma 558 dell'articolo unico e con i commi 550 e 551 dell'articolo 2, e con il comma 90 dell'articolo 3 hanno disciplinato e autorizzato la cosiddetta stabilizzazione dei soggetti in possesso dei prescritti requisiti;

in molti Comuni i processi delle stabilizzazioni autorizzati e disciplinati dalle suindicate normative, attivati negli anni 2007, 2008 e 2009, non sono stati – ad oggi – ultimati;

in molti Comuni sono in corso di definizione anche i processi di stabilizzazione in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 1999/170/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.»;

i bilanci di previsione 2011-2013 di diversi enti locali sono stati approvati autorizzando i relativi stanziamenti di spesa per finanziare le superiori stabilizzazioni anche per l'anno 2011 e seguenti;

rilevato che:

in diversi comuni i suindicati percorsi di stabilizzazione sono stati sospesi – dalle funzioni dirigenziali – a seguito del clima di incertezza della normativa dovuta dall'entrata in vigore del comma 9 dell'articolo 20 del decreto legislativo 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 che integra il comma 7 dell'articolo 76 del decreto legislativo 112/2008, inserendo quanto segue: «Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.»;

tale sospensione ha determinato, tra l'altro, una riduzione dei servizi educativi: asili nido e scuole materne;

rilevato altresì che sono stati opposti dai soggetti interessati dai processi di stabilizzazione in argomento i relativi ricorsi nei confronti dei comuni che hanno sospeso tali stabilizzazioni;

considerato inoltre che:

con l'entrata in vigore delle suindicate integrazioni, l'articolo 76, commi 4 e 7 – recanti spese di personale degli enti locali e delle Camere di Commercio – del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, si dispone:

«4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

7. È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. (Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari.»

per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turn-over* che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera *b*), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

il suindicato comma 4 nel disporre il divieto – in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente – di procedere a nuove assunzioni utilizza la seguente elencazione: assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto,

il suindicato comma 7 nel disporre il divieto – in funzione della percentuale dell'incidenza del costo delle spese di personale sulle spese correnti – di procedere a nuove assunzioni, «lo circoscrive» alla seguente elencazione: assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

risulta evidente che il divieto ad assumere di cui al citato comma 7 non è, e non poteva essere esteso ai processi di stabilizzazione in atto, che non sono semplici nuove assunzioni: essendo disciplinati e autorizzati in modo specifico dalle norme nazionali richiamate in premessa, e conseguentemente se attivati devono essere completamente definiti dall'ente locale.

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari per puntualizzare che il divieto di cui al vigente comma 7 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 non è esteso ai processi di stabilizzazione in atto.

G/3066/241/5 e 6

VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato,

premessi che:

il ritardo dei pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni è un problema di crescente rilevanza, sia per le importanti conseguenze sulle stesse imprese e, più in generale, sull'economia nazionale, sia per gli effetti di distorsione della concorrenza che genera sul mercato;

diverse indagini hanno rilevato che i tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni italiane sono di gran lunga superiori a quelli delle altre amministrazioni europee. E, con la crisi che ha interessato l'intero sistema finanziario ed economico mondiale sin dalla fine del 2007, il problema del ritardo dei pagamenti si è accentuato, dando luogo ad un costante e progressivo peggioramento, con conseguenze sempre più gravi per le imprese. In particolare, è stato evidenziato come la maggiore difficoltà nel riscuotere i crediti verso le pubbliche amministrazioni colpisca soprattutto le imprese più piccole che, per di più, si trovano a dover pagare maggiori costi bancari di rifinanziamento;

il problema dei ritardi di pagamento, inoltre, rappresenta una forma di distorsione della concorrenza. Infatti, i ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni possono distorcere l'allocazione delle risorse tra i diversi settori economici, per esempio a discapito dei settori che, come quello sanitario, sono più fortemente caratterizzati con l'acquirente pubblico. Inoltre, il rischio del mancato rispetto dei pagamenti può determinare un effetto dissuasivo alla partecipazione alle gare da parte delle categorie di imprese che non possono sopportare tale rischio;

semberebbe che la preoccupante situazione italiana non sia eziologicamente correlata ad una deficienza di strumenti normativi idonei a tutelare il creditore della P.A., quanto, piuttosto, ad un'aberrazione di tipo culturale, che si concreta, dal punto di vista del creditore, nella rassegnazione ad un'attesa di pagamento abnorme ed in giustificata, e, da quello del debitore, nel postulare il pagamento tardivo come prassi oramai invecchiata nel sistema delle commesse pubbliche e private;

nella lotta ai ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni un ruolo di crescente importanza è svolto dall'ordinamento europeo. Le nuove norme introdotte con la direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, in relazione ai ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, si sostanziano in un rafforzamento di tutele già operanti nell'ordinamento nazionale;

in attesa, pertanto, di disposizioni indirizzate verso il rafforzamento, sul piano tecnico-normativo, degli strumenti di contrasto al ritardo nei pagamenti,

impegna il Governo

a prevedere che i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le *onlus*, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possano richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e procedere ad operazioni di anticipazione del credito vantato con un istituto di credito nella forma del *'pro solvendo*».

G/3066/242/5 e 6

BAIO, BALDASSARRI

Il Senato,

in sede di esame del decreto 6 dicembre 2011, n. 201, considerata la gravissima crisi economica e finanziaria in atto nel nostro Paese, che ora mostra tutta la sua entità e profondità ed aggredisce come non mai. L'entità complessiva della finanza pubblica e costringe a modificarne strutturalmente la composizione e la sua destinazione;

rilevato, in modo particolare, che la fisionomia dello Stato Sociale, come è andata delineandosi nel tempo, sta subendo e subirà ancor di più importanti rivisitazioni sia sotto il profilo dell'approccio al tema dei servizi, sia a quello della loro natura;

da tempo è aperto il dibattito sul sistema di welfare, che dovrebbe sempre di più spostare il suo baricentro dall'intervento pubblico a quello di maggiore presenza della società che, con risorse proprie o con risorse pubbliche dirette (contributi, strutture, ecc.) o indirette (agevolazioni fiscali), affronta il tema dei servizi in chiave di *welfare society* e non più solo o soprattutto *state*;

con la legge quadro sui servizi sociali n. 328 del 2000 e con la successiva legislazione regionale, il nostro sistema è andato strutturandosi nella forma del «servizio pubblico oggettivo», costituito e partecipato da soggetti pubblici e privati soprattutto del cosiddetto Terzo settore, che agisce senza scopi di lucro per finalità di solidarietà sociale;

l'emergenza economica e finanziaria coinvolge anche le autonomie locali e, tra queste, in primo luogo i comuni che costituzionalmente sono tenuti a organizzare i servizi e ad erogare le prestazioni sociali;

nel tempo la domanda di interventi è andata crescendo e ha richiesto la dislocazione di ingenti risorse sui capitoli della spesa corrente;

le risorse sono però diventate sempre più scarse, mentre i bisogni, complice anche la crisi, sono aumentati;

a fronte di risorse decrescenti, inevitabilmente la selezione dei bisogni dovrà essere rigorosa e, impregiudicata la soddisfazione delle esigenze che attengono ai beni primari (come la vita, la salute), è evidente che la dimensione dell'area dei servizi e degli interventi dovrà essere ripensata e ridimensionata, e con essi anche la platea degli utenti;

eppure anche così le risorse non sono e non saranno sufficienti e occorre, perciò, potenziare le risorse a favore della rete dei soggetti del Terzo settore, che già oggi operano all'interno del servizio pubblico oggettivo;

sebbene vi sia una serie consistente di misure fiscali di favore per questi soggetti e lo strumento del 5 per mille destinato attraverso le dichiarazioni dei redditi a soggetti qualificati del Terzo settore rappresenti una forma concreta di sussidiarietà orizzontale con la destinazione diretta di un'aliquota delle risorse fiscali, l'eccezionalità del momento e il mutamento strutturale della finanza pubblica richiedono interventi aggiuntivi, ovvero il potenziamento di taluni già esistenti;

nel senso di cui sopra si fa riferimento al regime dei contributi erogati dai privati agli organismi del Terzo settore e fiscalmente detraibili;

l'attuale normativa fiscale (articolo 15, comma 1, lettere *i-bis* e *i-ter* del D.P.R. n. 917/1986 recante il Testo Unico delle imposte sui redditi) consente erogazioni a questi soggetti detraibili nella misura del 19% di importi non superiori a 2.065,83 e, se si tratta di associazioni di promozione sociale, a 1.291,14 e per società di mutuo soccorso, a 1.500,00 per associazioni sportive dilettantistiche;

invece l'articolo 15 (ex articolo 13-*bis*), comma 1-*bis*, del predetto testo unico, introdotto dall'articolo 5 della Legge 2 gennaio 1997, n. 21, riconosce ai contribuenti che intendono concorrere al finanziamento dei partiti e movimenti politici, una detrazione, ai fini IRPEF, pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, per importi compresi tra un minimo di e 51,65 e un: massimo di e 103.291,38;

impegna il Governo

a modificare il regime delle detrazioni fiscali in favore dei soggetti del Terzo settore applicando ad essi importi detraibili più elevati, mutuando la normativa attualmente in vigore per i partiti politici, ferma restando la tracciabilità dei versamenti come prevista dall'articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 917/86

G/3066/243/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge 3066 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», all'articolo 2, comma 1, prevede che: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-*bis*, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo II, commi 1, lettera *a*), 1-*bis*, 4-*bis*, 4-*bis*.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997»;

il comma 2, lettera *b*), prevede per le aree dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 lu-

glio 2006 (ex obiettivo 1) un innalzamento «a 15.200. euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni»;

nelle Regioni del Mezzogiorno la fascia di età 35-50 anni incontra grandi difficoltà nell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

dall'ultimo Rapporto Sviniez emerge che «calano assunti a tempo indeterminato, crescono atipici e cassintegrati. Nel 2010 gli occupati in Italia sono stati 22 milioni 872 mila unità, 153mila in meno rispetto al 2009, di cui 86.600 nel solo Mezzogiorno. Se .si analizzano gli andamenti trimestrali dell'occupazione, emerge che la crisi è iniziata prima al Sud e lì sembra durare più a lungo. Gli occupati al Sud sono quindi tornati ai livelli di dieci anni fa. In Campania lavora meno del 40.0/0 della popolazione in età da lavoro, in Calabria è il 42,4%, in Sicilia il 42,6%. Tra il 2003 e il 2010 gli inattivi in età da lavoro sono cresciuti nel Sud di oltre 750 mila unità»;

impegna il Governo

ad estendere le agevolazioni previste dal disegno di legge in esame anche alla fascia di età 35-50 anni e ad individuare le risorse finanziarie necessarie nella lotta all'evasione fiscale.

G/3066/244/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico registro automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;

tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;

detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retro attivo, operazioni già effettuate e rapporti già chiusi al momento della entrata in vigore delle disposizioni,

impegna il Governo

a valutare l'impatto sui consumatori della disposizione indicata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente

alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 138.

G/3066/245/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Camera n. 4612 di conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, recante ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) premesso che:

l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;

tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;

detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retroattivo, operazioni già effettuate e rapporti già chiusi al momento della entrata in vigore della disposizione,

impegna il Governo:

a valutare l'impatto sui consumatori della disposizione indicata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente le immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 138.

G/3066/246/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 12, ultimi tre periodi, prevede l'applicazione, a far data dalla conversione del decreto-legge 138 stesso, dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) in misura esclusivamente proporzionale alle

formalità di iscrizione e trascrizione sui veicoli nuovi ed usati presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), con abolizione dell'imposta minima fissa per gli «atti soggetti ad IVA»;

tale disposizione realizza forti incrementi del citato tributo, aumentando i costi di immatricolazione e di trasferimento di proprietà dei veicoli stessi;

detti costi non possono, in attuazione dei principi del diritto tributario e, in particolare, dello statuto del contribuente, nonché di quelli costituzionali, colpire, in modo retro attivo, operazioni già effettuate e rapporti già chiusi al momento della conversione medesima,

impegna il Governo:

a fare in modo che la tariffa proporzionale dell'IPT così introdotta si applichi esclusivamente alle immatricolazioni richieste e agli atti formati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 138.

G/3066/247/5 e 6

MICHELONI, MERCATALI

Il Senato,

in sede di esame del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n. 3066)

premesso che,

l'articolo 40, comma 1-ter, della legge 15 luglio 2011, n. 111, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante ha previsto la riduzione delle detrazioni fiscali;

l'articolo 18 del decreto-legge 201/2011 che modifica il comma 1-ter dell'articolo 40 della legge 15 luglio 2011, n. 111, introduce una nuova norma che disciplina l'aumento delle aliquote IVA e stabilisce un regime transitorio delle agevolazioni fiscali, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, con copertura garantita dalle maggiori entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto;

la legge delega in materia fiscale comporrà la revisione completa del regime delle imposte sul reddito e delle detrazioni fiscali;

il nuovo regime fiscale e le detrazioni d'imposta, incluse le detrazioni per carichi di famiglia, devono applicarsi anche ai residenti all'estero che producono un reddito assoggetta bile ad IRPEF in Italia sia nel periodo transitorio che nel nuovo regime fiscale,

impegna il Governo:

a considerare esteso ai residenti all'estero il regime transitorio delle detrazioni fiscali, incluse le detrazioni fiscali per carichi di famiglia;

a superare ogni disparità di trattamento nei confronti dei residenti all'estero che producano un reddito da lavoro dipendente assoggettabile a IRPEF in Italia, quando il sostituto d'imposta è una pubblica amministrazione dello Stato italiano;

a garantire che nella riforma fiscale vengano tutelati i diritti dei residenti all'estero che producono reddito soggetto a imposte sui redditi delle persone fisiche, puntando alla parità di trattamento tra residenti nel territorio italiano e residenti all'estero, sui redditi prodotti in Italia, e prevedendo l'introduzione definitiva e senza limiti temporali di tutte le nuove norme fiscali, anche per i residenti all'estero.

G/3066/248/5 e 6

RANUCCI, MORANDO, ZANDA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (Atto Senato n. 3066)

premessi che,

le misure introdotte nel provvedimento in esame per la lotta all'evasione fiscale, seppure non esaustive dei possibili interventi in tale ambito, rappresenta un significativo passo in avanti, con novità suscettibili di generare effetti di recupero di gettito assai rilevanti;

l'evasione fiscale rappresenta uno dei problemi fondamentali della nostra mancata crescita, la cui dimensione è stata recentemente stimata in via prudenziale in oltre 100 miliardi di euro annui, somma a cui va aggiunta l'altra piaga nazionale rappresentata dall'economia sommersa ed illegale, per un totale complessivo che supera i 250 miliardi di euro annui. Il recupero all'erario soltanto di una parte di tali risorse è ormai da tutti ritenuta indispensabile per avviare un percorso di inversione dell'andamento della pressione fiscale attualmente a carico dei contribuenti onesti, per l'avvio di interventi per lo sviluppo economico e il rafforzamento degli interventi per l'equità;

per facilitare l'emersione di base imponibile si inizia a discutere dell'opportunità di impostare il sistema tributario sul principio del «contrasto d'interessi», ovvero sull'introduzione di meccanismi di convenienza per i cittadini, le imprese e i professionisti a rendere nota al fisco la prestazione professionale, di servizi o opere richiesta ed effettuata;

una prima possibile soluzione al problema appena sopra descritto potrebbe essere quella di consentire, a chi richiede una prestazione professionale, di servizi o opere di poter detrarre dalle imposte sui redditi, previa presentazione della fattura, le spese sostenute, a partire da quelle a più alto tasso di evasione ovvero le spese per la manutenzione ordinaria delle case, delle auto e delle moto e delle prestazioni professionali, in particolare quelle mediche; l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alle predette prestazioni professionali, di servizi e opere;

un esempio positivo in tal senso è rappresentato dalle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che consentono ai cittadini di detrarre dalle imposte sui redditi il 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell'abitazione, riuscendo con questo automatismo a sviluppare e sostenere il settore edilizio e a ridurre sensibilmente l'evasione fiscale in tale ambito;

Considerato che,

per far fronte alla pesante crisi economica in atto, uno degli strumenti a disposizione del Governo per recuperare risorse da destinare ad interventi per lo sviluppo è quello di una seria ed efficace lotta all'evasione fiscale e contributiva attraverso strumenti normativi restrittivi per un verso e incentivanti per l'altro;

l'alto livello di evasione fiscale registrato nel nostro Paese si riflette drammaticamente sull'aumento delle imposte fiscali per i contribuenti onesti e colpisce slealmente la competitività, limitando la creazione di lavoro e contribuendo ad anni di crescita bassa o negativa;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure finalizzate a consentire ai cittadini di poter detrarre dalle imposte sui redditi, previa presentazione della fattura, le spese sostenute, per la manutenzione ordinaria delle case, delle auto e delle moto e delle prestazioni professionali, in particolare quelle mediche e a consentire l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta di cui alla Tabella A, parte 111, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle predette prestazioni professionali, di servizi e opere.

G/3066/249/5 e 6

ANTEZZA

Il Senato,

premessi che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da molti mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia servizi Spa di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste Imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 novembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (CVS) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello CVS è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di spesa connessi al credito d'Imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali; Equitalia servizi Spa, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'Imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

considerato che:

su tale tematica il governo, in sede di esame del ddl 1209, ha accolto un ordine del giorno impegnandosi alla soluzione della problematica descritta in premessa;

a tale impegno formale non ha fatto ancora seguito «adozione dei relativi provvedimenti, per ragioni esclusivamente di natura finanziaria;

tutto ciò premesso impegna il Governo:

a prevedere, in tempi brevi, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS;

a stanziare apposite risorse per l'attuazione della predetta disposizione, da destinarsi esclusivamente in favore dei soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro il 30 gennaio 2012, di durata non inferiore a 30 giorni.

G/3066/250/5 e 6

GIAMBRONE, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge n. 201 del 2011,

premessi che:

il Sistema di Istruzione italiano è stato sottoposto, nell'arco degli ultimi anni, a una serie di interventi che hanno di fatto ampiamente depotenziato l'efficacia della sua azione didattica, minando dalle fondamenta la possibilità di offrire agli studenti una formazione solida, completa e competitiva in ambito internazionale;

tali interventi sono sostanzialmente riassumibili in:

a) riduzione generalizzata del tempo scuola. Questa misura è stata estesa a ogni ordine e grado del nostro sistema di istruzione, dalla scuola primaria, dove ciò ha comportato la progressiva eliminazione dell'articolazione modulare della didattica, alla scuola secondaria di secondo grado, con la riduzione del monte ore di diverse discipline, l'accorpamento antididattico di altre e la pressoché totale eliminazione delle attività laboratoriali;

b) aumento sconsiderato del numero degli alunni nelle classi senza badare alle norme sulla sicurezza e ostacolando la possibilità degli insegnanti di elaborare percorsi didattici individualizzati, ignorando platealmente i pronunciamenti della Magistratura (cfr. sentenza del Tar del Lazio n. 552 del 20 Gennaio 2011 contro le cosiddette «classi pollaio»);

c) obbligo di tutti i docenti delle secondarie ad effettuare 18 ore di insegnamento, sottraendo al singolo istituto le ore che molti insegnanti erano tenuti a prestare alla scuola a completamento del proprio orario. In tal modo, è stato di fatto reso impossibile il corretto funzionamento degli istituti nei casi di assenza breve e improvvisa di docenti, subordinando il diritto allo studio degli alunni (nonché la sicurezza) a mere esigenze di risparmio economico;

d) revisione delle classi di concorso degli insegnanti delle scuole superiori (in fase di attuazione ma già anticipata dalle circolari ministeriali del 21 Aprile 2010, del 11 Maggio 2010 e n. 272 del 14 Marzo 2011) volta a reimpiegare gli esuberanti di personale su insegnamenti «affini», senza badare alla specializzazione professionale dei docenti e di conseguenza determinando un ulteriore, letale impoverimento della qualità della didattica disciplinare;

tali interventi hanno determinato una cospicua riduzione degli organici della scuola e quindi l'impossibilità di garantire la naturale stabilizzazione a quanti, avendo affrontato percorsi abilitanti altamente selettivi (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Superiore – SSIS) e avendo superato procedure concorsuali hanno per anni reso possibile il funzionamento della scuola italiana;

sia doveroso ricordare che la SSIS era a numero chiuso e chi l'ha frequentata si è trovato a concorrere insieme a migliaia di aspiranti per poche unità di posti; per due anni ha inoltre frequentato tutti i giorni obbligatoriamente corsi sia di didattica delle discipline, sia di area socio-psico-pedagogica, concludendo poi il percorso con il superamento di un esame finale che possiede, ai sensi della legge n. 30612000, articolo 6-ter, valore concorsuale.

considerato che:

in ordine al comparto scuola, il provvedimento in titolo prevede che – al comma II comma 5-bis dell'articolo 30, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati dispone – al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo dia attuazione all'atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011 (Camera dei deputati) ed adotti gli atti necessari all'erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime.

all'interno del provvedimento non sono contenute ulteriori disposizioni riguardanti il settore scolastico;

considerato inoltre che:

il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, nel corso dell'inaugurazione di alcuni alloggi per universitari svoltasi in Savona, ha pubblicamente dichiarato che: «Da 13 anni non ci sono più concorsi pubblici, e questo è senz'altro un tema su cui bisogna lavorare. È ormai tempo di va-

rare entro il 2012 un maxi concorso, al quale potrebbero essere interessate trecentomila persone, dalle scuole elementari, alle medie, alle superiori, ... in quanto ... sia dunque arrivata allora di organizzarne un altro per dare spazio a nuovi arrivi tra gli insegnanti»;

il Ministro medesimo ha annunciato che sta lavorando per arrivare nel mese di gennaio a presentare alle commissioni parlamentari il piano della scuola, sull'Università, sulla ricerca e sull'innovazione»;

ritenuto che:

in tale situazione, le priorità che l'attuale Governo dovrà affrontare per rianimare il sistema di istruzione del nostro Paese – che attaccato a più riprese nei suoi punti nevralgici, rischia il collasso – siano:

a) la ridefinizione degli organici in base alle reali esigenze della scuola. Nella determinazione degli organici delle scuole primarie si dovrà tentare di soddisfare la domanda di tempo pieno delle famiglie, ripristinando al contempo le compresenze e l'articolazione modulare della didattica, fiore all'occhiello del nostro sistema di istruzione in ambito internazionale. Nelle scuole secondarie si dovrà prevedere una deroga alla riconduzione forzata a 18 ore delle cattedre lì dove essa ostacoli una razionale attribuzione delle stesse da parte del Dirigente scolastico, renda impossibile la continuità didattica e impedisca la copertura delle assenze;

b) l'istituzione di una dotazione organica aggiuntiva. A copertura dei posti in organico di fatto (cioè di quelle cattedre non vacanti, ma comunque vuote, a causa dell'assenza del docente titolare per diversi motivi, impegnato ad esempio anche per più anni scolastici presso le università) si dovrà istituire la dotazione organica aggiuntiva, cioè un contingente di insegnanti con contratto a tempo indeterminato a disposizione delle singole istituzioni scolastiche da impiegare sia per la copertura dei sopra citati posti in organico di fatto, sia per svolgere tutte quelle mansioni aggiuntive alla didattica ordinaria, ma di necessario supporto ad essa, come i corsi di recupero/potenziamento o i progetti extra-curricolari, rendendo effettive le disposizioni previste dall'autonomia scolastica;

c) la gestione razionale del personale docente in esubero. Qualora, dopo aver adottato tutti i criteri sopra indicati per la ridefinizione degli organici, dovesse permanere personale docente in esubero, esso andrà ricollocato nel rispetto della specificità professionale ed evitando di smantellare i criteri di definizione delle classi di concorso attualmente vigenti. La revisione delle classi di concorso, in fase di attuazione a seguito dell'applicazione della riforma delle superiori, non deve mirare al reimpiego degli esuberanti, lì dove non si posseggano requisiti professionali idonei a garantire la qualità dell'insegnamento delle specifiche discipline. Si fa presente, a tale proposito, che sono molti i docenti che auspicano di accedere alla mobilità intercompartimentale;

d) il reclutamento. Si rende necessaria e improcrastinabile l'elaborazione di un piano di assunzioni per l'a.s. 2012-2013, volto alla stabilizzazione di quanti, dopo aver superato prove concorsuali e attualmente in-

seriti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno prestato servizio per almeno tre anni presso le scuole pubbliche del nostro Paese. Ciò oltre a permettere alle scuole italiane di avvalersi in modo stabile di personale già appositamente formato per l'esercizio della professione docente, renderebbe possibile l'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto-legge 6 settembre 2001 n. 368, che mira a limitare gli abusi nell'utilizzo di contratti a termine da parte dei datori di lavoro.

impegna il Governo:

a garantire – entro e non oltre l'inizio del prossimo anno scolastico – la ridefinizione degli organici in base alle reali esigenze della scuola, quindi l'istituzione di una dotazione organica aggiuntiva;

a procedere, realizzati gli impegni di cui al precedente periodo, laddove permanga personale docente in esubero, ad una gestione razionale dello stesso secondo i criteri indicati in precedenza;

ad elaborare un piano di assunzioni per l'a.s. 2012-2013, volto alla stabilizzazione di quanti, dopo aver superato prove concorsuali e attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno prestato servizio per almeno tre anni presso le scuole pubbliche del nostro Paese.

G/3066/251/5 e 6

Alberto FILIPPI

Il Senato

premessi che:

il sistema economico nazionale si trova in una fase di grave crisi in cui si rende necessario elaborare delle efficaci risoluzioni per un suo rilancio;

il debito italiano può e deve essere coperto dall'acquisto dei titoli di Stato nazionali; costituendo una garanzia per il nostro Paese dalla speculazione internazionale;

soprattutto in un momento di crisi il risparmio e la patrimonializzazione delle persone giuridiche devono essere incentivati, comportando così un incremento di solidità e competitività delle aziende italiane;

dalla patrimonializzazione ne consegue una diminuzione del tasso di disoccupazione e un rapporto maggiormente propositivo anche con le banche, in virtù dell'innalzamento del proprio *rating*, che dà la possibilità di ottenere maggiore credito;

successivamente alla conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizione urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, si prevede un innalzamento delle imposte e quindi la necessità di contenere, almeno in parte, il debito era-

riale delle persone fisiche e giuridiche tramite l'acquisto dei titoli di Stato nazionali, rilanciando allo stesso tempo l'economia italiana

impegna il Governo

a stabilire che i contribuenti, in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi (imposta sul reddito delle società – IRES – e imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF), possano estinguere un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere. Tale sistema potrà essere messo in atto a patto che il titolo di Stato sia di durata pari a dieci anni e non negoziabile prima della scadenza; inoltre, il tasso di interesse deve essere pari alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di medesima durata.

G/3066/252/5 e 6 (testo 2)

PINOTTI, LUSI

Il Senato,

premesso che:

il territorio della regione Liguria è stato colpito, nei mesi di ottobre e novembre 2011, da gravi calamità naturali, che hanno provocato numerose vittime, una ampia distruzione del territorio e degli insediamenti urbani, e gravissimi danni alle attività produttive, alle strutture abitative e alle infrastrutture;

la popolazione colpita da tali eventi calamitosi, proprio a causa della distruzione delle stesse strutture produttive delle zone alluvionate, è nella pratica impossibilità di osservare gli adempimenti fiscali e contributivi;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate dalla medesima regione Liguria in una cifra compresa tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro;

le necessità della ricostruzione dunque stanno impegnando, e continueranno ad impegnare, ingenti risorse del bilancio regionale, con le inevitabili conseguenze che ciò ha sulla capacità di azione e sul contenimento della spesa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire, attraverso un successivo provvedimento, che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c),

del decreto legislativo n. 118 del 2011 decorrano eccezionalmente, per la regione Liguria, dal 1° gennaio 2013.

G/3066/252/5 e 6

PINOTTI, LUSI

Il Senato,

premessò che:

il territorio della Regione Liguria è stato colpito, nei mesi di ottobre e novembre 2011, da gravi calamità naturali, che hanno provocato numerose vittime, una ampia distruzione del territorio e degli insediamenti urbani, e gravissimi danni alle attività produttive, alle strutture abitative e alle infrastrutture;

la popolazione colpita da tali eventi calamitosi, proprio a causa della distruzione delle stesse strutture produttive delle zone alluvionate, è nella pratica impossibilità di osservare gli adempimenti fiscali e contributivi;

per il ristoro dei danni, il rilancio delle attività economiche e produttive, la realizzazione di interventi di ripristino delle infrastrutture e delle strutture danneggiate, nonché per mettere in atto quegli interventi indifferibili in funzione della difesa dal rischio idrogeologico, sono necessarie risorse ingenti, valutate dalla medesima Regione Liguria in una cifra compresa tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro;

le necessità della ricostruzione dunque stanno impegnando, e continueranno ad impegnare, ingenti risorse del bilancio regionale, con le inevitabili conseguenze che ciò ha sulla capacità di azione e sul contenimento della spesa;

impegna il Governo:

a stabilire, attraverso il primo provvedimento utile, che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 decorrano eccezionalmente, per la Regione Liguria, dal 1° gennaio 2013.

G/3066/253/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

sottolineando l'alto valore sociale della funzione svolta dai giovani impegnati nei progetti finanziati dal servizio civile nazionale, ben 20.000 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed 28 anni nel prossimo anno;

ricordando come i giovani selezionati siano chiamati a firmare un apposito contratto con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, tuttora inquadrato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base al quale viene loro erogato un assegno mensile pari a 433,80 euro, equiparato fiscalmente ai redditi da lavoro;

evidenziando come su tale assegno gravi un versamento Irap pari all'8,5 per cento, che nell'anno equivale a 433 euro per ciascuna posizione del servizio civile, praticamente una mensilità;

rilevando altresì come l'eliminazione del prelievo comporterebbe un abbassamento del costo annuale della singola posizione di servizio civile da 5902 a 5459 euro ed un corrispondente risparmio aggregato di 8.860.000 euro per il Fondo Nazionale per il Servizio Civile;

ritenendo che la tassazione gravante sul servizio civile nazionale equivalga comunque ad una partita di giro;

posto che le minori entrate Irap verrebbero compensate da una parallela riduzione della spesa pubblica;

invita il Governo

a porre allo studio la cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti impegnati dal servizio civile nazionale.

G/3066/254/5 e 6

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo e considerata la disciplina di revisione della normativa pensionistica, volta a posticipare l'accesso alla pensione;

valutate, in particolare, le finalità di cui all'articolo 24, comma 27, del provvedimento stesso, relativamente all'istituzione di un Fondo per il finanziamento di interventi in favore dell'incremento occupazionale di donne e giovani;

tenuto conto ricordato che insieme a giovani e donne necessitano di politiche mirate anche i soggetti cosiddetti a «rischio di esclusione sociale», ovvero lavoratori e lavoratrici over 40-50 anni, che si trovano in stato di disoccupazione o in mobilità;

preso atto che, alla luce dell'allungamento dell'età pensionabile, per tali soggetti è ancora più impellente la ricollocazione lavorativa;

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di prevedere la concessione di un credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumano con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si tro-

vino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991.

G/3066/255/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

attestato che il Governo con il decreto-legge n. 201 del 2011 recante «disposizioni urgenti disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» intende aumentare la fiducia degli investitori finanziari nello Stato italiano e che la finalità del provvedimento legislativo adottato si fonda primariamente sulla finalizzazione di nuove misure d'imposta;

considerato che all'interno del decreto-legge n. 201 del 2011 la revisione dell'imposizione sulle abitazioni e sui fabbricati rappresenta senza dubbio uno dei punti fondamentali del provvedimento e che tale nuova imposizione comporterà inevitabilmente un maggiore sacrificio tanto per i cittadini, che vedranno aumentata la pressione fiscale, quanto per i comuni;

ricordato che il processo di revisione federalista iniziato nel 2009 con l'approvazione da parte del Governo della legge delega n.42 ha rappresentato senza dubbio un percorso di assoluta valenza e strategica importanza per il riesame del sistema di fiscalità dello Stato italiano e che, tra; diversi provvedimenti previsti, la riforma ha introdotto anche, all'interno del federalismo municipale, il principio innovativo della territorialità dei gettiti della compartecipazione;

considerato che nella prima versione del decreto sul federalismo municipale, il testo prevedeva una compartecipazione diretta dei comuni al gettito dell'Irpef generata sul proprio territorio comunale pari al 12 per cento e che tale misura è stata successivamente corretta con la compartecipazione del gettito Iva, calcolata a livello di singola Regione la quale provvede successivamente a devolvere ai singoli Comuni e sulla base del numero di abitanti, la quota comunale di compartecipazione;

esaminato che la devoluzione del gettito Iva su base regionale presenta notevoli difficoltà, sia per la manifesta complessità di calcolare il gettito derivante dal processo che genera l'Iva, sia perché la quota del gettito derivante risulta estremamente variabile e legato più al processo macro economico che allo specifico territorio, rendendo in questo senso più complesso per gli enti locali stabilire l'esatto ammontare della quota di compartecipazione da inserire nel bilancio comunale in sede di pianificazione e programmazione economica;

impegna il Governo

a considerare la necessità di modificare, al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 dell'articolo 2, prevedendo nuovamente ai Comuni l'attribuzione di una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, in luogo dell'attuale compartecipazione Iva.

G/3066/256/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici;

premesso che:

l'articolo 4 introduce detrazioni di carattere strutturale per interventi di ristrutturazioni edilizia, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali;

in particolare i commi da 1 a 3 introducono a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare;

il successivo comma 4 proroga al 31 dicembre 2012 le agevolazioni fiscali del 55 per cento in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, rendendo strutturale al 36 per cento la medesima agevolazione per gli anni successivi;

in Commissione è stato approvato un emendamento che estende l'applicazione delle agevolazioni anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

un'ulteriore estensione delle agevolazioni all'acquisto di mobili per arredamento, prodotti in Italia e realizzati prioritariamente con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con forniture di prodotti ecocompatibili, creerebbe benefici sostanziali sia all'ambiente sia al settore del mobile e dell'arredamento, sostenendo concretamente il settore e l'indotto ad esso connesso;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per poter estendere le agevolazioni fiscali della detrazione IRPEF del 36 per cento anche alle spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto di mobili certificati *Made in Italy* realizzati prioritariamente

con materiali provenienti nell'ambito di programmi e progetti di riforestazione e con finiture di prodotti ecocompatibili, destinati all'arredo di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale».

G/3066/257/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

preso atto che questo Governo ha deciso in maniera quanto meno inopportuna di applicare l'imposta municipale propria anche sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

considerato che in Italia il 70 per cento dei cittadini è proprietario della casa in cui risiede, a testimonianza dell'alto valore anche culturale che «il mattone» riveste;

considerate le difficoltà economiche nel procedere con l'acquisto dell'abitazione, determinate dal periodo di crisi che il nostro Paese sta vivendo, le difficoltà nell'accedere ai mutui da parte delle famiglie e gli altri costi per le perizie e per gli atti notarili necessari per l'acquisto e per la stipula dei contratti di mutuo;

impegna il Governo

a prevedere che le spese notarili correlate alla stipula dei contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa e per la ristrutturazione delle medesima siano a carico dell'istituto di credito mutuante.

G/3066/258/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

premessi che,

le drammatiche conseguenze delle calamità alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi negli ultimi anni in quasi tutte le aree del Paese, oltre ad evidenziare la nota precarietà del nostro territorio, hanno anche messo in luce la necessità di porre in atto delle serie azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico;

la pericolosità e i danni diffusi si manifestano, peraltro, anche a seguito di eventi non particolarmente intensi ma localizzati in aree fortemente urbanizzate e vulnerabili le cui cause sono, fra l'altro, da imputare alla inadeguatezza del reticolo idraulico urbano e secondario nonché ad uno sviluppo urbanistico impetuoso che, in sinergia con la contrazione complessiva del presidio agricolo, aumentano consistentemente il rischio idraulico;

il fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza complessiva delle situazioni di dissesto del territorio nazionale appare essere quasi imponente, si calcola un ammontare di 44 miliardi di euro, di cui 27 per l'area del Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;

risulta altresì evidente che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;

per garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati, ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, andrebbero individuate specifiche disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo basato sul principio della sussidiarietà,

impegna il Governo,

ad intraprendere specifiche iniziative, anche di natura non nativa, volte a prevedere l'istituzione di un regime assicurativo, in particolare fondato sui seguenti criteri direttivi:

copertura assicurativa obbligatoria del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, con esclusione dei fabbricati abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali pur essendo stata presentata la domanda di finizione dell'illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori;

copertura dei rischi derivanti da tipologie di calamità naturali quali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni;

copertura dei danni che presentino caratteristiche di catastrofalità ai sensi delle norme vigenti;

correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

definizione dei parametri cui far riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodologie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

previsione di franchigie, limiti di indennizzo e misure di agevolazione fiscali.

G/3066/259/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate negativamente le misure introdotte, che niente hanno a che fare con lo sviluppo e l'equità, ma producono un forte inasprimento della pressione fiscale ed una pesante contrazione del reddito disponibile delle famiglie;

valutato, in particolare, il contenuto dell'articolo 13, che anticipa al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria; tale imposta municipale propria è stata introdotta dal precedente Governo, come parte del più generale processo di riorganizzazione del fisco che era il federalismo fiscale, ma è stata stravolta dal presente decreto, che assoggetta a tassazione anche gli immobili adibiti ad abitazione principale ed introduce pesanti rivalutazioni delle basi imponibili attraverso l'applicazione di pesanti moltiplicatori;

considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro; il Governo ha poi modificato la disposizione, attraverso un emendamento, stabilendo che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

ritenuto opportuno che sia il comune a modulare la detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale;

impegna il Governo

a far sì che sia il comune a modulare importi e beneficiari della detrazione spettante sugli immobili destinati ad abitazione principale, in modo da dare il giusto margine di discrezionalità all'ente, che deve poter impostare liberamente la propria politica fiscale.

G/3066/260/5 e 6 (testo 2)

I RELATORI

Il Senato,

visto l'articolo 99 della Costituzione;

vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3, 5, comma 2, 14, 15, comma 5, e 70, comma 4;

visto l'ordine del giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato ordine del giorno;

ritenuto che tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

considerato che il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivorappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, «sentito» il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei deputati, che lo strumento del regolamento cosiddetto «indipendente» (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/260/5 e 6

I RELATORI

Il Senato,

vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 5, 20, 22 e 23, comma 7;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in particolare gli articoli 4, commi 2 e 3,5, comma 2,14,15, comma 5, e 70, comma 4;

visto l'ordine del giorno n. 9/4829-A/20 della Camera dei deputati, discusso nella seduta dell'Assemblea n. 562 del 16 dicembre 2011 ed accolto dal Governo, le cui premesse e considerazioni devono intendersi quivi integralmente richiamate e condivise;

viste le modifiche apportate dalla medesima Camera, in sede di conversione parlamentare, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in piena coerenza con l'indirizzo interpretativo formulato con il citato ordine del giorno;

ritenuto che tali modifiche rendano comunque necessario confermare, anche da parte del Senato della Repubblica, l'esigenza di sollecitare il Governo, nonché il Presidente e il Segretario generale del CNEL, ad adottare ogni iniziativa tesa alla piena ed incondizionata applicazione, anche presso il Segretariato generale del CNEL, del principio generale dell'ordinamento di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e controllo dei risultati, da una parte, quelle di gestione amministrativa e contabile dall'altra;

considerato che il regolamento interno previsto dall'indicato articolo 20 della legge n. 936 del 1986 possa disciplinare soltanto «l'attività del Consiglio», cioè dell'insieme di tutti gli organi collegiali (assemblea, ufficio di presidenza, commissione speciale per l'informazione e quattro commissioni istruttorie) in cui si articola la componente elettivorappresentativa del CNEL, non anche l'organizzazione e il funzionamento del relativo Segretariato generale, al cui vertice è preposta una qualifica apicale del pubblico impiego nominata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, «sentito» il (solo) Presidente del CNEL, a sua volta nominato con pari procedura, senza alcun coinvolgimento di altre istanze rappresentative;

ritenuto, in piena sintonia con la Camera dei deputati, che lo strumento del regolamento cosiddetto «indipendente» (di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400) sia il più idoneo a disciplinare tale materia, nel rispetto dei principi desumibili dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

impegna il Governo

ad adottare una specifica regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento del Segretariato generale del CNEL ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti

il Presidente e il Segretario generale del CNEL medesimo, al fine di garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo, nonché per ispirare la gestione delle relative risorse ai canoni dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

G/3066/261/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Il Senato

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 17.1.

G/3066/262/5 e 6

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 19.13.

G/3066/263/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Il Senato

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 20.0.3.

G/3066/264/5 e 6

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Il Senato

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'emendamento 23-ter.3.

Art. 1.**1.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di sostenere le imprese e di permettere loro di far fronte agli oneri finanziari più urgenti fino al superamento della fase più acuta della crisi economica, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, stipula un'apposita convenzione con il sistema creditizio, volta ad introdurre una moratoria, fino al 31 dicembre 2012, del pagamento delle rate per la quota relativa alla restituzione della parte capitale di tutti i finanziamenti erogati nei confronti delle predette imprese, prevedendo fino alla predetta data il pagamento della sola quota relativa alla restituzione degli interessi».

1.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, BRICOLO

All'articolo 13, al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresa l'abitazione» con le seguenti: «ad esclusione dell'abitazione».

Conseguentemente:

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 6 miliardi all'anno».

2. Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, AS e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del *trust*, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

g) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sul beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'atti-

vità. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la somma corrisposta a titolo di Imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

14. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della presente norma sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 462.

Conseguentemente:

all'articolo 23, al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Il Governo, gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adeguare con proprie norme, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli emolumenti dei propri organi elettivi a costi standard definiti a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In

caso di mancato adeguamento sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a favore dell'ente".

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il corrima 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

Art. 2.

2.0.1

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2012, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2011, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui

all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aumento dei limiti di spesa ex articolo 2, comma 1 DL n. 97 del 2008 in materia di credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Al fine di garantire continuità alle politiche di incentivazione a fava delle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo, e Molise, all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sostituire le parole da: "di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013" con le seguenti: "810 milioni di euro per l'anno 2012, di 940 milioni di euro per l'anno 2013"».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole: «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

2.0.3

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro".

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad ecce-

zione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.5

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

«*e-bis*) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.6

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "e comunque in una provincia diversa" inserire le seguenti: "o in uno dei paesi dell'Unione europea,"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.7

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille".

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.8

PETERLINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

''41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia''».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

2.0.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi alla ricollocazione degli over 40 e 50)

1. Ai datoti di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore ai 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'im-

posta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete ai soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante».

Conseguentemente,

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

Art. 3.

3.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In attuazione del piano nazionale per il Sud, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti interviene secondo le priorità individuate per gli anni 2012-2013-2014 nella Tabella D allegata alla presente legge.

TABELLA D

PUGLIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli (AQP)	30
Interventi di ripristino di efficienza della Galleria Pavoncelli (AQP)	30
Ammodernamento strada statale dei Trulli	51
Strada Statale Ter Salentina (Strada tra Taranto, Manduria Lecce)	105
Viabilità Zona Industriale di Foggia	20
Adeguamento infrastruttura volo e prolungamento pista Aeroporto di Bari	15
Riconversione area Militare Aeroporto di Bari	19
Rifacimento piazzale sosta aeromobili aeroporto di Brindisi	20
Riconversione area Militare Aeroporto di Bari	10
Prolungamento della pista aeroporto di Foggia	14
Realizzazione dell'orbitale urbana della città di Foggia	30
District Parck di taranto	50
Raddoppio schema potabile Sinni	180

CAMPANIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Ferrivua SEPSA. Bretella fra linea Cumana e Circumflegrea	73
Chiusura anello linea 1 Metropolitana Aversa-Capodichino	58
Metropolitana Linea 1 Tronco Di Vittorio-Capodichino-Centro Direzionale	300
Interramento Circumvesuviana tratta Saviano-Feudo Nola	120
Variante Caserta della A1 Caianello-Grzzanise	90
Asse Nord/Sud Tirrenico Adriatico: Lauria-Contursi- Grottaminarda-Termoli-Candela. Tratta Lioni-Grottaminarda	220
Completamento del collegamento dell'autostrada Salerno-Caserta con la Salerno Napoli (via Pompei)	80
Potenziamento raccordo Sa-Av SS7 e SS7-bis primo lotto	123
Collegamento tra Tangenziale di Napoli e porto di Pozzuoli	74

BASILICATA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
SS 658 nuovo itinerario PZ-Melfi	200
SS 95 Tito-Brienza, variante di Brienza	126
Salemo-Potenza-Bari, collegamento SS 407-SS 96-bis	300
Strada Murgia Pollino tratto Matera-Ferrandina-Pisticci	300
Strada Murgia-Pollno, tratto Basentana-SS Sinnica	100
Strada Gioia dei Colle Matera	130
Ammodernamento ferrovia Potenza-Foggia	200

CALABRIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Trasversale delle Serre	222
Metropolitana di Reggio Calabria	124
Completamento Strada Statale dei Due Mari	515
Diga Esaro	122
Diga Menta	13
Autostrada Jonica E90 Megalotto 1	434

SICILIA

OPERE	COSTO (milioni di euro)
Ferrovia Circumetnea	147
Strada Trapani-Mazara del Vallo	268
Nord-Sud Camastra Gela	487
Raddoppio SS 514 Ragusa-Catania	815
Tangenziale Interna di Palermo	10

**INFRASTRUTTURE STRATEGICHE NAZIONALI
DEL PIANO PER IL SUD**

Contratti Istituzionali di Sviluppo (milioni di euro)	Costo	Finanziamenti disponibili	Assegnazioni CIPE agosto 2011	Ulteriore fabbisogno
Direttrice ferroviaria Catania-Palermo	7.700	2.057	482,5	5.643
Direttrice ferroviaria Napoli-Bari	7.091	2.717	790	3.584
Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria	200	0	200	0
S.S. Sassari-Olbia	1.050	363,5	686,5	0
Direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (potenziamento tecnologico)	270	230	40	0
Autostrada Salerno-Reggio Calabria (completamento interventi in corso)	19.897,8	8.255,2	1.653,6	9.227

3.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

All'articolo 24, sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22, 23, 25.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, sostituire «4 per mille» con «20 per mille» sostituire «10» con «25» e «13,5» con «30».

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno»;

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n 212, su tutti i redditi di importo superiore a

90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

1. Il comma 31-bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

''31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: ''In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari''':

a) al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater.

1. All'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis: A decorrere dall'anno 2012, l'erogazione per programmazione negoziata, incentivi per le imprese, gli interventi di reindustrializzazione delle aree di crisi, gli incentivi per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, non possono superare l'importo massimo di 1 miliardo di euro annuo.

Art. 20-quinquies.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

3.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

All'articolo 24, sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 6, sostituire «4 per mille» con «20 per mille» sostituire «10» con «25» e «13,5» con «30».

All'articolo 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi alle imprese, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa annuale pari ad almeno 5 miliardi all'anno;

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a

90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

1. *Il comma 31-bis dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:*

«31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n.98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: "In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10% della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15% della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20% della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25% della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30% della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35% della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40% della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50% della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Art. 20-quater.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 é istituita l'imposta anti-evasione.

Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui va-

lore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quinquies.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

Art. 5.

5.0.1.

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

''e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento''».

Art. 8.**8.0.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 8, introdurre il seguente:***«Art. 8-bis.***(Imposta sul reddito delle banche e degli istituti finanziari)*

1. A decorrere dal periodo di imposta 2012, per le banche e gli altri intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, l'aliquota dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 25,5 per cento sul reddito derivante dall'attività di cui all'articolo 10 del citato D.Lgs. 385/1993.

2. Sul reddito derivante dalle altre attività, l'aliquota di cui all'articolo 77 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 è aumentata in misura non inferiore al 2 per cento.

3. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la misura dell'aliquota di cui al precedente comma 2 sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 11.**11.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

10-ter. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 10-bis, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;

c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

11.0.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Pubblicazione on-line delle dichiarazioni dei redditi)

1. All'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

”6-bis. A decorrere dall'anno fiscale 2012, le dichiarazioni dei redditi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 6 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

6-ter. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 6-bis.

6-*quater*. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni dei redditi dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione on-line dei dati contenuti in tali dichiarazioni''.

2. All'articolo 66-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti comuni:

''2-*bis*. A decorrere dall'anno fiscale 2012, gli elenchi depositati presso i Comuni interessati ai sensi del comma 2 del presente articolo possono, per la stessa durata di un anno, essere pubblicati sui siti *on-line* dei Comuni in un formato che non può essere modificato dagli utenti. La consultazione delle dichiarazioni è possibile solo previa registrazione da parte dell'utente.

2-*ter*. Il Ministro delle finanze e dell'economia, previa consultazione del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali ed il parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo di quanto previsto dal comma 2-*bis*.

2-*quater*. A decorrere dall'anno fiscale 2012 nei moduli delle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovrà essere esplicitata la possibilità di pubblicazione *on-line* dei dati contenuti in tali dichiarazioni''.

3. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

''5-*bis*. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.

5-*ter*. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti''».

11.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Norme per il contrasto all'evasione fiscale)

1. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è inserito il seguente:

''Art. 11-bis. *(Dichiarazione patrimoniale)*. – 1. I contribuenti devono riportare in un prospetto allegato alla dichiarazione annuale dei redditi, gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia e all'estero di qualsiasi tipologia.

2. L'Agenzia delle entrate provvederà a inserire il prospetto di cui al comma 1 nella modulistica delle dichiarazioni dei redditi a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012''.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, è inserito il seguente:

''4-bis. Se nella dichiarazione di cui all'articolo 11-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è omesso un cespite patrimoniale, tale cespite, se individuato dall'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate, viene confiscato, ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, su richiesta degli uffici che hanno effettuato l'accertamento''.

Art. 12.**12.1**

CALDEROLI, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, sostituire la parola: «euro mille» con le seguenti: «euro milleuno».

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire la cifra: «1.000» con la seguente: «1.001».

12.2

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1 le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento».

12.3

FOSSON

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1 non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».

12.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti da qualsiasi commissione sia a carico degli esercenti sia a carico degli acquirenti le transazioni di importo inferiore ai 1.000 euro, regolate con carta di credito».

Conseguentemente:

All'articolo 13, comma 4, lettera b-bis), sostituire le parole 80 per con le seguenti: 100 per comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Viene data facoltà ai Comuni la totale rimodulazione della detrazione in ragione della tipologia di fabbricato, del numero dei componenti del nucleo familiare a carico del soggetto d'imposta e di comprovate situazioni di disagio sociale. Il presente comma non trova applicazione per i fabbricati di categoria A1, A8 e A9.

La disposizione opera nei limiti del maggior introito derivante dalla modifica di cui alla lettera a), comma 1, e dei maggiori introiti derivanti dalla seguente disposizione:

1. Al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».

2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, la misura del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota unica al 20 per cento delle somme giocate.

All'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: 1 per mille con le seguenti: 10 per mille, le parole: 1,5 per mille con le seguenti: 1 per cento.

Dopo l'articolo 20 inserire i seguenti:

Art. 20-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché dello 0 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Art. 20-ter.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.

Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

c) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso. L'aliquota è fissata nella misura del 15 per cento della base imponibile.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 20-quater.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

2. Il comma 1 dell'articolo 30- del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo.

Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

«Art. 25-bis. In considerazione del preminente interesse generale ad una assegnazione a titolo oneroso delle risorse frequenziali, così come avvenuto per la gara 4G, l'articolo 6, lettera f) e gli articoli 7, 8, 9, 10 del-

l'allegato A alla delibera 7 aprile 2009 n. 181/09/CONS dell'Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni e il relativo allegato A, il bando di gara per l'assegnazione di diritto d'uso di frequenze di banda televisiva ed il disciplinare di gara adottato dal ministero e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 sono abrogati; il procedimento del beauty contest è annullato. È conseguentemente indetta una nuova asta per le TLC con un obiettivo di incasso di almeno 5 miliardi di euro, da incassarsi in forma rateale nell'arco di 15 annualità».

12.0.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

All'articolo 24, al comma 14, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«f) ai lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino in mobilità o in cassa integrazione e che maturano quarant'anni di contribuzione nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine.

Consequentemente, dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)

1. Per i periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

g) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

h) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

i) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

j) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

k) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

l) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

g) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

i) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di auto vetture o di aeromobili;

j) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

k) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

l) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposa.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

16. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

17. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

18. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (lei).

19. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di inasprimento delle pene per delitti concernenti l'evasione fiscale)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alea, le parole: «è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a otto anni»;

2) alla lettera b), le parole: «cinque per cento» sono sostituite dalle seguenti: «tre per cento» e le parole: «euro un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro trecentocinquanta»;

c) all'articolo 4, comma 1:

1) all'alinea, le parole: «è punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da due a cinque anni»;

2) alla lettera b), le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinque per cento» e le parole: «euro due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro seicentomila»;

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da due a cinque anni»;

e) all'articolo 8, comma 1, le parole: «È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da tre a otto anni»;

f) all'articolo 10, le parole: «è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da uno a sei anni»;

g) all'articolo 1Q-bis, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a tre anni»;

h) all'articolo 11:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «E punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni» e al secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «È punito con la reclusione da uno a cinque anni» e al secondo periodo, le parole: «da un anno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto anni»;

i) all'articolo 12:

1) al comma 2, le parole: «non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci anni»;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto l'applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale è subordinato al pagamento del debito tributario. In ogni caso non si applica la sospensione condizionale della pena qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro trecentomila»;

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-*ter*. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 11 del presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-*ter* del codice penale»;

l) all'articolo 13, al comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro centomila».

2. Le maggiori entrate derivanti dal comma precedente, al netto di quelle destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea confluiscono in un apposito Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono finalizzate alla riduzione degli oneri fiscali e contributivi gravanti sulle famiglie e sulle imprese.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

All'articolo 24, sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, nelle seguenti misure;

a) ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;

b) per la parte eccedente tre volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a quattro volte, nella misura del 90 per cento;

c) per la parte eccedente quattro volte il predetto trattamento minimo Inps e fino a cinque volte, nella misura del 70 per cento;

25-*bis*. Le rivalutazioni progressive di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma trovano applicazione esclusivamente per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a sei volte il trattamento minimo Inps».

Conseguentemente, dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)

1. Peri periodi di imposta 2012, 2013 e 2014 é istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

m) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativa 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

n) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

o) sulle, autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

p) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

q) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

r) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

m) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

n) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

o) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i trust, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o lo gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

p) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

q) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativa 14 marzo 2011, n. 23;

r) i beni di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni

di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

e) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

f) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

21. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

22. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

23. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

24. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

25. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

12.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Ulteriori disposizioni per contrastare l'evasione fiscale)

1. All'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all'estero.

1-ter. L'intermediario operante sul territorio nazionale produce all'organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 1-quater. La norma di cui al comma 1-bis si applica altresì alle società con sede all'estero operanti sul territorio italiano senza intermediari»;

2. All'articolo 13, al comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso non si applica l'articolo 444 del codice di procedura penale qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a euro centomila».

Art. 13.**13.1**

VIZZINI

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», con le seguenti: «ad esclusione dell'a-

bitazione principale che costituisca la sola proprietà immobiliare e delle pertinenze della stessa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI
in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi
adibiti anche ad attività commerciali)*

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

2. L'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».

13.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 2, sostituire le parole: «ivi compresa l'abitazione» con le seguenti: «ad esclusione dell'abitazione;».

Conseguentemente:

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'imposta di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di conclusione di un censimento generale, da avviarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, di tutti gli immobili presenti sul territorio nazionale al fine di verificare e aggiornare i valori catastali degli immobili stessi e tutti i relativi dati registrati presso il catasto»;

all'articolo 24, aggiungere, infine, i seguenti commi:

«31-ter. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente: "In considerazione della

eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

- a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;
- b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;
- c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;
- d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;
- e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;
- f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;
- g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;
- h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui''.

31-quater. Gli organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, assumono le opportune deliberazioni per prevedere, nei propri ordinamenti, analogo contributo di solidarietà.

31-quinquies. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 120.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 10 per cento. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del citato testo unico n. 917 del 1986. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, quelle di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148»;

all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto è operata una ricognizione ed un riordino della disciplina della program-

mazione negoziata e degli incentivi alle imprese in conto capitale, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione, al fine di ottenerne un risparmio di spesa pari ad almeno 5 miliardi all'anno».

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

13.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'interno, tramite le Prefetture, prima dell'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili adibiti ad abitazione principale, procederà ad un censimento di tutte le unità immobiliari presenti sul territorio nazionale».

13.4

PETERLINI

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Per le giovani coppie sposate, per i primi 5 anni dalla data del matrimonio, la base imponibile dell'immobile adibito a Prima abitazione viene ridotta dall'im-

porto del debito residuo dell'eventuale mutuo ipotecario acceso per l'acquisto.».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 3, si Provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

13.5

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4 sopprimere la lettera b-bis) e sostituire la lettera d) con le seguenti: «106 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D»; al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «euro 200» con le seguenti: «euro 300».

Conseguentemente dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

13.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 5, le parole: «rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» *sono abrogate.*

13.7

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I terreni agricoli appartenenti ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'incremento del moltiplicatore».

13.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli immobili di proprietà di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive ed utilizzati ad esclusivo uso commerciale e gli immobili utilizzati dai soggetti destinati allo svolgimento di attività sindacali».

13.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nel caso in cui l'immobile sia locato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota di cui al comma 6 è ridotta alla metà».

Al comma 9, le parole: «,ovvero nel caso di immobili locati» *sono sostituite dalle seguenti:* «, ovvero nel caso di immobili locati, salvo quanto previsto al comma 6-bis».

Conseguentemente:

a) i commi 131, 134 e 136 dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2006, n. 296, sono soppressi;

b) l'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso».

13.10

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Sostituire il comma 7, con i seguenti:

«7. L'aliquota per l'abitazione principale è pari allo 0,4 per cento per le unità immobiliari la cui rendita catastale è superiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

a) sulle rendite catastali fino a euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;

b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;

c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;

d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento.

7-bis. Ferme restando le riduzioni di cui al precedente comma 7, i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota ivi indicata sino a 0,2 punti percentuali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

5. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

6. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

7. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

8. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

9. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13».

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Applicazione di un'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie).

1. Le transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, concluse nel territorio dello Stato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il tramite delle banche e delle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono soggette all'imposta di bollo.

2. L'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1,5 per mille sul valore delle transazioni di cui al comma 1 al momento della conclusione delle stesse.

3. Sono considerati strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione del comma 1, gli strumenti individuati dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché ogni altro titolo o contratto di natura finanziaria.

4. Sono obbligati al versamento dell'imposta i soggetti individuati al comma 1 per i contratti conclusi mediante il loro intervento. È fatto divieto ai medesimi soggetti di traslare l'onere dell'imposta.

5. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti gli adempimenti e le modalità per il versamento dell'imposta di bollo delle transazioni aventi ad oggetto alcuni strumenti finanziari».

e dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Programma straordinario per l'efficienza
e il risparmio energetico nell'edilizia residenziale)*

1. Al fine di consentire il miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare nazionale, entro l'anno 2020, tutti gli edifici residenziali privati e pubblici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi quelli individuati ai sensi dei commi 19 e 20 del presente articolo, devono essere sottoposti agli interventi sull'involucro di cui ai commi da 2 a 7, per il miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, attraverso interventi di riduzione delle dispersioni termiche dei tetto e delle mura perimetrali, di interventi sugli infissi, di riqualificazione delle componenti edilizie, di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale e estiva. L'onere è a carico dei proprietari delle unità immobiliari, che possono beneficiare delle disposizioni previste dai commi da 9 a 18.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, devono riguardare la riqualificazione energetica sostanziale dell'intero edificio. Deve essere previsto a tal fine un intervento globale sull'intero sistema involucro-impianto dell'immobile e del condominio, e quindi sulle singole unità abitative, ai fini del risparmio e di una maggiore efficienza energetica, attraverso l'isolamento termico dell'edificio; l'adeguamento o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva e per la produzione di acqua calda sanitaria, con impianti a energia rinnovabile o impianti ad alta efficienza, nel rispetto minimo dei requisiti di rendimento energetico e di coefficiente di prestazione previsti dalla normativa vigente.

3. Gli interventi di cui al precedente comma, devono essere in grado di consentire una riduzione del consumo di energia attraverso una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica (EP), di cui al decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche e integrazioni, maggiore del 50 per cento, e un miglioramento di almeno il 10 per cento dei valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti espressi dal

medesimo decreto legislativo e sue successive modificazioni, e riferiti all'anno 2010.

4. Per gli edifici che per tipologia, vincolo architettonico o paesaggistico, o condizioni architettoniche o urbanistiche, presentano oggettive difficoltà a conseguire risparmi maggiori, la riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica di cui al precedente comma, deve comunque essere superiore al 20 per cento. Su tali immobili, sono consentiti interventi parziali combinati, qualora non sia possibile effettuare interventi sull'intero sistema edificio-impianto.

5. Ulteriori interventi sostitutivi o integrativi di quelli previsti dal comma 1, finalizzati al risparmio di energia e al miglioramento della prestazione energetica come quantificati dai precedenti commi 3 e 4, sono comunque ammessi alle agevolazioni di cui ai commi da 14 a 18, nonché, qualora previsti dalla normativa vigente, alle detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo.

6. La valutazione del risparmio e dell'efficienza energetica raggiunta a seguito degli interventi di cui ai precedenti commi, deve essere certificata, secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo 192/2005 e sue successive modifiche, da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e sue successive modifiche, e avvenire avendo a riferimento gli *standard* energetici di cui al medesimo decreto legislativo 192/2005, e sue successive modifiche, la normativa regionale in materia, e tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

7. La percentuale di risparmio energetico ottenibile dagli interventi di cui ai precedenti commi deve essere calcolata prima e dopo l'intervento, e valutata in base all'indice di prestazione energetica dell'immobile, nonché in base ai valori relativi alla trasmittanza dei componenti opachi e trasparenti nel rispetto delle percentuali di miglioramento indicate al comma 3. Il rendimento energetico degli immobili oggetto degli interventi di cui al presente articolo, deve essere documentato dall'attestato di certificazione energetica (ACE).

8. Tutti gli interventi di cui alla presente legge, sono obbligatoriamente soggetti a verifiche e controlli tecnico-amministrativi da parte dell'Enea, che è tenuto a effettuare una attività di monitoraggio di tutto il processo.

9. Per i soli interventi globali di riqualificazione energetica di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo, la detrazione dall'imposta lorda per gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica per una quota pari al 45 per cento, sull'intero importo delle spese sostenute e documentate.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, conclusi prima del 31 dicembre 2015, le detrazioni di cui al precedente comma, ripartite in dieci quote annuali di pari importo ai sensi del comma 48, articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, possono, su richiesta del beneficiario, essere ripartite in tre o cinque quote annuali di pari importo.

11. Il primo periodo del comma 48, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente:

''48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2011''.

12. Le detrazioni di cui ai commi 344 e seguenti, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificati dal comma 9 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi di cui ai commi da 2 a 8, effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

13. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto del Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate eventuali ulteriori forme di agevolazioni, statali e regionali, cumulabili con quelle già previste dalla legislazione vigente in materia.

14. Le regioni e gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni con gli istituti bancari per la concessione di prestiti o mutui, con contributo in conto interessi a persone fisiche e condomini per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

15. I prestiti e i mutui, concedibili fino a trenta anni, dagli Istituti di credito per il finanziamento degli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di cui alla presente legge, sono assistiti per l'intero importo dalla garanzia dello Stato, per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori. La garanzia dello Stato resta valida finché sussista comunque un credito dell'istituto mutuante.

16. La garanzia dello Stato è operante per l'intero credito dell'ente mutuante. Nel caso di alienazione con accollo del residuo mutuo, la garanzia dello Stato resta valida per il restante periodo di ammortamento.

17. Agli interessi passivi in dipendenza dei prestiti e mutui di cui al comma 15 del presente articolo, accesi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detraibilità già prevista sugli interessi passivi in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca. ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro della Salute, sono definiti i criteri di individuazione, ed eventuale surrogazione da parte dello Stato, dei soggetti esclusi dall'applicazione del presente articolo per accertati motivi di indigenza economica o incapacità di produrre reddito.

19. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico delle infrastrutture e trasporti, e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, sono individuate le eventuali deroghe all'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

20. Nell'ambito delle suddette deroghe devono comunque essere considerati gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici; devono altresì valutati gli immobili e le abitazioni che hanno già effettuato interventi significativi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico. Sono altresì esclusi dall'attuazione del presente articolo gli immobili realizzati nei dieci anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli edifici residenziali di proprietà degli *ex* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, qualora necessitino di urgente manutenzione straordinaria in relazione alla vetustà, alla sicurezza e alla condizione strutturale dei medesimi».

13.11

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 7, dopo le parole: «e per le relative pertinenze», aggiungere le seguenti: «, se l'abitazione è classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/11».

13.12

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 8, aggiungere, infine, le parole: «limitatamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle zone ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,

le aliquote di cui al periodo precedente sono ulteriormente ridotte alla metà».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-bis, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.13

PETERLINI

Al comma 8, aggiungere, infine, le parole: «limitatamente agli esercizi 2012, 2013 e 2014 nelle zone ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, le aliquote di cui al periodo precedente sono ulteriormente ridotte alla metà».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-bis, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.14

PETERLINI

Al comma 10 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 200», *aggiungere le seguenti:* «, aumentati di euro 70 per ogni componente successivo al quarto,».

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Per gli anni 2012 e 2013» *fino alle seguenti parole:* «importo massimo di euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

13.15

PETERLINI

Al comma 10 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 200», aggiungere le seguenti: «, aumentati di euro 60 per ogni componente successivo al terzo,».

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Per gli anni 2012 e 2013» fino alle seguenti parole: «importo massimo di euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

13.16

PETERLINI

Al comma 10 dell'articolo 13, dopo le parole: «euro 200», aggiungere le seguenti: «, aumentati di euro 50 per ogni componente successivo al secondo,».

Conseguentemente, al medesimo comma 10, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Per gli anni 2012 e 2013» fino alle seguenti parole: «importo massimo di euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 10, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

13.17

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla detrazione prevista dal primo periodo è aggiunta una riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari la cui rendita catastale è inferiore a 2.520 euro. Sulle rendite catastali minori è applicata una riduzione dell'aliquota per scaglioni, sulla base della tabella seguente:

- a) sulle rendite catastali fino ad euro 1.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari all'1 per cento;*
- b) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.021 ed euro 1.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,75 per cento;*
- c) sulle rendite catastali comprese tra euro 1.521 ed euro 2.020 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,50 per cento;*
- d) sulle rendite catastali comprese tra euro 2.021 ed euro 2.520 si applica una riduzione dell'aliquota pari allo 0,25 per cento».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere i seguenti:

Art. 19-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;*
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.*

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13.

Art. 19-ter.

1. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''.

Art. 19-quater.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali)

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

13.18

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'aliquota di cui al comma 6 è innalzata all'1 per cento laddove il contribuente risulti possessore di immobili di qualsiasi categoria nello stesso comune per un valore catastale, rivalutata ai sensi dei precedenti commi 4 e 5, pari o superiore a un milione di euro. Tale aliquota si applica su ciascun immobile posseduto, in deroga alle previsioni del precedente comma 7. L'aliquota maggiorata non si applica agli immobili strumentali di società che superano il test di operatività, di cui all'articolo 30, comma 4-bis, della legge n. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo le modalità definite da un decreto del Ministro dell'economia».

13.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 17, terzo periodo, dopo le parole: «assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio.» è aggiunto il seguente periodo: «Nelle predette regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì lo quota di imposta riservata all'erario di cui al comma 11 in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo».

13.20

PETERLINI

Al comma 17, dopo il terzo periodo, aggiungere le seguenti: «Nelle province autonome di Trento e di Bolzano con le procedure di cui all'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è definita altresì la quota di imposta riservata all'erario di cui al comma II in modo da compensare le perdite di gettito dei tributi erariali devoluti alle medesime regioni e province autonome conseguenti all'introduzione dell'imposta prevista da questo articolo».

21-bis) all'articolo 2 comma 3, terzo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole «a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

«all'articolo 19, comma I, tabella "Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter" apportare le seguenti modificazioni: 1) sostituire le parole "0,1 per cento annuo" con le seguenti: "0,2 per cento annuo";

2) sostituire le parole "0,15 per cento annuo" con le seguenti: "0,3 per cento annuo";

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole "e nella misura massima di 1.200,00"».

13.21

PETERLINI

Al comma 17, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Fino alle norme di attuazione» *alle parole:* «di cui al precedente periodo».

13.22

LANNUTTI

Dopo il comma 19-bis inserire il seguente:

«19-ter. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto il seguente:

"2-ter. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma I, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica, in ogni

caso, alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153'».

13.23

PETERLINI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

21. I commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono sostituiti dai seguenti:

«2-*bis*. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2012, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede i requisiti di ruralità necessari ai sensi del citato articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni. Nella domanda il richiedente indica eventuali variazioni catastali in seguito di intervento edilizio e specifica la data, dalla quale, ovvero il periodo, nel quale, sussistono i requisiti di ruralità, al fine di ottenere, anche retroattivamente, il riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini fiscali ed in particolare l'esenzione per l'imposta comunale sugli immobili. Il presente comma trova applicazione soltanto per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano con rendita catastale. Possono essere riproposte le domande già presentate anche con procedure diverse di quella descritta nel presente comma.

2-*ter*. Entro il 20 novembre 2012, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-*bis* del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'awenuta attribuzione della categoria catasta le richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2013, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento

delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma *2-bis* nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio.».

Conseguentemente dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

all'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2012» con le seguenti: «in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole 0,1 per cento annuo con le seguenti 0,2 per cento annuo;

2) sostituire le parole 0,15 per cento annuo con le seguenti 0,3 per cento annuo; all'articolo 19, comma 2, lettera *b*), sopprimere le parole e nella misura massima di euro 1.200,00».

13.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

2. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

3. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

4. L'imposta di cui al comma 1 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

6. Entro il 31 marzo 2012, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

8. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

9. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

10. Dall'imposta si detrae l'importo dell'imposta municipale di cui all'articolo 13».

Conseguentemente, all'articolo 24, comma 10, sopprimere le parole da: «Sulla quota di trattamento» fino a: «al numero di mesi».

13.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

''*h*) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni''».

Conseguentemente: all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;*

2) *sostituire le parole: «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;*

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e nella misura massima di euro 1.200,00»;

all'articolo 19, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2012" con le seguenti: "in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

13.0.3

PETERLINI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 2-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

''2-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

''i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse''».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 13, comma 13-bis, pari a 5 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche alimentari e pesca».

13.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

''*h*) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre – 126 – Commissioni riunite V e VI 1977, n. 984, nonché i fabbricati rurali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni''».

Conseguentemente: all'articolo 19, comma 1, tabella «Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, il comma 2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «0,1 per cento annuo» con le seguenti: «0,2 per cento annuo»;*

2) *sostituire le parole: «0,15 per cento annuo» con le seguenti: «0,3 per cento annuo»;*

all'articolo 19, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e nella misura massima di euro 1.200,00»;

all'articolo 19, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, sostituire le parole: ''a decorrere dall'anno 2012'' con le seguenti: ''in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in misura non inferiore a 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014''».

Art. 14.**14.1**

PETERLINI

Al comma 13-bis, sopprimere il periodo che va dalle parole: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione» alle parole: «di cui al precedente periodo».

14.2

PETERLINI

Al comma 15, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) abitazioni con 6 o più occupanti;».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 15, lettera a-bis), si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

14.0.1

PISTORIO, OLIVA

All'articolo 24, al comma 14, alle lettere a), b), c), d), e); sostituire le parole: «4 dicembre 2011» con le seguenti: «30 giugno 2012» e al comma 15 sostituire le parole: «240 milioni» con le seguenti: «480 milioni», le parole: «630 milioni» con le seguenti: «1.260 milioni», le parole: «1.040 milioni» con le seguenti: «2.080 milioni», le parole: «1.220 milioni» con le seguenti: «2.440 milioni», le parole: «1.030 milioni» con le seguenti: «2.060 milioni», le parole: «610 milioni» con le seguenti: «1.220 milioni» e le parole: «300 milioni» con le seguenti: «600 milioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate

le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

14.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione dell'imposta patrimoniale sui grandi patrimoni)

1. Sui patrimoni mobiliari ed immobiliari pari o superiori ad euro 5 milioni di euro, a partire dall'anno di imposta 2011, è dovuta una imposta pari allo 0,7 per cento del valore dei patrimoni stessi e comunque non superiore ad euro 1 milione. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2011, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

Art. 15.

15.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Sostituire l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15. - 1. Nell'Allegato I, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;" sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 0,90 per litro;"».

15.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Consequentemente all'articolo 16,

al comma 1 sostituire le parole: «euro 20» con le parole: «euro 23»;

al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «euro 5» con le parole: «euro 5,75»;

al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «euro 8» con le parole: «euro 8,25»;

al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «euro 10» con le parole: «euro 11,5»;

al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «euro 30» con le parole: «euro 34,5»;

al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «euro 90» con le parole: «euro 103,5»;

al comma 2, lettera f) sostituire le parole: «euro 207» con le parole: «euro 238»;

al comma 2, lettera g) sostituire le parole: «euro 372» con le parole: «euro 428»;

al comma 2, lettera h) sostituire le parole: «euro 521» con le parole: «euro 599»;

al comma 2, lettera i) sostituire le parole: «euro 703» con le parole: «euro 808,5»;

al comma 11, lettera a) n. 1) sostituire le parole: «euro 1,50» con le parole: «euro 1,7»;

al comma 11, lettera a) n. 2) sostituire le parole: «euro 2,45» con le parole: «euro 2,8»;

al comma 11, lettera a) n. 3) sostituire le parole: «euro 4,25» con le parole: «euro 4,9»;

al comma 11, lettera a) n. 4) sostituire le parole: «euro 5,75» con le parole: «euro 6,6»;

al comma 11, lettera a) n. 5) sostituire le parole: «euro 6,65» con le parole: «euro 7,6»;

al comma 11, lettera a) n. 6) sostituire le parole: «euro 7,10» con le parole: «euro 8,2»;

al comma 11, lettera a) n. 7) sostituire le parole: «euro 7,55» con le parole: «euro 8,7».

Art. 16.

16.1

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, la parola: «centosettancinque» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta».

16.2

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 2, lettera a), le parole: «da 10,01» sono sostituite dalle seguenti: «da 6,80».

16.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, LEONI

Al comma 15-ter, sostituire le parole: «unità da diporto» con le seguenti: «unità da diporto ed aeromobili».

16.0.1

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Prestito forzoso pluriennale)

1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica e tenuto conto della esigenza di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, ai soggetti che detengono attività finanziarie di importo superiore a 1 milione di euro, è fatto obbligo di sottoscrivere, nella misura dello 0,5 per cento del patrimonio, titoli del debito pubblico poliennali.

2. Sui titoli di cui al comma 1 è corrisposto un tasso d'interesse corrispondente all'indice dei prezzi al consumo applicabile su base annua».

Art. 17.**17.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 17. - *(Retribuzioni lavoratori Rai)*. – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'am-

bito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento.

Art. 19.

19.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, nella colonna della tabella intitolata: «imposte dovute proporzionali», relativamente all'intero articolo 13 della tariffa, le parole: «1 per mille annuo per il 2012, 1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille annuo per importi fino a 500.000 euro, 1,5 per mille per importi compresi tra 500.001 e 1 milione di euro, 2 per mille per importi compresi tra 1 milione e 1 euro e 5 milioni, 3 per mille per gli importi superiori a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo 19, comma 3, lettera b), le parole: «e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200» sono abrogate.

19.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 1, nella colonna della tabella intitolata: «imposte dovute proporzionali», sostituire le parole: «1 per mille annuo per il 2012, 1,5 per mille a decorrere dal 2013» con le seguenti: «0,1 per cento annuo per importi fino a 500.000 euro, 0,15 per cento per importi compresi tra 500.001 e 1 milione di euro, 0,20 per cento per importi compresi tra 1 milione e 1 euro e 5 milioni, 0,30 per cento per gli importi superiori a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), le parole: e limitatamente all'anno 2012 nella misura massima di euro 1.200,00 sono soppresse.

19.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 642, comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: 1 per mille annuo con le seguenti: 2 per mille annuo;

2) sostituire le parole: 1,5 per mille annuo con le seguenti: 3 per mille annuo;

a) al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro.

Conseguentemente: all'articolo 49 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.

b) al comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: a decorrere dall'anno 2012 sono sostituite con le seguenti: in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

19.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreti-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e ancora segretate, sono soggette a un'imposta straordinaria del 2,7 per cento».

19.5

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, le parole: «del 4 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «del 15 per cento».

Conseguentemente:

a) l'ultimo periodo del comma 6 è abrogato;

b) è abrogato il comma 12;

c) dopo l'articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis. - (*Sviluppo e implementazione della Borsa continua nazionale del lavoro*) – 1. La Borsa continua nazionale del lavoro, prevista dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è organizzata negli stessi termini della Borsa comunitaria del lavoro Eures.

2. I datori di lavoro che assumono mediante pubblicazione nella Borsa di cui al comma precedente usufruiscono di un credito d'imposta forfetario di euro mille.

3. Ai fini della fruizione del credito d'imposta il centro per l'impiego competente per territorio emette un nulla osta, secondo le modalità indicate da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dopo aver verificato che il lavoratore selezionato presenta, tra i candidati che hanno risposto all'offerta di lavoro, il *curriculum* più adatto per la posizione richiesta.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede fino a concorrenza del 10 per cento del gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4.

Art. 39-ter.

(Campagne promozionali per il sostegno del Made in Italy)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, il 10 per cento del gettito derivante dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 19, comma 4, viene destinato a campagne promozionali in Italia e all'estero delle produzioni delle imprese appartenenti a distretti industriali e a reti di imprese.

2. Le campagne promozionali sono organizzate da ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

19.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, sostituire le parole: «del 4 per mille» con le seguenti: «10 per mille» e le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «del 15 e del 20 per mille».

19.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, sostituire le parole: «del 4 per mille» con le seguenti: «8 per mille» e le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «del 13 e del 18 per mille».

19.8

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 6, sostituire le parole: «del 4 per mille» con le seguenti: «6 per mille» e le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «del 11,5 e del 16,5 per mille».

19.9

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».

19.10

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di cui al presente comma sono altresì soggette ad un'imposta straordinaria del 15 per cento».

19.11

PISTORIO, OLIVA

All'articolo 24, al comma 25 sostituire, là dove ricorrono, le parole: «tre volte il trattamento minimo» con le seguenti: «cinque volte il trattamento minimo».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole: «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

19.12

PISTORIO, OLIVA

Al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole: «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

19.13

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo stipula un accordo bilaterale con il Governo della Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale al fine di procedere all'applicazione di una imposta straordinaria non inferiore al 35 per cento sui capitali illegalmente esportati in Svizzera da cittadini italiani».

19.0.1

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Convenzione con la Confederazione Svizzera in materia di lotta all'evasione fiscale)

1. In considerazione delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, entro il 16 febbraio 2012, i contribuenti italiani che detengono valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso Istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera, sono tenuti a dichiararne l'esistenza all'amministrazione finanziaria dello Stato italiano.

2. Ai soggetti che abbiano effettuato le dichiarazioni nei termini di cui al comma 1, si applica per gli anni 2012 e 2013 una ritenuta del 35 per cento sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera.

3. a decorrere dal 2014, si applicano le ritenute fissate da apposita convenzione fiscale, in materia di lotta all'evasione fiscale, conclusa tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera, nel rispetto delle direttive comunitarie e degli accordi tra la Confederazione Svizzera e l'Unione Europea.

4. Ai soggetti che non adempiono alle dichiarazioni di cui al comma 1, le ritenute sui valori patrimoniali detenuti nella Confederazione Svizzera sono triplicate in ragione di anno. In ogni caso, i soggetti inadempienti sono fatti oggetto di accertamento relativamente ai precedenti cinque periodi d'imposta».

19.0.2

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il reperimento di maggiori entrate derivanti dall'abrogazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI in favore di edifici in proprietà o possesso di enti religiosi adibiti anche ad attività commerciali)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. I trasferimenti erariali ai Comuni sono ridotti di un importo pari al gettito derivante per gli stessi dalla disposizione di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 10 aggiungere infine il seguente periodo: Fermo il requisito anagrafico, i soggetti che siano stati iscritti alle predette forme pensionistiche obbligatorie per non meno di due anni se uomini e un anno se donne in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa, possono accedere alla pensione anticipata con una anzianità contributiva di 40 anni, senza penalizzazioni.

19.0.3

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato. Conseguentemente, l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche nel caso in cui abbia carattere accessorio rispetto alle formalità istituzionali dei soggetti e non sia rivolta a fini di lucro, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta. A tali immobili si applicano le disposizioni di cui al presente articolo».

19.0.4

GIAMBRONE, CARLINO

All'articolo 30, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 76 del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma: 7-bis) il divieto di cui al precedente comma 7 non si applica alle scuole comunali dell'infanzia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con «modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

19.0.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Rideterminazione dell'aliquota per il calcolo dell'imposta erariale unica sui giochi e le scommesse)

1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

''1. A decorrere dal 1° giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento''».

Art. 20.**20.0.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare».

20.0.2

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore n. dei partiti e dei movimenti politici)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».

20.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

All'articolo 24, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che si dedi-

cano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta, il diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto, a fronte di un periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile pari almeno a diciotto anni, ai lavoratori che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e alle lavoratrici che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, a seguito del versamento e dell'accredito di almeno venti annualità di contributi previdenziali. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, la costanza di assistenza è comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto specializzato. Il diritto di cui al comma 1 può essere goduto da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo familiare. Ai fini del presente comma, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto anni, da comprovare mediante apposita certificazione storico-anagrafica rilasciata dal comune di residenza, e che svolge un'attività lavorativa il fratello o la sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente comma solamente se i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una differente località.

11-ter. Ai fini del riconoscimento del diritto all'erogazione anticipata del trattamento pensionistico, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano una apposita domanda all'INPS. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito,

come definito al precedente comma rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di costanza di assistenza al familiare disabile abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte, fermi restando i requisiti di cui al precedente comma;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati al precedente comma e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo per il quale si richiede il beneficio, come definito al precedente comma;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e del numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al precedente comma.

11-*quater*. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi del comma 11-*bis* della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge e dell'articolo 72, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 11-*bis* della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.

326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

20.0.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 24, sopprimere i commi 22 e 23.

Conseguentemente:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".

2. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

3. Le disposizioni sulla partecipazione dei comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sul riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo si applicano anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo».

20.0.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

All'articolo 24, il comma 10 è soppresso.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'imposta anti-evasione sui beni di lusso e altre disposizioni in materia di entrate)

1. Per i periodi d'imposta 2012, 2013 e 2014 è istituita l'imposta anti-evasione.

2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, sui seguenti beni:

a) sui fabbricati di lusso, siti sul territorio dello Stato, esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

b) sulle navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli *standard* armonizzati EN/ISO/DIS 8666;

c) sulle autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt;

d) su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP;

e) su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro;

f) sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.

3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

4. Sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa;

c) si considerano fabbricati strumentali i soli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società per le società, ivi comprese i *trust*, i fondi patrimoniali e le società fiduciarie, aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili;

d) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte;

e) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

f) i beni, di cui al comma 2, acquisiti dalle persone fisiche in pensione prima del collocamento a riposo.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.

6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.

7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.

8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio;

b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili soggetti alla presente imposta o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.

10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in compensazione, in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).

12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, nonché individuati i parametri per determinare il valore di acquisto dei beni di cui al comma 2, con utilizzazione dei criteri già adottati con lo strumento del redditometro per la valutazione della riduzione di valore dei medesimi per utilizzo ovvero ammortamento.

14. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, le persone fisiche e giuridiche possono effettuare erogazioni liberali in favore del bilancio dello Stato al fine di contribuire volontariamente al risanamento finanziario del Bilancio dello Stato. Le suddette erogazioni sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo 10 del TUIR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

15. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, "Istituzione dell'Ordine al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze sono apportate le seguenti modificazioni: dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

"4-bis. È istituito, nell'ambito dell'Ordine «Al merito della Repubblica Italiana», uno speciale Albo «Al sostegno della Repubblica Italiana» destinato a riconoscere una specifica attestazione a coloro che abbiano contribuito al risanamento finanziario del bilancio dello Stato attraverso la corresponsione di liberalità economiche di importo superiore ai 50.000 euro. Ai benefattori iscritti nell'Albo sono conferite, secondo l'ammontare delle liberalità conferite, le decorazioni e gli appellativi definiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'attestazione è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Giunta dell'Ordine. L'attestazione è revocata nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 5".

16. Per i periodi di imposta 2012 e 2013, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato sportivo a tempo determinato come regolato dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. L'onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Art. 21.**21.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 13, Allegato A, inserire:

Ente soppresso	Amministrazione interessata	Ente incorporante
L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Ministero del lavoro e delle politiche sociali

21.2

PISCITELLI, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-bis. Sono soppresse le sedi di rappresentanza degli enti locali situate al di fuori del territorio regionale nonché quelle situate al di fuori del territorio nazionale».

21.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Soppressione di ulteriori enti)*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i seguenti enti:

- 1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
- 2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
- 3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;

- 4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
- 5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
- 6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
- 7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
- 8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
- 9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
- 10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
- 11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
- 12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
- 13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
- 14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
- 15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
- 16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
- 17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
- 18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
- 19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di MaSsa Carrara;
- 20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
- 21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
- 22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
- 23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
- 24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
- 25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
- 26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
- 27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
- 28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
- 29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);

- 30) Cassa soccorso: fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano;
- 31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
- 32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
- 33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce;
- 34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
- 35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
- 36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
- 37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
- 38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (perugia);
- 39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MQ);
- 40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
- 41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria».

Art. 22.

22.1

PETERLINI

Al comma 3, sopprimere le parole: «province autonome di Trento e di Bolzano».

22.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti le sedi di rappresentanza delle regioni all'estero e l'istituzione di un «Palazzo Italia» a Bruxelles)

1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.

2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro il medesimo termine ivi previsto, il Ministro per le politiche europee coordina, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un progetto per la realizzazione di una sede unica, denominata "Palazzo Italia", situata a Bruxelles, nella quale ubicare le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione e di ottimizzare le risorse.

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro il termine previsto dal comma 1, le regioni a statuto speciale e ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero».

22.0.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, CASTELLI

Dopo l'articolo 22, introdurre il seguente:

«Art. 22-bis.

(Compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione)

1. Chiunque vanta, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque

titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 23.

23.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il doppio del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

23.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Governo, gli enti locali e territoriali sono tenuti ad adeguare con proprie norme, entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto, gli emolumenti dei propri organi elettivi a costi *standard* definiti a livello nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di mancato adeguamento sono corrispondentemente ridotti i trasferimenti a favore dell'ente».

23.3

PETERLINI

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 marzo 2012».

23.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, primo periodo sostituire le parole: «31 dicembre 2011» con le seguenti: «31 marzo 2012».

23.5

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 23, comma 7, sostituire le parole: «il Parlamento e il Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, assumono immediate iniziative idonee a conseguire gli obiettivi di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011» con le seguenti: «il Governo provvederà con apposito provvedimento d'urgenza».

23.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 9, lettera b) dopo la parola: «pluralismo» aggiungere le seguenti: «anche in riferimento al radicamento territoriale».

23.7

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 16 e 18, le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2012»;

b) sostituire il comma 20 con il seguente: «A far data dal 30 aprile 2012 gli organi in carica delle Province decadono».

23.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. «Entro il 1° aprile 2012, l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale sono trasferite alle Regioni. Le Regioni disciplinano le attività della Polizia Provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65. In caso del mancato trasferimento entro il 1° aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato».

23.9

PETERLINI

Al comma 22, aggiungere, infine le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale».

23.10

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 22, aggiungere, infine le parole: «fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale».

23.11

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 23, aggiungere il seguente comma 22-bis:

«Nell'ambito del Ministero della Difesa, la "spending review" di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si estende alla valutazione della congruità delle spese per il personale in rapporto alle esigenze dello strumento militare, in particolare focalizzandosi sul numero degli ufficiali generali e superiori e dei sottufficiali del ruolo marescialli ed equiparati in servizio permanente effettivo nelle Forze armate».

23.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23.1.

(Sostituzione dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e degli enti pubblici con un amministratore unico)

1. Il comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

''5. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, sono costituiti in forma monocratica. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente n. vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli''.

2. I componenti dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono essere in numero superiore a tre e non possono far parte contemporaneamente di più di un collegio sindacale.

3. I membri dei consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere in numero superiore a tre. Le disposizioni del presente comma si applicano anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società».

23.0.2

VIZZINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 23-bis.

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, sono soppresse le parole: "per un importo che nell'anno superi euro cinquantamila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi,".

2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *i-bis*), dopo le parole: «a favore delle organizzazioni non lucrative, di utilità sociale (ONLUS)» sono inserite le seguenti: «, dei partiti e dei movimenti politici»;

b) il comma *1-bis* è soppresso».

23.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: "fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale" sono soppresse».

Art. 23-bis.**23-bis.1**

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «il compenso massimo dovrà essere quantificato stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione».

23-bis.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 23-bis, sopprimere il comma 3.

23-bis.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 23-bis, dopo il comma 5) aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende, le Società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria non quotate in Borsa, all'entrata in vigore del presente decreto legge, non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di Categoria».

Art. 23-ter**23-ter.1**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1 Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che benefici ano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che benefici ano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

23-ter.2

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1 Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, non può superare il doppio del trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi».

23-ter.3

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

All'articolo 23-ter, sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche, anche per quota, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con enti e società partecipate e vigilate o anche parzialmente finanziate a carico del bilancio pubblico, esclusa la cassa integrazione, con gli enti di cui alle tabelle A e B della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni e per coloro che ricevono contributi pubblici, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, stabilendo come parametro massimo di riferi-

mento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione».

23-ter.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

All'articolo 23-ter, sopprimere il comma 3.

23-ter.0.1

LANNUTTI

Dopo l'articolo 23-ter, inserire il seguente:

«Art.23-quater.

(Disposizioni in materia di incompatibilità funzionali dei magistrati, con particolare riferimento all'assunzione degli incarichi arbitrali)

1. I magistrati ordinari, contabili, amministrativi e militari, nonché gli avvocati dello Stato, non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione, né possono assumere incarichi arbitrali al fine di non limitarne i rispettivi impegni istituzionali e impedire qualsiasi loro condizionamento.

2. L'eventuale partecipazione dei magistrati di cui al comma 1 a incarichi arbitrali determina la nullità dei lodi arbitrali nonché la decadenza dei magistrati medesimi dal ruolo ricoperto».

23-ter.0.2

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 23-ter, è inserito il seguente:

«Art. 23-quater.

(Estensione della revisione integrale della spesa pubblica agli enti locali)

”1. Al comma 4 dell'articolo 01 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, dopo le parole "amministrazioni centrali dello Stato" sono aggiunte le parole ", delle Regioni e degli Enti locali"».

23-ter.0.3

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 23-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 23-quater.

(Suppressione delle norme in materia di autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'autonomia contabile e di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, è abrogato».

23-ter.0.4

MAZZATORTA, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo 23-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 è apportata la seguente modifica: l'articolo 91 è soppresso».

23-ter.0.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo 23-ter aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 2014, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sui redditi derivanti da con-

tratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anti-crisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

Art. 24.

24.1

BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 è data facoltà ai lavoratori e lavoratrice di età superiore ai 55 anni compiuti di richiedere il pensionamento in deroga ai commi successivi a condizione di ricevere un trattamento pensionistico calcolato integralmente con il sistema contributivo».

24.2

MUSSO

Al comma 14, lettera d), dopo le parole: «lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione» inserire le seguenti parole: «e lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione che sia stata successivamente accolta dagli enti competenti».

24.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. In attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

24.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Al comma 30, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, valorizzando il ruolo delle Regioni per l'attuazione delle politiche attive di lavoro e di sostegno al reddito, per meglio rispondere alle differenti esigenze territoriali dei lavoratori e datori di lavoro».

24.10

PISTORIO, OLIVA

Al comma 31 sostituire le parole: «euro 1.000.000» *con le seguenti:* «euro 500.000».

24.5

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«31-bis. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclu-

sive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accertati, o sia stato già accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attività illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo. I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al primo periodo del presente comma, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti.

31-ter. I provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente sono comunicati, entro quindici giorni dalla data di adozione dei medesimi, all'ente titolare dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo al soggetto condannato, ai fini della loro immediata esecuzione.

31-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 32, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 32, primo periodo.

31-quinquies. Quando esercita l'azione penale, il pubblico ministero, qualora nel corso delle indagini abbia acquisito elementi utili per ritenere irregolarmente percepita una prestazione di natura assistenziale o previdenziale, informa l'amministrazione competente per i conseguenti accertamenti e provvedimenti.

31-sexies. Le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca di cui all'articolo 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».

24.6

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*31-bis.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

31-ter. Per le attività svolte negli anni 2012, 2013 e 2014 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38».

24.7

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«31-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i compensi per l'assistenza fiscale, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono fissati nella misura di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni sono autorizzati ad esercitare la facoltà di istituire uffici per svolgere l'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

24.8

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«31-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2012 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.».

24.9

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«31-bis. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto-legge n. 112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre

2009, n. 191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo».

24.0.1

PETERLINI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1 All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia di reddito" sono sostituite dalle seguenti:

"per una fascia di reddito"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.2

PETERLINI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 59, comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere in fine, le seguenti: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, pari a 20 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.3

PETERLINI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della detenninazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con almeno due figli vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della determinazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di Parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

24.0.5

PETERLINI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Al fine di riconoscere il fondamentale contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con almeno tre figli vengono riconosciuti per ogni figlio due anni di contributi figurativi da utilizzare anche ai fini della determinazione della anzianità contributiva ai fini della pensione anticipata».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 24-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui

stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

Art. 27.

27.0.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Dismissioni di partecipazioni dello Stato)

1. Entro il 31 gennaio 2012 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali, onde realizzare un complesso di entrate straordinarie per una somma pari a 800 milioni di euro per l'anno 2012, pari a 1,5 miliardi per l'anno 2013, e pari a 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. I programmi di dismissione di cui al comma 1, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione dei citati programmi.

3. Il programma di cui al comma 1 può avvenire anche con il conferimento delle quote azionarie da dismettere ad una o più società costituite da capitali privati mediante procedimento di cartolarizzazione che assicuri all'atto di tale conferimento almeno l'ottanta per cento del valore di mercato delle partecipazioni cedute.

4. Dal programma di alienazione di cui al comma 1 sono escluse le partecipazioni in società operanti nei settori del servizio idrico.

5. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali.

6. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni

dello Stato di cui al presente articolo al netto degli oneri inerenti alle medesime.

7. Allo scopo di intervenire tempestivamente per concorrere al raggiungimento dei saldi di finanza pubblica definiti nel documento di economia e finanza per il triennio 2012-2014, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 59, assicurano introiti pari a 300 milioni di euro complessivi per l'anno 2012, un miliardo di euro per l'anno 2013 e tre miliardi per ciascuno degli anni 2014-2015, derivanti dalla dismissione di partecipazioni nelle società di gestione dei servizi pubblici, con esclusione del servizio idrico integrato, nel rispetto della normativa vigente, finalizzato al ripianamento dei debiti, ove accertati, o alla spesa per investimenti se eccedenti ai fini di tale ripianamento.

8. Le entità delle dismissioni di cui al comma 1 che ciascuna Regione, ciascuna Provincia autonoma e ciascun ente locale devono conseguire sono stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

9. Qualora non si realizzassero i proventi di cui al precedente comma 1, nel rispetto delle competenze istituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed agli enti locali, sono ridotti di una somma corrispondente».

27.0.2

PETERLINI

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente numero:

''128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 27-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

27.0.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. A decorrere dall'anno 2012 e per ciascuno degli anni del biennio 2012-2014, le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero non possono eccedere gli stanziamenti autorizzati nell'anno precedente».

27.0.4

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Privatizzazione della Rai)

1. Entro il 30 giugno 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radio-televisione italiana Spa Entro il 30 marzo 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.

3. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112. I programmi di servizio pubblico sono finanziati coi ricavi pubblicitari che l'emittente ottiene dalla vendita degli spot nei programmi stessi.

4. A decorrere dal 10 gennaio 2013, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

Art. 28.

28.1

PETERLINI

Alla fine del comma 1 dell'articolo 28, aggiungere il seguente periodo:

«Con analogia decorrenza viene introdotta, a favore delle famiglie con almeno 3 figli a carico, una detrazione dall'imposta pari ad euro 80 per figlio».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 28, comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimo-

dulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.

28.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle Regioni a statuto speciale. Le Province autonome di Trento e Bolzano esercitano in materia tributaria le facoltà previste dallo Statuto di autonomia ferma restando la finalizzazione, ai sensi dell'articolo 48, degli effetti finanziari conseguenti al comma 1».

28.3

PETERLINI

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo, apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, tabella Articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, comma 2-ter apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: 0,1 per cento annuo con le seguenti: 0,2 per cento annuo;

2) sostituire le parole: 15 per cento annuo con le seguenti: 0,3 per cento annuo;

a) al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e nella misura massima di euro.

Conseguentemente: all'articolo 49 dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis.

b) al comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, le parole: a decorrere dall'anno 2012 sono sostituite con le seguenti: in ciascuno degli anni 2012 e 2013 e non inferiore a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

28.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009».

28.5

PETERLINI

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009».

28.6

FOSSON

Al comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo complessivo di 920 milioni è ripartito proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009».

28.7

PETERLINI

Sopprimere il comma 11-ter.

28.8

PETERLINI

Al comma 11-ter, aggiungere infine il seguente periodo:

«In relazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tale ridefinizione deve essere attuata nel rispetto

degli statuti speciali, secondo i criteri e le modalità previste da apposite intese e accordi da definirsi con le procedure previste dagli statuti medesimi».

28.9

PETERLINI

Al comma 11-ter, aggiungere infine il seguente periodo:

«In relazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, tale ridefinizione deve essere attuata con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

28.0.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Unioni di comuni)

1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:

a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;

b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;

c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;

e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;

f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;

g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;

i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;

j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;

k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;

l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.

4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituenti Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.

5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un conunissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina

6. All'articolo 32 del citato testo unico, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

''2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituenti Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.

3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse''.

7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina».

28.0.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dall'articolo 2, comma 107 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, un miglioramento del saldo programmatico dell'esercizio 2011 pari alla somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comincio 10».

28.0.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

All'articolo 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

Art. 29.**29.1**

BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 29, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le amministrazioni pubbliche centrali, le Regioni, gli Enti locali, e qualsiasi altro Ente di diritto pubblico inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, devono trasmettere alla Consip S.p.A., entro la fine di ogni esercizio, l'elenco di beni e servizi da acquisire sul mercato nell'esercizio successivo.

2. La Consip S.p.A., sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni di cui al comma precedente, organizza bandi di gara, articolati in lotti, per l'individuazione del fornitore che presenta la proposta economicamente migliore.

3. Le amministrazioni di cui al comma precedente devono avvalersi delle convenzioni firmate tra Consip e vincitore della gara, per l'acquisizione di beni e servizi ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività amministrative.

4. Deroghe a quanto previsto dai commi precedenti possono essere ammesse solo con decreto del Ministro dell'Economia.»

29.2

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

All'articolo 29 comma 3, dopo le parole: «alla gestione 2013» inserire le seguenti: «fatta eccezione per le emittenti radio televisive locali».

29.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

All'articolo 29, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 490 c.p.c., dopo le parole "forme della pubblicità commerciale." aggiungere il seguente periodo: "Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).»

29.4

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono soppressi gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n .157, recante "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici"».

29.5

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

All'articolo 29, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Tutte le frequenze digitali previste in favore delle reti televisive nazionali dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) e successive modifiche e integrazioni, dovranno assicurare alle reti televisive nazionali una copertura della popolazione nazionale non superiore all'80 per cento. La restante copertura delle stesse frequenze verrà destinata alle emittenti televisive locali in quelle regioni nelle quali si pongono problemi di interferenze con le frequenze degli Stati esteri.»

29.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

All'articolo 29, dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, sia attraverso accordi con operatori di rete locali, sia in parte attraverso tali accordi e per la parte restante nella forma della trasmissione di programmi in contemporanea, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali.»

29.0.1

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nell'anno 2009, incrementata del tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nel Documento di economia e finanza per gli anni 2012-2014, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2012, per le spese delle pubbliche amministrazioni centrali e dei Ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.

2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni del comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2012, adottano disposizioni, normative o amministrative, volte ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1. La disposizione del presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal Patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono rilevanti ai fini del patto di stabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2».

Art. 30.

30.1

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Sopprimere il comma 1.

30.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 3 sostituire le parole: «800 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire nelle Regioni a statuto speciale i necessari e inderogabili investimenti per l'ammodernamento della rete infrastrutturale ferroviaria da parte di Trenitalia spa nelle Regioni a statuto speciale è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2012».

30.3

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MAURO, MAZZATORTA

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente comma:

«8-bis 1. A decorrere dal 10 gennaio 2012, il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n.468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 sono abrogati, ed i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

30.4

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 8-quater aggiungere i seguenti:

«8-quinquies. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. Le risorse complessivamente assegnate al fondo istituito dal suddetto articolo 13, comma 3-quater, e non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le eventuali risorse disponibili, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

8-sexies. Il quarto e quinto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono soppressi. Le conseguenti risorse assegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e non impegnate, sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Sono fatte salve le suddette risorse finalizzate alla ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, di cui al medesimo quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

30.5

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il biennio 2009-2010" e "nell'anno accademico 2007-2008" sono sostituite dalle seguenti: "il biennio 2009-2011 e per il triennio 2011-2014" e "negli anni accademici 2007-2008 e 2008-2009";

b) al comma 1, dopo le parole: "corsi del IX ciclo" e "scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)" sono inserite le seguenti: "e i successivi semestri aggiuntivi" e "ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005";

c) al comma 2, le parole: "il primo corso" sono sostituite dalle seguenti: "il primo e il secondo corso";

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti";

e) al comma 3, le parole: "nell'anno accademico 2007-2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica" e "ai corsi quadriennali sopra indicati" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni accademici 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A" e "ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.6

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. L'articolo 1 comma 9 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, viene sostituito dal seguente: "Un importo pari a 240 milioni di euro, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, viene destinato alla quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e distribuito nel modo seguente:

- 50 milioni di euro relative alle misure di sostegno dell'anno 2010;
 - 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2011;
 - 50 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2012;
 - 90 milioni di euro relativi alle misure di sostegno dell'anno 2013».
-

30.7

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. All'articolo 1 comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come successivamente modificato, dopo il periodo: "La quota parte di proventi eccedenti i 2.400 milioni di euro può essere versata in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2012" aggiungere il seguente periodo: "A valere su tali proventi eccedenti, una quota non inferiore a 240 milioni di euro viene destinata al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni"».

30.8

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. I depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 °C, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n.183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio con spese rimodulabili.

30.9

MENARDI

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

«8-quinquies. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbli-

gati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

30.0.1

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Contratto di leasing per l'acquisto di immobili sedi di uffici giudiziari)

1. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

”Art. 3-bis.

1. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari e finanziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di leasing per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni.

2. Qualora la rata del contratto di leasing sia pari alla quota del contributo posto a carico del Ministero della giustizia, la proprietà dell'immobile è acquisita dallo stesso Ministero. Se, invece, il comune concorre al pagamento della rata, sia il Ministero della giustizia che il comune stesso diventano comproprietari pro-quota dell'immobile.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili”».

30.0.2

VIESPOLI, CARRARA, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, FLERES, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestatati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e procedere ad operazioni di anticipazione del credito vantato con un istituto di credito nella forma del «pro solvendo».

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.3

Alberto FILIPPI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Compensazione dei crediti)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera *a*) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le onlus, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, ereditari per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestatati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche titoli di stato, in sostituzione delle somme oggetto di ritardato pagamento.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.4

Alberto FILIPPI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni e modalità d'attuazione per sottoscrivere titoli di Stato ed estinguere parte dei debiti erariali IRPEF e IRES)

1. Al fine di incentivare il risparmio, patrimonializzare le imprese e rilanciare l'economia italiana, si procede a stabilire che in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi, i contribuenti possono optare per l'estinzione di un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere.

2. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro il termine di approvazione dei modelli di dichiarazione, sono determinate le modalità di attuazione dell'opzione di cui al comma precedente, nonché le caratteristiche dei titoli di Stato oggetto di sottoscrizione, attendendosi ai seguenti criteri:

a) durata non superiore a dieci anni;

b) non negoziabilità prima della scadenza;

c) tasso di interesse non inferiore alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di pari durata emessi nei 12 mesi precedenti all'approvazione del decreto.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.5

Alberto FILIPPI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Nel rispetto degli articoli 3, 31 e 32 della Costituzione, si rende necessario predisporre iniziative volte alla tutela delle famiglie con bambini affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford.

2. Ai nuclei familiari che comprendono uno o più minori affetti dalla sindrome di cui all'articolo 1, comma 1 disabili ed in condizioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concesso un contributo mensile dell'importo di euro 500 per ogni figlio.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dal comune di residenza del minore.

4. Le domande devono essere inoltrate al Comune di residenza del minore, nei termini e nel rispetto delle modalità definite da ciascuna Regione.

5. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Tra le spese di cui alla presente lettera rientrano le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese strumentali all'assistenza sanitaria dei soggetti affetti dalla malattia rara Progeria o Sindrome di Hutchinson-Gilford, incluse le spese di viaggio all'estero".

6. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie all'eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati in attuazione della presente legge. In particolare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone affette dalla malattia di cui all'articolo 1, comma 1 che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.6

Alberto FILIPPI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-bis del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006, come introdotto dal comma seguente.

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA''».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.7

Alberto FILIPPI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma deve essere riportato lo stato o gli stati nei quali sono situati i siti produttivi dei principi attivi.

2. Il Ministero della salute definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2013.

4. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 dicembre 2013 è consentita fino al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. «183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.8

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Personale della protezione Civile)

1. Il comma 553 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche al personale di protezione civile assunto ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e al personale assunto ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002, n. 3254, in servizio da più di due anni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2006».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

30.0.9

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, FLERES, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di garantire continuità e stabilità nel monitoraggio e nella tutela delle criticità di natura idrogeologica ed antropica che pongono ripetutamente a rischio la sicurezza pubblica. Le Regioni, in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente, e con oneri a carico del proprio bilancio, sono autorizzate alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere, già prorogati ai sensi dell'O.p.c.m. 3891 del 4 agosto 2010 con i dipendenti che all'entrata in vigore della presente norma hanno maturato complessivamente almeno 36 mesi di servizio nella medesima amministrazione senza soluzione di continuità».

Art. 31.**31.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 1.

31.2

PETERLINI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali» con le seguenti: «esclusi quelli connessi alla razionale gestione del territorio, alla tutela della salute, del paesaggio, dei consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali».

31.3

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «ad eccezione di quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi in-

cluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali» *con le seguenti*: «esclusi quelli connessi alla razionale gestione del territorio, alla tutela della salute, del paesaggio, dei consumatori, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».

Art. 32.

32.1

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

All'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, la parola: «12500» è sostituita con la seguente: «10000»
 - b) al comma 1, primo periodo, le parole «, esperita la procedura di cui al comma 1-*bis*,» sono soppresse;
 - c) al comma 1, primo periodo, le parole «senza ricetta medica» sono soppresse;
 - d) il comma 1-*bis* è soppresso;
 - e) al comma 4 le parole «e 1-*bis*» sono soppresse.
-

Art. 34.

34.1

ALLEGRINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. I criteri a cui le Regioni dovranno adeguare la loro legislazione in materia di vendita dei giornali sono oggetto di un esame della Conferenza Unificata Stato Regioni con l'obiettivo di determinare, sentire le parti sociali, un protocollo d'intesa finalizzato all'approvazione di provvedimenti legislativi regionali uniformi su tutto il territorio nazionale».

34.2

BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Al comma 8, sopprimere le parole: «, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

Art. 39.**39.0.1**

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali)

1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata ed aumentare i tassi di partecipazione al mercato dei lavoro delle persone inattive delle regioni meridionali, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo di rotazione, denominato "Fondo di garanzia per il microcredito nelle regioni meridionali" la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti.

2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza a favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.

4. Possono accedere al microcredito i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno 12 mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei soggetti svantaggiati di cui al Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 che intendano avviare una attività di lavoro autonomo.

5. Il microcredito è erogato sotto forma di prestito, fino ad un massimo di euro cinquantamila a tasso agevolato interamente rimborsabile a

decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino ad un massimo di quattro anni.

6. Alla elargizione del prestito gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, accompagnamento e tutoraggio.

7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, enti *no profit* e società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.

8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso la partecipazione alla copertura della agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per i servizi aggiuntivi di cui al comma 7.

9. Per l'istituzione del Fondo di cui al comma 1, si procede, in via provvisoria con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

10. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di cui al successivo comma 11».

Consequentemente al comma 6 dell'articolo 19, secondo periodo, sostituire le parole: «del 10 e del 13,5 per mille» con le parole «del 20 e del 27 per mille»; al comma 12 sostituire le parole: «10 per mille» con le parole: «20 per mille»; al comma 20 sostituire le parole: «dell'1 per mille» con le parole: «del 2 per mille» e le parole: «dell'1,5 per mille» con le seguenti: «del 3 per mille».

Art. 40.

40.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 8, dopo le parole: «trucco, tatuaggio, podologo», aggiungere la seguente: «agricoltore».

40.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presentata dal richiedente al Ministero per culturali» aggiungere le seguenti: «, o alla Regione o provincia autonoma competente,».

40.3

PETERLINI

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presentata dal richiedente al Ministero per culturali» aggiungere le seguenti: «, o alla Regione o provincia autonoma competente.».

40.4

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero attività artistica o professionale, gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, cancellato con modificazione, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, dovranno contenere le sole informazioni previste dagli articoli 264 e 265 della Direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE del 29 novembre 2006. Gli ulteriori dati e le informazioni necessarie per le attività di controllo ed accertamento, i dati e le informazioni previsti dalle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, riguardanti le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti *black list*, nonché le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cancellato, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno essere richieste in un'unica comunicazione telematica. Con successivi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini per l'attuazione del presente comma».

40.5

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. Per accelerare i pagamenti della Pubblica Amministrazione alle imprese, all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, il seguente comma.

9-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di

pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri e ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro».

Art. 43.

43.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e Bolzano».

Art. 44.

44.1

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Sopprimere il comma 5.

44.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «suddividere gli appalti in lotti funzionali» con le seguenti: «suddividere gli appalti in lotti funzionali o lavorazioni ed evidenziare le possibilità di subappalto, garantendo la corresponsione diretta dei pagamenti da effettuare tramite bonifico bancario, riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento, da parte della stazione appaltante nei vari stati di avanzamento».

Art. 45.**45.0.1**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, Alberto FILIPPI, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Disciplina urbanistico-edilizia)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Sono, altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del Codice Civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44''».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal

2015, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 47.

47.0.1

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Riprogrammazione delle risorse disponibili)

1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

Art. 48.

48.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito» sono inserite le seguenti: «al netto delle minori entrate».

48.2

PETERLINI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Con le norme di attuazione statutaria previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definite le modalità di applicazione e gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto per le Regioni a statuto speciale e le province autonome».

48.3

PETERLINI

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

«1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
